

XVIII legislatura

A.S. 2320:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2021

n. 229



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2320: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL229, luglio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI	1
Articolo 1 (<i>Contributo a fondo perduto</i>)	1
Articolo 1-bis (<i>Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19</i>)	9
Articolo 1-ter (<i>Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA</i>).....	9
Articolo 1-quater (<i>Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore</i>).....	10
Articolo 1-quinquies (<i>Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza</i>).....	10
Articolo 1-sexies (<i>Modifica dei termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione</i>)	11
Articolo 1-septies (<i>Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici</i>).....	12
Articolo 2 (<i>Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse</i>).....	14
Articolo 2-bis (<i>Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</i>).....	15
Articolo 3 (<i>Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana</i>).....	16
Articolo 3-bis (<i>Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali</i>)	18
Articolo 3-ter (<i>Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026</i>).....	18
Articolo 4 (<i>Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</i>)	18
Articolo 4-bis (<i>Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69</i>)	22
Articolo 4-ter (<i>Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori</i>)	23
Articolo 5 (<i>Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche</i>)	23
Articolo 5-bis (<i>Misure per il settore elettrico</i>)	24
Articolo 6 (<i>Agevolazioni TARI</i>).....	28
Articolo 6-bis (<i>Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi</i>)	28
Articolo 6-ter (<i>Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero</i>)	29
Articolo 7 (<i>Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi</i>)	29
Articolo 7-bis (<i>Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione</i>)	31
Articolo 7-ter (<i>Aree naturali protette</i>)	32
Articolo 8, comma 1 (<i>Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</i>).....	32

Articolo 8, commi da 2 a 3 (<i>Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</i>).....	34
Articolo 8-bis (<i>Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali</i>)	36
Articolo 9, commi da 1 a 1-ter, da 1-septies a 1-novies, da 2 a 4 e 5 (<i>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017</i>).....	36
Articolo 9 commi da 1-quater a 1-sexies (<i>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017</i>).....	43
Articolo 9, comma 4-bis (<i>Recupero rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione in seguito ad agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016</i>).....	43
Articolo 9-bis (<i>Differimento della TARI</i>).....	44
Articolo 9-ter (<i>Proroga dei versamenti connessi agli indici di affidabilità fiscale</i>)	44
Articolo 10, commi 1 e 2 (<i>Credito di imposta per investimenti pubblicitari nel settore sportivo</i>)	45
Articolo 10, commi 3-14 (<i>Misure di sostegno al settore sportivo</i>).....	46
Articolo 10, commi 13-bis-13-ter (<i>Risorse destinate alla società Sport e salute Spa</i>)	52
Articolo 10-bis (<i>Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo</i>).....	53
Articolo 10-ter (<i>Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche</i>).....	53
Articolo 11 (<i>Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione</i>).....	54
Articolo 11-bis, commi 1-3, 6, 8 e 10-12 (<i>Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito di imposta POS</i>) ..	55
Articolo 11-bis, commi 13-18 (<i>Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato</i>)	60
Articolo 11-bis, commi 6 e 8 (<i>Fondo riforma ammortizzatori sociali</i>).....	61
Articolo 11-ter (<i>Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»</i>).....	61
Articolo 11-quater (<i>Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.</i>)	64
Articolo 11-quinquies (<i>Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni</i>)	67
Articolo 11-sexies (<i>Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione</i>).....	67
Articolo 11-septies (<i>Misure per il sostegno al settore pirotecnico</i>)	68
TITOLO II MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE	68
Articolo 11-octies (<i>Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</i>)	68
Articolo 12 (<i>Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento</i>)	69

Articolo 12-bis (<i>Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati</i>).....	72
Articolo 13 (<i>Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese</i>).....	72
Articolo 13-bis (<i>Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese</i>).....	77
Articolo 14 (<i>Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative</i>).....	77
Articolo 14-bis (<i>Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021</i>).....	82
Articolo 15 (<i>Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese</i>).....	83
Articolo 16 (<i>Proroga moratoria per le PMI</i>).....	85
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato</i>).....	88
Articolo 18 (<i>Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali</i>).....	89
Articolo 18-bis (<i>Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'IVA</i>).....	92
Articolo 19 (<i>Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021</i>).....	93
Articolo 19-bis (<i>Proroga degli incentivi per le società benefit</i>).....	99
Articolo 20 (<i>Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi</i>)....	100
Articolo 21 (<i>Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali</i>)	103
Articolo 22 (<i>Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021</i>).....	105
Articolo 23 (<i>Capitalizzazione società controllate dallo Stato</i>).....	106
Articolo 23-bis (<i>Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari</i>).....	107
Articolo 23-ter (<i>Introduzione dell'articolo 150-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari</i>).....	108
Articolo 24 (<i>Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri</i>).....	109
Articolo 25 (<i>Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali</i>).....	111
Articolo 25-bis (<i>Misure di sostegno del settore aeroportuale</i>).....	112
TITOLO III MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE.....	113
Articolo 26 (<i>Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse</i>).....	113
Articolo 27 (<i>Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID</i>).....	121
Articolo 28 (<i>Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima</i>).....	127
Articolo 29 (<i>Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale</i>).....	129
Articolo 30 (<i>Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico</i>).....	130
Articolo 30-bis (<i>Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa</i>).....	143

Articolo 31, commi da 1 a 5 e comma 9 (<i>Credito di imposta per progetti di ricerca e sviluppo di farmaci innovativi</i>).....	143
Articolo 31, commi 6-8 (<i>Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci</i>).....	145
Articolo 31-bis (<i>Credito d'imposta per la ricerca biomedica</i>).....	147
Articolo 31-ter (<i>Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei</i>).....	147
Articolo 31-quater (<i>Modifiche al decreto legislativo n. 143 del 1998, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione</i>).....	148
Articolo 32 (<i>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</i>).....	149
Articolo 32-bis (<i>Autorizzazioni alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio</i>).....	150
Articolo 33 (<i>Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi</i>).....	150
Articolo 33-bis (<i>Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>).....	152
Articolo 34 (<i>Altre disposizioni urgenti in materia di salute</i>).....	153
Articolo 34-bis (<i>Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini</i>).....	159
Articolo 35 (<i>Disposizioni finanziarie in materia sanitaria</i>).....	160
Articolo 35-bis (<i>Disposizioni in materia di proroga dei contratti AIFA</i>).....	163
Articolo 35-ter (<i>Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi</i>).....	164

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE

SOCIALI	165
Articolo 36 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza</i>).....	165
Articolo 37 (<i>Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità</i>).....	166
Articolo 37-bis (<i>Incremento del Fondo per le non autosufficienze</i>).....	168
Articolo 37-ter (<i>Misure in favore dei lavoratori socialmente utili</i>).....	168
Articolo 38 (<i>Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga</i>).....	169
Articolo 39 (<i>Disposizioni in materia di contratto di espansione</i>).....	171
Articolo 40 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale</i>).....	176
Articolo 40-bis (<i>Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria</i>).....	181
Articolo 40-ter (<i>Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020</i>).....	183
Articolo 40-quater (<i>Disposizioni per il settore marittimo</i>).....	184
Articolo 41 (<i>Contratto di rioccupazione</i>).....	184
Articolo 41-bis (<i>Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di lavoro a tempo determinato</i>).....	187
Articolo 42 (<i>Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo</i>).....	187
Articolo 43 (<i>Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo</i>).....	195

Articolo 43-bis (<i>Contributi per i servizi della ristorazione collettiva</i>)	197
Articolo 43-ter (<i>Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica</i>)	198
Articolo 44 (<i>Indennità per i collaboratori sportivi</i>).....	199
Articolo 45 (<i>Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione</i>).....	202
Articolo 46 (<i>Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato</i>)	204
Articolo 47 (<i>Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</i>)	206
Articolo 47-bis (<i>Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa</i>)	207
Articolo 48 (<i>Piano nazionale per le Scuole dei mestieri</i>)	208
Articolo 48-bis (<i>Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti</i>)	209
Articolo 49, commi 1-2 (<i>Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri</i>).....	210
Articolo 49, commi 2-bis e 2-ter (<i>Modifica art. 94-bis D.L. 18/2020 - Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019</i>).....	210
Articolo 50 (<i>Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro</i>).....	211
Articolo 50-bis (<i>Misure in materia di tutela del lavoro</i>).....	214
Articolo 50-ter (<i>Assunzioni di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza"</i>).....	218
Articolo 50-quater (<i>Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria</i>).....	219
TITOLO V ENTI TERRITORIALI.....	220
Articolo 51 (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale</i>)	220
Articolo 51-bis (<i>Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa</i>)	223
Articolo 52 (<i>Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni</i>)	224
Articolo 52-bis (<i>Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario</i>)	226
Articolo 53 (<i>Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche</i>)	226
Articolo 54 (<i>Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano</i>).....	227
Articolo 54-bis (<i>Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario</i>).....	228
Articolo 54-ter (<i>Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana</i>).....	228
Articolo 55 (<i>Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno</i>).....	229
Articolo 56 (<i>Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome</i>).....	230
Articolo 56-bis (<i>Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche</i>)	231
Articolo 56-ter (<i>Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali</i>).....	232
Articolo 56-quater (<i>Misure in favore degli enti locali</i>).....	233

Articolo 57 (<i>Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41</i>)	233
Articolo 57-bis (<i>Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva</i>)	234
TITOLO VI GIOVANI, SCUOLA E RICERCA.....	235
Articolo 58 (<i>Misure urgenti per la scuola</i>)	235
Articolo 58-bis (<i>Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017</i>).....	242
Articolo 59, commi 1-9 (<i>Misure per la nomina dei docenti di posto comune e di sostegno</i>).....	243
Articolo 59, comma 9-bis (<i>Concorso straordinario</i>).....	247
Articolo 59, commi 10-13 (<i>Semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente</i>).....	247
Articolo 59, commi 14-19 (<i>Semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente</i>).....	250
Articolo 59, commi 20 e 21 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di procedure concorsuali nella scuola</i>).....	252
Articolo 60 (<i>Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina</i>).....	253
Articolo 60-bis (<i>Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178</i>)	255
Articolo 60-ter (<i>Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno</i>)	256
Articolo 61 (<i>Fondo italiano per la scienza</i>).....	256
Articolo 62 (<i>Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino</i>)	257
Articolo 62-bis (<i>Centro italiano di ricerca per l'automotive</i>).....	258
Articolo 63 (<i>Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa</i>) ..	259
Articolo 63-bis (<i>Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica</i>)	261
Articolo 64, commi 1-5 e 12-14 (<i>Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile</i>).....	262
Articolo 64, commi da 6 a 11 (<i>Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile</i>).....	264
TITOLO VII CULTURA	268
Articolo 65 (<i>Misure urgenti per la cultura</i>).....	268
Articolo 65-bis (<i>Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico</i>).....	275
Articolo 66 (<i>Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo</i>).....	276
Articolo 67 (<i>Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari</i>).....	291
Articolo 67-bis (<i>Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160</i>).....	299
TITOLO VIII AGRICOLTURA E TRASPORTI	300

Articolo 68 (<i>Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico</i>).....	300
Articolo 68-bis (<i>Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura</i>).....	310
Articolo 68-ter (<i>Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale</i>).....	310
Articolo 68-quater (<i>Misure a sostegno del settore della birra artigianale</i>).....	311
Articolo 69 (<i>Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca</i>).....	312
Articolo 70 (<i>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo</i>).....	313
Articolo 71 (<i>Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche</i>).....	315
Articolo 72 (<i>Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A.</i>).....	316
Articolo 73 (<i>Disposizioni urgenti in materia di trasporto</i>).....	321
Articolo 73-bis (<i>Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori</i>).....	328
Articolo 73-ter (<i>Disposizioni urgenti per il settore ferroviario</i>).....	329
Articolo 73-quater (<i>Sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera</i>).....	330
Articolo 73-quinquies (<i>Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti</i>).....	331
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE	332
Articolo 74 (<i>Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria</i>).....	332
Articolo 74-bis (<i>Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	366
Articolo 74-ter (<i>Iniziative di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate</i>).....	367
Articolo 75 (<i>Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</i>).....	367
Articolo 75-bis (<i>Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero</i>).....	369
Articolo 76 (<i>Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa</i>).....	370
Articolo 77, comma 1 (<i>Acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</i>).....	375
Articolo 77, comma 2 (<i>Regolazione contabile di anticipazioni per la definizione di contenziosi</i>).....	377
Articolo 77, commi 2-bis-2-sexies (<i>Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto</i>).....	378
Articolo 77, comma 3 (<i>Incremento risorse del Fondo Sviluppo e Coesione</i>).....	379
Articolo 77, comma 4 (<i>Incremento risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica</i>).....	380
Articolo 77, comma 5 (<i>Incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie</i>).....	381

Articolo 77, comma 6 (<i>Fondo art. 13-dudodecies D.L. 137/2020 per fronteggiare gli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive</i>).....	381
Articolo 77, comma 7 (<i>Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione</i>).....	382
Articolo 77, comma 8 (<i>Oneri per interessi sul maggiore indebitamento</i>).....	383
Articolo 77, comma 9 (<i>Risorse per i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2020 e sismici del 2012</i>).....	384
Articolo 77, comma 9-bis (<i>Risparmi di spesa contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti titolari di partita IVA</i>).....	385
Articolo 77, comma 10 (<i>Copertura finanziaria</i>).....	386
Articolo 77, commi 11-12 (<i>Livelli massimi dei saldi</i>).....	391
Articolo 77-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>).....	392

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Articolo 1 (Contributo a fondo perduto)

Il comma 1, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», riconosce un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Il comma 2 stabilisce che il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Il comma 3 dispone l'applicazione al contributo di cui ai commi 1 e 2, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del citato decreto-legge n. 41.

Il comma 4 valuta in 5.873 milioni di euro per il 2021 gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (la cifra è stata modificata in prima lettura, il decreto nel testo iniziale prevede 8.000 milioni).

Il comma 5, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.

Il comma 6 esclude che il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 spetti, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici di cui

all'articolo 74, nonché a intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

Il comma 7 stabilisce che il contributo di cui al comma 5 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 8 dispone che il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il comma 9 prevede che per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 l'ammontare del contributo di cui al comma 5 sia determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a)* 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;
- b)* 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c)* 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d)* 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e)* 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il comma 10 stabilisce che per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, l'ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

- a)* 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a 100.000 euro;
- b)* 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c)* 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d)* 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e)* 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il comma 11 impone che per tutti i soggetti l'importo del contributo di cui al comma 5 non possa essere superiore a 150.000 euro.

Il comma 12 esclude che il contributo di cui al comma 5 concorra alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevando altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986, e alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il

modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il comma 13 dispone che, al fine di ottenere il contributo di cui al comma 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 5 a 10. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni dei commi da 5 a 12 sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Il comma 14 valuta in 3.400 milioni di euro per il 2021 gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 13.

Il comma 15 dispone l'applicazione, ai fini del contributo di cui ai commi da 5 a 13, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 16, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il comma 17 esclude che il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetti, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché a intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-*bis* del TUIR.

Il comma 18 stabilisce che il contributo di cui al comma 16 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 19 prevede che il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetti a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 20 determina l'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 16 applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge n. 137 del 2020, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 172 del 2020, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 e del presente articolo, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

Il comma 21 impone che per tutti i soggetti l'importo del contributo di cui al comma 16 non possa essere superiore a 150.000 euro.

Il comma 22 esclude che il contributo di cui al comma 16 concorra alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevando altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986, e alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il comma 23 stabilisce che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi da 16 a 20. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.

Il comma 24 permette che l'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 sia trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Il comma 25 destina per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo pari a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 25-*bis*, aggiunto in prima lettura, destina per le finalità di cui ai commi da 16 a 24, in aggiunta a quanto previsto dal comma 25, un'ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per il 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 26, ai fini del contributo di cui ai commi da 16 a 24, dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 27 subordina l'efficacia delle misure previste dai commi da 16 a 26 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 28, integrando l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 41 del 2021, dispone che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla disciplina europea.

Il comma 29 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 9.273 milioni di euro per l'anno 2021 (la cifra è stata modificata in prima lettura, il decreto nel testo iniziale prevede 11.400 milioni).

Il comma 30 è stato soppresso in prima lettura. Esso dispone che, previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25,

sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 30-*bis*, aggiunto in prima lettura, riconosce ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo:

- a) il contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;
- b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera *a)* del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
- c) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera *a)* del presente comma, in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Il comma 30-*ter* prevede che, ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 30-*bis* si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo iniziale ma aggiornato ai commi 1-2 con gli importi modificati in prima lettura, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F., S.N.F. di cassa e Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico dall'Agenzia delle entrate, agli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19 che svolgono attività d'impresa, anche agricola, arte o professione, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un'ulteriore istanza (commi 1-2)	S	C	5.873							
	S	K					5.873			
Contributo a fondo perduto alternativo agli operatori colpiti dall'emergenza COVID-19 (commi 5-13)	S	C	3.400							
	S	K					3.400			
Contributo a fondo perduto per ristoro utili (a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19") coperto per 3.150 milioni con utilizzo risorse contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 comma 12 D.L. n.41/2021 disponibili sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate (commi 16-24)	S	C	850							
	S	K					850			

La RT, riferita al testo iniziale dell'articolo, afferma, con riferimento al contributo automatico di cui ai commi da 1 a 4, che, tenuto conto dell'andamento delle istanze pervenute all'Agenzia delle entrate per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, il cui termine di presentazione è il 28 maggio 2021, si stima un onere finanziario complessivo di 8.000 milioni di euro.

Per quanto attiene al contributo alternativo, di cui ai commi da 5 a 15, la RT, ai fini della stima degli effetti finanziari, afferma che sono state prese in esame le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA già trasmesse all'Agenzia delle entrate per il periodo 1° aprile 2019–31 dicembre 2020. Per il periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, in assenza delle comunicazioni periodiche che sono trasmesse entro il 31 maggio 2021, sono stati considerati i dati della fatturazione elettronica, integrati delle quote di fatture e dei corrispettivi non rilevati dal sistema di fatturazione elettronica.

Si è, inoltre, considerato che una parte della potenziale platea accedrebbe al solo contributo alternativo, mentre un'altra parte di soggetti riceverebbe un importo maggiore rispetto a quello di cui ai commi da 1 a 4. Per la determinazione del contributo, per i primi soggetti, ossia per coloro che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, sono previste aliquote maggiorate rispetto a quelle applicabili ai soggetti che hanno invece beneficiato del richiamato contributo di cui all'articolo 1 del citato decreto n. 41.

Il costo stimato con la metodologia sopra descritta risulta essere pari a 3.400 milioni di euro.

Per quanto riguarda il contributo destinato a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dal “Covid-19”, di cui ai commi da 16 a 24, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni in esame.

Al riguardo, si ricorda che al contributo di cui al suddetto decreto-legge n. 41 del 2021 erano stati ascritti oneri valutati in 11.150 euro per il 2021. Esso spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’analogo ammontare riferito all’anno 2019. Tale contributo è automaticamente erogato nuovamente ai sensi dei commi 1-4.

In proposito, la RT allegata al decreto-legge in esame ha stimato un onere finanziario complessivo di 8.000 milioni di euro sulla base delle istanze pervenute all’Agenzia delle entrate per il riconoscimento del predetto contributo, il cui termine di presentazione è in realtà scaduto il 28 maggio 2021, senza fornire i parametri utilizzati per la definizione della suddetta stima. La successiva, ulteriore riduzione dell’onere a 5.873 milioni di euro merita un accurato approfondimento, chiarendo l’origine di tale valore, atteso che l’unico elemento a supporto di tale rilevante correzione appare essere un comunicato stampa emesso dal MEF il 22 giugno¹ dal quale si evince che l’ammontare dei contributi erogati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 41 sarebbe pari a poco più di 5,2 miliardi di euro. Considerando che tale cifra risulta comunque a sua volta inferiore all’onere come quantificato al comma 4 (quasi 5,9 miliardi di euro), si chiede un chiarimento sulla relazione tra tali importi e sulla definitività e attendibilità dei dati di cui al comunicato, atteso che si potrebbe presumere che si tratti comunque di dati parziali, tanto da procedere ad una quantificazione dell’onere significativamente più elevata. Tale ricostruzione andrebbe eventualmente confermata e puntualizzata. Si ricorda che al momento della dell’entrata in vigore del provvedimento in esame (26 maggio 2021) non erano ancora disponibili i dati effettivi sulle domande per il contributo ex decreto-legge n. 41 del 2021 (il cui termine è scaduto il 28 maggio 2021).

Tanto premesso, andrebbero acquisiti gli ulteriori elementi di valutazione necessari ai fini della verifica della quantificazione (platea interessata e importo medio del contributo): ciò anche al fine di verificare la congruità delle risorse previste ad assicurare l’integrale soddisfacimento delle richieste. I predetti chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che la disposizione non configura l’onere come limite di spesa né è previsto un meccanismo di salvaguardia volto a contenere la spesa complessiva entro l’importo indicato. Inoltre la differenza rispetto alla stima della RT al decreto-legge n. 41 appare rilevante (circa il 30% della stima iniziale nella prima versione dell’articolo e quasi il 50% in quella attuale).

In alternativa, ai sensi dei commi da 5 a 15, è concesso un contributo a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°

¹ <https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Sostegni-bis-automatici-per-1.8-milioni-di-partite-Iva.-Erogati-5.2-miliardi-di-euro-con-bonifici-e-crediti-dimposti>

aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Viene quindi modificato il periodo temporale di riferimento rispetto al contributo di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 (che faceva riferimento al differenziale di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019).

Sul punto si rileva che la modifica dell'arco temporale utilizzato come base per il calcolo del contributo unitario comporta l'esclusione del primo trimestre 2020 (periodo, da un lato, senza cambiamenti di rilievo nei primi 2 mesi, ma, dall'altro, caratterizzato da rigide restrizioni nel mese di marzo). Gli effetti di tale modifica appaiono di difficile decifrazione, anche se si ritiene, nel complesso, che essi corrispondano ad un'attenuazione del *gap* fra i due periodi considerati ai fini del contributo.

I relativi maggiori oneri sono valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021. In proposito, la RT si limita a richiamare per grandi linee la metodologia utilizzata ai fini della stima, ma non indica gli elementi quantitativi (incremento della platea interessata, importi medi dei contributi) idonei a verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma. Andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi necessari alla verifica della stima, non potendosi altrimenti procedere ad un riscontro della stessa.

Inoltre, per i soggetti ammessi *ex novo* alla concessione del contributo in esame, le disposizioni prevedono una maggiorazione delle percentuali di calcolo.

È inoltre riconosciuto dai commi 16-27 un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il beneficio è subordinato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 secondo una percentuale che verrà definita con decreto, che definirà anche le percentuali da applicare alle perdite registrate al fine di determinare l'entità del contributo, cui è destinata una somma pari a 4.452,1 milioni di euro, a seguito dell'incremento intervenuto in prima lettura con l'aggiunta del comma 25-*bis*.

Anche se il predetto importo si configura come limite di spesa, le cui modalità di utilizzo verranno definite con provvedimento successivo, si rileva che proprio il rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione integrale dei parametri necessari alla determinazione del contributo in modo che sia coerente con lo stanziamento previsto non fornisce adeguata garanzia, in assenza di ulteriori elementi informativi, in ordine al contenimento dell'onere entro il limite di spesa, né appare in sostanza conforme al principio che l'allocazione delle risorse pubbliche è espressione primaria dell'indirizzo politico e competenza precipua del Parlamento, atteso che la scelta dei parametri per l'erogazione del contributo in realtà conferisce al Ministero un'ampia discrezionalità,

Con riferimento al comma 30-*bis*, si osserva che dal testo dell'emendamento che ha inserito tale disposizione si evince che il relativo onere è stato valutato pari a 529 milioni di euro per il 2021. Su tale stima andrebbero forniti dati a supporto, atteso che non si dispone allo stato di alcun elemento di valutazione.

Infine, si osserva che il prospetto riepilogativo registra come spese correnti gli oneri derivanti dai contributi in esame riguardo all'impatto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, mentre considera oneri di parte capitale le medesime somme iscritte sul saldo di indebitamento netto. Tale distinzione non si riscontra nei prospetti riepilogativi riferiti ad analoghe disposizioni inerenti la concessione di contributi a fondo perduto, di cui al decreto-legge n. 137 del 2020 (articoli 1 e 1-*bis*) e al decreto-legge n. 41 del 2021 (articolo 1), ed appare in effetti di difficile decifrazione. In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla predetta imputazione.

Articolo 1-*bis*

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza da COVID-19)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame parlamentare presso la Camera dei deputati, abroga due disposizioni contenute nel D.L. n. 137 del 2020 e, precisamente: – l'art. 6-*bis*, comma 9, che esclude una serie di contributi dalla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi nonché dalla formazione del valore della produzione netta²; – l'art. 10-*bis*, comma 2, in base al quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19 – concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale – si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*".

La RT non è stata resa al momento disponibile.

Al riguardo, appare opportuno poter disporre di RT al fine di comprendere le ragioni dell'intervento normativo in commento. In ogni caso, poiché l'abrogazione dell'art. 6-*bis* parrebbe suscettibile di dar luogo ad un recupero di gettito, non ci sono osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 1-*ter*

(Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA)

Il comma 1, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'*Hotellerie-Restaurant-Catering* (HORECA), dispone l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell'HORECA e

² Inoltre tali contributi non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR \(D.P.R. n. 917 del 1986 e ss.\)](#).

un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal *wedding*, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1-*quater*

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del DPR n. 917 del 1986, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato DPR n. 917.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 77 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1-*quinqüies*

(Sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura³.

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa per sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

³ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

Il comma 2 prevede che nel limite di spesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri: a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori; c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

Il comma 3 prevede che il riparto del Fondo tra le regioni interessate è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto legge in esame. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle Ipb presenti nel territorio delle regioni di riferimento. Inoltre con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento, pari a 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è espressamente configurata come tetto massimo per il 2021 e che il comma 3 stabilisce che con successivo decreto siano individuati i criteri di riparto, anche al fine di assicurare la rimodulabilità dell'onere, non ci sono osservazioni.

Sul comma 4, venendo anche ai profili di copertura, posto che la norma richiama la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzata come copertura da numerosi articoli del provvedimento in esame pur se incrementata di 800 milioni dall'articolo 77, comma 7, andrebbero richieste conferme in merito all'esistenza delle disponibilità, alla data di entrata in vigore del provvedimento, a valere dei relativi stanziamenti previsti per il 2021, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti e risorse, a fronte di interventi di spesa già programmati per il medesimo anno.

Articolo 1-sexies

(Modifica dei termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione)

Le disposizioni in commento, approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento,⁴ rimodulano le scadenze di pagamento delle rate, per la definizione agevolata⁵ di carichi affidati all'agente della riscossione, dovute per l'anno 2020 e da corrispondere per il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021. Nello specifico, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente:

⁴ Le disposizioni in commento riscrivono il comma 3, dell'art. 68 del D.L. n.18 del 2020.

⁵ Si tratta delle definizioni agevolate di cui all'art. 3 (c.d. rottamazione-*ter*) e articolo 5 (definizione agevolata delle risorse proprie UE) del D.L. n. 119 del 2018, di cui all'art. 16-*bis* del D.L. n. 34 del 2019 e di cui all'art. 1, commi 190 e 193 della legge n. 145 del 2018 (saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica)

- a) entro il 31 luglio 2021 relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020;
- b) entro il 31 agosto 2021 relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- c) entro il 30 settembre 2021 per la rata in scadenza entro il 31 luglio 2020;
- d) entro il 31 ottobre 2021 per la rata in scadenza entro il 30 novembre 2020;
- e) entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.

La RT non è al momento stata resa disponibile.

Al riguardo, si osserva che alle disposizioni in commento non sono stati associati oneri, in quanto la proroga delle scadenze, già prevista dal citato articolo 68 del DL n. 18 del 2020, interviene all'interno dello stesso esercizio finanziario 2021, per cui, al di là di possibili squilibri di cassa mensili, è verosimile non ascrivere variazioni di gettito.

Inoltre è presumibile che, considerata l'emergenza sanitaria che riguarda l'esercizio in corso, il nuovo cronoprogramma dei pagamenti, pur determinando un differimento degli incassi rispetto alle scadenze previste a normativa vigente, possa essere suscettibile di favorire un recupero di gettito – che altrimenti non avrebbe luogo – in quanto favorisce il pagamento spontaneo e regolare, reso possibile dalla riapertura dei termini.

Articolo 1-septies

(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁶, al fine per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, prevede:

- l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 1);
- la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (commi 2-4);
- l'applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 5);
- l'utilizzazione per le compensazioni delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni (comma 6);

⁶ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunte e Commissioni, 8 luglio 2021.

- l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici (commi 7 e 8);
- l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (comma 8).

È previsto che agli oneri recati dalla norma in esame si provvede ai sensi dell'art. 77 del presente decreto-legge.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, posto che ivi si prevede tra l'altro che, ai fini della elaborazione dei criteri per le compensazioni previste dall'articolo, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia incaricato dell'effettuazione di una rilevazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, prevedendosi espressamente un termine ultimo per il completamento della stessa entro il 31 ottobre 2021, andrebbero preliminarmente richieste delucidazioni in merito alla concreta possibilità che il citato dicastero possa dare attuazione alla norma, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. A tal fine, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza, che andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità.

Poi, sui commi 2 e 3, si osserva che l'articolo 106, comma 1, lettera a) del codice degli appalti del 2016 così come anche le norme del codice del 2006 espressamente derogate prevedono la possibilità di valutare variazioni di prezzo solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà della percentuale eccedente. Posto che invece le norme in esame sembrano implicare una piena compensazione per i materiali che abbiano subito variazioni di prezzi superiori all'otto per cento, la norma sembrerebbe comportare maggiori oneri per le stazioni appaltanti.

Sul comma 6, andrebbe valutata la capienza delle risorse ivi individuate (metà di quelle accantonate per imprevisti nel quadro dell'intervento; ulteriori a disposizione per lo stesso intervento; da ribassi d'asta; disponibili relative ad altri interventi) per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-4.

Pertanto, pur in attesa del decreto ministeriale che rileverà le variazioni dei prezzi, servirebbe una preliminare quantificazione delle compensazioni che le stazioni appaltanti dovranno pagare, evidenziando il differenziale aggiuntivo derivante dalle deroghe ai codici degli appalti 2016 e 2006 previste dal comma 2. Tale quantificazione

andrebbe posta a confronto con una rilevazione delle risorse disponibili presso le stazioni appaltanti come individuate dal comma 6 unitamente a quelle derivanti dal fondo statale istituito dal comma 8.

Andrebbero inoltre acquisite rassicurazioni sull'idoneità della formulazione del comma 2 a limitare le compensazioni alle risorse stanziare dai commi 6 e 7, senza che gli appaltatori possano pretendere ulteriori integrazioni, in caso di insufficienza delle risorse.

Si osserva inoltre che l'utilizzo delle risorse individuate dal comma 6 potrebbe determinare successivamente l'esigenza di un adeguamento delle dotazioni a fronte di ulteriori imprevisti che si dovessero palesare.

Sui commi 7 e 8, premesso che l'autorizzazione di spesa ivi prevista, in caso di insufficienza delle risorse previste dal comma 6, è formulata come limite massimo di spesa per il 2021, va comunque evidenziato che le modalità di utilizzo del Fondo saranno stabilite con apposito decreto del ministro delle infrastrutture, garantendosi in tal modo la rimodulabilità dell'onere. Sul punto, sembrerebbe opportuno che in tale sede saranno definiti anche "massimali" per l'accesso al beneficio da parte delle imprese alla compensazione relativa ai rincari dei prezzi, dal momento che solo qualora ciò fosse confermato, si renderebbe pienamente compatibile un onere - di per sé qualificabile come inderogabile ex articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, alla luce del comma 4, primo periodo, in cui si riconosce al contraente il diritto soggettivo perfetto verso la stazione appaltante per l'accesso al beneficio della "compensazione" - a fronte di una autorizzazione ciò non di meno formulata come tetto massimo di spesa.

Sul comma 9, venendo anche ai profili di copertura, posto che la norma provvede alla compensazione dell'onere previsto per il 2021 ponendolo a carico delle risorse di cui all'articolo 77, provvedendo al contestuale ed equivalente definanziamento della misura prevista dall'articolo 1, comma 4, per il medesimo anno, si rinvia al commento all'articolo 1.

Articolo 2

(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

Il comma 1, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 stabilisce che i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 e dell'articolo 1 del presente decreto, con decreto interministeriale da adottarsi entro il 25 giugno 2021. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

Il comma 3 concede i contributi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Il comma 4 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri del presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 4-bis incrementa di 50 milioni di euro per il 2021 la dotazione del fondo per i ristori del settore delle fiere e dei congressi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato, al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

Il comma 4-ter provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il comma 4-quater subordina l'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	S.N.F. e S.N.F. di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse (comma 1)	140				140				140			

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, posto che durante l'esame in prima lettura al comma 1 è stata ridotta la soglia minima di giorni di chiusura da almeno quattro mesi a almeno cento giorni ed è stata aumentata la copertura da 100 milioni a 140 milioni di euro, andrebbero forniti i dati e gli elementi alla base della stima, pur trattandosi di onere rimodulabile entro il limite di spesa previsto.

Articolo 2-bis

(Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁷, integra al comma 1 la dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa è predisposta come limite massimo, considerando anche le specifiche modalità di gestione delle risorse del Fondo di solidarietà nello stato iscritto di previsione del ministero dell'economia e delle finanze⁸ da parte dal Commissario, avvalendosi in regime concessorio di CONSAP spa, società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze - non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura, posto che ivi si prevede il ricorso al Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero solo richieste indicazioni in merito alle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali esigenze di spesa già programmate a valere del medesimo stanziamento.

Articolo 3

(Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

Il comma 1 incrementa il fondo destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, assegnandolo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo il seguente riparto:

⁸ Capitolo 1619.

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	€ 26.600.000
TRENTO	€ 20.900.000
VENETO	€ 10.068.310
LOMBARDIA	€ 9.776.882
VALLE D'AOSTA	€ 8.304.614
PIEMONTE	€ 7.633.285
ABRUZZO	€ 3.679.154
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.354.107
EMILIA ROMAGNA	€ 2.308.240
MARCHE	€ 1.717.317
TOSCANA	€ 1.574.668
SICILIA	€ 1.266.773
BASILICATA	€ 1.051.550
UMBRIA	€ 949.254
CALABRIA	€ 690.868
CAMPANIA	€ 461.343
MOLISE	€ 254.017
LIGURIA	€ 218.587
LAZIO	€ 106.721
SARDEGNA	€ 62.725
PUGLIA	€ 21.585
TOTALE	€ 100.000.000

Il comma 2, provvede all'onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 2-bis, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2021 lo stesso fondo già incrementato al comma 1. Tuttavia in questo caso le risorse sono destinate ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato.

Il comma 2-ter, inserito dalla Camera dei deputati, assegna un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al numero degli esercizi presenti nel territorio considerato e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso dei requisiti richiesti.

Il comma 2-quater provvede agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente provvedimento.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	<i>(milioni di euro)</i>											
	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Incremento fondo sostegno comuni a vocazione montana - maggiore spesa corrente	100				100				100			

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3-bis ***(Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 734, della legge n. 178 del 2020 incrementando da 5 a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo per il ristoro delle città portuali e diretto a compensare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19.

Agli oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente provvedimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3-ter ***(Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Si demanda ad uno o più decreti ministeriali, l'individuazione delle infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice unico di progetto e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio è eseguito ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 inerente la disciplina in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Ai relativi oneri, pari a 35 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4 ***(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)***

Con il comma 1 del presente articolo si provvede alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda previsto in favore delle imprese

turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator⁹, di cui all'articolo 28, comma 5, del DL n. 34 del 2020, portando il termine di riconoscimento del beneficio dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.

Il comma 2 dispone, per i soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente¹⁰, che il credito d'imposta previsto dall'articolo 28, commi 1, 2 e 4 del citato DL n. 34 del 2020 spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo valore rilevato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Il credito spetta comunque ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, e quindi a prescindere dalla presenza dei requisiti descritti.

Durante l'esame parlamentare sono stati aggiunti i seguenti commi:

- il comma *2-bis*: estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio - che registrino ricavi superiori a 15 mln di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto all'esame - in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Il beneficio è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Il beneficio spetta, anche in assenza dei requisiti indicati, in favore dei soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019. Alle imprese in argomento il credito d'imposta spetta, rispettivamente nelle misure del 40% e del 20%.
- il comma *2-ter*: specifica che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma *2-bis* sono pari a 81 mln di euro per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.

Il comma 3 specifica che le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Per gli oneri valutati in 1.910,6 mln di euro per l'anno 2021 il comma 4 dispone apposita copertura ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.

La RT rappresenta che la disposizione in esame proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

In particolare rammenta che la disposizione prevede:

- per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, *tour operator* e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, l'estensione per i mesi da maggio 2021 a luglio 2021, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60

⁹ Concesso, rispettivamente, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione e del 50% dell'ammontare dei canoni per affitto d'azienda.

¹⁰ Si tratta quindi dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 mln di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;

- per tutti i soggetti non compresi nel punto 1, l'estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 della possibilità di usufruire di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

L'agevolazione spetta ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell'anno 2019 fino a 15 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del periodo aprile 2020 – marzo 2021 inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del periodo aprile 2019 – marzo 2020.

Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma, la RT utilizza i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché le informazioni risultanti dalla banca dati della fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato.

Sotto il profilo finanziario, la valutazione utilizzata nella RT ha preso in considerazione tre diverse platee e ha adottato i seguenti criteri metodologici:

- per le imprese turistico ricettive che rispettavano i requisiti di eleggibilità per fruire dell'agevolazione (senza limite di ricavi e con calo del fatturato del 50% su base mensile): è stato stimato l'onere relativo all'allungamento del periodo di spettanza del credito d'imposta da maggio a luglio 2021;
- per il resto delle imprese (comprese quelle turistico-ricettive che non rientravano nella misura specifica per queste attività – v. punto precedente): è stato stimato l'onere dell'estensione dell'agevolazione per il periodo gennaio – maggio 2021, assumendo un limite dei ricavi innalzato da 5 a 15 milioni di euro e un calo del fatturato del 30% sulla base dell'importo medio mensile del periodo aprile 2020-marzo 2021 rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020;
- per gli operatori del commercio al dettaglio (si ricorda che a legislazione vigente possono fruire del credito nella misura ridotta del 10% (sui fitti d'azienda) ovvero del 20% (sull'affitto dei locali) - anche nel caso di ricavi superiori a 5 milioni di euro purché registrino il calo del fatturato): ai fini della stima sono stati considerati nella seconda platea e assimilati agli operatori non classificati nel settore turistico che rientrano nella nuova agevolazione se hanno un limite dei ricavi di 15 milioni di euro e se registrano un calo di fatturato del 30%.

La tabella sottostante riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari a circa 1.910,6 milioni di euro per il 2021.

Credito d'imposta per canoni di locazione ed affitto d'azienda			
		% credito	Credito d'imposta
Settore turistico-alberghiero – estensione a luglio 2021	Canoni di locazione	60%	110,4
	Affitto d'azienda	50%	17,7
Attività diverse dal settore turistico-alberghiero con ricavi fino a 15 mln di euro – estensione a maggio 2021	Canoni di locazione	60%	1.602,0
	Affitto d'azienda	30%	180,5
Totale			1.910,6

Specifica infine che alla copertura finanziaria dell'onere, pari a 1.910,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Per le modifiche parlamentari non è stata presentata RT.

Al riguardo si osserva:

- la stima - che si presenta molto sintetica e priva di qualsiasi approfondimento - non consente di verificare l'onere evidenziato in RT in quanto non vengono forniti dati circa la numerosità dei soggetti beneficiari, suddivisi anche con riferimento al volume di ricavi/compensi che, escludendo la categoria del settore turistico-alberghiero, risulta triplicato rispetto alla disciplina previgente (da 5 mln di euro a 15 mln di euro), consentendo quindi ad un maggior numero di contribuenti di poter beneficiare del credito in argomento. Mancano dati circa la numerosità ed il valore dei canoni di locazione/affitto di azienda relativi agli enti non commerciali;
- non sono forniti i dati a consuntivo circa il tiraggio effettivo del beneficio in argomento, nonché il valore medio del credito d'imposta spettante, suddiviso per tipologie di soggetti; tale aspetto consentirebbe di verificare con dati *ex-post* la stima indicata in RT, che invece si presenta come un mero calcolo proporzionale, partendo dalla stima precedente, con particolare riferimento al settore turistico alberghiero¹¹;
- si chiedono chiarimenti in merito alla metodologia di calcolo degli oneri relativi alle attività diverse da quelle del settore turistico-alberghiero (che si ricorda, è quello che ha beneficiato della triplicazione del parametro del volume di ricavi/compensi che dà accesso al beneficio); infatti se si effettua un calcolo proporzionale rispetto al tempo, utilizzando i dati della stima presentata nella RT annessa al citato DL n. 34 del 2020, si riscontrano dei valori superiori rispetto a

¹¹ Utilizzando i dati forniti nella RT annessa all'articolo 1, comma 602, della legge di bilancio per il 2018 si ricostruisce il dato indicato nella RT all'esame. Infatti in quella sede per i soggetti del settore turistico alberghiero la stima del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda era pari rispettivamente a 147,2 mln di euro e 23,6 mln di euro. Effettuando un calcolo in ragione del tempo (4 mesi di riconoscimento del credito nella legge di bilancio e 3 mesi dell'attuale proroga, si ottengono le stime presente nella RT all'esame:

- $147,2/4\text{mesi} * 3 \text{ mesi} = 110,3 \text{ mln di euro}$;
- $23,6/4\text{mesi} * 3 \text{ mesi} = 17,7 \text{ mln di euro}$.

quelli valutati nella RT all'esame¹² e ciò nonostante la platea dei beneficiari si presume potrà risultare, verosimilmente, aumentata;

- la RT fornisce la stima del minor gettito in meri termini di competenza (con riferimento al solo anno 2021) senza alcuna ipotesi circa la fruizione in termini di cassa del credito d'imposta maturato che, ai sensi della vigente disciplina, potrà essere utilizzato anche in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni¹³. Secondo quanto rappresentato in RT sembrerebbe escludersi la possibilità che il credito possa compensare posizioni debitorie di natura fiscale e/o contributiva per gli anni successivi al 2021¹⁴.

Approfondimenti arricchiti con dati ed informazioni si rendono quindi necessari al fine di escludere possibili sottostime dell'onere riferito alla norma in esame.

Per le modifiche apportate in sede di esame parlamentare, si osserva che le stesse non sono state accompagnate da informazioni e dati a supporto dell'indicazione dell'importo dell'onere pari a 81 mln di euro. In proposito, tenuto conto della configurazione del credito di imposta in commento, l'onere indicato dovrebbe essere la risultante di una quantificazione; tuttavia il tenore letterale della norma indica l'onere come "pari a" e non già "valutati in" utilizzando una formulazione che è propria della previsione di un tetto di spesa. Appare quindi necessario un chiarimento sul punto, fornendo le opportune informazioni a supporto del valore indicato.

Articolo 4-bis

(Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

Il comma 1, sostituendo l'articolo 6-novies del decreto-legge n. 41 del 2021, dispone che ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021.

¹² L'onere, per i soggetti in discorso che però presentavano compensi/ricavi fino a 5 mln di euro, indicato nella RT annessa al citato articolo 28 del D.L. n. 24 del 2020 era pari a 1.235,7 mln di euro per 3 mesi per i canoni di locazione e 134,4 mln di euro per gli affitti d'azienda. Effettuando una semplice parametrizzazione in ragione del tempo, e considerando che il credito è riconosciuto per i primi 5 mesi del 2021, si ottengono i seguenti valori:

- $1.235,7/3 \text{ mesi} * 5 \text{ mesi} = 2.059,5 \text{ mln di euro}$, rispetto agli indicati 1.602 mln di euro nella RT all'esame;
- $134,4/3 \text{ mesi} * 5 \text{ mesi} = 223,8 \text{ mln di euro}$, rispetto agli indicati 180,85 mln di euro nella RT all'esame.

¹³ Si ricorda che a norma dell'art. 28, comma 6, il credito d'imposta in commento è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997](#), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni

¹⁴ Sul punto si noti che è verosimile immaginare che le posizioni fiscali per l'anno 2021 saranno sicuramente inferiori rispetto a quelle dei precedenti anni per effetto del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, con ciò venendosi a creare dei ridotti margini di utilizzo del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi in cui si sostiene la relativa spesa.

La rinegoziazione del contratto riguarda esclusivamente i locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno precedente e la cui attività sia stata sottoposta ad una chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni anche non consecutivi dopo l'8 marzo 2020.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 4-ter

(Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, esenta dall'IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione IMU per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata pagata per il 2021.

Si istituisce presso il Ministero dell'interno un Fondo destinato al ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall'agevolazione in parola, la cui dotazione è pari a 115 milioni di euro per il 2021, a cui si provvede a valere ai sensi dell'articolo 77.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di circoscrivere correttamente l'onere, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa la platea beneficiaria dell'esenzione e, di conseguenza, il numero dei comuni da ristorare e l'entità complessiva dei rimborsi per effetto delle minori entrate derivanti dall'agevolazione in esame. Sul punto si segnala che l'onere derivante dall'esenzione IMU non può essere contenuto in un limite di spesa così come configurato dalla norma di copertura, a meno che non sia contemplata una forma di ristoro parziale.

Articolo 5

(Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Il comma 1 dispone che la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 41 del 2021 (per i mesi di aprile, maggio e giugno, per un onere totale di 600 milioni di euro), trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Proroga della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici (comma 1)	200,0											
Minori entrate tributarie												
Proroga della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici (comma 1)					200,0				200,0			

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, dal momento che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che con determinazione dell'ARERA i benefici possono essere modulati al fine di garantirne l'osservanza.

Articolo 5-bis ***(Misure per il settore elettrico)***

Il comma 1, anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021, dispone che:

- a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
- b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)¹⁵, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1:

- a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;
- b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero

¹⁵ Inclusa nell'elenco ISTAT delle PP.AA..

dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

- c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 111 del 2019, relativo al Fondo "Programma sperimentale buono mobilità" istituito presso il Ministero dell'ambiente e con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021.

Il prospetto riepilogativo riferito all'articolo 3 del DL n. 99/2021 non è più utilizzabile alla luce delle modifiche intervenute nella trasposizione nel presente decreto legge.

La RT riferita all'articolo 3 del DL n. 99/2021 riprodotto qui ma con modifiche negli importi, ribadisce il contenuto della norma, specificando che tutte le somme saranno versate in favore della CSEA e dando conto, capitolo per capitolo, partitamente per il MISE e per il MITE, delle disponibilità delle risorse impiegate a parziale copertura, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Importi in milioni di euro

stp	cap	pg	somme in c/comp.	Somme in c/res	TOTALE
MITE	7223	2	88,00	5,30	93,30
MITE	7225	1	15,00	0,00	15,00
MITE	7953	3	2,40	0,00	2,40
MITE	7954	1	3,60	50,7	54,30
MITE	7954	2	2,00	0,00	2,00
MITE	8415	1	7,00	3	10,00
			118,00	59,00	177,00

stp	cap	pg	somme in c/res 2019	somme in c/res 2020	TOT.
MISE	7660	1	190,00	35,00	225,00
MISE	7660	2	15,00	15,00	30,00
MISE	7660	3	40,00	15,00	55,00
MISE	7661	1	0,00	10,00	10,00
MISE	3611	1	0,00	20,00	20,00
			245,00	95,00	340,00
TOTALE COMPLESSIVO					517,00

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento. Si osserva poi che andrebbe indicato espressamente il periodo temporale di riferimento delle disposizioni onerose e di copertura, ovvero il 2021 (al comma 1 si fa riferimento "anche" al fine del contenimento delle tariffe per il terzo trimestre 2021 e al comma 2 non c'è nessun riferimento temporale).

Premesso che il testo dell'articolo è stato modificato rispetto all'articolo 3 del DL n. 99/2021, rimane però uguale l'ammontare complessivo dell'onere, pari a 1.200 milioni di euro rimodulati tra le due finalità: il trasferimento alla Cassa è stato ridotto di 88 milioni di euro e il sostegno delle rinnovabili e dell'efficienza energetica incrementato di 88 milioni. Si ricorda che la Cassa CSEA è inclusa nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Ciò posto, il prospetto riepilogativo allegato al DL 99/2021 illustrava un impatto simmetrico su tutti i saldi pari a 1.020 milioni di euro. Andrebbe quindi chiarito il motivo per cui l'impatto in termini di SNF sia inferiore rispetto ai 1.200 milioni di euro che corrispondono alla somma degli importi di cui al comma 1. Infatti, il trasferimento di queste somme dal bilancio dello Stato al suo esterno (al sostegno delle misure energetiche o a CSEA) dovrebbe essere registrato integralmente, e non soltanto per 1.020 milioni. Tale importo può invece essere considerato compatibile con il dato normativo in riferimento all'indebitamento e al fabbisogno, giacché si può presumere

che soltanto una quota delle somme da trasferire alla CSEA saranno poi destinati alla spesa. Il punto andrebbe comunque confermato.

Si osserva poi che l'elenco fornito dalla RT dei capitoli di spesa del DL 99 ridotti a copertura dei nuovi oneri non è più utilizzabile, in quanto il totale complessivo delle riduzioni è sceso di 88 milioni (da 517 a 429) e non è possibile individuare quali stanziamenti siano stati esclusi dalle riduzioni. Andrebbe quindi fornito l'elenco aggiornato delle spese che sono ridotte per coprire i nuovi oneri. Sul punto, comunque, attenendosi ai valori riportati nelle tabelle della RT al decreto-legge n. 99, sopra riprodotte, mentre risulta accertata la disponibilità delle somme in conto competenza ridotte ai fini della copertura (tutte pertinenti al MITE), si segnala che non è stato possibile recuperare, interrogando la banca dati della RGS, alcun dato che possa confermare la sussistenza delle seguenti risorse in conto residui indicate nelle tabelle: i 5,3 milioni relativi al capitolo 7223 del MITE nonché, relativamente ai residui 2019, le somme necessarie pari a 190, 15 e 40 milioni di euro, tutte riferibili al capitolo 7660 del MISE, rispettivamente pertinenti ai piani gestionali 1, 2 e 3. Le altre somme in conto residui risultano invece disponibili. Con riferimento ancora a tali voci di copertura andrebbe confermato che si tratti di residui di stanziamento. In ogni caso si segnala che parte dei capitoli indicati ha e che quindi utilizzando tali risorse per finalità di natura corrente si determina una dequalificazione della spesa.

Analoga osservazione va fatta per l'utilizzo delle spese dai proventi delle aste di quote di emissione: il prospetto riepilogativo del DL 99/2021 le classifica in conto capitale.

Andrebbe inoltre confermato che le quote dei proventi delle aste impiegate a copertura siano disponibili e non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti o da programmi di spesa avviati e non rimodulabili.

Andrebbe infine assicurato che l'utilizzo delle somme previsto dalla norma in esame non comporti una dinamica di spesa diversa da quella già scontata in relazione all'utilizzo delle medesime risorse.

Tali due ultimi rilievi sono validi anche in relazione alla parte di copertura non presente nel DL 99 a valere sul Fondo "Programma sperimentale buono mobilità" che viene ridotto da 70 a 30 milioni di euro. A tale proposito si ricorda che tali risorse sono destinate nei limiti della dotazione del fondo, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva europea sulla qualità dell'aria che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Articolo 6 **(Agevolazioni TARI)**

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dell'interno si provveda al riparto del fondo, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Il comma 3 attribuisce ai comuni la facoltà di concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti e fermo restando che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Il comma 5 prevede che le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate tributarie					600				600			
Maggiore spesa corrente	600											

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6-bis **(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)**

L'articolo in commento, inserito nel corso dell'esame della Camera dei deputati, interviene sull'art. 100, comma 4 del D.L. n. 104 del 2020. Nello specifico ridetermina in 500 euro (in luogo di euro 2.500) per il solo anno 2021 il canone minimo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali marittime con finalità sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali per attività svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro per finalità di interesse pubblico individuate dagli enti locali competenti.

La rimodulazione del canone comporta oneri valutati in 12 milioni di euro, la cui copertura è posta a carico del Fondo per le esigenze indifferibili.

La RT non è stata resa disponibile.

Al riguardo, si ricorda che la RT associata al D.L. n. 104, aveva ascritto un maggior gettito di 39 mln di euro, a fronte di 21.581 concessioni, riferito alla introduzione del canone minimo di euro 2.500 quale corrispettivo per l'utilizzo di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità. Non conoscendo il dato relativo alla numerosità delle concessioni interessate dalla disposizione in commento (si tratta soltanto delle concessioni con finalità sportive, ricreative etc.) appare necessario poter disporre di una relazione tecnica al fine della verifica degli oneri che sono stati associati alla norma.

Articolo 6-ter

(Misure di sostegno per l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato a sostenere, nel limite di spesa di cui al presente articolo, le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti.

Con decreto ministeriale sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 77, comma 7.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)

Il comma 1 incrementa di 160 milioni di euro il fondo per il sostegno delle imprese del settore turistico di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 2, novellando il comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge n. 34 del 2020, specifica che il decreto ministeriale di riparto delle risorse del suddetto Fondo avviene con decreto del Ministro per il turismo.

Il comma 3, integrando l'articolo 176, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, riconosce che il credito d'imposta, utilizzabile nel periodo luglio 2020-dicembre 2021, per le spese turistiche (c.d. *tax credit vacanze*) sostenute da soggetti con ISEE non superiore a 40.000 euro, sia valido anche per i pagamenti effettuati tramite agenzie di viaggi e *tour operator*.

Il comma 4 istituisce presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni per il 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, aventi siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità per iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Con decreto del Ministero del turismo sono stabilite le relative disposizioni di attuazione. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma.

Il comma 5, novellando l'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020, proroga all'anno 2022 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere, di cui al decreto legge n. 83 del 2014, riconosciuto e potenziato per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo oggetto della novella. La disposizione in esame, nel riconoscere il credito anche per l'esercizio 2022, autorizza, per il medesimo anno, la spesa di 100 milioni di euro.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il comma *6-bis* incrementa la dotazione del fondo di cui al comma 4 di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.

Il comma *6-ter* concede, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma *6-quater* incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020, relativa al Fondo destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono servizi internazionali, servizi interregionali di competenza statale nonché servizi di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Il comma *6-quinquies* incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 41 del 2021, relativa al Fondo a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.

Il comma *6-sexies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale non è più utilizzabile alla luce delle numerose modifiche intervenute.

La RT, riferita al testo iniziale, oltre ad illustrare le disposizioni, afferma che all'estensione dell'ambito di spendibilità del cd *tax credit* vacanze non si ascrivono effetti, trattandosi della previsione di un'ulteriore possibilità applicativa dell'agevolazione a favore del contribuente.

Al riguardo, nulla da osservare sul comma 3, atteso che l'inserimento di agenzie di viaggi e tour operator nel novero dei soggetti idonei a fungere da intermediari nell'utilizzo del *tax credit* vacanze si risolve in una mera, ulteriore possibilità applicativa dell'agevolazione in questione, come asserito dalla stessa RT, senza estensione della platea dei beneficiari o delle prestazioni acquistabili. Non vi sono rilievi da formulare nemmeno in relazione ai restanti oneri, tutti configurati in termini di tetti di spesa. Si registra, a titolo informativo, che lo stanziamento del credito d'imposta di cui al comma 5, ivi previsto pari a 100 milioni di euro per il 2022, ammontava a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Articolo 7-bis

(Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione)

Il comma 1 prevede che il credito, relativo al periodo d'imposta per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd *Tax credit* vacanze), sia utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 79 del 2011).

Il comma 2 prevede altresì che possano avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator istituito nello stato di previsione del Ministero per il turismo anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

Il comma 3 istituisce presso il Ministero per il turismo un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la quantificazione dell'onere relativo al *tax credit* vacanze era stata effettuata prescindendo da considerazioni attinenti all'ampiezza delle prestazioni acquistabili, che il Fondo di cui al comma 2 rappresenta un limite di spesa e si caratterizza per un sufficiente grado di modulabilità, in grado di assorbire l'aumento dei soggetti che possono accedervi, e che l'onere di cui al comma 3 è anch'esso configurato in termini di tetto di spesa.

Articolo 7-ter **(Aree naturali protette)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, consente interventi di recupero, di riconversione funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.

Gli Enti parco si esprimono sugli interventi in esame, anche avvalendosi del supporto tecnico qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, previa verifica della sostenibilità degli impatti ambientali degli interventi proposti, ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di norma che prevede una mera facoltà, andrebbe confermato il suo contenuto programmatico e che gli interventi in esame sono subordinati al reperimento delle necessarie risorse.

Con riferimento all'attività di supporto tecnico da parte dell'ISPRA, andrebbe chiarito se l'istituto può svolgere tale attività di supporto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 8, comma 1 **(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)**

Il comma 1 del presente articolo modifica in più parti l'articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020.

In particolare:

- lettera a): proroga a tutto il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta, disposto per contenere gli effetti negativi del periodo di emergenza sanitaria in atto, previsto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria¹⁶. In merito al prolungamento del riconoscimento del beneficio fiscale in parola la relazione illustrativa, così come anche quella tecnica, evidenziano che "*La disposizione, considerati il prolungamento delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza ed il perdurare e l'acuirsi degli effetti dannosi derivati alle imprese del settore del tessile e moda a causa dell'assenza di turismo e delle continue chiusure e riaperture delle attività, prevede che la misura agevolativa si applichi anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, disponendo le conseguenti modifiche alla disposizione originaria*¹⁷". Quindi al fine di potenziare le misure di sostegno, le somme stanziare per il 2021

¹⁶ Le previgenti disposizioni prevedono, per il periodo d'imposta 2020, la concessione di un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo (pertanto il 2021), nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del TUIR (DPR n. 917 del 1986, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti. Per tali finalità è stimata un'autorizzazione di spesa di 45 mln di euro per l'anno 2021.

¹⁷ Sempre in relazione illustrativa nonché nella relazione tecnica, si legge che la: "*disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo, a sua volta determinata*

passano da 45 mln di euro a 95 mln di euro, mentre per l'anno 2022 le somme stanziare sono pari a 150 mln di euro; gli stanziamenti previsti rappresentano limiti di spesa.

- lettera b): opera una modifica di *drafting* al testo originario al fine di concordare, con il prolungamento del riconoscimento del beneficio fiscale, le modalità di utilizzo del credito d'imposta mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.
- lettera c): sostituisce interamente il comma 4 disponendo che, fermi restando i controlli effettuati sulla base dei bilanci (nel dettaglio si veda il comma 2 dell'articolo 48-bis qui modificato¹⁸) i soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta in argomento devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Sarà la medesima Agenzia ad individuare le modalità di attuazione e di monitoraggio, il contenuto ed i termini di presentazione della comunicazione, mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. È demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico – da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – la definizione dei criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i beneficiari del credito in argomento.
- lettera d): sopprime l'ultimo periodo del comma 5 che prevedeva che gli adempimenti europei in tema di rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*¹⁹ fossero curati dal Ministero dello sviluppo economico.

La RT evidenzia che il comma 1 interviene sulla disciplina del credito d'imposta rivolta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), contenuta all'articolo 48-bis del citato DL n. 34 del 2020 (cd. *decreto rilancio*).

Dopo averne ricordato sinteticamente le caratteristiche rappresenta, come peraltro fa anche la relazione illustrativa su menzionata, che al fine di intervenire in maniera più significativa sugli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento relative all'emergenza epidemiologica sulle rimanenze finali di magazzino, si prevede il potenziamento di 50 milioni di euro del limite di spesa relativo alla misura per il periodo di imposta 2020 (che passa quindi dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull'annualità 2021, essendo il credito in questione riconosciuto nell'anno successivo a quello di maturazione) e si stanziano 150 milioni di euro per l'applicazione della misura nel periodo di imposta in corso (a valere

dalla difficoltà di realizzare il modello delineato dalla norma primaria che con l'intervento in questione si intende pertanto semplificare, attualizzando fra l'altro le risorse in ragione delle necessità medio tempore intervenute in ragione del perdurare dell'emergenza Covid."

¹⁸ In particolare il comma 2 così recita: "Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)".

¹⁹ Del 19 marzo 2020.

sull'annualità 2022 per le medesime ragioni di cui sopra) che costituisce limite di spesa.

Sottolinea che la quantificazione degli oneri tiene conto delle analisi delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore. Nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell'ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato – cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale – si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta. A fini della stima, considerate le difficoltà connesse alle politiche di valutazione delle rimanenze di magazzino dipendenti dalle singole tipologie merceologiche, dal contenuto moda dei singoli prodotti, dalla più o meno marcata stagionalità e obsolescenza dei prodotti, e dalle politiche aziendali, si ipotizza, per via induttiva, considerando l'andamento del settore, un fabbisogno aggiuntivo di almeno 200 milioni di euro.

Specifica che la disposizione (lettere c, d), al fine di conferire all'intervento un maggiore automatismo nell'*iter* di ammissione all'agevolazione e di mettere le imprese beneficiarie nelle condizioni di poter fruire celermente del credito d'imposta, demanda all'Agenzia delle entrate, coerentemente anche con la tipologia del beneficio, di stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

Infine sottolinea che l'intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia pari a 50 milioni di euro nel 2021 (pari alla differenza tra il limite di spesa originario di euro 45 milioni e il nuovo limite di 95 milioni di euro) e 150 milioni per il 2022.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto l'onere, suddiviso nei due anni 2021 e 2022, è conformato come tetto di spesa.

Articolo 8, commi da 2 a 3

(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

Il comma 2 incrementa di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento del fondo (comma 2)	120				120				120			

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma *2-bis*, al fine di sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e di tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

Il comma *2-ter* destina le risorse del fondo di cui al comma *2-bis* ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 157 e 158, della legge n. 178 del 2020.

Il comma *2-quater* demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al citato comma *2-bis*.

Il comma *2-quinquies* stabilisce che le risorse del fondo di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 *final* della Commissione, del 19 marzo 2020.

Il comma *2-sexies* provvede alla copertura dell'onere di cui al comma *2-bis* del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non analizza i suddetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 3 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022.

La RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8-bis

(Modifica all'articolo 33-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

Il comma 1 riconosce all'assicurato la possibilità di prorogare di tre mesi la validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021 (rispetto al previgente periodo dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020).

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la sua natura ordinamentale.

Articolo 9, commi da 1 a 1-ter, da 1-septies a 1-novies, da 2 a 4 e 5
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

Il comma 1 del presente articolo proroga, in ragione della modifica parlamentare²⁰, al 31 agosto 2021²¹, in luogo del 30 aprile c.a., le disposizioni che prevedono sia la sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo²² sia la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione²³, sia, a seguito della modifica approvata dalla Camera dei deputati, la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo²⁴.

Durante l'esame parlamentare sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter in materia di credito d'imposta riconosciuto nei comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016²⁵. Nello specifico, il comma 1-bis proroga al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2020 il citato credito d'imposta riconosciuto nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese, riconosciuto nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dai citati eventi sismici. Il comma 1-ter stima gli oneri derivanti dalla proroga in 33,6 mln di euro per l'anno 2021 cui fornisce copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della L. n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.

Durante l'esame parlamentare sono stati inseriti anche i commi dall'1-septies all'1-octies in materia di esenzione dall'IMU e dal tributo per i servizi indivisibili, per i fabbricati presenti nell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Nello specifico:

- Il comma 1-septies modifica il comma 5-ter dell'articolo 2 del DL n. 148 del 2017; in particolare si dispone:

²⁰ Detta modifica riproduce l'articolo 2, commi 1 e 2 del DL n. 99 del 2021.

²¹ Il testo originario dell'articolo all'esame poneva come termine finale della proroga il 30 giugno 2021.

²² Di cui all'articolo 68, comma 1 del DL n. 18 del 2020.

²³ Di cui all'articolo 152, comma 1, del DL n. 34 del 2020.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 145, comma 1 del DL n. 34 del 2020.

²⁵ Di cui al comma 1, dell'articolo 18-quater del DL n. 8 del 2017.

- lettera a) stabilisce che i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'isola di Ischia, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (rispetto al previgente 2020);
- lettera b) introduce dopo il secondo periodo del citato comma 5-ter la disposizione per cui per l'anno 2021 i soggetti beneficiari dell'esenzione dall'imposta municipale propria, hanno diritto al rimborso della prima rata della citata imposta versata entro il 16 giugno 2021.
- Il comma 1-octies modifica il comma 2 dell'articolo 32 del DL n. 109 del 2018, prevedendo che il rimborso ai comuni interessati dal minor gettito riveniente dalla proroga contenuta nel precedente comma 1-septies è stabilito nel limite massimo complessivo di 1,35 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Il comma 1-novies specifica che agli oneri derivanti dai precedenti commi 1-septies ed 1-octies, pari a 1,55 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della L. n. 190 del 2014.

Il comma 2, in conseguenza della proroga della sospensione della riscossione di cui al precedente comma 1, specifica che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora²⁶ nonché le sanzioni e le somme aggiuntive²⁷;
- agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti delegati²⁸ si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del DL n. 34 del 2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate;
- alle verifiche²⁹, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del DL n. 34 del 2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Il comma 3 differisce il termine di efficacia delle disposizioni relative all'istituzione ed alla disciplina dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI, c.d. *plastic tax*), portandolo dal 1 luglio 2021 al 1 gennaio 2022³⁰. La relazione illustrativa evidenzia che la proroga in argomento è dovuta al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che rende vulnerabili i settori economici che sarebbero gravati dall'imposta in parola.

Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine³¹ per la contestazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano³² dei fabbricati

²⁶ Corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del DPR n. 602 del 1973.

²⁷ Corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del DL n. 46 del 1999.

²⁸ Di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 1997

²⁹ Di cui all'art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973.

³⁰ Si rammenta che l'articolo 1, comma 634 e successivi della L. n. 160 del 2019 ha istituito la c.d. *plastic tax*, con decorrenza collegata alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; successivamente l'articolo 133, comma 1, lettera a) del DL n. 34 del 2020 ne ha fissato la decorrenza al 1 gennaio 2021. Di nuovo la decorrenza è stata fatta slittare al 1 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 1084, lettera i) della L. 178 del 2020.

³¹ Contenuto all'articolo 160, comma 1 del DL n. 34 del 2020.

³² Come disposto dall'articolo 13, comma 14-ter del DL n. 201 del 2011.

rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 2016³³ e del 2017³⁴. In tal modo, come si legge in relazione illustrativa, si "consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

Infine il comma 5 valuta gli oneri derivanti dal presente articolo, in ragione della modifica parlamentare, in 379,9 mln di euro per l'anno 2021 (in luogo dei 259,3 milioni di euro previsti nel testo originario del presente articolo), in 121,8 milioni di euro per l'anno 2022 e in 20,1 milioni di euro per l'anno 2024; in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 1.114,8 mln di euro per l'anno 2021. Alla loro copertura si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.

La RT valuta separatamente gli effetti derivanti dalle proroghe in argomento.

In particolare per lo slittamento del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, contenuto nei **commi 1 e 2** del presente articolo rappresenta che tale misura, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa di tutte le attività a partire dal 1° maggio 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria considera i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi maggio-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 450 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300 milioni di euro al mese.

Ipotizzando che il flusso di pagamenti prosegua così come registrato durante gli ultimi mesi del periodo di sospensione, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 150 milioni di euro al mese (450 milioni di euro – 300 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Tenendo conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2 mesi, stima il seguente impatto:

<i>milioni di euro</i>	2021
Totale	-300,0
Erario	-169,4
Enti previdenziali	-75,2
Altri enti	-55,4

³³ Del 24, 26 e 30 ottobre 2016.

³⁴ Del 18 gennaio 2017.

Evidenzia che la stima presentata è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-*bis* del DPR n. 602 del 1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34 del 2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 30 giugno 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

All'effetto conseguente propriamente alla sospensione per ulteriori due mesi delle attività dell'agente della riscossione aggiunge l'impatto derivante dalla necessità di rivedere il piano di recupero delle notifiche delle nuove cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021, al quale per il periodo luglio 2021 – dicembre 2021 è correlata una previsione di riscossione 2021 di circa 648 milioni di euro.

In particolare rappresenta che il piano di recupero di notifica delle nuove cartelle di pagamento potrà iniziare una volta decorso il termine finale della sospensione e terrà conto della necessità di assicurare la gradualità della ripresa delle attività entro i limiti concessi dal differimento dei termini di notifica intervenuto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del DL n. 41 del 2021.

Ciò premesso, i volumi delle cartelle di pagamento che verranno avviate alla notifica nell'anno 2021 subiranno una riduzione di circa il 28% con conseguente effetto negativo sulla riscossione 2021 stimato in circa 181,4 milioni di euro. Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà recuperata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 viene prevista come recuperabile nel corso del 2022.

<i>milioni di euro</i>	2021	2022
Totale	-181,4	181,4
Erario	-102,4	102,4
Enti previdenziali	-45,4	45,4
Altri enti	-33,6	33,6

Riepiloga nella tabella seguente l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento:

<i>milioni di euro</i>	2021	2022
Totale	-481,4	181,4
Erario	-271,8	102,4
Enti previdenziali	-120,6	45,4
Altri enti	-89,0	33,6

Comma 3. Differimento termini *plastic tax*.

La RT evidenzia che la disposizione è volta a differire dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge n. 160 del 2019.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1085 della n. 178 del 2020, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all'articolo 13-*ter*, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l'anno 2021, riporta, nella tabella seguente, gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta sui manufatti in plastica monouso.

(in milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Imposta di consumo	-138,7	-121,8	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	42,4	19,1	-15,9	0,0
IRAP	0,0	10,3	4,3	-4,2	0,0
Totale	-138,7	-69,1	23,4	-20,1	0,0

Comma 4. Proroga del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

Alla norma la RT non ascrive effetti sul gettito, analogamente a quanto previsto con l'articolo 160, comma 1, del DL n. 34 del 2020, che aveva disposto il medesimo differimento al 31 dicembre 2021.

Comma 5.

La RT sottolinea che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

La RT per le modifiche introdotte durante l'esame parlamentare non è stata fornita.

Al riguardo si osserva:

- (comma 1) la precedente proroga della sospensione delle attività dell'agente della riscossione³⁵ aveva stimato una riscossione ordinaria mensile di circa 556 mln di euro a fronte di 450 mln di euro indicati nella RT all'esame e corrispondentemente aveva indicato flussi di pagamenti costanti e pari a 300 mln di euro mensili; dalla differenza tra la riscossione ordinaria di 450 mln di euro mensili ed il flusso dei pagamenti, la RT all'esame indica una flessione della

³⁵ Di cui all'articolo 4, comma 3 del D.L. n. 41 del 2021.

riscossione ordinaria pari a 150 mln di euro mensili³⁶. Si evidenzia che il valore imputabile alla riscossione ordinaria, essendo una variabile determinante al fine di individuare la perdita di gettito mensile, andrebbe adeguatamente ricostruito indicando le fonti dei dati dai quali sia possibile evincere anche l'andamento nel tempo (in particolare al fine di verificare la diminuzione della riscossione ordinaria da 556 mln di euro a 450 mln di euro). Sarebbe pertanto opportuno acquisire anche dati di consuntivo che consentano di individuare in modo più adeguato i valori più aderenti alla fattispecie all'esame.

- La RT all'esame indica nel 28% la quota di riduzione dei volumi delle cartelle di pagamento che verranno avviate alla notifica nell'anno 2021; tale percentuale non risulta supportata da alcuna ipotesi o dato che ne consentano la verifica. Si rammenta al riguardo che nella citata precedente stima³⁷ la medesima percentuale di riduzione del volume di notifica per l'anno 2021 era stata indicata nel 56%.
- Lo slittamento di ulteriori due mesi della sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dovuto alla modifica presentata in sede parlamentare, dovrebbe produrre un raddoppio degli oneri complessivi rispetto alla stima originaria; pertanto a fronte degli indicati 481,4 mln di euro per l'anno 2021, dovrebbe presentarsi una quantificazione complessiva degli oneri che si attesti verosimilmente su un valore di circa 963 mln di euro.
- La modifica introdotta durante l'esame parlamentare relativa alla sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo³⁸ va opportunamente stimata; sul punto si rammenta che la RT annessa all'articolo 145 del DL n. 34 del 2020 aveva quantificato minori entrate, per l'anno 2020 pari a 40 mln di euro³⁹.
- In merito al differimento della *plastic tax* (comma 3) si evidenzia che la stima si presenta in linea con le quantificazioni precedenti che hanno già provveduto al differimento dell'introito dell'imposta in parola portandolo dapprima dall'originario ottobre 2020 al 1 luglio 2021 ed ora, con la presente disposizione, al 1 gennaio 2022.
- In merito al differimento dei termini per la contestazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione nel catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (comma 4), la RT non ascrive effetti di gettito⁴⁰; sul punto si rende necessario un approfondimento volto ad escludere possibili sottostime degli oneri in quanto la proroga del suddetto termine

³⁶ Cioè: 450-300 = 150 mln di euro.

³⁷ Di cui all'articolo, 4, comma 3 del DL n. 41 del 2021.

³⁸ Di cui all'articolo 145, comma 1 del DL n. 34 del 2020.

³⁹ Volendo fare una semplice parametrizzazione temporale l'onere dovrebbe essere pari a circa 13,3 mln di euro considerando che un primo slittamento dei termini, dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021, è stato effettuato con l'articolo 5 del DL n. 41 del 2021, che stimava oneri per circa 13,3 mln di euro.

⁴⁰ Si rammenta che il primo differimento del termine di cui all'articolo 160 del DL n. 34 del 2020, non stimava oneri, in quanto " *la norma spostata di un breve periodo nello stesso anno 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni*".

potrebbe comportare uno slittamento in avanti del gettito che l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto introitare, in mancanza di contestazione, per l'omessa iscrizione dei suddetti fabbricati.

- Un'analisi approfondita va effettuata in merito alla stima degli oneri totali (comma 5) recati dal presente articolo per l'anno 2021; sul punto si osserva che il comma 5 originario presentava una stima degli oneri complessivi⁴¹ non in linea con le risultanze presentate in RT⁴² e rilevabili anche dal prospetto riepilogativo degli oneri. Di conseguenza il comma 5 modificato per effetto degli esiti dell'esame parlamentare, sembrerebbe presentare la stessa problematica per cui si rende necessario un approfondimento.
- Con riferimento al nuovo comma 1-*bis* si evidenzia la necessità di apposita RT che consenta di verificare gli oneri indicati nel successivo comma 1-*ter* in 33,6 mln di euro per l'anno 2021. Sul punto si rappresenta che la precedente proroga⁴³ aveva stimato oneri per 30,9 mln di euro per l'anno 2020.
- Con riferimento ai commi da 1-*septies* ad 1-*novies* si rappresenta la necessità di acquisire dati ed informazioni che consentano di verificare la stima indicata; sul punto si osserva che sarebbe necessario acquisire anche dati di consuntivo.
- Con riferimento al rimborso ai Comuni interessati del minor gettito (comma 1-*octies*) e al fine di circoscrivere correttamente l'onere, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa la platea beneficiaria dell'esenzione e, di conseguenza, il numero dei Comuni da ristorare e l'entità complessiva dei rimborsi per effetto delle minori entrate derivanti dall'agevolazione in esame; sarebbe inoltre opportuno acquisire dati di consuntivo al fine di verificare il minor gettito stimato. Sul punto si segnala che l'onere derivante dall'esenzione IMU e dal tributo per i servizi indivisibili non può essere contenuto in un limite di spesa così come configurato dalla norma di copertura, a meno che non sia contemplata una forma di ristoro parziale ai comuni e per la quale occorre acquisire l'avviso del Governo.

⁴¹ Da una possibile ricostruzione sembra prendere in considerazione i soli oneri per differimento della *plastic tax* e per la sospensione della riscossione enti previdenziali, per un importo complessivo di 259,3 mln di euro per l'anno 2021 (quindi: 138,7+120,6).

⁴² Infatti a fronte di oneri complessivi per sospensione della riscossione per 481,4 (comma 1), cui si aggiungono gli oneri per differimento della *plastic tax* (comma 3) per 138,7 mln di euro per un totale di 620,1 mln di euro, a fronte degli indicati 259,3 mln di euro.

⁴³ Contenuta nell'articolo 1, comma 218 della L. n. 160 del 2019.

Articolo 9 commi da 1-quater a 1-sexies
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini relativi all'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)

Il comma 1-quater fa salva l'autonomia scientifica dell'INGV nelle attività svolte in coordinamento (e non più in regime di convenzione) con il Dipartimento della protezione civile.

Il comma 1-quinquies assegna all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un contributo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 1-sexies provvede agli oneri recati dalle misure introdotte dai commi 1-quater e 1-quinquies, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 di integrazione del Fondo per la protezione civile.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di valutare la congruità dell'onere recato dalla norma per effetto della previsione dello svolgimento dell'attività dell'INGV non più in regime di convenzione ma in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, andrebbero forniti gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione dell'onere stabilito in 15 milioni di euro annui⁴⁴.

Inoltre, con riferimento alla copertura finanziaria, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 destina ad integrare il Fondo per la protezione civile e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 9, comma 4-bis
(Recupero rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione in seguito ad agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina speciale, recata dall'art. 28-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, per il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare la modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 28-bis, e proroga fino al 31 dicembre 2021, la disciplina transitoria scaduta il 31 dicembre 2020, che consentiva previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, di aumentare del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione. Contestualmente consente di aumentare anche fino al 70 per cento il predetto quantitativo.

⁴⁴ A tale proposito si segnala che nel rendiconto 2020 dell'INGV risultano corrispettivi previsti dalle convenzioni con il Dipartimento Protezione Civile pari a un totale di 12.275.000,00 €. Cfr. [RENDICONTO GENERALE FINANZIARIO 2020](#). L'anno precedente il corrispettivo previsto dalla convenzione INGV-DPC 2019 era stato pari a 10.698.000,00 €. Cfr. [RENDICONTO GENERALE FINANZIARIO 2019](#).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la proroga del periodo transitorio e l'elevazione della quota di rifiuti indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati a recupero, siano compatibili con la normativa europea in materia di trattamento dei rifiuti.

Articolo 9-bis ***(Differimento della TARI)***

L'articolo in commento, approvato dalla Camera dei deputati, trasfonde nel provvedimento in esame la disposizione di cui all'art. 2, comma 4 del D.L. n. 99 del 2021. Nello specifico la norma proroga dal 30 giugno al 31 luglio il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021. Si conferma quindi la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.

La RT, associata al comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 99 del 2021, di cui l'articolo in commento ripropone il contenuto, ricorda che l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 2021 aveva stabilito che, limitatamente all'anno 2021, i comuni possono approvare entro il 30 giugno 2021 le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. È stato previsto quindi solo per il corrente anno un termine di approvazione disgiunto da quello del bilancio di previsione.

Dopo aver illustrato le disposizioni in commento, la RT rappresenta che, in coerenza con la relazione tecnica della norma originaria, alla norma in esame non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 9-ter ***(Proroga dei versamenti connessi agli indici di affidabilità fiscale)***

L'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti dell'IRPEF/IRES, IRAP ed IVA che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dall'apposito decreto ministeriale.

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).

La RT non è stata resa disponibile.

Al riguardo, considerata la brevità del differimento ed il carattere infra annuale dello stesso, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 10, commi 1 e 2
(Credito di imposta per investimenti pubblicitari nel settore sportivo)

Le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo (di cui all'art. 81 del D.L. n. 104 del 2020) al fine di estendere l'agevolazione anche alle spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

A tal fine si autorizza quindi la spesa di 90 mln di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa.

La RT rappresenta che dall'analisi condotta da società di primaria rilevanza nel settore, è emerso che i ricavi da sponsorizzazione delle società ed associazioni sportive attive nell'ambito di discipline ammesse ai Giochi olimpici, con ricavi prodotti in Italia compresi tra i 150 mila e 15 milioni di euro annui sono stimabili complessivamente in circa 192 milioni di euro. Applicando una percentuale di credito di imposta pari al 50% del valore delle sponsorizzazioni di entità superiore ai 10 mila euro risulterebbe che il costo per l'Erario di una tale agevolazione sia pari a 96 milioni di euro.

La norma prevede un tetto di spesa complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021. La presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1°luglio 2020-31 dicembre 2020 si è conclusa il 1° aprile 2021. Le domande presentate sono state oltre 2.000; l'istruttoria è ancora in corso, ma si stima che il valore complessivo dei crediti di imposta richiesti sia compreso tra i 40 e 45 milioni di euro. Pertanto, per gli investimenti effettuati durante un'intera annualità, si ritiene congruo lo stanziamento totale di 90 milioni, che costituisce limite di spesa.

La misura, per altro verso, mira a salvaguardare il potenziale gettito fiscale e contributivo di società ed associazioni sportive di medie dimensioni. Nel caso infatti in cui non fossero previste misure strutturali a favore dello sport di territorio, la perdita di gettito fiscale e contributivo sarebbe consistente, e ciò sarebbe dovuto a due fattori: il mancato rinnovo dell'iscrizione da parte di alcune squadre alla prossima stagione sportiva, fattispecie con effetti strutturali; la riduzione del volume d'affari a causa della crisi causata dall'emergenza sanitaria. Alla mancata perdita di gettito fiscale e contributivo, prudenzialmente, non viene ascritto alcun effetto finanziario.

L'effetto strutturale è stato stimato mediante una indagine condotta su un campione di 214 società: il 31% ha dichiarato che sta valutando se rinnovare l'iscrizione alla prossima stagione sportiva. La perdita di gettito fiscale, derivante dal mancato rinnovo dell'iscrizione ammonterebbe a 73 milioni di euro.

Oltre alla perdita di gettito derivante dal mancato rinnovo dell'iscrizione, è stato stimato l'effetto derivante da una contrazione del volume di affari delle squadre iscritte: i soggetti coinvolti nell'indagine hanno stimato una riduzione pari a circa il 26%, corrispondente a 39 milioni di gettito.

L'effetto complessivo di minor gettito fiscale per lo Stato, per la prossima stagione sportiva, potrebbe dunque ammontare a circa 112 milioni di euro, di cui 73 milioni di euro "strutturali", con effetto anche negli anni successivi.

Al riguardo, considerato che l'agevolazione opera nell'ambito di un tetto di spesa, non si hanno osservazioni in proposito, tenuto anche conto delle considerazioni svolte nella RT sia a supporto della valutazione di congruità dello stanziamento disposto sia in relazione al rischio di minor gettito fiscale per contrazione del volume d'affari, in assenza della misura agevolativa in commento.

Articolo 10, commi 3-14 ***(Misure di sostegno al settore sportivo)***

Il comma 3, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», istituisce per il 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di *test* di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Il comma 4 demanda ad apposito DPCM la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3.

Il comma 5, per fare fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa di 190 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Il comma 6 stabilisce che l'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

Il comma 7 demanda ad apposito DPCM l'individuazione dei fini dell'attuazione del comma 5, delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	S.N.F. e S.N.F. di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Contributo ristoro spese sanitarie test diagnosi Covid-19 per società sportive professionistiche (comma 3)	56,0				56,0				56,0			
Incremento fondo unico sostegno associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (comma 5)	190,0				190,0				190,0			

La RT afferma che le spese ivi indicate (commi 3 e 4) rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle previsioni contenute nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, e sono necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive. Inoltre, sui commi 5-7, la RT evidenzia come la misura – che reitera la misura di sostegno economico già prevista dall'articolo 217 del decreto-legge n. 34 del 2020, ripresa già nei successivi D.L. nn. 137 e 157 del 2020 – si rende necessaria in conseguenza del perdurare delle misure di precauzione sanitaria. La misura è stata predisposta per fornire un supporto specifico rivolto all'attività sportiva di base individuando un contributo a fondo perduto alle ASD/SSD iscritte al registro del CONI/CIP e affiliate presso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, in ragione degli specifici canoni di locazione a carico di quest'ultime o del numero di tesserati affiliati. Infatti, è stato individuato un contributo a fondo perduto destinato sia a ciascuna delle ASD/SSD titolari di un canone di locazione in qualità di parti conduttrici di un contratto di locazione, e un diverso contributo a fondo perduto destinato alle ASD/SSD che non avevano a carico canoni di locazione ma sulle quali, tuttavia, pesavano le spese di mantenimento e di gestione delle strutture. Alle prime è stato corrisposto un contributo a fondo perduto commisurato ai canoni di locazione dichiarati, rispettivamente per i mesi da marzo a maggio 2020 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Alle seconde è stato corrisposto un contributo a fondo perduto forfettario in considerazione del numero di tesserati affiliati come riscontrati con i rispettivi organismi sportivi affilianti. Le ASD/SSD che si sono avvalse della misura previa domanda trasmessa al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano finora complessivamente a 35.872. In particolare, durante la prima finestra di erogazione del mese di giugno 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute 5.887 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e 9.747 non titolari di canoni di locazione. Invece, durante la seconda finestra di erogazione del mese di novembre 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute

5.563 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e 14.675 non titolari di canoni di locazione. In relazione a quanto sopra, la formulazione prevede che le ASD/SSD titolari di canoni di locazione riceveranno un ulteriore contributo a fondo perduto per un valore pari a tre mensilità di canone locativo dichiarato, con tetto minimo pari a 4.400 euro e tetto massimo pari a 50.000 euro. Invece, le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione riceveranno ciascuna un ulteriore contributo forfettario pari a 4.400 euro. Per la suddetta platea di soggetti, in base alle proiezioni calcolate sulla base dei dati disponibili per le precedenti finestre di erogazione, è stato stimato che il costo della copertura ammonta complessivamente a circa 180.000.000 di euro. La seguente tabella illustra i dettagli della proiezione dei fondi necessari per la copertura relativa, suddivisi per le rispettive finestre di erogazione.

RICHIESTA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021		ASD	IMPORTO FORFETTARIO	IMPORTO LOCAZIONE	TOTALE DA STANZIARE
PROIEZIONE EROGAZIONE AUTOMATICA PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI A TRE ULTERIORI MENSILITA' A FAVORE DELLE ASD/SSD GIA' BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NEL 2020	ASD/SSD GIUGNO	15.405			
	fase 1	5.883		Tre mensilità (con tetto min. 4.400 € - max 50.000 €)*	ca 39.148.981,00 €
	fase 2	9.522	4.400,00 €**		41.896.800,00 €
	ASD/SSD NOVEMBRE	20.222			
	fase 1	5.561		Tre mensilità (con tetto min. 4.400 € - max 50.000 €)*	ca 33.500.531,00 €
	fase 2	14.661	4.400,00 €**		64.508.400,00 €
	tot.	35.627			ca 180.000.000,00 €
	TOTALE DEI FONDI NECESSARI				
<p>* In ragione delle domande già pervenute per l'anno 2020 è stata individuata una soglia minima da erogare e una soglia massima erogabile a ciascuna ASD/SSD beneficiaria rispettivamente pari a € 4.400,00 e € 50.000,00.</p> <p>** Il valore dell'importo forfettario è stato individuato sulla base della soglia minima da erogare a ciascuna ASD/SSD già titolare di canone di locazione, al fine di assicurare un supporto uniforme per tutta la platea di soggetti beneficiari.</p>					

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che gli interventi in esame sono configurati come limite di spesa, che gli stessi appaiono caratterizzati da un sufficiente grado di modulabilità e che i chiarimenti contenuti nella RT sembrano suffragare anche la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.

Il comma 8 consente che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 presti garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato

all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 9 permette al Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957 di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 8, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 10 stabilisce che le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:

- a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in favore di soggetti che non abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI, come documentato e attestato dal beneficiario;
- b) la garanzia copre fino al:
 - 1) 100% dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario di 30.000 euro e, a decorrere dal 1° luglio 2021, fino al 90%;
 - 2) 90% dell'ammontare del finanziamento garantito, della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per singolo beneficiario superiore a 30.000 euro fino ad un massimo di 5 milioni di euro;
- c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla precedente lettera *b*), numero 2, sono concesse nella misura massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla precedente lettera *b*), numero 2, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria;
- d) la garanzia non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie di cui al presente comma non può superare, alternativamente:
 - 1) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 - 2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

Il comma 11 dispone che gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni operato dall'articolo 31, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superano l'importo complessivo massimo di 225.000.000 di euro. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.

Il comma 12 subordina l'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Il comma 13 pone a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017, relativamente alle misure di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Il comma 14 provvede alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a complessivi 409 milioni di euro per il 2021, rinviando all'articolo 77 per 369 milioni di euro e riducendo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Rifinanziamento del Fondo per la garanzia sui finanziamenti erogati in favore delle società sportive (comma 8)	30				30				30			
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento Fondo speciale (comma 9)	13				13				13			

La RT precisa che l'operatività dei Comparti di liquidità, attivata a seguito dell'approvazione dei criteri di gestione del comparto di garanzia con DPCM 28 aprile 2020, ha consentito l'ammissione alla garanzia ed il totale abbattimento degli interessi di 4.878 mutui di liquidità per un importo complessivo di 99.658.300 euro. L'importo massimo complessivo dei finanziamenti di liquidità ammissibili al Comparto di garanzia sulla base della dotazione disponibile, anche a seguito del rifinanziamento operato dalla presente norma, è determinato dalla leva calcolata in base a scenari prospettici di rischio in un contesto stressato ex pandemia Covid, effettuata per il Fondo di garanzia dalla funzione di *Risk management* dell'Istituto per il Credito Sportivo in qualità di soggetto gestore. La leva risultante è pari a 3,69 (coefficiente di ponderazione medio pari al 27,1%) e consente, a fronte di 60,9 milioni di euro di dotazione (0,9 milioni di euro residui ex dotazione del decreto legge n. 23 del 2020, 30 milioni di euro ex dotazione del decreto legge n. 34 del 2020 e ulteriori 30 milioni di euro della presente proposta), di garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti. In proposito, la simulazione condotta da ICS ha verificato la sostenibilità della dotazione complessiva (60,9 milioni) rispetto alle escussioni attese sul comparto, in un contesto stressato ex pandemia Covid, derivanti da 225 milioni di componente garantita dei finanziamenti. Lo stress si basa sull'applicazione di probabilità di default cumulate fino a 10 anni, definite applicando ai dati storici

dell'Istituto, tipici del settore sportivo di riferimento, dei fattori moltiplicativi calcolati sulla base di scenari di stress pandemico previsti dalla società Cerved. Le stime sulla sostenibilità del comparto si basano sullo scenario Covid Stress 2, considerato, quindi, come lo scenario *target* di riferimento. Le stime sulla sostenibilità, inoltre, si basano su un ipotetico *mix* che prevede il 55% di finanziamenti rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, il 40% a società sportive professionistiche e dilettantistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre ed il 5% verso Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce del fatto che in ogni caso i Fondi operano nei limiti delle dotazioni previste e tenuto conto di quanto precisato dalla RT, nel presupposto che gli importi delle risorse disponibili e dei finanziamenti da esse garantiti siano effettivamente quelli indicati dalla RT, che sembrano assicurare rapporti di copertura particolarmente prudentiali.

Il comma 13-*quater* modifica i termini di avvio dell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport, emanati in attuazione della legge n. 86 del 2019. Nello specifico:

- con riferimento al d.lgs. n. 36 del 2021, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo⁴⁵, stabilisce che le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50: pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), che continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2022.
- con riferimento al d.lgs. n. 37 del 2021, relativo a rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, e al d.lgs. n. 38 del 2021, in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, anticipa (dal 31 dicembre 2023) al 1° gennaio 2023 la data di applicazione di tutte le disposizioni ivi recate;
- con riferimento al d.lgs. n. 39 del 2021, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, anticipa (dal 31 dicembre 2023) al 31 agosto 2022 la data di applicazione di tutte le disposizioni ivi recate;
- con riferimento al d.lgs. n. 40 del 2021, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, anticipa (dal 31 dicembre 2023) al 1° gennaio 2022 la data di applicazione di tutte le disposizioni ivi recate.

Il comma 13-*quinqües* interviene sulla disciplina per l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, recata dal d.lgs. n. 39 del 2021, sostituendo l'elenco della documentazione che le società e associazioni sportive dilettantistiche saranno tenute ad allegare alla domanda di iscrizione nel Registro e prevedendo che il medesimo elenco può essere rideterminato, anche fissando ulteriori requisiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport.

⁴⁵ Si ricorda che l'articolo 30, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021 ha disposto che le disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2021 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli artt. 25-37 (lavoro sportivo), che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

La RT non analizza i commi in questione, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che ai decreti legislativi n. 37, 39 e 40 del 2021 non erano stati ascritti effetti sui saldi e che alle norme in materia di lavoro sportivo (di cui agli articoli 25-37 del decreto legislativo n. 36 del 2021), le uniche in tale provvedimento per le quali viene previsto un anticipo della loro efficacia rispetto alla legislazione vigente (di un anno), erano invece ascritti effetti virtuosi in termini di gettito contributivo, che verranno pertanto anticipati con conseguenti riflessi positivi sui saldi.

Articolo 10, commi 13-bis-13-ter
(Risorse destinate alla società Sport e salute Spa)

Le norme, inserite nel corso dell'esame in prima lettura⁴⁶, prevedono, in particolare, al comma 13-bis un incremento delle risorse destinate a Sport e salute Spa di € 4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. È precisato che le risorse di cui al primo periodo sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi.

Il comma 13-ter dispone che ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione riportata al comma 13-bis è predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, dal momento che la norma specifica la gamma dei maggiori fabbisogni di spesa previsti in relazione a interventi di riqualificazione degli impianti natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico e delle aree e manufatti a essi connessi, andrebbero richiesti maggiori ragguagli circa gli specifici interventi di spesa previsti, ed i relativi costi.

Quanto ai profili di copertura, posto che la disposizione formula pone espresso rinvio alla dotazione del fondo per le esigenze indifferibili prevista per il 2021 e 2022, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità del suddetto fondo, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, presenti per il corrente anno alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue disponibilità a fronte di interventi eventualmente già programmati con le medesime risorse per la restante parte del 2021 e per il 2022.

⁴⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

Articolo 10-bis
(Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo)

Il comma 1 riconosce alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.

Il comma 2 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico. Con DPCM sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

Il comma 3 autorizza a favore della società Sport e salute S.p.A. la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima società.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente decreto.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10-ter
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁴⁷, integra l'articolo 100 del decreto legge n. 104/2020, al fine di concedere alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali e comunali che siano già scadute o in attesa di rinnovo ovvero in scadenza entro l'anno 2021, in analogia e ad integrazione di quanto già disposto dall'art. 100 del decreto legge n. 104/2020, con il quale è stata concessa una proroga, in quel caso quindicennale, delle concessioni fluviali e lacuali alle Società sportive iscritte al registro del CONI.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, andrebbe innanzitutto certificata la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di concorrenza della norma che proroga ex lege le concessioni.

⁴⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

Inoltre, si evidenzia che la norma comporta la rinuncia a possibili maggiori entrate che sarebbero affluite ai comuni o allo Stato in conseguenza del rinnovo delle concessioni con adeguamento dei relativi canoni.

Articolo 11 ***(Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione)***

Il comma 1 incrementa la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri di cui alla legge n. 394 del 1981) di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (per la promozione integrata verso i mercati esteri) di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma (al fine dell'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394 del 1981). Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al presente comma le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 3 apporta alcune modificazioni al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, relativamente alle modalità operative del Fondo promozione integrata, prevedendo:

- la riduzione a regime della percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10% dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili;

- che, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021, i cofinanziamenti a fondo perduto siano concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

Il comma 4 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>												
	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento fondo rotativo (comma 1)	1.200				1.200							
Maggiori spese correnti												
Incremento fondo per la promozione integrata (comma 2)	400				400				400			

La RT, con riferimento al comma 1, afferma che, trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente

crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 1,2 miliardi di euro nell'anno 2021. Con riferimento al comma 2, la RT afferma che, trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame, è pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto. Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri o effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le disposizioni ivi previste intervengono sull'operatività del Fondo per la promozione integrata, in particolare riducendo la quota massima di cofinanziamenti a fondo perduto (dal 50 al 10% a regime e dal 50 al 25% per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021), rispetto al valore dei finanziamenti concessi dal fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, senza incidere sulla dotazione del fondo che costituisce in ogni caso un limite alla concessione dei contributi a fondo perduto.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11-bis, commi 1-3, 6, 8 e 10-12
***(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici:
sospensione del programma "cashback" e credito di imposta POS)***

Le disposizioni in commento, approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, trasfondono nel provvedimento in commento il contenuto dell'art. 1 del D.L. n. 99 del 2021, in materia di misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (il c.d. *cashback*). Nello specifico si interviene sia sulla disciplina di cui all'art. 1, commi da 288 a 290, della legge n. 160 del 2019 sia sul DM attuativo del 24 novembre 2020 n. 156.

Con il comma 1, si sospende per il secondo semestre 2021 (da 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021) il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Si prevede quindi che sia dovuto il rimborso speciale (pari a 1.500 euro destinato a chi ha realizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici) relativo a ciascuno dei primi due semestri (periodo dal 1° gennaio al 30 giugno degli anni 2021 e 2022) (comma 2). Inoltre, con apposite novelle al citato DM n. 156 del 2020, se ne dispone l'erogazione entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento (e non entro 60 giorni dalla fine del semestre). Il rimborso è riconosciuto sulla base di una graduatoria, predisposta dopo la scadenza del termine previsto per la decisione sui reclami da parte di CONSAP (comma 3, lettera a)).

Si interviene quindi sulla disciplina della gestione dei reclami (art. 10 del D.M. n. 156 del 2020): il reclamo avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso relativo al periodo sperimentale di applicazione del *cashback* dovrà essere presentato entro 120 giorni dalla scadenza di pagamento (il 28 febbraio 2021); il reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli *Issuer* convenzionati del rimborso *cashback* e del rimborso speciale riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre 2022 dovrà essere presentato a partire dal quindicesimo

giorno dal termine del periodo di riferimento ed entro il successivo 29 agosto (in luogo dei 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento). Si prevede quindi che la decisione di CONSAP abbia luogo entro trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo (in luogo del termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo).

L'attribuzione dei rimborsi indicati avviene nei limiti degli importi previsti (1.367, 60 milioni di euro e di 1.347, 75 milioni di euro per ciascuna fattispecie indicata). Si dispone quindi che qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante questo sia proporzionalmente ridotto. L'attribuzione del rimborso speciale avviene entro il limite di spesa di 150 milioni per ciascuno dei semestri interessati. Anche in tal caso, qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante questo dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Le somme riconosciute agli aderenti a seguito dell'accoglimento dei reclami riferiti al periodo sperimentale, saranno erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021. Si prevede, inoltre, che a seguito della sospensione siano modificate le convenzioni con Pago P.A. e Consap per la realizzazione del *cashback*. Si dispone quindi l'abrogazione delle disposizioni del DM n. 156 del 2020 incompatibili con quelle di cui all'articolo in commento. Il MEF sarà chiamato ad effettuare rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici a partire dal 30 giugno 2021, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

Il comma 6 istituisce per il 2022 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

Il comma 8 fa fronte agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse rivenienti dal comma 1.

I commi da 10 a 12 disciplinano apposite agevolazioni fiscali per le commissioni maturate in relazione a pagamenti elettronici ovvero per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Intervenendo sull'art. 22 del D.L. n. 124 del 2019, si prevede che per le commissioni maturate nel periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito di imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici è incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronici nel rispetto di taluni caratteristiche tecniche.

Si disciplina quindi, con l'articolo 22-*bis* al D.L. n. 124 del 2019, il nuovo credito di imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici. L'agevolazione, riconosciuta dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, è parametrata al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti in questione, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i medesimi. Il credito spetta nel limite di spesa di 160 euro per ciascun beneficiario nelle seguenti misure:

- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Si prevede, inoltre, in favore di esercenti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

- 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti di imposta possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Le agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*.

Il comma 12 valuta gli oneri associati alle disposizioni che precedono in 194, 6 mln di euro per l'anno 2021 e 186,1 mln di euro per l'anno 2022. Agli stessi si provvede ai sensi di quanto previsto all'art. 77 del provvedimento in esame.

La RT, associata al D.L. n.99, ricorda che il comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del MEF, su apposito fondo, dell'importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'articolo 265, comma 7, lettera b), del D.L. n. 34 del 2020 ha quindi ridotto di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui alla citata disposizione. L'articolo 73, comma 2, del D.L. n. 104 del 2020 ha poi incrementato la dotazione del predetto fondo di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021.

In attuazione della norma primaria, gli oneri derivanti dal DM n. 156 del 2020 sono stati posti a carico del citato fondo come integrato dal citato articolo 73, comma 2, del DL. n. 104 del 2020, nel limite massimo di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per l'anno 2021, e 3.000 milioni di euro per l'anno 2022.

La RT associata al D.L. n. 99 del 2021 – il cui testo è stato trasfuso nel provvedimento in commento – illustra quindi brevemente le disposizioni. Nello specifico si prevede che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal citato decreto del MEF n. 156 sia sospeso per il secondo semestre 2021 (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021).

Si precisa che il rimborso speciale di cui all'articolo 8 del citato DM n. 156 si applichi per il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 (1° gennaio 2021- 30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022-30 giugno 2022).

A seguito della sospensione del programma, con le risorse pari a 1.497,75 milioni di euro stanziati per il 2022 e riferite al semestre di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale si provvede all'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo (con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro) destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Si modifica quindi il citato DM n. 156, intervenendo sul termine per l'erogazione dei rimborsi, nonché con riguardo alla "*gestione dei reclami*".

Intervenendo sull'art. 11 del citato decreto ministeriale, si precisa che l'attribuzione dei rimborsi è riferita ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c),

confermando che qualora le risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo sia proporzionalmente ridotto.

La RT precisa che sulla base delle stime al momento disponibili tale eventualità non dovrebbe materializzarsi.

Inoltre, si inserisce un nuovo comma 3-*bis*, stabilendo che l'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 (rimborso speciale) debba avvenire nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Si precisa, altresì, che qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo sia proporzionalmente ridotto. Tale misura è volta a consentire il rispetto dello stanziamento di risorse in caso di pari merito in graduatoria.

Si prevede poi, che le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del "*Rimborso cashback nel periodo sperimentale*" di cui all'articolo 7 del D.M. n. 156 del 2020, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021. Tale modifica consente di evitare fenomeni di incapienza di risorse a fronte dei pagamenti dovuti agli aderenti il cui reclamo sia stato accolto.

È quindi disposto che le convenzioni stipulate dal MEF con PagoPA S.p.A. e con Consap – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A., siano modificate per tener conto della sospensione prevista dalle disposizioni in commento.

Si prevede poi l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Si dispone quindi abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto 156 del 2020 incompatibili con le disposizioni in commento.

Successivamente al 30 giugno 2021, il MEF sarà chiamato ad effettuare rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

Si prevede un rafforzamento del credito d'imposta sulle commissioni di cui all'articolo 22 del D.L. n. 124 del 2019, innalzando dal 30% al 100% la percentuale del credito per le commissioni a favore dei soggetti che dispongono di un POS che permetta la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022.

Sulla base degli stessi dati utilizzati per la predisposizione della RT della norma originaria e considerando anche la platea relativa alla misura riportata al comma 22-*bis* (nuovo credito d'imposta per l'acquisto o noleggio di POS), si stima un onere aggiuntivo di circa 98 milioni di euro per il 2021 e di circa 98 milioni di euro per il 2022.

La misura prevede, inoltre, al nuovo comma 22-*bis* la possibilità di accedere a un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che utilizzano i dispositivi POS per i pagamenti eseguiti con carte di credito, di debito

o prepagate da parte di consumatori finali. L'agevolazione è commisurata alla spesa sostenuta tra il 1° luglio del 2021 e il 30 giugno 2022 dall'esercente per l'acquisto del dispositivo ovvero per il canone annuale pagato per il comodato d'uso dei POS collegabili per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate ovvero dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i POS che fungono anche da registratori di cassa.

Le percentuali del credito d'imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio dei soli dispositivi POS, che consentono la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:

- 70% per i soggetti con volume di ricavi e compensi annuo fino a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro.

Il limite di spesa per l'acquisto (o per il pagamento del canone annuo) di un dispositivo POS è pari a 160 euro.

Le percentuali del credito d'imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio di dispositivi POS che fungono anche da registratori di cassa sono invece le seguenti:

- 100% per i soggetti con volume di ricavi e compensi annuo fino a 200.000 euro;
- 70% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro.

Il limite di spesa per l'acquisto di un dispositivo POS che funge anche da registratore di cassa è pari a 320 euro.

Ai fini della valutazione del costo del credito d'imposta, sono state utilizzate le informazioni estratte dalle dichiarazioni fiscali del periodo d'imposta 2019. È stata definita la platea degli esercenti interessati e la distribuzione per classi di ricavi e compensi annui, limitando l'analisi ai soli soggetti titolari di partita IVA.

Applicando le condizioni sopra indicate, si stima che prudenzialmente circa 1/3 dell'intera platea beneficerà del credito di imposta per l'acquisto e/o il noleggio di un dispositivo POS collegabile già nel 2021 e che un ulteriore 10% beneficerà del credito per l'acquisto e/o il noleggio di un dispositivo POS che funge anche da registratore di cassa nel 2022.

Si stima che la disposizione determini un onere complessivo per l'anno 2021 pari a 96,6 milioni di euro nel 2021 e pari a 88,1 milioni di euro nel 2022.

Nel complesso la disposizione determina i seguenti effetti finanziari:

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2021	2022	2023
Credito d'imposta art. 22	-98,0	-98,0	0
Credito d'imposta art. 22-bis	-96,6	-88,1	0
T O T A L E	-194,6	-186,1	0

Agli oneri valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo, la RT si limita a riportare il risultato della quantificazione senza fornire elementi informativi di dettaglio che consentano di ripercorre il procedimento logico-matematico che ha condotto alla determinazione dei valori indicati. A esempio non è stata fornita indicazione della platea degli esercenti interessati dall'applicazione del nuovo credito di imposta di cui all'art. 22-*bis* – che è stata considerata anche per la stima del rafforzamento dell'agevolazione fiscale riguardante le commissioni. In assenza degli elementi informativi richiesti non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della quantificazione.

Con riferimento al comma 8, nulla da osservare, al netto dei rilievi suddetti.

Articolo 11-*bis*, commi 13-18 **(Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato)**

Le norme indicate in oggetto, inseriti nel corso dell'esame⁴⁸, aggiungono sei ulteriori commi all'articolo 11-*bis*.

In particolare, il comma 13 autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità del livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali presso il Dipartimento della RGS.

Il comma 14 prevede che alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 13, valutati in 388.412 euro per l'anno 2021 e 2.330.469 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE.

Il comma 15 incrementa di dieci unità la dotazione complessiva del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte non inferiore a otto unità è riservata all'Ufficio del coordinamento legislativo. Presso l'Ufficio di Gabinetto sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale assegnati alle dirette dipendente del Capo di Gabinetto. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.729 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

Il comma 16 dispone che la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

Il comma 17 prevede che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 13 e 16 (797.279 euro per l'anno 2021 e 1.594.558 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027) è individuata nel Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale vigente, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021

Il comma 18 specifica che le cessazioni, le conseguenti economie e le unità da assumere relative alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, previste dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2019, siano asseverate dai relativi organi di controllo.

⁴⁸ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti, di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

L'articolo è stato inserito nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame recano delle autorizzazioni di spesa per il 2021 e dal 2022, a fronte però di un numero definito di reclutamenti (n. 50) della III area professionale, livello iniziale, del C.C.N.L. in favore della RGS, in aggiunta ad un incremento organico degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze e in aggiunta ad un aumento delle risorse complessivo stanziato per le retribuzioni accessorie riconosciute al personale addetto ai medesimi uffici, si rende necessaria la richiesta di una RT recante l'illustrazione di tutti gli elementi e dati idonei a fornire un quadro di sintesi della onerosità di ciascuna delle misure ivi previste. In ogni caso, per quanto riguarda il comma 13 il costo unitario del nuovo personale dovrebbe essere in linea con quanto previsto per il livello contrattuale corrispondente.

Inoltre, venendo ai profili di copertura, posto che agli oneri riconducibili ai commi 13-16, il comma 17 dispone la riduzione delle risorse stanziato sul Fondo speciale, a valere degli accantonamenti del medesimo dicastero dell'economia e delle finanze, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati a valere delle medesime risorse.

Articolo 11-bis, commi 6 e 8 ***(Fondo riforma ammortizzatori sociali)***

Il comma 6 istituisce per il 2022 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

Il comma 8 fa fronte agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse rivenienti dal comma 1.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, al netto dei rilievi formulati al comma 1.

Articolo 11-ter ***(Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini»)***

Il comma 1, che riproduce l'articolo 5 del DL n. 99 del 2021, al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 4, del DL n. 69 del 2013, dispone che il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, proceda, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 2, ad erogare le

successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Il comma 2 integra a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 del D.L. n. 69 del 2013 di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo dell'articolo 5 del DL 99/2021 ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Accelerazione procedure erogazione contributi					425				425			
Incremento autorizzazione di spesa	425				63,75	212,5	148,75		63,75	212,5	148,75	
Minori spese in conto capitale												
Accelerazione procedure erogazione contributi						210,13	125,89	65,31		210,13	125,89	65,31

La RT riferita all'articolo 5 del DL 99/2021 precisa che dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali. Nel corso degli anni l'attività di gestione della fase di erogazione delle agevolazioni si è rivelata sempre più impegnativa per l'Amministrazione, sia per la peculiarità dell'impianto attuativo originario dello strumento che prevedeva la ripartizione pluriennale delle risorse e la conseguente erogazione del contributo in sei quote annuali (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), sia per l'aumento esponenziale del numero dei soggetti beneficiari. A fronte del cospicuo aumento delle operazioni, anche al fine di rendere la gestione dello strumento più efficace ed efficiente, si è proceduto a semplificare il meccanismo di funzionamento dello strumento, determinando il progressivo superamento del meccanismo delle sei quote annue originariamente previste per l'erogazione del contributo. In tale contesto operativo caratterizzato dall'entrata a regime dell'erogazione del contributo in un'unica annualità, la norma si propone di accelerare i pagamenti in favore delle PMI beneficiarie per le quali, non essendo applicabili le disposizioni già vigenti, il contributo continua ad essere erogato in sei quote annuali. La RT precisa altresì che il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga, dunque, il contributo sempre ad avvenuta

realizzazione, fisica e finanziaria, del programma di investimenti agevolato. Ad ulteriore cautela opera anche l'ulteriore previsione inserita nella norma in esame, che consente l'erogazione anticipata (rispetto all'originario piano spalmato sulle sei annualità) delle rimanenti quote solo in favore di quelle imprese per le quali sia già stata disposta l'erogazione della prima delle sei quote; circostanza, questa, che implica non solo la conclusione fisica e finanziaria dell'investimento ma anche l'avvenuto superamento delle più approfondite verifiche amministrative effettuate dal Ministero in questa fase. Oltre a un effetto di accelerazione nell'erogazione dei contributi, la norma in esame mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini", consentendo l'erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento. In tale prospettiva, la disposizione in esame consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), contribuendo a semplificare ulteriormente il quadro normativo e operativo. La RT afferma altresì che per fornire la stima delle operazioni che potrebbero essere coinvolte dalla proposta normativa in argomento, si deve considerare che, alla data del 22 giugno 2021, le quote successive alla prima da erogare risultano pari a n. 221.092 per un contributo pari a complessivi 722.987.371,39 euro che, a seguito della presente proposta normativa, risulterebbe interamente erogabile nel 2021. Il profilo temporale attualmente stimato, a normativa vigente, per il pagamento di contributi potrebbe, invece, essere così articolato: 274 milioni nel 2021; 222 milioni nel 2022; 133 milioni nel 2023; 69 milioni nel 2024; 22 milioni nel 2025; 3 milioni nel 2026. La RT afferma quindi che la norma dispone il rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" di 425 milioni di euro. Tale necessità è dettata dall'esaurimento delle risorse che ha costretto il MISE a procedere, con decreto direttoriale, il 1° giugno 2021 alla chiusura dello sportello agevolativo a decorrere dal 2 giugno. Le risorse messe a disposizione garantiranno, dal punto di vista dell'assunzione degli impegni, la riapertura dello sportello, evitando quindi gli effetti negativi sulla programmazione degli investimenti da parte delle imprese. A fronte di tale rifinanziamento è stato ipotizzato un profilo temporale di erogazione delle risorse basato sulle previsioni circa l'effettiva ultimazione degli interventi da parte delle imprese beneficiarie. Tale profilo rappresenta l'effetto della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. L'onere è pari a 63,75 milioni di euro nell'anno 2021, 2,37 milioni di euro nell'anno 2022 e 22,86 milioni di euro nell'anno 2023, mentre negli anni successivi si registra un risparmio di spesa di 65,31 milioni di euro nell'anno 2024, 20,82 milioni di euro nell'anno 2025 e 2,84 milioni di euro nell'anno 2026.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la misura in esame opera nei limiti delle risorse disponibili e alla luce degli elementi informativi forniti dalla RT, per quanto non accompagnati dai calcoli posti alla base delle stime finali.

In relazione alla contabilizzazione degli effetti sui saldi, tuttavia, non appare chiara la contabilizzazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno che sarebbe duplice: oltre ai 425 milioni stanziati dal comma 2, sono stimate maggiori spese per 64 milioni circa nel 2021, 212 milioni nel 2022 e 149 milioni nel 2023. Ciò non sembra corrispondere alla lettera della norma, posto che il comma 1 prevede l'anticipazione delle quote in un'unica soluzione solo "nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2", ovvero per 425 milioni.

Articolo 11-*quater* **(Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a.)**

Il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2019, differisce ulteriormente dal 30 giugno 2021 al 16 dicembre 2021 il termine per la restituzione dell'ultimo finanziamento oneroso concesso ad Alitalia.

Il comma 2, nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, autorizza l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria alla prosecuzione dell'attività di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1, del d. lgs. n. 270 del 1999.

Il comma 3 dispone che, a seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 99 del 2021 dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.

Il comma 4 prevede che i Commissari straordinari provvedano alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-*bis*. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

Il comma 5 consente l'autorizzazione al programma di cui al comma 4 del presente articolo in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.

Il comma 6, nelle more della cessione dei complessi aziendali, consente ai Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria di procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, quarto comma, del RD n.

267 del 1942, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.

Il comma 7 autorizza i Commissari straordinari dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di lavoro, a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compensi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.

Il comma 8 prevede che l'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, integri il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compensi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in precedenza dei crediti verso lo Stato.

Il comma 9 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e di *voucher* emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compensi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento all'Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo dell'articolo 6 del DL n. 99/2021 qui riprodotto ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Fondo indennizzo dei possessori di titoli di viaggio emessi da Alitalia (comma 9)	100				100				100			

La RT riferita all'articolo 6 del DL n. 99/2021 qui riprodotto afferma che le disposizioni del comma 1, concernenti Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, non comportano oneri per la finanza pubblica trattandosi di mero rinvio, nell'ambito del corrente anno, del termine di restituzione di finanziamento concesso alla società. La RT afferma, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 hanno carattere ordinamentale e comunque non hanno effetti sulla finanza pubblica, non comportando nuovi o maggiori oneri. Infine, sottolinea che il comma 9, nell'istituire il fondo diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di

viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria di Alitalia, comporta oneri finanziari pari alla dotazione prevista del fondo, stabilita in complessivi 100 milioni di euro per il 2021.

Al riguardo, si rileva che il comma 1 differisce il termine per la restituzione di un prestito concesso ad Alitalia. Tanto premesso, si prende atto del fatto che ai precedenti differimenti del termine per la restituzione del prestito non erano mai stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, anche se non infra-annuali, come peraltro sarebbe nel presente caso. Peraltro, alla luce dei chiarimenti intervenuti in occasione dell'ultimo differimento del termine di restituzione – in base ai quali le maggiori entrate connesse alla restituzione del prestito non risultavano scontate nel 2020 – andrebbe chiarito se gli effetti di detta restituzione risultino invece scontati per l'esercizio in corso. Nel caso in cui detti effetti risultino inclusi nelle previsioni tendenziali per il 2021, andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo ai possibili rischi connessi all'effettivo introito delle relative somme tenuto conto anche delle incertezze connesse all'eventuale protrarsi dello stato di emergenza e della situazione di sensibile riduzione del traffico aereo. Detta questione richiama altresì la tematica della classificazione in base al sistema contabile europeo dell'operazione in questione, attualmente qualificata come operazione finanziaria (prestito) e, quindi, priva di impatto sull'indebitamento netto. Si ricorda in proposito che, anche in ragione del mancato rimborso dei precedenti prestiti-ponte, il DEF e la NADEF 2019 "in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla *governance* europea" hanno dato conto della "riclassificazione del prestito Alitalia" che ha comportato effetti di maggior onere ai fini dell'indebitamento netto nel triennio 2016-2018 (900 milioni coperti con il decreto-legge n. 34 del 2019), sia pur qualificati ai fini dell'indebitamento netto tra quelli di carattere non strutturale ("*one-off*") (v. pag. 59 della NADEF 2019).

Con riguardo all'onere recato dal comma 9, destinato a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si osserva che la RT non chiarisce i criteri adottati per la determinazione dell'importo di 100 milioni per l'anno in corso. A tal proposito si evidenzia che la configurazione dello stanziamento, che fa capo ad un Fondo, lascia intendere che si tratti di un limite di spesa: tuttavia tale configurazione non sembra compatibile con il diritto riconosciuto ai beneficiari, considerato che la norma esplicitamente dispone che l'indennizzo è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Andrebbero quindi acquisiti gli elementi alla base della quantificazione dell'onere indicato, al fine di verificare se sia compatibile con le finalità di rimborso integrale enunciate dalla norma. In particolare, andrebbe esplicitato il volume dei rimborsi che si prevede di erogare e se lo stesso comprenda anche quelli calcolati in via cautelativa in relazione a biglietti di nuova emissione, tenuto conto che, ai sensi del comma 2, nelle more della decisione della Commissione europea, Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia

Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, ivi compresa la vendita di biglietti e che nei prossimi mesi potrebbero ancora determinarsi situazioni di incertezza riferite alla situazione sanitaria e al traffico aereo.

Infine, in relazione alle disposizioni definite ordinamentali dalla RT, si segnala che il comma 6 sembra anteporre (e trattandosi di norma pari ordinata alle precedenti essa è idonea per motivi cronologici a prevalere sulle stesse, se contrarie) il pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura ad ogni altro credito (il che non sembra escludere quelli vantati dallo Stato, in assenza di specifiche, diverse indicazioni). Il punto andrebbe chiarito.

Articolo 11-quinquies ***(Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)***

Il comma 1, fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia a effettuare entro il 31 dicembre 2021 la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2021.

Il comma 2 prevede che la sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto siano effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 subordina l'efficacia del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, restando invariate le dotazioni complessive e non prospettandosi alterazioni nei profili temporali di utilizzo delle risorse.

Articolo 11-sexies ***(Modifiche al comma 200 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contrasto della deindustrializzazione)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che le risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali, destinate a specifici territori per contrastare fenomeni di deindustrializzazione, siano assegnate, in pari misura, ai consorzi industriali ricadenti nei territori beneficiari, e non già agli enti comunali.

Si prevede che gli aiuti in esame siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis*.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la norma fa venire meno ai comuni le risorse pari a 48 milioni di euro per il 2021, 43 milioni per il 2022 e 45 milioni per il 2023, già ad essi destinate dalla legislazione vigente per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale.

Posto che la norma della legge di bilancio prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, fossero ripartite le risorse, andrebbe assicurato che alcun riparto è stato ancora effettuato e quindi che i comuni non hanno potuto impegnare i fondi in questione.

Articolo 11-septies ***(Misure per il sostegno al settore pirotecnico)***

Il comma 1, al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte di privati, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

Il comma 2 prevede la concessione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 *final* della Commissione, del 19 marzo 2020.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

TITOLO II **MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE** **IMPRESE**

Articolo 11-octies ***(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al*** ***decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁴⁹, reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) finalizzate a rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica. In particolare, mantenendo ferma l'attuale disciplina per il credito immobiliare ai consumatori, la disciplina generale del rimborso anticipato relativo al credito ai consumatori viene invece modificata sostituendo l'articolo 125-*sexies* del TUB. La novella legislativa precisa con il nuovo comma 1 dell'articolo 125-*sexies* che, in caso di rimborso anticipato, il

⁴⁹ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti, di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

Il nuovo comma 2 impone che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato (quest'ultimo criterio essendo quello applicabile in assenza di una esplicita previsione). Il nuovo comma 3 interviene nei rapporti fra il finanziatore, ovvero il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale, offre o stipula contratti di credito, e l'intermediario del credito ovvero l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività propone contratti di credito ai consumatori ed eventualmente li conclude per conto del finanziatore. In particolare in relazione alla riduzione del costo totale del credito, viene disposto che, salvo diversa pattuizione fra tali parti, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

I nuovi commi 4 e 5 confermano le disposizioni già previste dall'articolo 125-*sexies* del TUB con riferimento all'equo indennizzo per il finanziatore in caso di rimborso anticipato.

Il comma 2 stabilisce inoltre che l'articolo 125-*sexies* come sostituito dal presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti..

L'articolo è stato inserito nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto che il dispositivo riveste carattere meramente normativo, non ci sono osservazioni.

Articolo 12

(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)

Il comma 1, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, dispone l'applicazione delle seguenti misure:

- a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro;
- b) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

- d) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior*⁵⁰ del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80% della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;
- f) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
- g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Il comma 2 destina per le finalità di cui al comma 1 complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>												
	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento dotazione fondo	1.000								1.000			

La RT afferma che la norma introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all'uscita dall'emergenza sanitaria, l'accesso a nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende prevenire ipotesi di *credit crunch* che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più "pazienti" per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e *small mid cap* (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata "presa di rischio", grazie ad un'elevata copertura dei rischi "di prima perdita" e ad un'apprezzabile semplificazione procedurale (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con probabilità di default calcolata dal richiedente con i propri modelli interni), in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza. Si

⁵⁰ La "Tranche junior": è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio, nella Tranche cover. "Tranche cover" è l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral. Il «cash collateral» è il fondo monetario costituito in pegno in favore del soggetto finanziatore a copertura di una quota della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti. Per punto di stacco e spessore si intende, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la *tranche junior* e le *tranches* a questa sovraordinate (*tranche senior* e *tranche mezzanine*) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata *tranche* sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti.

ipotizza, in pratica, di innalzare la quota di copertura del Fondo sulle "prime perdite" di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria, coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese più rischiose. La scelta di una percentuale di garanzia all'80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un'operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 della Commissione Europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata. La RT afferma che per tali finalità sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, incrementando corrispondentemente il Fondo centrale, con oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, trattandosi di garanzia standardizzata, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti della RT e ricordato che il Fondo di garanzia opera nei limiti delle risorse disponibili, definite come limite di spesa, si osserva che viene registrato un impatto pieno da subito sul saldo netto da finanziare, essendo il fondo fuori dal bilancio dello Stato, ma anche sull'indebitamento netto, per il quale in realtà secondo le regole europee la registrazione di passività per garanzie standardizzate si determina in relazione al numero di garanzie che si prevede che saranno escusse nel tempo.

In generale, si osserva che i nuovi criteri aumentano la rischiosità delle garanzie e quindi la probabilità di loro escussione, visto che: si aumenta da 300 a 500 milioni l'ammontare massimo di portafoglio; l'ammissione avviene senza valutazione del Gestore; la suddivisione tra tranches junior e sovraordinate avviene sulla base di una autovalutazione del soggetto richiedente (mentre finora si utilizzava una metodologia riportata dal dm 14/11/2017); la quota della tranches junior coperta aumenta dall'8 per cento al 25 per cento.

In ordine alla prudenzialità della mancata contabilizzazione di effetti sul fabbisogno di cassa, si ricorda che, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all'iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno quando l'impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né nel quando. Tuttavia proprio la RT in esame afferma trattarsi di garanzie standardizzate per cui invece, secondo le regole del SEC, "non è possibile stimare con precisione il rischio che un prestito risulti inadempiente, ma è possibile stimare su un gran numero di prestiti quanti risulteranno inadempienti"⁵¹. Andrebbe quindi fornito un chiarimento.

⁵¹ Cfr. Regolamento (Ue) N. 549/2013 del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, punto 20.254 e 5.188 e seguenti.

Articolo 12-bis

(Ulteriore proroga del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei Fondi di investimento alternativi italiani riservati)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁵², introduce un'ulteriore proroga (fino al 31 dicembre 2021 rispetto al previgente 31 dicembre 2020) del periodo di sottoscrizione in capo alle società di gestione del risparmio per il completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 13

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Il comma 1, modificando diversi articoli del decreto-legge n. 23 del 2020, stabilisce quanto segue:

- la lettera a) proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese compromesse dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 23;
- la lettera b) estende da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti già coperti dalla "Garanzia Italia" anche per quelli concessi alle imprese cd. "mid-cap";
- la lettera c), previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, innalza la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge n. 23 a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge n. 23 del 2020, possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni ai sensi della presente disposizione. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.;
- la lettera d) riduce, relativamente alla "Garanzia Italia" SACE su prestiti obbligazionari, dal 30 al 15% la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia. Tale previsione si applica anche alle operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- la lettera e) conferma delle disposizioni alla proroga fino al 31 dicembre 2021 della garanzia di SACE;
- la lettera f) stabilisce che dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Fondo di garanzia PMI sarà concessa nella misura massima dell'80%, e non più del 90%;

⁵² Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

- la lettera g) stabilisce che, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23, garantibili dal Fondo di garanzia PMI, è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea;
- la lettera h) stabilisce che dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30.000 euro avranno una copertura del Fondo del 90% – anziché del 100% – e ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto fino al 30 giugno 2021;
- la lettera i) estende al 31 dicembre 2021 l'operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020.

Il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 244, della legge n. 178 del 2020, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI.

Il comma 3, con riferimento alle imprese cd. mid-cap, precisa che sono tali le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non quelle riconducibili alla definizione europea delle micro, piccole e medie imprese.

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle garanzie di mercato che SACE è autorizzata – ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003 – a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane, prevedendo che possano essere emesse anche a copertura di portafogli di finanziamenti.

Il comma 5 incrementa, per le finalità di cui ai commi 1, lett. da f) a i), e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 1.860.202.000 euro per l'anno 2021.

Il comma 6 assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 7 modifica l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, nel senso di eliminare il limite di 15.000 euro di costo per la concessione a titolo gratuito della garanzia dell'ISMEA.

Il comma 7-*bis* sospende fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. Dispone altresì la cancellazione d'ufficio dei protesti o delle constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Il comma 8 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.940,202 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Rifinanziamento Fondo di garanzia PMI (commi 1 e 2)	1.860,2								1.860,2			
Assegnazione risorse ISMEA (comma 6)	80				80				80			

La RT afferma che le norme mirano ad estendere temporalmente, con alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021. Per finalità di sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del Fondo PMI, e di razionalizzazione del relativo impatto sui saldi di finanza si prevede un graduale *décalage* delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso (i) l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100 al 90% dell’importo massimo garantito, per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 23 del 2020, al fine di contenere le possibili criticità, in termini di tensione sul rientro dei finanziamenti assistiti da una garanzia pubblica ad integrale copertura dell’importo finanziato e (ii) il ripristino dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%, in coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Premesso ciò, la RT precisa che il comma 1, lett. a) ed e), proroga al 31 dicembre 2021 il regime di Temporary Framework, in linea con il Quadro temporaneo, da ultimo esteso dalla Commissione al 31 dicembre 2021, per le garanzie disposte dall’articolo 1 e 1-bis.1, del decreto-legge n. 23 “decreto liquidità” (Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.). Il comma 1, lettere b) e c) stabilisce altresì, per le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1-bis.1 del DL liquidità e previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle nuove operazioni sia innalzato a 10 anni e che le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni. La RT afferma che la misura opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, come rifinanziato dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, a copertura delle garanzie concesse da SACE e, in ogni caso, entro il *plafond* massimo di esposizione, pari a 200 miliardi di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto Liquidità. In proposito, la RT precisa che il suddetto Fondo presenta, a copertura delle garanzie concesse da SACE nell’ambito dell’operatività di cui all’articolo 1 del decreto Liquidità, uno stanziamento pari a 29,3 miliardi. Con riferimento alle lettere d) ed e) del comma 1, la RT afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri. Con riferimento alla

proroga al 31 dicembre 2021 dell'operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali, la RT afferma che tale garanzia, in forza dell'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 23 del 2020, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La durata della misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, in forza dell'articolo 1, comma 206, della legge di bilancio 2021 fino al 30 giugno 2021 ma non per gli enti del terzo settore, per i quali è cessata al 31 dicembre 2020. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-*bis*, opera nell'ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati, per effetto del comma 2, al 31 dicembre 2021, si prevede, con il comma 1, lett. i) di rendere di nuovo efficace la misura fissando il termine al 31 dicembre 2021, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari. La RT afferma che tale misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché, in base ai dati condivisi dal MISE e forniti dal Gestore, relativi alla chiusura del 2020 e pertanto definitivi per le operazioni del 12-*bis*, la dotazione in questione della sezione speciale del Fondo di garanzia al 31 dicembre 2020 ammonta a 90.422.530 euro, su 100 milioni di euro destinati dal comma 12-*bis*. Con riferimento al rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, la RT afferma che secondo i dati forniti dal Gestore (Medio Credito Centrale), ipotizzando una durata del Temporary Framework estesa fino al 31 dicembre 2021 e, a decorrere dal 1° luglio 2021, (i) una percentuale di copertura del 90% per le operatività di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 23, e (ii) dell'80% delle altre operatività, con un ripristino della normativa ante emergenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'impegno in termini di perdite attese su un arco temporale pluriennale è pari a 10.991.520.000 euro, con un fabbisogno – rispetto agli accantonamenti già posti in essere sulla base delle disponibilità finanziarie, degli stanziamenti di legge e dello stock di garanzie *in bonis* in essere al 31/12/2020 – di 1.088.202.000 euro, a fronte della stima delle disponibilità finanziarie post liquidazione delle perdite sullo *stock* delle garanzie in essere al 31/12/2020, pari a 9.903,3 milioni di euro. A tale importo si aggiunge l'ammontare di 772 milioni di euro a copertura finanziaria dell'estensione della durata dei finanziamenti garantiti ex comma 1, lettera c-*bis*), da 72 a 120 mesi. Tanto premesso, il rifinanziamento complessivo del Fondo di garanzia per le PMI è pari a 1.860.202.000 euro per l'anno 2021.

Con riferimento all'assegnazione ad ISMEA di 80 milioni di euro per l'anno 2021, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, la RT precisa che per l'anno 2020, ai fini dell'erogazione della misura, il conto corrente di tesoreria in argomento è stato rifinanziato, con molteplici provvedimenti, per un totale di risorse pari a 350 milioni di euro, tutte impegnate; tanto che, allo stato, ISMEA ha interrotto l'erogazione delle garanzie per mancanza di risorse. Il rifinanziamento del conto corrente si rende

pertanto necessario ed urgente e l'importo di 80 milioni di euro, richiesto per il 2021, appare coerente con i dati del tiraggio della misura nell'anno precedente.

Al riguardo, con riferimento alla proroga dell'operatività di Garanzia Italia, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la capienza del Fondo già istituito dal predetto articolo 1. Si evidenzia tuttavia che il medesimo Fondo era posto a copertura non solo delle garanzie statali su garanzie concesse ai sensi dell'articolo 1, ma anche sulle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), a decorrere dal 2021, con un ulteriore limite massimo di impegni assumibili da SACE pari a 200 miliardi. Pertanto, al fine di verificare l'adeguatezza delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'operatività della misura a legislazione vigente, andrebbero fornite ulteriori informazioni sulle previsioni di utilizzo futuro delle suddette garanzie in rapporto a tutti gli impegni assumibili da SACE. Con riferimento alla proroga dell'operatività del Fondo di garanzia PMI, preso atto degli elementi forniti dalla RT circa il fabbisogno aggiuntivo coincidente con il rifinanziamento disposto dalla norma, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il ragionamento illustrato appare condivisibile e nel presupposto che i dati riportati, sui quali non si dispone di elementi di riscontro, siano corretti. Si osserva comunque che l'ammontare (oltre 1,8 miliardi di euro) dell'integrazione delle risorse del fondo di garanzia PMI appare già *prima facie* congruo rispetto alle esigenze previste e alla tutto sommato limitata estensione della sua operatività.

Quanto alla mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno, si ricorda che, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all'iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno quando l'impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né nel quando. Pur prendendo atto della coerenza di tale impostazione con le precedenti stime riferite a fattispecie analoghe, sotto il profilo della prudenzialità, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti (da riportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione).

Con riferimento all'assegnazione ad ISMEA di 80 milioni di euro per l'anno 2021, non appare comprensibile l'asserzione della RT circa la coerenza del suddetto rifinanziamento con i dati del tiraggio della misura nel 2020, considerando che la stessa RT afferma che il conto corrente di tesoreria in argomento è stato rifinanziato, con molteplici provvedimenti, per un totale di risorse pari a 350 milioni di euro nel 2020, tutte impegnate, tanto che ISMEA ha dovuto addirittura interrompere l'erogazione delle garanzie per mancanza di risorse. Sembrerebbe che si possa inferire quindi un'insufficienza di risorse pari a 350 milioni di euro, mentre viene contestualmente affermato che 80 milioni sarebbero sufficienti.

Articolo 13-bis

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁵³, modifica il comma 1, lett. c), cpv. a-bis), il quale estende da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE), ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 e 1.bis.1 del D.L. n. 23/2020 "Liquidità".

La modifica precisa che sarà determinata in conformità al "Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" cd. *Temporary Framework*, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE anche la durata effettiva della garanzia (e non solo le commissioni dovute per il rilascio e l'estensione della garanzia stessa).

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in linea di principio, premesso che le garanzie in questione concesse in favore delle imprese e riconducibili a SACE Spa già previste dal dl 23/2020, sono state a suo tempo considerate "non standardizzate" a fini di contabilità nazionale e, pertanto, non si sono previsti *ab initio* effetti da considerarsi da considerarsi sui saldi tendenziali in termini di fabbisogno e indebitamento netto⁵⁴, da considerarsi scontati ai sensi della legislazione vigente, su cui si sarebbe riflesso l'incremento della durata delle medesime garanzie che si rende possibile con la modifica normativa in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative)

Il comma 1 del presente articolo introduce un'agevolazione fiscale sulle plusvalenze⁵⁵, realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa commerciale - derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start up* innovative⁵⁶, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni - consistente nell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini del beneficio in parola sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del citato DL n. 179 del 2012⁵⁷.

⁵³ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

⁵⁴ Nota di lettura. 152, pagina 2.

⁵⁵ Di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

⁵⁶ Individuate dall'articolo 25, comma 2 del DL n. 179 del 2012.

⁵⁷ Pertanto sono ammissibili le somme investite nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

Il comma 2 introduce l'identica agevolazione, indicata nel precedente comma 1, anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese (PMI) innovative⁵⁸. Pertanto al fine di individuare gli investimenti agevolati dalla presente disposizione richiama i medesimi investimenti indicati nel precedente comma 1, effettuati ai sensi dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter del citato DL. n. 3 del 2015⁵⁹.

Con il comma 3 si introduce l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze⁶⁰ realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società - di cui agli articoli 5 (escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati) e 73, comma 1) lettere a) e d) del TUIR - solo qualora esse vengano reinvestite, entro un anno dal loro conseguimento, in imprese *start up* e/o PMI innovative, residenti e non residenti, nella forma della sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. In relazione illustrativa si legge che la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.

Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni, di cui ai precedenti tre commi, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il nuovo comma 4-bis che dispone che le imposte sostitutive previste per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni⁶¹, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno c.a.). Conseguentemente la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 novembre 2021, rispetto alla previgente data del 30 giugno 2021.

Il comma 5 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo valutandoli in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, in 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, in 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e in 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto legge.

La RT quantifica separatamente gli effetti derivanti dalle agevolazioni istituite con i commi 1 e 2 e con il comma 3; in particolare:

Commi 1 e 2

La RT sottolinea che la norma in esame prevede un'agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività commerciale) che, tramite sottoscrizione di capitale sociale, detengano partecipazioni in *start up* innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. Nel caso in cui tale partecipazione venga ceduta la plusvalenza derivante viene esentata dall'imposta di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, desume dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2018 l'ammontare degli investimenti in *start up* innovative e PMI innovative, che è risultato di circa 124,5 milioni di euro. Assume che

⁵⁸ Di cui all'articolo 4 del DL n. 3 del 2015.

⁵⁹ In particolare a tali PMI innovative si applicano anche le disposizioni contenute nel citato articolo 29 del DL n. 179 del 2012 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014

⁶⁰ Derivanti sia da partecipazioni qualificate, sia da partecipazioni non qualificate.

⁶¹ Di cui al comma 2 dell'articolo 2 del DL n. 282 del 2002.

l'esenzione delle plusvalenze induca ad effettuare maggiori investimenti per una quota del 25%, e utilizzando le informazioni desumibili da alcune pubblicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (Relazione annuale al Parlamento e *report start up innovative*), stima una perdita di competenza su base annua di 31,8 milioni di euro.

Ipotizzando che l'agevolazione decorra da giugno 2021 e fino a dicembre 2025, e considerando che le plusvalenze verranno realizzate dopo un periodo di almeno 3 anni, stima gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imposta su plusvalenze da <i>Start up</i> e PMI innovative	-18,6	-31,8	-31,8	-31,8	-31,8	0

Comma 3

Specifica che la norma in esame prevede un'agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività commerciale) che realizzano plusvalenze dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale a condizione che, dette plusvalenze vengano reinvestite in *start up* innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza. La disposizione ha efficacia fino al **dicembre 2025**. Nel caso di reinvestimento quindi la plusvalenza viene esentata dall'imposta di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, utilizza lo stesso dato rilevato per la valutazione della misura di cui ai primi due commi. Ipotizza che, per effetto della misura, i maggiori investimenti siano il 10% dell'ammontare totale in *start up* e PMI innovative. La RT evidenzia che tale ipotesi appare prudentiale anche in considerazione sia del diverso e più alto profilo di rischio a cui tali investitori andrebbero incontro sia delle misure incentivanti già vigenti. Stima quindi una perdita di gettito su base annua di 3,2 milioni di euro

Ipotizza che l'agevolazione decorra da giugno 2021 e fino a dicembre 2025 e quindi stima gli effetti finanziari (in milioni di euro) dovuti all'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze.

I risultati sono riportati nella tabella seguente:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta su plusvalenze reinvestite in <i>Start up</i> e PMI innovative	-1,9	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0

Specifica che ulteriori effetti si realizzano nel caso in cui il maggiore investimento sia detenuto per almeno 3 anni. In tal caso, i nuovi investimenti rientrerebbero anche nella misura agevolativa introdotta dai primi due commi della proposta in esame. Adottando la medesima metodologia usata in precedenza, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imposta su plusvalenze da <i>Start up</i> e PMI innovative	-1,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	0

Sottolinea infine, trattandosi di nuove sottoscrizioni che senza la norma non ci sarebbero state, che su tali investimenti si applicherebbe anche la detrazione a fini IRPEF secondo quanto disposto dall'articolo 38 del DL n. 34 del 2020. Tale detrazione è relativa agli investimenti in *start up* e PMI innovative effettuati dalle persone fisiche e con un limite massimo di investimenti detraibile (che deve essere mantenuto per almeno tre anni) pari a 300.000 euro per ciascun anno. Ipotizzando che l'intero maggiore investimento di 12,5 milioni fruisca di tale agevolazione, si stima un ammontare di detrazione pari a -3,1 milioni di euro di competenza 2021 e -6,3 milioni di euro di competenza in ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0	-5,5	-8,6	-6,3	-6,3	-6,3	4,7	0

Gli effetti finanziari complessivi sono rappresentati nella tabella sottostante (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Imposta su plusvalenze da <i>Start up</i> e PMI innovative	0	0	0	0	-20,1	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4	0
Imposta su plusvalenze reinvestite in <i>Start up</i> e PMI innovative	0	-1,9	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0	0	0	0
IRPEF	0	-5,5	-8,6	-6,3	-6,3	-6,3	4,7	0	0	0
Totale	0	-7,4	-11,8	-9,5	-29,6	-43,9	-29,7	-34,4	-34,4	0

Conclude evidenziando che alle minori entrate derivanti dall'articolo, valutate in 7,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,8 milioni di euro per l'anno 2023, 9,5 milioni di euro per l'anno 2024, 29,6 milioni di euro per l'anno 2025, 43,9 milioni di euro per l'anno 2026, 29,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Per la modifica contenuta nel nuovo comma 4-*bis* non è stata presentata RT.

Al riguardo si osserva:

- La RT fornisce incompleti dati ed ipotesi a supporto della stima; in particolare non indica l'ammontare dei maggiori investimenti suddivisi tra *start up* e PMI innovative nonché la numerosità dei soggetti potenziali beneficiari, l'ammontare di imposta introitata per effetto delle plusvalenze realizzate per la cessione di capitale investito in *start up* o PMI innovative, le ipotesi di valore e di scansione

temporale sottostanti al possibile reinvestimento delle plusvalenze ai sensi del comma 3 del presente articolo, il valore dei reinvestimenti suddivisi per soggetti residenti e non residenti, la quota delle plusvalenze rispetto all'ammontare degli investimenti.

- Non sono palesate ipotesi di un effetto incentivo associato alle disposizioni in esame e di possibili spiazzamenti per effetto di investimenti sostitutivi da parte dei contribuenti potenziali beneficiari dell'agevolazione; inoltre i dati utilizzati per le stime vengono considerati fissi per tutti gli anni presi in considerazione senza ipotizzare un possibile andamento variabile nel tempo, di tipo fisiologico, rispetto a tali forme di investimenti in aziende innovative.
- La mancanza delle suddette informazioni porta a dover valutare la RT in base ai dati palesati: pertanto con tale limitazione si è cercato di ripercorrere le stime presentate. Con riferimento ai commi 1 e 2, si specifica che una possibile ricostruzione del dato viene fatta a partire dal valore degli investimenti in *start up* innovative e PMI risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2018 indicato in 124,5 mln di euro⁶²; a tale ammontare, applicando "*maggiori investimenti per una quota del 25%*" si ottiene un possibile ammontare di investimento complessivo (cioè attuale più indotto) pari a $124,5 * 25\% = 155,63$ mln di euro. A tale ammontare di investimento potenziale, applicando l'aliquota del 26% utilizzata per tali tipologie di reddito si dovrebbe ottenere la perdita di gettito per esenzione delle plusvalenze, che è dunque di: $155,63 * 26\% = 40,46$ mln di euro a fronte degli indicati 31,8 mln di euro. Quest'ultimo valore rappresentando il 78,6% del valore complessivo degli investimenti⁶³, potrebbe indurre a pensare che possa rappresentare la quota delle plusvalenze realizzate rispetto al totale degli investimenti; in mancanza di informazioni, ogni ipotesi si rende plausibile e tale aspetto conferisce alla stima presentata un livello di aleatorietà elevato.
- Sempre con riferimento alla quantificazione di minor gettito relativa ai commi 1 e 2 si rappresenta che la RT non sembra aver stimato il possibile effetto di duplicazione del beneficio in argomento derivante dal reinvestimento che potrebbero fare i soggetti che acquistano entro il 2021; infatti essi potrebbero rivendere entro i tre anni dall'acquisto, quindi entro il 2024 o comunque entro il 2025 e contestualmente reinvestire in *start-up* o PMI innovative e beneficiare nuovamente dell'esenzione della plusvalenza entro il 2028, o al più tardi entro il 2029, fruendo anche degli altri benefici indicati dall'articolo in esame. Va da sé che tale aspetto conferisce un notevole grado di *appeal* alla norma in esame; la stessa potrebbe dar luogo ai citati effetti incentivo e sostituzione - ed anzi potenziarli.

⁶² La medesima valutazione era stata presentata in sede di RT all'articolo 38 del DL n. 34 del 2020.

⁶³ Cioè: $31,8 / 40,46 * 100 = 78,6\%$.

- Con riferimento al comma 3 si dà riscontro delle valutazioni proposte⁶⁴ e si condivide il possibile sovrapporsi delle agevolazioni.

In relazione alle osservazioni sopra formulate, si chiedono chiarimenti al fine di verificare le stime presentate in RT.

Riguardo al comma 4-*bis* non si hanno osservazioni da formulare dal punto di vista finanziario, in quanto il differimento della prima rata, ed anche delle due successive, avviene comunque nei medesimi anni previsti a legislazione previgente.

Articolo 14-bis

(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)

L'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame dell'altro ramo del Parlamento, riduce per l'anno 2021 l'imposta di consumo prevista sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Si prevede⁶⁵ che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, siano assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione pari a 2.363.750 euro per l'anno 2021.

La RT non è al momento stata resa disponibile.

Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio 2021, all'art.1, comma 1124, aveva rimodulato l'imposta di consumo vigente in materia. Nello specifico, per quanto di interesse, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono stati assoggettati ad imposta di consumo pari, rispettivamente al 15 per cento ed al 10 per cento dal 1° gennaio 2021. Seguono ulteriori rimodulazioni al rialzo dell'imposta per gli anni successivi. La RT associata alla legge di bilancio ricordava preliminarmente che per i prodotti liquidi da inalazione l'imposta di consumo allora vigente era pari, rispettivamente per i liquidi con o senza nicotina, al 10 e al 5% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette e all'equivalenza di consumo. L'imposta di consumo unitaria vigente per millilitro era conseguentemente pari a 0,084844 e 0,042422 per millilitro. Le quantità stimate al 2020 erano di circa 144 milioni di millilitri per quelli con nicotina e 44,5 milioni per quelli senza. L'imposta di consumo stimata per il 2020 risultava pari a 14 mln/€ (12 mln/€ per i liquidi con nicotina e circa 2 mln/€ per quelli sprovvisti). In relazione all'aumento di cinque punti percentuali rispetto alla imposta di consumo vigente a

⁶⁴ Infatti: $124,5 * 10\% * 26\% = 3,2$ mln di euro.

⁶⁵ Si interviene a tal fine sul comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del Testo unico accisa.

partire dal 2021 per ciascun anno fino al 2023, la RT citata giungeva a stimare, nel presupposto della stabilità delle quantità vendute, un aumento del gettito per il triennio considerato, rispetto all'anno in corso, in misura pari a 8 mln/€ per il 2021 (rispettivamente 6,1 mln/€ per i prodotti con nicotina e 1,9 mln/€ per quelli senza), a 16 mln/€ dal 2022 (rispettivamente 12,2 mln/€ con nicotina e 3,8 mln/€ senza nicotina) e a 24 mln/€ dal 2023 (rispettivamente 18,3 mln/€ con nicotina e 5,7 mln/€ senza nicotina).

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto del breve arco temporale decorso, non si comprende l'indicazione di un onere per l'anno 2021 pari a 2.363.750 euro, a fronte della riduzione dell'incremento di 5 punti percentuali per 5 mesi. Infatti, dal confronto della stima sopra riportata riparametrata con riferimento ad una riduzione dell'imposta per 5 mesi il pertinente onere parrebbe essere pari a circa 3,3 mln di euro. Sul punto appaiono necessari pertanto chiarimenti.

Tuttavia, si rammenta, in linea generale, che il consumo del tabacco e suoi derivati è anelastico per cui variazioni di prezzo (di cui l'imposta di consumo è una componente) possono riflettersi in variazioni nel volume dei consumi non perfettamente proporzionali. Nel caso di una diminuzione dell'imposta, come nella fattispecie all'esame, è verosimile attendersi un incremento nei consumi, più che proporzionale, che potrebbe di fatto attenuare la riduzione del gettito; al fine di riscontrare positivamente le stime dell'onere indicato si ritiene quindi opportuno acquisire dati di consuntivo in merito sia agli importi introitati dell'imposta di consumo sia al volume dei consumi registrati in relazione alle variazioni dell'imposta che si sono susseguite nel tempo.

Articolo 15

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

Il comma 1, al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI) istituisce un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Il comma 2 impone che, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa sia compreso tra 2 e 8 milioni di euro.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità, dei termini, dei limiti e delle condizioni per la concessione della garanzia, delle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, dei requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, nonché delle modalità e dei criteri di loro selezione e delle modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Il comma 4 destina, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, 100 milioni di euro sia per il 2021 che per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Istituzione sezione speciale	100	100							100	100		

La RT afferma che nell’esperienza dei cd “basket bond” già condotta dalla CDP nelle regioni del Mezzogiorno la quota di prima perdita coperta dalle risorse pubbliche è stata del 25% (con copertura integrale al 100% della prima perdita, senza *risk retention*). Con tali parametri la leva minima sarebbe pari a 4 (ossia con 250 milioni si garantirebbero operazioni per almeno 1 miliardo). Tuttavia, l’intervento della garanzia del Fondo PMI con controgaranzia statale unitamente alla possibilità di un portafoglio più granulare di operazioni anche di ambito sovraregionale, fanno ritenere plausibile definire, in sede attuativa, una copertura non totalitaria della prima perdita aumentando l’efficienza (la leva) e riducendo in conseguenza l’onere per il bilancio pubblico. In ogni caso, trattandosi di un intervento innovativo, per la sua implementazione è prevista la compartimentazione in una distinta sezione separata del Fondo, con una assegnazione complessiva di euro 200 milioni, ripartiti tra gli anni 2021 e 2022, tenuto conto dei tempi di strutturazione delle operazioni, che fanno ritenere diluita sui due anni la richiesta di garanzia e quindi l’adozione dei relativi accantonamenti a copertura del rischio.

Al riguardo, si prende atto delle valutazioni svolte dalla RT circa l’idoneità delle risorse assegnate rispetto alle esigenze finanziarie derivanti dalle garanzie previste dalla disposizione in esame, rilevando che comunque il Fondo di garanzia in questione (e quindi la nuova, apposita sezione) opera nei limiti delle risorse disponibili.

Quanto alla mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno, si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile né nell’*an*, né nel *quantum*, né nel quando. Pur prendendo atto della coerenza di tale impostazione con le precedenti stime riferite a fattispecie analoghe, sotto il profilo della prudenzialità, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti (da riportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione), anche alla luce della diversa natura dei debiti in garanzia, rappresentati da obbligazioni, collocabili anche al di fuori dei mercati regolamentati, rispetto ai debiti ordinariamente oggetto di garanzia, rappresentati da finanziamenti bancari, e quindi verosimilmente caratterizzati da un minore rischio di difficoltà di rimborso.

Articolo 16 **(Proroga moratoria per le PMI)**

Il comma 1, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data del 26 maggio 2021, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2020 e dalla legge n. 178 del 2020, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, proroga il termine delle predette misure di sostegno (moratoria per il rimborso dei finanziamenti - mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito - in essere a favore delle PMI, a richiesta dell'impresa beneficiaria), limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.

Il comma 2 stabilisce che la presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

Il comma 3 consente che entro il 25 giugno 2021 siano integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI).

Il comma 3-bis, inserendo il comma 5-ter nell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, stabilisce che le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. Tale comma 5-bis disapplica i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. La norma in esame autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT, sulla base delle stime basate sulle richieste di garanzia ricevute da Mediocredito Centrale, afferma quanto segue:

- le banche hanno iniziato a registrare presso Mediocredito Centrale le garanzie sussidiarie sugli importi in moratoria;
- al momento, sono state registrate garanzie a fronte di circa 100 miliardi di prestiti. Circa un terzo di questi prestiti beneficiava già in precedenza di una garanzia statale, rilasciata da FCG, e pertanto non dovrebbero essere considerati per stimare l'onere per lo Stato connesso con la moratoria *ex lege*. Gli importi oggetto di garanzia per effetto della moratoria *ex lege* sono pari, al momento, a circa 6,9 miliardi;
- questi valori potrebbero crescere nelle prossime settimane perché alcune banche, anche di grande dimensione, non hanno ancora registrato il prestito che beneficia della garanzia statale. Si stima che l'importo complessivo potrebbe salire da 6,9 sino ad un massimo prudenzialmente stimabile in 10 miliardi.

- Con riferimento alle stime della probabilità di default (PD), la RT afferma che:
 - per stimare l'onere per lo Stato derivante dalla garanzia su parte dei prestiti in moratoria, oltre agli importi che beneficiano di questa garanzia occorre fare alcune ipotesi sulla probabilità che la garanzia sia escussa, cioè sulla probabilità di default (PD) delle imprese beneficiarie;
 - la RT al DL Cura Italia (n. 18 del marzo 2020) ipotizza una PD delle esposizioni in garanzia pari al 6% sull'orizzonte di un anno. Questo valore è pari a circa il triplo del tasso di deterioramento annuo dei prestiti alle imprese italiane all'inizio del 2020, prima della pandemia;
 - poiché la durata della moratoria è stata oggetto di proroghe, e la gravità della crisi economica è stata superiore a quanto originariamente ipotizzato, questa PD potrebbe essere sottostimata. Tuttavia, gli elementi di natura quantitativa al momento disponibili indicano che la PD media delle imprese italiane, pur essendo verosimilmente cresciuta negli ultimi mesi, potrebbe rimanere al di sotto dei livelli raggiunti ad esempio nel 2015, all'indomani della crisi dei debiti sovrani;
 - non ci sono quindi elementi oggettivi per ritenere che l'attuale stima della PD debba essere rivista significativamente al rialzo, tenuto anche conto che la prosecuzione della moratoria, accompagnando l'impresa ad uscire dall'emergenza sanitaria, dovrebbe contribuire a contenere la PD.

La RT conclude quindi sostenendo che:

- i dati che stanno affluendo a MCC in queste settimane inducono a ritenere che l'importo dei prestiti e delle rate in moratoria che oggi beneficiano della garanzia statale (pari a poco più di 40 miliardi nel caso di proroga a fine dicembre) sia potenzialmente sovrastimato. In particolare, assumendo che un terzo dei prestiti rateali in moratoria benefici già di una garanzia FCG, l'onere a carico dello Stato andrebbe ridotto di circa 200 milioni, lasciando quindi sostanzialmente invariato l'importo attuale;
- al contempo, la PD delle imprese beneficiarie potrebbe essere potenzialmente sottostimata, e questo potrebbe attenuare la sovrastima di cui al punto precedente. L'attuale dotazione della Sezione speciale del Fondo che fronteggia la garanzia sussidiaria per la moratoria è di 1.738.400.000 euro e l'importo accantonato a copertura del rischio – all'8 aprile 2021 - era pari a 136.443.718,72 euro (ovvero il 7,8% della dotazione). La RT afferma quindi che essa risulta adeguata a fronteggiare i rischi aggiuntivi, senza esigenza immediata di nuovi o maggiori oneri per l'erario. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Calcolo assorbimento garanzie su dati effettivi al 26 marzo 2021

	a) moratoria terminante il 30 giugno 2021	b) ipotesi di allungamento moratoria sulla sola quota capitale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
Totale prestiti in moratoria	49	58
a) Linee di credito accordate (1)	19	19
<i>di cui: utilizzato</i>	13	13
b) Altri prestiti a breve termine	4	4
c) Rate e altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti)	26	35
<i>di cui: quota interesse</i>	3	3
<i> quota capitale</i>	23	32
di cui: importo che beneficia della garanzia statale (1)	34	43
Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie	0,7	0,9
<i>Per memoria</i>		
Prestiti complessivi alle imprese a febbraio 2020	480	

Fonte: stime su dati campionari della Banca d'Italia.

Note: (1)

Include le linee di credito in conto corrente e finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito (ad es. factoring). La stima è effettuata considerando esclusivamente le linee di credito in conto corrente. (2) L'importo corrisponde alla definizione di quello che beneficerà della garanzia statale in base al DL "Cura Italia", pari alla somma del maggior utilizzo delle linee di credito in c/c e a fronte di anticipi su crediti, degli altri prestiti a breve termine e delle rate sospese.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla RT in relazione all'adeguatezza delle risorse presenti nella sezione speciale del Fondo di garanzia PMI sulla base dei dati effettivi pervenuti al 26 marzo 2021. Si evidenzia in proposito che, sulla base dei predetti dati, la quantificazione appare riscontrabile, nel presupposto che resti confermato l'assunto della RT relativa all'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 per cui si ipotizzava una percentuale di copertura della garanzia statale del 33%, che sia corretta la stima riguardante la percentuale di prestiti già assistita (prima dell'emergenza covid-19) da garanzia statale e che la previsione relativa ai dati al 31 dicembre 2021 sia appropriata. Si rappresenta, a titolo informativo, sulla base del più recente comunicato del MEF⁶⁶, che risultano ancora attive moratorie su prestiti del valore di 83 miliardi, comprensive, tuttavia, anche di quelle afferenti alle famiglie. Nulla da osservare sul comma 3-bis.

⁶⁶ https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/documenti/comunicato_0144.pdf

Articolo 17 **(Disposizioni in materia di Patrimonio Destinato)**

Il comma 1, inserendo il comma 4-*bis* nell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che gli interventi del Patrimonio Destinato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicembre 2021 (finora era possibile, fino al 30 settembre 2021, partecipare ad aumenti di capitale e sottoscrivere prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e prestiti obbligazionari subordinati convertibili e, fino al 30 giugno 2021, sottoscrivere prestiti obbligazionari subordinati).

Il comma 2, integrando il comma 17, ultimo periodo, del citato articolo 27, stabilisce che l'apporto al Fondo da parte del MEF negli anni successivi al 2020 possa avvenire anche attraverso apporto di liquidità e non solo attraverso l'emissione di titoli di Stato.

Il comma 2-*bis* modifica la disciplina vigente che regola l'investimento dei fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata (articolo 1, comma 1097, della legge n. 296 del 2006), confermando che sono investiti in titoli governativi dell'area euro e, per una quota non superiore al 50% dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano, ma aggiungendo, nel limite del 30% di tale ultima quota, la possibilità di investimento in crediti d'imposta cedibili.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

La RT chiarisce che con la Comunicazione 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 la Commissione europea è nuovamente intervenuta sulla Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 2020/C 91 I/01 del 19 marzo 2020, per estendere i termini entro i quali le misure di supporto pubblico possono essere effettuate. In particolare, con riguardo agli interventi di supporto pubblico che possono essere effettuati dal Patrimonio destinato ai sensi del D.M. n. 26 del 2021, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (par. 25-*bis* del Quadro temporaneo) e di aumenti di capitale e di strumenti ibridi (Sezione 3.11 del Quadro temporaneo) è possibile fino al 31 dicembre 2021. Il D.M. n. 26 prevede il previgente termine del 30 giugno 2021 (per i prestiti subordinati) e del 30 settembre 2021 (misure di ricapitalizzazione). La RT chiarisce altresì che la norma recata dal comma 2 intende consentire, anche per gli anni dal 2021 in poi, l'apporto di liquidità al Patrimonio Destinato in alternativa, parziale o totale, all'apporto di titoli di Stato. Una possibilità di questo tipo era contemplata per il 2020, ma il lungo lavoro necessario per l'applicazione del Patrimonio Destinato al rilancio non ha permesso di poterne fruire. La norma proposta permetterebbe di superare una serie di complicazioni, legate soprattutto all'oscillazione del valore dei titoli di Stato, riscontrate nell'attuazione degli apporti al Patrimonio Destinato. In considerazione del ritardato avvio dell'operatività della misura rispetto a quanto inizialmente pianificato, si ritiene che l'estensione dei termini entro cui potrebbero essere disposte le misure di

aiuto non comporti un incremento degli oneri rispetto a quanto attualmente scontato sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che, anche se la proroga è infra-annuale e i tendenziali di spesa sono stati inizialmente costruiti senza aver potuto scontare i ritardi operativi che la presente proroga consente di superare, in assenza della disposizione in esame si sarebbero probabilmente realizzati risparmi di spesa. Per quanto concerne la disposizione recata dal comma 2, si evidenzia che, anche se configurato in termini di mera possibilità, l'apporto di capitale a Patrimonio destinato anche attraverso l'apporto di liquidità, determinando movimenti di cassa, avrebbe riflessi anche in termini di fabbisogno, assenti nel caso di apporto sotto forma di titoli di Stato.

Articolo 18

(Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

Il presente articolo modifica in più parti l'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972⁶⁷; nello specifico la norma novella la disciplina in tema di variazioni dell'IVA e dell'imponibile in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali. In relazione illustrativa si legge che *"la norma ripristina, in sostanza, la disciplina di recupero dell'IVA relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell'anno successivo (articolo 1, comma 567, della Legge del 11 dicembre 2016, n. 232)"*.

Nello specifico, il comma 1:

- Lettera a): sopprime, al comma 2 dell'articolo 26 del citato DPR n. 633 del 1972, il periodo relativo alle fattispecie di totale o parziale mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive infruttuose che, a legislazione previgente, davano luogo a variazioni di IVA.
- Lettera b): introduce il nuovo comma 3-bis che fa rivivere la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 26 all'esame, prima che venisse modificata dalla citata legge di Bilancio per il 2017; in particolare la norma (lett. a) prevede che le variazioni IVA possano avvenire a partire dalla data in cui il cessionario o il committente sono assoggettati a procedura concorsuale o dalla data di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti⁶⁸, o dalla data di pubblicazione

⁶⁷ Nella relazione illustrativa si legge che *"Le modifiche apportate all'articolo 26 risultano conformi ai principi dell'ordinamento europeo e in particolare alla previsione di cui all'articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) il quale rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell'imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Corte di Giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà concessa agli Stati si fonda sull'assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell'imposta."*

⁶⁸ Ai sensi dell'articolo 182-bis del RD n. 267 del 1942.

nel registro delle imprese di un piano di risanamento o di riequilibrio⁶⁹, oppure (lett. b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose⁷⁰.

- Lettera c): modifica il comma 5 per ragioni di *drafting* finalizzate a rendere coerenti le modifiche suddette con il testo vigente;
- Lettera d): inserisce il nuovo comma 5-*bis* che nei fatti riporta in vigore il contenuto del comma 4 dell'articolo in esame, nel testo vigente prima delle modifiche contenute nella citata legge di bilancio per il 2017. Nello specifico si dispone, successivamente agli eventi descritti nel precedente comma 3-*bis*, che qualora il corrispettivo sia pagato in tutto o in parte il committente o cessionario che abbia assolto all'obbligo di pagamento dell'IVA di cui al comma 5, ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
- Lettera e): contiene le modifiche finalizzate a ripristinare la coerenza con il testo in vigore;
- Lettera f): introduce il nuovo comma 10-*bis* al fine di determinare il momento esatto in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale⁷¹;
- Lettera g): contiene modifiche di coordinamento del testo.

Il comma 2 prevede che le disposizioni modificative suddette – indicate al comma 3-*bis*, lettera a) e al comma 5, secondo periodo – si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto all'esame.

Il comma 3 stima le minori entrate rivenienti dalle disposizioni in esame in 340 mln di euro per l'anno 2021, cui provvede ai sensi dell'articolo 77.

La RT specifica che la norma consente, alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade. La modifica entra in vigore nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente all'entrata in vigore della norma.

Ai fini della stima del minor gettito considera, sulla base di dati ISTAT (Statistiche Giudiziarie Civili), che la durata media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni. Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo – attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa 10.300 milioni di euro. Ritene che, considerando la significativa incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono operazioni esenti), solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini IVA. Utilizzando un'aliquota media IVA del 15%, ottiene un anticipo dell'effetto negativo erariale di cassa di circa 340 milioni di euro (2.600 – 2.600/1,15) annui. Sulla base di queste assunzioni il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l'ammontare interessato è analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra).

⁶⁹ Di cui all'articolo 67 del citato RD n. 267 del 1942.

⁷⁰ La normativa previgente disponeva che il recupero dell'IVA potesse avvenire successivamente alla verifica della infruttuosità della procedura.

⁷¹ Nello specifico dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Suppone che nell'anno di inizio del fallimento, i fornitori versino l'IVA e che l'IVA versata sia pari a 340 milioni di euro (utilizzata come *proxy* del complesso dei fallimenti). Nello stesso anno il soggetto entrato in fallimento avvia le procedure per il rimborso dell'IVA non detratta o della detrazione dell'IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l'anno successivo all'entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni.

Determina quindi che a chiusura della procedura, dopo 8 anni, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro.

Rappresenta pertanto che il flusso dei nuovi fallimenti può essere rappresentato dalla seguente tabella:

(in milioni di euro)

	2021	2022-2027	2028 – ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		-340	-340
Nota di Variazione			-340
Totale	+340	0	-340

Sottolinea che nella legislazione proposta, all'entrare del soggetto in procedura fallimentare, il creditore può emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà un versamento IVA pari a 340 milioni (come da ipotesi e premesse suddette) e una emissione di nota di variazione di pari importo.

In particolare, l'anticipo della nota di variazione determina due possibili scenari:

- a) il soggetto che entra nella procedura concorsuale **non ha più diritto al rimborso**. Grazie alla recente acquisizione dei flussi della fatturazione elettronica che in passato non esistevano, la non sussistenza del presupposto giuridico per chiedere il rimborso è facilmente riscontrabile da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, l'Ufficio competente alla lavorazione del rimborso sarebbe in grado, in sede istruttoria, di bloccare il rimborso indebito, a seguito della verifica della presenza nelle fatture elettroniche della nota di variazione emessa dal cedente/prestatore che diminuisce il credito del cessionario/committente in procedura concorsuale;
- b) il soggetto che entra nella procedura concorsuale **non può più vantare un'IVA a credito da utilizzare in diminuzione dell'IVA a debito nelle liquidazioni periodiche**. Questa fattispecie appare piuttosto marginale, in considerazione del fatto che l'eventuale IVA a debito di questi soggetti è pressoché inesistente (si tratta di soggetti che non effettuano operazioni attive dal lato delle vendite) e che le risoluzioni dell'Agenzia delle entrate onerano il curatore di particolari cautele in ordine alle registrazioni di variazione.

Specifica che il flusso dei nuovi fallimenti può essere quindi rappresentato dalla seguente tabella:

(in milioni di euro)

	2021	2022-2027	2028 – ss
Versamento IVA	+340	+340	+340
Rimborso Richiesto		0	0
Nota di Variazione	-340	-340	-340
Totale	0	0	0

Effetti di gettito:

Evidenzia infine, che gli effetti finanziari delle due normative consentono di individuare l'effetto complessivo della modifica come indicato nella Tabella seguente:

(in milioni di euro)

	2021 (*)	2022 – 2027	2028 – ss (**)
Legislazione precedente	+340	0	-340
Nuova Legislazione	0	0	0
Effetto complessivo (***)	-340	0	+340

(*) anno di introduzione della norma

(**) Entrambe le normative a regime per i fallimenti dal 2021 in poi

(***) Nell'effetto finale, ovviamente, si considerano le entrate relative alla proposta e le mancate entrate (quindi con il segno opposto) della normativa vigente che decade.

In via prudenziale rappresenta che le maggiori entrate ascritte alla modifica normativa per gli anni 2028 e seguenti non vengono considerate ai fini della valutazione degli effetti finanziari della norma.

Ai relativi oneri, valutati in 340 milioni di euro per l'anno 2021, indica che si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo si osserva che la RT all'esame riproduce i medesimi dati ed esiti contenuti nella RT annessa alla disposizione contenuta nei commi 126 e 127 della citata legge di stabilità per l'anno 2016; sul punto si osserva che la RT nulla dice in merito ad un possibile processo di aggiornamento dei dati che, a distanza di 5 anni e per effetto delle mutate situazioni economico-finanziarie, andrebbe verosimilmente esperito. In particolare il valore complessivo del netto fallimentare (10.300 mln di euro), la durata dei fallimenti (8 anni), nonché l'aliquota media IVA (15%) sono dei dati assunti come invariati rispetto ad un mercato reale e monetario, in continua evoluzione, anche a causa delle più recenti situazioni di emergenza sanitaria. Pertanto la verifica circa la perdurante attualità dei dati indicati posti a base della quantificazione, rappresenta un approccio che si suggerisce di seguire al fine di escludere sottostime degli oneri.

Articolo 18-bis **(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'IVA)**

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede al comma 1 che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento e fino al 31 dicembre 2021, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'IVA di cui alla tabella A, parte I, numero 4), e parte III, numero 7), allegata al DPR n. 633 del 1972, negli animali

vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

Il comma 2, indica gli oneri associati al presente articolo valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in commento.

La RT non è stata resa disponibile.

Al riguardo, appare necessario poter disporre di una RT al fine del riscontro del carattere prudenziale della quantificazione. Non si dispongono informazioni circa la numerosità degli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.

Articolo 19

(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021)

Il comma 1, lettera a) del presente articolo proroga al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2020, l'agevolazione che consente di convertire, le imposte anticipate (DTA⁷²) correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza dell'aiuto alla crescita economica (ACE⁷³), in credito d'imposta da utilizzare in compensazione⁷⁴. Conseguentemente, la lettera b) del medesimo comma 1 provvede a riferire gli oneri di 2 mld di euro anche per l'anno 2021.

Il comma 2 dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (pertanto per il 2021) che il rendimento nozionale relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'anno 2020, è pari al 15%⁷⁵; inoltre per il 2021 gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta⁷⁶ (pertanto la fruibilità dell'ACE viene anticipata, rispetto alla previgente normativa, in quanto gli incrementi del capitale proprio rilevano dall'inizio dell'esercizio) ed infine è previsto che la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 mln di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante in bilancio.

Il comma 3 prevede che per l'anno 2021 la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale⁷⁷ – valutato utilizzando la citata aliquota del 15% applicata agli incrementi di

⁷² Per le società che cedono a titolo oneroso, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, è prevista la facoltà di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite alle perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile.

⁷³ Si rammenta che l'ACE è un'agevolazione introdotta nel 2011 per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. L'agevolazione è stata soppressa con la legge di bilancio 2019 e reintrodotta con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 287, legge n. 160 del 2019) con decorrenza 2019. Sono interessate dall'agevolazione fiscale le società di capitali, gli enti commerciali, gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Ai fini del calcolo dell'ACE si effettua la sommatoria dei componenti positivi e negativi. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, dal momento che ogni variazione in aumento, relativa a ciascun esercizio, non può eccedere il patrimonio netto contabile esistente al termine del medesimo esercizio. Una volta determinata la base ACE, l'importo deducibile viene calcolato moltiplicando tale base per un'aliquota percentuale, fissata dallo Stato, su base annua.

⁷⁴ Ai sensi dell'articolo 44-bis del DL n. 34 del 2019, introdotto dall'articolo 55 del DL n. 18 del 2020.

⁷⁵ Si rammenta che il vigente rendimento nozionale è pari all'1,3%.

⁷⁶ Le regole ordinarie prevedono la rilevanza degli incrementi patrimoniali in esame *pro rata temporis*, quindi in ragione del momento in cui avvengono i citati incrementi. Inoltre le deduzioni ACE vengono godute nei limiti del reddito e con la possibilità di riportare negli anni successivi le eventuali eccedenze.

⁷⁷ Di cui all'articolo 1 del DL n. 201 del 2011.

capitale – può essere fruita anticipatamente, sotto forma di riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al citato rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) n. 917, del 1986⁷⁸. Il credito in argomento può essere utilizzato previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea in cui si decide di destinare in tutto o in parte, l'utile d'esercizio a riserva (rilevano anche gli incrementi di patrimonio netto diversi dall'accantonamento degli utili a riserva).

Il comma 4 stabilisce i meccanismi di recupero del credito d'imposta fruito qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dal conseguimento di perdite di bilancio⁷⁹.

Il comma 5 prevede che, in mancanza dei requisiti indicati nel precedente comma 3, l'incentivo fruito secondo il meccanismo ordinario dell'ACE sia restituito attraverso una variazione in aumento del reddito complessivo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare tra loro non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il comma 6 specifica che il credito d'imposta non è produttivo di interessi; può essere utilizzato, senza limiti di importo in compensazione, oppure può essere richiesto a rimborso. In alternativa il credito può essere ceduto con facoltà di successiva cessione di esso ad altri soggetti ed è fruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Specifica che i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il beneficio deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle componenti negative di reddito rispetto alla tipologia di ricavi conseguiti⁸⁰.

Il comma 7 dispone che i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta in argomento devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. A tal fine il direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità i termini di presentazione ed il contenuto della comunicazione, nonché le modalità attuative per la cessione del credito d'imposta.

Il comma 8, modificando l'articolo 1, comma 233 della L. n. 178 del 2020, dispone che le operazioni di aggregazione aziendale, per poter accedere alla disciplina degli incentivi fiscali previsti per le operazioni straordinarie in discorso, devono essere approvate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o deliberate dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021; si rammenta che la previgente disciplina prevedeva che le medesime operazioni dovessero essere deliberate dall'organo competente nel medesimo periodo di tempo (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021).

Infine il comma 9 stima gli oneri derivanti dall'articolo in esame in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, in 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, in 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, in 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, in 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, in 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per

⁷⁸ Aliquote in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

⁷⁹ Si fa presente che la relazione illustrativa reca esempi volti a comprendere meglio il meccanismo di recupero del beneficio in parola

⁸⁰ Rapporto di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

l'anno 2031, in 0,24 milioni di euro per l'anno 2032 e in 0,25 milioni di euro per l'anno 2033⁸¹, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto-legge.

La RT analizza gli effetti finanziari delle diverse normative:

Comma 1. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti.

La RT specifica che la disposizione prevede la proroga per il 2021 della misura prevista dall'articolo 55 del DL n. 18 del 2020.

Ai fini della stima, utilizzando i dati forniti dagli operatori del settore, valuta che i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2021 saranno pari orientativamente a 17 miliardi di euro (10 miliardi di euro Banche – 4 miliardi altri – 3 miliardi indotti).

Specifica che il cedente trasforma le deduzioni (perdite, ACE) per circa 3,4 miliardi di euro (17 mld di euro X 20%).

Evidenzia che il credito per imposte anticipate DTA è pari a circa 896,5 milioni di euro ai fini IRES (17 mld di euro X 20% X un'aliquota media IRES del 26,4% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni). Per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il pagamento di un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP. Conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima della relazione tecnica della norma originaria stima le DTA relative alle quote trasferite. Queste ultime sono distribuite considerando un periodo di recupero che sarebbe stato in un arco di dieci esercizi.

Quindi stima i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Credito DTA (IRES + IRAP)	-896,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA	13,45	11,96	10,34	8,53	6,6	4,77	3,18	2,41	1,77	1,37	1,21	1,16	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-4,12	-1,9	-1,6	-1,25	-0,9	-0,6	-0,35	-0,32	-0,23	-0,19	-0,19	-0,2	0,15	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-1,16	-0,5	-0,42	-0,32	-0,23	-0,15	-0,08	-0,08	-0,06	-0,05	-0,05	-0,05	0,05	0
Minori quote deduzioni future DTA – IRES	94,13	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79	-40,34	0	0	0	0
Totale	-788,92	60,47	61,73	60,3	58,82	57,43	56,22	55,77	55,16	54,87	-39,37	0,92	-0,25	0,2	0

Commi 2-7. ACE innovativa 2021

⁸¹ Durante l'esame parlamentare è stato cassato l'onere indicato per l'anno 2034 stimato in 0,05 mln di euro.

La RT rappresenta che la normativa proposta prevede, limitatamente all'anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 entro il limite di 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento direttamente nell'anno in un credito di imposta da utilizzare in compensazione senza utilizzare di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e senza riportare agli anni successivi le eventuali eccedenze relative.

Evidenzia che l'ipotesi prudenziale di fondo è che la misura in esame riesca a sostenere la capitalizzazione messa a dura prova dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica in modo tale da riportarla ad un livello ordinario.

Attraverso il modello di microsimulazione IRES la RT riesce – a partire dal rendimento nozionale dichiarato nell'anno di imposta 2018 rispetto allo stesso dichiarato nel periodo precedente – a ricostruire l'incremento del capitale per ogni singolo contribuente e a determinare il rendimento al 15% per gli incrementi non eccedenti i 5 milioni di euro, stimando di conseguenza il relativo credito di imposta. Dall'analisi risulta un rendimento trasformabile in credito pari a circa 6,5 miliardi di euro, da parte di oltre 224.000 imprese, corrispondente ad un incremento di capitale, nei limiti di 5 milioni di euro, pari a circa 43 miliardi di euro e ad un credito di circa 1.560 milioni di euro (6.500 X 24%).

Per quanto attiene ai contribuenti IRPEF l'analisi è condotta dalla RT a livello macro analizzando i rendimenti ACE dell'anno di imposta 2018 pari a circa 710 milioni di euro da cui un capitale di circa 47,3 miliardi di euro (710 / 1,5%). Applica al capitale IRPEF la percentuale di nuovo capitale rilevata ai fini IRES, prima dell'applicazione del limite dei 5 milioni di euro ritenuto prudenzialmente non applicabile ai soggetti IRPEF, e stima un incremento del capitale di circa 10,7 miliardi di euro con un credito pari a circa 427 milioni di euro.

Specifica che la trasformazione diretta in credito di imposta di tale rendimento produce inoltre effetti positivi sul gettito in conseguenza della mancata deduzione del rendimento vigente all'1,3%.

Riporta gli effetti di competenza complessivi nella tabella seguente:

(in milioni di euro)

Competenza	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	101,1	1,00	1,00	1,00	1,00
IRPEF	40,6	0,34	0,34	0,34	0,34
Addizionale regionale	2,2	0,02	0,02	0,02	0,02
Addizionale comunale	0,8	0,01	0,01	0,01	0,01
Credito di imposta	-1.984,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-1.840,0	1,37	1,37	1,37	1,37

Gli effetti di cassa, considerando l'utilizzo del credito completamente nel 2021 e un acconto IRES/ IRPEF del 75%, hanno il seguente andamento:

(in milioni di euro)

Cassa	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	176,9	-74,1	1,00	1,00
IRPEF	0	71,1	-29,9	0,34	0,34
Addizionale regionale	0	2,2	0,02	0,02	0,02
Addizionale comunale	0	1,1	-0,24	0,01	0,01
Credito di imposta	-1.984,7	0	0	0	0
Totale	-1.984,7	251,3	-104,22	1,37	1,37

Comma 8. DTA e aggregazioni.

La RT in merito al contenuto del comma 8 specifica che sotto l'aspetto strettamente finanziario la norma non determina ulteriori effetti rispetto a quanto già valutato per la norma originaria, trattandosi di una modifica procedurale.

Comma 9

Conclude evidenziando che il comma 9 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno 2021, 5,28 milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per l'anno 2023, 2,02 milioni di euro per l'anno 2024, 1,57 milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di euro per l'anno 2026, 0,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,43 milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di euro per l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per l'anno 2030, 40,58 milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di euro per l'anno 2032, 0,25 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,05 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo:

con riferimento al **comma 1**, nell'evidenziare che la RT ripropone l'impostazione logico-matematica contenuta nella RT annessa al citato articolo 55 del DL n. 18 del 2020, si dà riscontro circa il calcolo del canone per DTA e del meccanismo di saldo/acconto relativo alla minore IRES/IRAP derivante dalla deducibilità del canone per DTA.

Analizzando la quantificazione, si osserva quanto segue:

- la RT non fornisce indicazioni circa la banca dati utilizzata per stimare gli effetti derivanti dalle disposizioni in commento;
- non è possibile verificare positivamente la quantificazione proposta in quanto mancano informazioni in merito alla numerosità dei soggetti e alle relative aliquote IRES/IRAP⁸² ad essi applicabili in ragione delle differenze settoriali⁸³ (IRES) e/o territoriali e settoriali⁸⁴ (IRAP);

⁸² È la stessa RT che specifica che l'aliquota IRES del 26,4% "tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni"

⁸³ Addizionale IRES per il settore petrolifero e del gas, maggiorazione IRES per il settore bancario/credizio/assicurativo.

⁸⁴ Variazioni di aliquote IRAP si possono avere in ragione della localizzazione territoriale dell'azienda e del settore di attività.

- non viene evidenziata la differenziazione delle DTA tra quelle generate da perdite e quelle derivanti da incapacienza del rendimento nozionale per la determinazione dell'ACE;
- la RT assume una diminuzione dell'ammontare dei crediti deteriorati rispetto alla stima presentata nella recente RT annessa al ricordato articolo 55 del DL n. 18 del 2020. Infatti in quella sede l'ammontare dei crediti deteriorati ceduti erano stati stimati in circa 20 mld di euro a fronte degli indicati 17 mld nella RT qui all'esame. Nel merito la RT non fornisce informazioni circa la causa di tale diminuzione, nonché la tipologia di soggetti a cui ricondurre l'andamento evidenziato. In mancanza di approfondimenti specifici occorre anzi evidenziare che a causa dell'attuale emergenza sanitaria è verosimile ipotizzare che l'ammontare dei crediti deteriorati possa registrare un incremento, piuttosto che una diminuzione rispetto alle risultanze passate;
- dal confronto tra le due RT si registra, in merito alla citata diminuzione, un decremento dei crediti deteriorati bancari e di quelli indotti, a fronte di una stabilità dei crediti deteriorati in capo ad altri soggetti, mentre nulla viene detto in merito alle variazioni in termini di tipologia di DTA, se cioè derivanti da crediti deteriorati ceduti o da incapacienza del rendimento nozionale ACE; va da sé che tali risultanze andrebbero supportate da analisi e informazioni di settore;
- andrebbero approfondite le ragioni che hanno indotto a stimare le DTA non più recuperabili nell'arco dei successivi 10 anni in una quota pari al 60% dell'ammontare totale del credito per DTA (infatti: $53,79 \cdot 10 \text{ anni} = 537,9 \text{ mln di euro} / 896,5 \text{ mln di DTA} \cdot 100 = 60\%$); si osserva che se la differenza fosse dovuta ad una impossibilità di recupero negli anni a venire del credito complessivo per DTA⁸⁵, *a fortiori* andrebbero esplicitate le ipotesi sottostanti la stima della indicata quota del 60%;
- la RT assume che tutto il credito d'imposta venga fruito nell'anno 2021, senza possibili slittamenti nell'anno successivo, nonostante la disposizione, operativa a partire dalla fine del mese di maggio del corrente anno, possa far propendere verso un verosimile allungamento nel tempo della compensazione del credito.

Con riferimento ai **commi da 2 a 7** relativi all'ACE c.d. innovativa si osserva:

- la RT non fornisce tutti i dati che possano permettere di verificare positivamente la stima: in particolare non vengono specificate l'aliquota IRES e quelle delle relative addizionali regionale e comunale, così come non si indicano i dati a consuntivo (anno 2018) relativi al rendimento nozionale ed all'ammontare degli incrementi di capitale per le aziende soggette ad IRES. Per quanto riguarda invece le imprese soggette ad IRPEF si osserva che la RT, pur riportando i dati a consuntivo per l'anno 2018, non palesa il valore della *"percentuale di nuovo capitale rilevata ai fini IRES, prima dell'applicazione del limite dei 5 mln di euro*

⁸⁵ Nel qual caso non si avrebbe una mera anticipazione temporale tra credito complessivo per DTA e recupero frazionato negli anni.

ritenuto prudenzialmente non applicabile ai soggetti IRPEF" la cui applicazione dovrebbe consentire di ottenere un valore di credito di imposta per ACE innovativa, pari a circa 427 mln di euro che rappresenta – rispetto all'incremento del capitale di circa 10,7 mld di euro – solo la quota del 4%⁸⁶ (a fronte di una quota che dovrebbe attestarsi sul valore medio dell'aliquota IRPEF)⁸⁷;

- la stima si limita ad applicare la nuova percentuale ai rendimenti assunti come costanti nel tempo, non ipotizzando quindi un eventuale effetto di incentivazione associato ad una misura di stimolo di tal natura;
- andrebbero approfonditi gli effetti di recupero di gettito a titolo di IRES/IRPEF derivanti dalla mancata deduzione del rendimento vigente all'1,3; sul punto infatti non risulta agevole una loro ricostruzione dalle tabelle esposte in RT;
- sarebbe opportuno un approfondimento in merito ai possibili effetti finanziari in termini di IRAP che la RT sembra non aver stimato, ma che risultano quantificati in sede di RT annessa alla citata L. n. 160 del 2019, articolo 1, comma 287, che ha provveduto a reintrodurre il regime agevolativo in argomento.

Con riferimento al **comma 8**, nel presupposto che le modifiche in esso contenute siano di natura meramente procedurale, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza. Si suggerisce, tuttavia, un approfondimento in relazione al fatto che, ad una prima lettura della novella, sembrerebbe non rilevare più la data dell'avvenuta delibera da parte dell'organo assembleare competente (che secondo la previgente disciplina doveva intervenire entro l'anno 2021), ma piuttosto il momento di approvazione o di deliberazione dell'operazione straordinaria da parte dell'organo amministrativo competente; se ciò fosse verificato si rappresenta la necessità di approfondire se il possibile slittamento in avanti della delibera assembleare dell'operazione straordinaria (quindi anche entro il 2022) possa comportare una modifica⁸⁸ degli oneri quantificati nella RT annessa alla ricordata L. n. 178 del 2020, articolo 1, comma 233 e relativi alla disciplina all'esame⁸⁹.

Articolo 19-bis ***(Proroga degli incentivi per le società benefit)***

Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, intervengono sull'art. 38-ter del D.L. n. 34 del 2020 in materia di promozione del sistema delle società *benefit*. Nello specifico si estende l'applicazione del credito di imposta riferito alle spese per costi di

⁸⁶ Infatti: $427 \text{ mln} / 10,7 \text{ mld} * 100 = 4\%$.

⁸⁷ Nello specifico, e ripercorrendo le modalità di calcolo per l'IRES si dovrebbe avere:
 $47,3 \text{ mld di capitale} * 15\% = 7,095 \text{ mld di rendimento nozionale} * 17,5\% \text{ (aliquota IRPEF media utilizzata di prassi nelle RT)} = 1,250 \text{ mld circa di credito d'imposta}$.

⁸⁸ Ad esempio uno slittamento in avanti, oltre l'anno 2022 o la possibilità di un incremento delle situazioni agevolabili che vengano approvate dall'organo amministrativo a ridosso della fine dell'anno 2021 e che non sarebbero rientrate nel beneficio in quanto ormai fuori termine per l'ottenimento della necessaria delibera da parte dell'organo assembleare competente.

⁸⁹ Sul punto si rammenta che per i primi due anni di applicazione della disposizione in parola erano previsti oneri per 463,1 mln di euro per l'anno 2021 e per 1.417,2 mln di euro per l'anno 2022.

costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenute fino al 31 dicembre 2021 (La norma vigente contempla la data del 30 giugno 2021)

Con il nuovo comma 2-*bis* si prevede che tra i costi di costituzione o trasformazione ammessi all'agevolazione siano ricompresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società *benefit*. L'importo massimo utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 2 è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.

La RT non è stata resa disponibile.

Al riguardo, poiché l'agevolazione in commento opera nell'ambito delle risorse stanziare che costituiscono un tetto di spesa (pari a 7 mln di euro – art. 38-*ter*, comma 1) non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 20

(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi)

Il comma 1 del presente articolo, introducendo il nuovo comma 1059-*bis* all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, modifica le modalità di utilizzo del credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"⁹⁰. In particolare si dispone che per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, il citato credito d'imposta, relativo agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Conseguentemente il comma 2 modifica la disposizione relativa alla copertura degli oneri indicati nell'articolo 1, comma 1065 della citata L. n. 178 del 2020. In particolare stima per l'anno 2021 un incremento degli oneri per 1.304,8 mln di euro portandoli così a complessivi 5.280,90 mln di euro, a fronte dei previgenti 3.976,1 mln di euro, mentre per gli anni successivi si ha un recupero di gettito⁹¹.

Il comma 3 valuta in 1.304,80 mln di euro gli oneri derivanti dall'articolo in commento. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'art. 77 del provvedimento in commento.

La RT evidenzia che la proposta normativa in oggetto modifica la modalità di utilizzo del credito *ex-super* nell'ambito della proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della normativa sul credito d'imposta beni strumentali nuovi e del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.

Riporta dapprima la metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria e gli effetti finanziari indicati in Bilancio.

Relazione tecnica originaria

A partire dalle dichiarazioni dei Redditi, anno di imposta 2018, sono stati ricostruiti gli investimenti agevolabili in base alle precedenti riproposizioni dell'agevolazione effettuati dalle imprese utilizzando i coefficienti di ammortamento (specifici per

⁹⁰ Beni cioè diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. n. 232 del 2016. La relazione illustrativa specifica che sono i c.d. "*beni ex super ammortamento*".

⁹¹ In RT si legge che i minori oneri sono pari a 616,1 mln di euro per l'anno 2022, a 670,5 mln di euro per l'anno 2023 e a 18,1 mln di euro per l'anno 2024.

settore di attività economica) elencati nel Rapporto di Confindustria “Dove va l’industria italiana” - maggio 2019.

Ai fini della stima è stata applicata la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020:

- proroga del credito beni strumentali materiali nuovi (*super*) con aliquota del 6% fino a 2 milioni di euro di investimento; incremento solo per il primo anno dell’aliquota al 10%.
- maggiorazione solo nel 2021 dal 6% al 15% per investimenti in beni strumentali nuovi destinati all’implementazione del lavoro agile credito utilizzabile interamente nel primo anno;
- estensione del credito beni strumentali nuovi (*super*) ai beni immateriali non 4.0, prima non compresi, con credito al 6% incrementato al 10% per il 2021;
- proroga dell’*iper* ammortamento con nuove percentuali di credito nel solo 2021 come nella tabella di seguito riportata:

Fasce iper mln €	Percentuali		
	2020	2021	2022
<2,5	40%	50%	40%
2,5 - 10	20%	30%	20%
10 - 20	0%	10%	10%

- incremento del credito beni immateriali 4.0 (allegato B) dal 15% al 20% e massimale di 700 mila euro;
- per tutti i crediti di cui sopra, il periodo di utilizzo è di 3 anni (precedentemente 5 anni per il *super* e per l’*iper* e 3 anni per l’allegato B), limitatamente agli investimenti (*super* e beni immateriali non 4.0) effettuati nel 2021 da contribuenti con fatturato fino a 5 milioni di euro, il credito può essere interamente utilizzato nel primo anno;
- utilizzabilità del credito già a partire dall’anno dell’investimento.

Riporta nella tabella seguente gli effetti finanziari complessivi del pacchetto *Transizione 4.0*, così come indicati nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d’imposta (ex Super)	-3.271,6	-2.214,1	-1.745,3	-1.092,9	-125,7	15,1
Credito d’imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d’imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d’imposta (immateriali non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d’imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
Totale	-5.278,4	-6.664,6	-6.958,8	-4.141,1	-795,5	37,8

Ai fini della valutazione della norma in oggetto la RT quantifica l’impatto dovuto all’utilizzabilità in un’unica soluzione del credito *ex-super* relativo agli investimenti ordinati e consegnati nel 2021.

Espone di seguito gli effetti finanziari complessivi del pacchetto *Transizione 4.0*, così come modificato.

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-4.576,3	-1.598,0	-1.074,8	-1.074,8	-125,7	15,1
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	-1.715,8	-3.392,4	-3.704,3	-1.897,5	-198,1	22,8
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	-185,5	-411,7	-456,6	-271,2	-45,0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	-105,7	-76,4	-62,5	-39,5	-6,7	0
Credito di imposta R&S	0	-420	-840	-840	-420	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	-150,0	-150,0	0	0	0
Totale	-6.583,2	-6.048,5	-6.288,3	-4.123	-795,5	37,8

Di seguito gli effetti differenziali rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica originaria.

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta (ex Super)	-1.304,8	616,1	670,5	18,1	0	0
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	0	0	0	0	0	0
Credito di imposta R&S	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta formazione 4.0	0	0	0	0	0	0
Totale	-1.304,8	616,1	670,5	18,1	0	0

Conclude rappresentando che agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in 1.304,80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie. Conseguentemente, il comma 2 modifica il comma 1065 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 al fine di adeguare la relativa norma di copertura ai nuovi effetti differenziali derivanti dal comma 1 del presente articolo.

Al riguardo si osserva che la RT, dopo aver ripercorso la stima contenuta nella più recente proroga della disposizione in esame, quantifica l'impatto della nuova disposizione senza fornire alcun dato od informazione che permetta di verificare la quantificazione. In particolare non vengono indicate le ipotesi che consentano l'individuazione del valore dei beni che potranno beneficiare della disposizione in commento (diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. n. 232 del 2016) rispetto alla totalità di beni assoggettati alla disciplina del credito d'imposta per beni *ex super* ammortamento⁹² e non viene indicata la numerosità dei soggetti con compensi non inferiori a 5 mln di euro (pertanto soggetti medio/grandi) interessati dalla disposizione in parola.

Inoltre non sembra si facciano ipotesi circa la possibilità che non tutti i soggetti in argomento possano presentare la capienza nell'anno 2021 per il recupero in

⁹² La semplice proporzione consente di stimare una quota pari a circa il 40% del totale dei beni agevolabili (1.304,8/3.271,6*100 = 39,88%).

compensazione del credito d'imposta in un solo anno, con conseguenti possibili riflessi in ordine ai saldi degli anni successivi.

Articolo 21

(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 2 prevede la stipula tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un addendum alla convenzione già sottoscritta, e trasferisce l'importo attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo.

Il comma 3 stabilisce che gli enti territoriali che, in situazione di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.

Il comma 4 dispone che le anticipazioni di liquidità in esame non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.

Il comma 5 prevede che la richiesta di anticipazione di liquidità sia corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il comma 6 stabilisce che l'anticipazione sia concessa entro il 23 luglio 2021, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.

Il comma 7 dispone che l'anticipazione sia restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero.

Il comma 8 prevede le modalità di recupero delle somme dovute a titolo di anticipazione nel caso di mancata corresponsione, alle scadenze ivi previste, di quanto spettante allo Stato da parte degli enti territoriali.

Il comma 9 stabilisce che i debiti commerciali di cui al comma 3 siano pagati entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Sono previste sanzioni per i dirigenti che non rispettano tale scadenza e, in caso di mancato pagamento, la restituzione dell'anticipazione.

Il comma 10 regola l'estinzione dell'anticipazione in caso di pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3 e, in caso di mancata estinzione, prevede le relative sanzioni.

Il comma 11 dispone che gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme non richieste alla data del 31 dicembre 2021.

Il comma 12 autorizza per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Fondo per il pagamento dei debiti commerciali - maggiore spesa c.capitale	1.000				1.000							
Convenzione con CDP - maggiore spesa corrente	0,1				0,1				0,1			

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che per quanto riguarda il rimborso delle anticipazioni, per motivi prudenziali e in considerazione dell'esiguità degli importi, non sono considerati gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento a decorrere dal 2023.

Al riguardo, in generale la norma ricalca quanto già previsto a partire dal DL 35/2013, con la concessione di anticipazioni di liquidità restituibili in trenta anni. Tuttavia, andrebbero approfonditi i possibili effetti finanziari del comma 7, che similmente a quanto previsto dall'art.116 del DL 34/2020, non prevede la restituzione di quota della liquidità dal primo esercizio successivo ma la posticipa al secondo esercizio successivo (in questo caso il 2023 a fronte della concessione dell'anticipazione nel 2021).

Si ricorda inoltre che la Corte costituzionale (sentenza n. 4 del 2020) ha ritenuto le anticipazioni di liquidità "un rimedio contingente, non riproducibile serialmente nel tempo e inidoneo a risanare bilanci strutturalmente in perdita", per cui una nuova concessione di anticipazioni di liquidità a distanza di un solo anno da quella prevista con il DL 34/2020 potrebbe essere valutata come non rispondente alle caratteristiche sopra menzionate, anche se si tratta di un importo più esiguo.

Si prende atto di quanto dichiarato dalla RT circa il carattere prudenziale della mancata rappresentazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dell'incasso delle rate di ammortamento a decorrere dal 2023. A tal proposito si ricorda che con riferimento agli articoli da 115 a 117 del decreto-legge n. 34 del 2020, di istituzione del predetto Fondo con una dotazione di 12 miliardi di euro per l'anno 2020, sono state previste maggiori entrate extratributarie per gli interessi sulle anticipazioni di liquidità in termini di saldo netto da finanziare per 324,1 milioni di euro per l'anno 2022, senza però che siano stati indicati gli sviluppi temporali degli interessi negli anni successivi.

Infine, si evidenzia che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari all'incremento della dotazione del Fondo in esame viene attribuita natura in conto capitale, anche se tali risorse saranno utilizzate indistintamente per pagare debiti sia di natura corrente che in conto capitale, producendo in parte una dequalificazione della spesa.

Articolo 22

(Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l'anno 2021)

L'articolo in esame, in considerazione del perdurare della situazione di crisi sanitaria da Covid-19, dispone, per l'anno 2021, che il limite⁹³ per la compensazione⁹⁴ dei crediti d'imposta e contributivi o per la richiesta di rimborso con procedura semplificata, aumenti fino a 2 milioni di euro, in luogo del limite di 1 mln di euro disposto dal recente articolo 147 del DL n. 34 del 2020.

Gli oneri connessi alla disposizione vengono stimati in 1.607,1 mln di euro per l'anno 2021, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente schema di decreto.

La RT specifica che la disposizione non determina l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevola lo smobilizzo, in quanto consente ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile.

Dall'analisi delle compensazioni effettuate tramite modello F24 e dei crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, relativamente alle ultime annualità disponibili, gli oneri finanziari vengono stimati per il 2021 in complessivi 1.607,1 milioni di euro, così suddivisi in base all'imposta a cui si riferiscono i crediti.

Incremento a 2 milioni	
IVA	1.498,4
IRAP	10,8
IRES	95,9
IRPEF	2,0
Totale	1.607,1

⁹³ Di cui all'articolo 34 della L. n. 388 del 2000.

⁹⁴ Ai sensi dell'articolo 17, del DLgs n. 241 del 1997.

Conclude specificando che agli oneri derivanti, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce dati ed informazioni che permettano di verificare la stima presentata: in particolare non specifica l'anno delle ultime dichiarazioni presentate dai contribuenti utilizzate per stimare l'onere. In particolare andrebbe fornito, qualora disponibile, l'ammontare delle compensazioni effettuate tramite modello F24 nel corso dell'anno 2020 per poter avere un valore di consuntivo valido al fine di ipotizzare una proiezione di come potrebbero evolvere le maggiori richieste di compensazione/rimborso per effetto dell'aumento del limite contenuto nella disposizione in esame. Sul punto si osserva che il recente innalzamento previsto con il citato articolo 147 del DL n. 34 del 2020, che rappresenta meno di 1/3 di quanto stabilito con la disposizione in parola⁹⁵, stimava oneri per circa 557,5 mln di euro; volendo fare un mero esercizio di riproporzionamento dei valori si ottiene un onere superiore⁹⁶ rispetto a quello indicato nella RT all'esame.

Un approfondimento si ritiene dunque necessario anche in considerazione del recente aumento della tipologia di crediti di imposta che possono essere compensati mediante F24, come, per esempio, quello contenuto nel precedente articolo 20 del presente provvedimento che ha previsto la compensabilità del credito d'imposta per beni strumentali nuovi fruibile nell'unica annualità 2021.

Articolo 23 *(Capitalizzazione società controllate dallo Stato)*

L'articolo consente al Ministero dell'economia e delle finanze di rafforzare il capitale sociale o la dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo S.p.A. – ITA S.p.A. nonché di effettuare la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate sopprimendo il riferimento all'anno 2020 contenuto sia nell'articolo 79, comma 4, del decreto-legge n.18 del 2020 sia nell'articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020⁹⁷.

La RT evidenzia che la disposizione è finalizzata a meglio precisare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la portata applicativa dell'articolo 79,

⁹⁵ 300 mila euro a fronte di 1 milione di euro previsti dall'articolo in esame.

⁹⁶ Infatti: $557,5/300*1000 = 1.858$ mln di euro.

⁹⁷ Si rammenta che il MEF (art. 79, comma 4, del DL n. 18/2020) è stato autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica. I relativi effetti sono stati registrati come maggiori spese in conto capitale sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Inoltre, con previsione di portata più generale (art. 66 del DL n. 104/2020), è stata consentita - al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020. I relativi effetti sono stati registrati come maggiori spese in conto capitale sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di rafforzamento del capitale sociale o della dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, costituita con il nome di Italia Trasporto Aereo S.p.A., e di interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 66 del predetto decreto-legge n. 104/2020.

Sottolinea che la disposizione opera nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che alle disposizioni ivi modificate sono stati ascritti effetti finanziari con riferimento al solo anno 2020, va segnalato che la modifica rimuove la limitazione temporale degli interventi, senza che ad essa sia però ascritto alcun effetto sugli esercizi 2021 e seguenti.

Sul punto, andrebbe quindi chiarita la portata della neutralità finanziaria certificata dalla RT, atteso che la stessa sembrerebbe condizionata alla circostanza che le somme in questione, evidentemente classificate in bilancio come in conto capitale, risultino già state iscritte nei tendenziali del 2021-2022. Ciò detto, presupponendosi che il loro mantenimento in bilancio, qualora non oggetto di formale impegno di spesa nel 2020, sia stato effettuato in conto residui in attuazione di quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge di contabilità.

Articolo 23-*bis*

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di morte del socio delle banche popolari)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁹⁸, integra il titolo II, capo V, sezione I, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), sono aggiunti, in fine, i gli articoli 32-*bis* e 32-*ter*, volte a integrare la disciplina della partecipazione alle banche popolari.

In particolare, il comma 1 inserisce nel TUB i nuovi articoli 32-*bis*, che prevede le regole applicabili in caso di morte del socio, e il 32-*ter* recante i criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso. Il nuovo articolo 32-*bis* del TUB stabilisce che, in caso di morte, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto e agli stessi viene riconosciuta la facoltà di presentare domanda di ammissione o di accertamento dell'insussistenza dei requisiti. Fino al rigetto della domanda o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti è riconosciuta agli eredi la facoltà di esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di

⁹⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 7 luglio 2021, pagina 81.

ammissione, il comma 3 dell'articolo 32-*bis* del TUB riconosce il diritto al rimborso delle azioni, salvo il caso previsto dall'articolo 28, comma 2-*ter*, per cui secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia tale diritto può essere limitato là dove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca.

Il successivo articolo 32-*ter* prevede inoltre che, restando ferme le limitazioni appena esposte, in tutti i casi di rimborso delle azioni, per la determinazione del relativo valore, trovino applicazione i criteri previsti dall'articolo 2437-*ter* del Codice Civile: applicando i commi 2 e 4 là dove si tratti di azioni non quotate in mercati regolamentati, e il comma 3 nel caso in cui si tratti di azioni quotate.

Il comma 2 integra l'articolo 150-*bis*, comma 2, del TUB che disapplica alle banche popolari una serie di previsioni del Codice Civile, includendo nell'elenco le regole generali relative alla morte del socio e alla liquidazione della quota in virtù delle specifiche previsioni inserite nel TUB.

Il comma 3 impone alle banche popolari di adeguare i propri statuti alle disposizioni in esame entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore, escludendo che tali modifiche facciano sorgere un diritto di recesso per il socio.

L'integrazione inserita con un emendamento di origine parlamentare è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenendo il tenore delle modifiche in esame di mero rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 23-*ter*

(Introduzione dell'articolo 150-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di partecipazione azionaria a banche popolari)

L'articolo, inserito durante la prima lettura⁹⁹, reca modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) volte a modificare la disciplina della partecipazione alle banche popolari.

In particolare, viene inserito nel TUB il nuovo articolo 150-*quater* che prevede, al comma 1, la possibilità per le banche popolari di emettere azioni nei casi e nei modi previsti dall'articolo in esame, previa modifica dello statuto sociale e autorizzazione all'emissione da parte della Banca d'Italia (comma 2).

Il comma 2 consente ai soci finanziatori di detenere azioni di finanziamento anche in deroga al limite dell'1 per cento, ovvero al limite più contenuto fissato dallo statuto a norma dell'articolo 30, comma 2 del TUB. Lo statuto deve stabilire i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai soci e i voti loro spettanti, anche in deroga al principio dettato dall'articolo 30, comma 1 del TUB per cui ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, e assicurare che in base alle loro caratteristiche i titoli siano computabili come capitale di qualità primaria ai fini dei requisiti prudenziali applicabili alla gestione delle banche.

Il comma 3 qualifica le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche popolari emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci finanziatori.

⁹⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 7 luglio 2021, pagina 81.

Il comma 4, infine, consente alle banche popolari che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria di emettere azioni che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526. Vengono inoltre disapplicati una serie di vincoli relativi al ruolo dei soci finanziatori nell'assetto degli organi sociali, per cui: la maggioranza degli amministratori non deve essere necessariamente scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (disapplicando il 2542, terzo comma del Codice Civile); ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori (disapplicando il 2542, quarto comma, secondo periodo); i possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, oltre un terzo dei componenti dell'organo di controllo (disapplicando il 2543, terzo comma); se la società ha adottato il sistema di amministrazione "dualistico", i possessori di strumenti finanziari possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione (disapplicando il 2544, secondo comma, primo periodo) mentre se la società ha adottato il sistema di amministrazione "monistico", agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque anche superiore ad un terzo, possono essere attribuite deleghe operative e gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo (disapplicando il 2544, terzo comma).

L'integrazione inserita con un emendamento di origina parlamentare è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 24

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)

Il comma 1 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per il sostegno alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 2, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale, nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, concede, per l'anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, con decreto interministeriale, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

Il comma 3 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento Fondo sostegno grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria da COVID-19 (comma 1)	200,0				200,0							
Finanziamento oneroso all'Alitalia (comma 2)	100,0				100,0							

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, rammenta che il Fondo rifinanziato dal comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti in favore di grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria ed afferma che gli oneri derivanti dal comma 2 sono quantificati in 100 milioni per l'anno 2021, con corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sulla base della valutazione prospettica dei costi di gestione di Alitalia in amministrazione straordinaria, pari a circa 50 milioni di euro mensili, e nella prospettiva della chiusura delle operazioni di cessione in un arco temporale non superiore ai 2 mesi. In merito alla tempistica delle valutazioni della Commissione europea sul piano industriale della nuova società pubblica di trasporto aereo, si rammenta che nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea di mercoledì 26 maggio 2021, il rappresentante del Governo, rispondendo all'atto n. 3-02297 ha affermato che: “la discussione con la Commissione europea è in via di definizione, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia del piano industriale di ITA nel rispetto del principio di discontinuità e del criterio dell'operatore in un'economia di mercato [...]”.

Al riguardo, non si formulano osservazioni circa il comma 1, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il Fondo rifinanziato opera concedendo finanziamenti a titolo oneroso, per cui le relative operazioni non impattano sull'indebitamento netto, trattandosi di “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010, come registrato nel prospetto riepilogativo.

Riguardo al comma 2, che prevede un finanziamento oneroso ad Alitalia, andrebbe preliminarmente confermata la compatibilità con la normativa europea (si rammenta, infatti, che un prestito di analogo tenore, “prestito ponte” – originariamente disposto dal decreto-legge n. 55 del 2017 poi prorogato ed ampliato – è attualmente oggetto di un procedimento di indagine per aiuti di Stato, proc. SA 48171, tuttora in corso, avviato su denuncia di altre compagnie aeree). A tal riguardo si rileva che qualora la

misura non fosse riconosciuta come finanziamento ma come contributo, essa avrebbe effetto anche sull'indebitamento netto poiché non sarebbe classificabile come operazione finanziaria ai sensi del SEC 2010, bensì come trasferimento in conto capitale, con impatto quindi anche sul saldo di competenza economica (si rammenta che nel 2019 il "prestito ponte" ad Alitalia fu riclassificato da Eurostat tra i trasferimenti in conto capitale e il DEF 2019 incluse conseguentemente il relativo saldo fra le spese *una tantum* degli esercizi 2017 e 2018). Quanto sopra espresso, ovviamente, prescinde da considerazioni circa la possibilità che la compagnia si trovi in futuro nella materiale impossibilità di restituire i prestiti ricevuti.

Articolo 25 **(Interventi di sostegno alle imprese aerospaziali)**

Il comma 1, modificando l'articolo 52 del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone:

- a) sostituendo il primo periodo del comma 1, che i versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985 (finanziamenti a tasso zero) in scadenza nel 2020 e nel 2021, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2022 e dal 31 dicembre 2023 (le disposizioni di favore riguardanti le restituzioni dei finanziamenti da effettuarsi nel 2020 erano già previste nel decreto-legge n. 34).
- b) novellando il comma 2, l'espunzione della condizione di regolarità nel pagamento dei diritti di regia dal novero dei requisiti richiesti per accedere ai finanziamenti;
- c) aggiungendo un periodo al comma 2, che, con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, nelle more della definizione dei diritti di regia maturati, alla data del 31 dicembre 2019, in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, può procedersi all'erogazione delle quote relative ai finanziamenti già oggetto di liquidazione.

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate extratributarie												
Sospensione versamenti quote di restituzione finanziamenti e diritti di regia imprese aerospaziali	15,0				15,0				15,0			

La RT rammenta preliminarmente che il decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale nel contesto di crisi

economica causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto, all'articolo 52, la sospensione, per l'anno 2020, dei versamenti, da parte delle imprese di tale settore, delle quote di rimborso dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei “diritti di regia” relativi ai programmi di sicurezza nazionale, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985. Essa afferma quindi che in considerazione del protrarsi della crisi e dell'acuirsi degli effetti pregiudizievoli derivati alle imprese del settore la disposizione prevede la sospensione dell'onere di restituzione anche per i versamenti in scadenza nel 2021. Per quanto concerne la sospensione per una ulteriore annualità dei versamenti delle quote di restituzione e di diritti di regia, gli oneri sono stati quantificati tenendo conto che i versamenti sono destinati *ex lege* ad essere riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808 del 1985, per la parte eccedente i 15 milioni e che quindi, per l'anno 2021, il relativo onere è di 15 milioni. Le disposizioni riguardanti l'erogazione delle quote di finanziamento relative agli interventi inerenti i progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non incidendo sulla quantificazione dei diritti di regia e limitandosi a stabilire che, nelle more della loro definizione, si possa procedere all'erogazione limitatamente alle quote dei finanziamenti già oggetto di liquidazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25-bis ***(Misure di sostegno del settore aeroportuale)***

L'articolo in commento, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al comma 1 esonera¹⁰⁰ fino al 31 dicembre 2021 dall'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri¹⁰¹, quelli in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nel 2019 un traffico passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. Per consentire l'applicazione della norma, si prevede che i gestori degli scali aeroportuali comunichino al MEF ed

¹⁰⁰ L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

¹⁰¹ L'addizionale è disciplinata dall'art. 2, comma 11 della legge n. 350 del 2003 che così dispone: È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari a 1 euro (importo successivamente rimodulato) per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'[articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665](#), per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

- a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
- b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

all'ENAC i dati relativi al numero dei passeggeri partiti in ciascun mese entro il 25 del mese successivo.

Il comma 2 indica l'onere pari a 5,7 mln di euro per l'anno 2021 provvedendo alla relativa copertura posta a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7 del provvedimento in commento.

La RT non è stata resa disponibile.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sul tenore letterale della norma nella parte in cui indica gli oneri come "*pari a*" e non "*valutati in*". La formulazione lascerebbe intendere che si tratti di un beneficio operante entro il limite di un tetto di spesa. Tuttavia, in ogni caso, appare necessario poter disporre di una RT al fine di comprendere sia la natura dell'onere sia come si sia giunti a determinare l'importo indicato.

TITOLO III MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Articolo 26

(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)

Il comma 1, per le finalità del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato al recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere, dal 26 maggio 2021 al 31 e fino al 31 dicembre 2021:

- a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 2 lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 104 del 2020;
- b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c) del medesimo decreto-legge¹⁰².

Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge n. 104, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.

Il comma 2 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo

¹⁰² Si tratta quindi della proroga del sistema tariffario straordinario previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, che reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, erano previsti alcuni interventi straordinari che le Regioni potevano adottare nel 2020 in deroga ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale e sono state stanziare apposite risorse, che hanno incrementato il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il 2020 di circa 478 milioni di euro. La scelta degli strumenti da utilizzare restava in capo all'autonomia delle regioni che, tuttavia, per accedere alle risorse, dovevano presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020.

8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai *budget* attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 104, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente, rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di *budget* assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.

Il comma 3 prevede che per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 6-*bis* le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge n. 178 del 2020¹⁰³, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.

Il comma 3-bis, al fine di garantire un idoneo numero di prestazioni di genetica medica, clinica e di laboratorio da parte degli operatori accreditati, permette il ricorso a forme di collegamento in rete anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Inoltre, al fine di garantire una più elevata risposta alla domanda di prestazione, in particolare in favore di pazienti fragili, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell'assistito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dispone che le regioni e le province autonome trasmettono entro il 15 luglio 2021 al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 svolte nel 2020 di cui ai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. La relazione fornisce altresì evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 18 del 2020. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni ivi contenute. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020 e n. 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai medesimi decreti, prescindendo dagli importi stabiliti dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento, e degli interventi effettuati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, diversi da quelli previsti nei citati decreti, concernenti l'effettuazione dei tamponi alla popolazione, l'acquisizione di beni e servizi, il ricorso a contratti di somministrazione di personale e la realizzazione di investimenti finanziati da

¹⁰³ Il comma 427 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 aveva disposto la copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021 delle seguenti norme della medesima legge di bilancio: • comma 423, che ha consentito l'estensione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi del DL. n. 18 del 2020, articolo 2-*bis*, commi 1 e 5 (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e articolo 2-*ter*, commi 1 e 5 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN); • comma 425, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'art. 4-*bis*, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Cura-Italia) e art. 1, comma 6, del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Rilancio), relative alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), costituite per la gestione a livello territoriale del Covid.

contributi in conto esercizio. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 differisce per il 2021 al 10 agosto il termine del 15 giugno relativo alla data limite prevista per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell'equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell'esercizio finanziario precedente, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo. Conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 20 settembre entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica dei conti. Inoltre differisce al 15 settembre 2021 (in luogo del 30 aprile) il termine per l'approvazione da parte della giunta regionale dei bilanci di esercizio per il 2020 delle Regioni con gestione sanitaria accentrata e delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale. Infine differisce al 15 ottobre 2021 (in luogo del 30 settembre) il termine per l'approvazione del bilancio consolidato del Sistema sanitario regionale per il 2020.

Il comma 6 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Acquisto prestazioni da privato a valere su economie art. 29 DL 104/2020					100,0				100,0			
Utilizzo nel 2021 quota accantonamenti al 31/12/2020 finanziamenti alle Regioni inutilizzati Dl n. 14, DL. n. 18 e DL n. 34 del 2020					169,8				169,8			
Proroga utilizzo delle risorse non impiegate nel 2020 per incremento SSN art 29, co 8, DL. n. 104/2020					208,0				208,0			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Proroga utilizzo delle risorse non impiegate nel 2020 per incremento SSN art 29, co 8 del DL. n. 104/2020 – effetti riflessi					100,9				100,9			

La RT riferita al testo iniziale afferma che la disposizione comporta un onere al netto degli effetti riflessi pari a 376,87 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie (articolo 77 del provvedimento in esame) che tiene conto delle maggiori entrate derivanti dalla stessa disposizione per 100,88 milioni di euro.

Sulla base di analisi effettuate dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, la RT evidenzia che le prestazioni non erogate nel 2020 ammontano a:

- 747.011 minori ricoveri ospedalieri programmati per DRG medici e chirurgici per un valore complessivo pari a 2.595.157.070 euro;
- 144.562.678 minori prestazioni per l'assistenza specialistica ambulatoriale per un valore di 2.135.109.974 euro.

Con riferimento alla copertura dell'incremento di spesa per l'anno 2021, attraverso l'utilizzo delle risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020 nonché l'utilizzo di quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge n. 178 del 2020, qualora tali economie non

siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, la RT fornisce i seguenti dati.

Sulla base dei dati del IV trimestre 2020 risultanti dai conti economici consolidati regionali trasmessi al Nuovo sistema informativo del Ministero della salute e sulla base delle informazioni extracontabili trasmesse dalle regioni e dalle province autonome con riferimento ai costi correlati alla gestione COVID a fronte dei finanziamenti ricevuti in attuazione delle norme emergenziali intervenute nel 2020, gli accantonamenti per quote inutilizzate al 31/12/2020 con riferimento alle somme erogate per le finalità di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020 risultano pari a 308.102.959 euro (colonna B della tabella 1 sotto riportata) e sono così rilevati dalle singole regioni e province autonome:

Tabella 1

Regioni	DL 104/2020 - ART.29				Accantonamenti per quote inutilizzate riconducibili all'art.29 del DL 104/2020	Altri Accantonamenti per quote inutilizzate riconducibili a vario titolo ai finanziamenti COVID (ex DL 14-18-34 del 2020)
	articolo 29, commi 2 e 3 prestazioni aggiuntive ospedaliera - dirigenti e comparto	articolo 29, commi 2 e 3 prestazioni aggiuntive specialistica - dirigenti e comparto	articolo 29, comma 3, lettera c) specialisti convenzionati interni	SOLO PERSONALE DL 104/2020		
Importo in Euro	A1	A2	A3	A	B	C
PIEMONTE	8.278.525	26.204.751	736.478	35.219.754	29.396.839	90.706.901
V D'AOSTA	236.105	747.365	21.005	1.004.475	-	4.243.589
LOMBARDIA	18.709.272	59.222.121	1.664.423	79.595.816	38.371.556	345.695.619
BOLZANO	964.682	3.053.594	85.820	4.104.097	3.889.862	11.761.669
TRENTO	1.000.683	3.167.550	89.023	4.257.256	3.874.516	14.279.548
VENETO	9.151.970	28.969.544	814.182	38.935.696	15.827.297	161.022.695
FRIULI	2.320.567	7.345.498	206.443	9.872.508	9.401.888	35.318.614
LIGURIA	3.013.372	9.538.495	268.077	12.819.945	7.961.010	16.536.558
E ROMAGNA	8.383.228	26.536.177	745.793	35.665.198	-	-
TOSCANA	7.080.532	22.412.636	629.901	30.123.070	-	-
UMBRIA	1.674.894	5.301.692	149.003	7.125.589	4.967.403	30.049.337
MARCHE	2.881.380	9.120.687	256.335	12.258.402	10.617.083	20.744.362
LAZIO	10.879.160	34.436.770	967.837	46.283.767	27.771.611	100.772.997
ABRUZZO	2.461.491	7.791.576	218.980	10.472.048	9.526.372	36.521.871
MOLISE	576.867	1.826.008	51.319	2.454.194	2.454.194	11.169.772
CAMPANIA	10.455.892	33.096.962	930.182	44.483.036	44.483.036	169.120.292
PUGLIA	7.443.313	23.560.980	662.175	31.666.469	29.589.651	51.732.068
BASILICATA	1.050.303	3.324.617	93.438	4.468.358	3.552.305	18.907.632
CALABRIA	3.586.358	11.352.219	319.051	15.257.629	14.266.867	67.492.113
SICILIA	9.174.007	29.039.298	816.142	39.029.447	39.029.447	124.669.405
SARDEGNA	3.084.376	9.763.250	274.394	13.122.020	13.122.020	68.397.776
ITALIA	112.406.980	355.811.792	10.000.000	478.218.772	308.102.959	1.379.142.818

La RT segnala che i predetti accantonamenti per quote inutilizzate, risultanti dai dati extra contabili, sono ancora in fase di monitoraggio da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali presso il MEF e gli stessi potrebbero essere oggetto di successive modifiche da parte delle stesse regioni, entro il termine del 15 giugno 2021 in seguito alla proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, disposta una prima volta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021 e ora ulteriormente differita dal comma 5 del presente articolo. Relativamente alla quota parte delle economie di cui all'articolo 1, comma 427, della legge n. 178 del 2020 (che includono sia l'importo di cui alla tabella 1 allegata alla predetta legge n. 178 pari a 1.100.000.000 euro, sia le ulteriori economie di cui al comma 425 della citata legge n. 178, come risulta dalla tabella 2 allegata alla predetta legge n. 178, pari a 210.000.000 euro), al momento – sulla base dei dati extracontabili trasmessi dalle

regioni e dalle province autonome con riferimento agli accantonamenti delle quote inutilizzate a fronte di spese COVID non sostenute al 31.12.2020 – non si dispone delle informazioni di dettaglio relative agli accantonamenti operati riconducibili ai singoli articoli e commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento. L'unica informazione disponibile è di natura aggregata e viene rappresentata nella tabella 2 sotto riportata.

Tabella 2

Regione	TOTALE RISORSE SOLO PERSONALE	Totale Costi del personale (Personale dipendente, Consulenze, Co.co.co, MMG, PLS, MCA, Altro, SUMAI, IRAP) ESCLUSO LAVORO INTERINALE	Totale costi del personale non sostenuti nel 2020	di cui accantonamenti al 31.12.2020 per quote inutilizzate riconducibili all'art.29 del DL 104/2020	di cui quota parte accantonamenti al 31.12.2020 per quote inutilizzate riconducibili agli altri finanziamenti DL 14/2020, DL 18/2020, DL 34/2020.	Tabella 1 di cui all'art.1 comma 423 della L. 178/2020	Tabella 2 di cui all'art.1 comma 425 della L. 178/2020	Limiti di spesa per la proroga dell'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Anno 2021
Importo in Euro	A	B	C=A-B	D	E=C-D	F	G	H=F+G
PIEMONTE	197.847.243	115.490.059	82.357.183	29.396.839	52.960.344	81.012.565	15.466.035	96.478.600
V D'AOSTA	7.178.475	5.267.259	1.911.216	-	1.911.216	2.310.495	441.095	2.751.590
LOMBARDIA	415.830.686	180.903.092	234.927.594	38.371.556	196.556.038	183.086.492	34.952.876	218.039.368
BOLZANO	25.714.040	18.225.296	7.488.744	3.889.862	3.598.882	9.440.254	1.802.230	11.242.484
TRENTO	21.911.517	10.649.709	11.261.808	3.874.516	7.387.292	9.792.551	1.869.487	11.662.038
VENETO	228.113.498	100.696.855	127.416.643	15.827.297	111.589.345	89.559.983	17.097.815	106.657.798
FRIULI	57.104.939	23.173.886	33.931.052	9.401.888	24.529.164	22.708.768	4.335.310	27.044.078
LIGURIA	75.935.124	40.199.085	35.736.039	7.961.010	27.775.029	29.488.469	5.629.617	35.118.086
EROMAGNA	198.204.877	220.482.286	-	-	-	82.037.177	15.661.643	97.698.820
TOSCANA	175.150.034	185.712.768	-	-	-	69.289.159	13.227.930	82.517.089
UMBRIA	40.439.179	19.322.150	21.117.029	4.967.403	16.149.626	16.390.298	3.129.057	19.519.355
MARCHE	69.889.466	47.390.995	22.498.471	10.617.083	11.881.388	28.196.806	5.383.027	33.579.833
LAZIO	243.365.521	163.586.427	79.779.093	27.771.611	52.007.482	106.462.034	20.324.570	126.786.604
ABRUZZO	56.148.705	31.860.337	24.288.367	9.526.372	14.761.995	24.087.831	4.598.586	28.686.417
MOLISE	14.230.450	7.064.951	7.165.499	2.454.194	4.711.305	5.645.143	1.077.709	6.722.852
CAMPANIA	236.104.593	114.113.212	121.991.381	44.483.036	77.508.345	102.319.989	19.533.816	121.853.805
PUGLIA	173.231.933	138.622.099	34.609.835	29.589.651	5.020.183	72.839.290	13.905.683	86.744.973
BASILICATA	24.171.691	12.482.762	11.688.929	3.552.305	8.136.624	10.278.128	1.962.188	12.240.316
CALABRIA	83.722.580	33.097.228	50.625.352	14.266.867	36.358.484	35.095.635	6.700.076	41.795.711
SICILIA	199.553.133	135.316.215	64.236.919	39.029.447	25.207.472	89.775.630	17.138.984	106.914.614
SARDEGNA	71.895.716	18.927.653	52.968.063	13.122.020	39.846.043	30.183.303	5.762.267	35.945.570
ITALIA	2.615.743.397	1.622.584.324	1.025.999.217	308.102.959	717.896.258	1.100.000.000	210.000.001	1.310.000.001

La spesa totale del personale sostenuta al 31.12.2020 (Personale dipendente, Consulenze, Co.co.co, MMG, PLS, MCA, Altro, SUMAI, IRAP, escluso Lavoro Interinale) ammonta a complessivi 1.622.584.324 euro (cfr. colonna B della tabella 2 sopra riportata), il 62,03% rispetto al totale dei finanziamenti DL COVID riconducibili ai singoli articoli e commi in relazione alle finalità previste dalla normativa emergenziale in materia di reclutamento di personale/altro (pari a complessivi 2.615.743.397 euro).

Di conseguenza, la spesa del personale non sostenuta al 31.12.2020 ammonta, con le informazioni disponibili al IV trimestre 2020, a 1.025.999.217 euro (cfr. colonna C della tabella 2 sopra riportata), così composto:

- Euro 308.102.959 (cfr. colonna D della tabella 2 sopra riportata) riconducibile agli accantonamenti operati dalle Regioni e Province Autonome al 31.12.2020 per quote inutilizzate imputabili all'art. 29 del DL 104/2020;
- Euro 717.896.258 (cfr. colonna E della tabella 2 sopra riportata) riconducibile alla quota parte degli accantonamenti al 31.12.2020 operati dalle Regioni e Province autonome per quote inutilizzate ascrivibili agli altri finanziamenti COVID (DL 14/2020, DL 18/2020, DL 34/2020).

Pertanto, volendo stimare la quota parte delle risorse disponibili per le regioni da destinare all'erogazione delle prestazioni aggiuntive per il personale pubblico e all'acquisto di prestazioni da privato accreditato, si procede secondo il seguente criterio. La quota di cui al precedente punto I) di 308.102.959 euro è prioritariamente dedicata alle prestazioni aggiuntive per il pubblico, in quanto somma non spesa nel 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, le cui disposizioni si prorogano con la presente norma per il 2021 e in maniera residuale per l'acquisto di prestazioni da privato. Si può pertanto ipotizzare che circa 208 milioni di euro verranno destinati alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive e circa 100 milioni ad acquisto di prestazioni da erogatori privati.

La restante quota di cui al punto II), pari a 717.896.258 euro, si stima possa essere spesa nel 2021 per:

- a) il reclutamento del personale previsto ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, 2-*ter*, commi 1 e 5, e 4-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, in una misura pari a circa 368 milioni di euro corrispondente a circa il 51% della somma complessiva (percentuale di poco inferiore rispetto a quella già sostenuta nel 2020, pari al 62% circa) ipotizzando in questo modo che, anche nel 2021, le regioni mantengano quasi la stessa capacità di spesa nel reclutamento del personale osservata nel 2020, attese le difficoltà dalle stesse incontrate nel medesimo anno per la conclusione delle procedure concorsuali e di reclutamento dello stesso personale, che si presume permangano anche nel 2021;
- b) l'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato in una misura complessivamente pari a 350 milioni di euro, scontando anche le eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. Resta fermo che l'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato per il recupero delle liste di attesa avviene in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, occorre tenere conto che sulla base di quanto sopra dettagliatamente evidenziato circa le economie residue, la disposizione non determina effetti in termini di saldo netto da finanziare. Circa gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si osserva che la quota di cui al precedente punto I comporta effetti netti differenziati in relazione alle due ipotesi di impiego sopra formulate. La quota di cui al punto II, già coperta ai sensi del citato articolo 1, comma 427 della legge n. 178 del 2020, necessita tuttavia di ulteriore copertura per effetto del diverso impiego delle risorse autorizzato dalla presente norma (acquisto di prestazioni, anziché spesa di personale). Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra indicate gli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'anno 2021 risultano essere i seguenti:

Oneri previsti anno 2021	Effetto lordo	Effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto
Oneri 2021 per prestazioni aggiuntive a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020	208	107,12
Oneri 2021 per acquisto prestazioni da privato a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020	100	100,00
Oneri 2021 per acquisto prestazioni da privato a valere su economie già scontate ex art. 1, comma 427 della legge 178/2020	350	169,75
Totale	658	376,87

Al riguardo, si prende atto dei dati forniti dalla RT circa le risorse non utilizzate per l'anno 2020 e utilizzabili nel 2021 a copertura degli oneri previsti dalla norma in esame. Tuttavia, si osserva che in sede di legge di bilancio 2021, non erano stati scontati gli effetti sui saldi della facoltà concessa dal comma 427 di utilizzo nel 2021 delle economie di spesa nell'anno 2020¹⁰⁴. Pertanto, non si conviene con il ragionamento della RT circa l'impatto solo per diverso impiego delle risorse autorizzato dalla norma in esame (acquisto di prestazioni anziché spesa di personale). Dato che non era stato contabilizzato alcun effetto sui saldi in legge di bilancio, per quanto riguarda i 350 milioni di cui al prospetto pubblicato in RT, l'effetto in termini di fabbisogno e indebitamento netto dovrebbe prodursi interamente.

Va inoltre evidenziata la notevole portata delle somme non utilizzate, il che induce ad esprimere perplessità in ordine all'effettiva capacità di spesa delle stesse da parte delle regioni, presumibilmente condizionata da vincoli strutturali (ad esempio, il numero di posti letto, sale operatorie, macchinari, personale dedicato ecc). Per i profili di quantificazione, si osserva che la sussistenza di risorse non utilizzate inferiori a quelle stimate dalla RT non avrebbe ovviamente ripercussioni negative sui saldi, mentre, viceversa, atteso che l'articolo autorizza l'integrale utilizzo delle somme non utilizzate nel 2020, nel caso in cui si rivelassero maggiori delle stime riportate e le regioni le utilizzassero anche per la quota eccedente le previsioni, si registrerebbe un corrispondente impatto incrementativo degli effetti sull'indebitamento e il fabbisogno. Andrebbe poi chiarito in quali termini si possa già considerare non utilizzata una quota delle risorse di cui al comma 427 della legge di bilancio per il 2021, trattandosi di un esercizio ancora in corso. Si rileva comunque che la norma, pur consentendo spazi di flessibilità nella spesa sanitaria, mantiene fermo l'obbligo dell'equilibrio economico del SSR e subordina l'attuazione delle misure a specifiche attività di programmazione

¹⁰⁴ Cfr. RT AS 2054 non considera il comma 427. Parimenti il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera il comma 427 per cui non sono contabilizzati effetti sui saldi.

e di monitoraggio, nel cui ambito potrà dunque essere assicurata la compatibilità finanziaria.

Il comma 6-bis, al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-, stabilisce che anche gli stabilimenti termali concorrono a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2. A tale fine sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'INAIL. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-CoV-2.

Il comma 6-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale *standard* per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è incrementato di 5 milioni di euro.

Il comma 6-quater, al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.

Il comma 6-quinquies provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non considera i presenti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il tenore del dispositivo di cui al comma 6-bis appare contraddittorio, atteso che, da un lato, riconosce a tutti gli assistiti dal SSN l'accesso alla riabilitazione termale, configurando tale trattamento come oggetto di un diritto soggettivo, ma, dall'altro, ne limita l'esercizio entro un limite di spesa. Si segnala poi che, avendo il comma 6-bis autonoma copertura, non si ravvisa il motivo alla base del suo richiamo all'interno del comma 3, posto appunto per tale finalità. Nulla da osservare sui due ultimi commi.

Articolo 27

(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

Il comma 1 dispone che, al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il SSN garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei LEA, incluse nella tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, senza

compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di 2 anni, a decorrere dal 26 maggio 2021.

Il comma 2 stabilisce che l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con la frequenza massima stabilita nella tabella A, variabile in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica, ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivino i programmi di monitoraggio previsti dal comma 1, per la presa in carico di pazienti COVID-19 di cui al comma 2, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella tabella A.

Il comma 4 dispone che, in considerazione dell'esigenza di comprensione, analisi e studio degli esiti della malattia COVID-19, al termine del programma di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero della salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 autorizza, per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, per l'anno 2021 la spesa di 28.802.000 euro, per l'anno 2022 di 24.993.000 euro e per l'anno 2023 di 4.441.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19 come risulta dai dati dell'Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

codice DM 1996	prestazione	Frequenza (*)
89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima	3,6,12,24 mesi
90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	3,6,12,24 mesi
90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	3,6,12,24 mesi
90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	3,6,12,24 mesi
90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	3,6,12,24 mesi
90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	3,6,12,24 mesi
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	3,6,12,24 mesi
90.16.3	CREATININA [S/U/dU/La]	3,6,12,24 mesi
90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	3,6,12,24 mesi
90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	3,6,12,24 mesi
90.16.4	CREATININA CLEARANCE	3,6,12,24 mesi
90.22.3	FERRITINA [P/(Sg)Er]	3,6,12,24 mesi
90.22.5	FERRO [S]	3,6,12,24 mesi
89.65.1	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso	3,6,12,24 mesi
91.48.5	PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO	3,6,12,24 mesi
91.49.1	PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE	3,6,12,24 mesi
90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	3,6,12,24 mesi
89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter)	1 volta/anno
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA	1 volta/anno
88.72.3	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	1 volta/anno
89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE	2 volte/anno
89.38.3	DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO	2 volte/anno

89.44.2	TEST DEL CAMMINO	1 volta/anno
87.41	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]	1 volta/anno
<i>in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti</i>		
89.07	CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale geriatrica d' équipe	2 volte/anno
<i>in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti</i>		
94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	3,6,12,24 mesi

(*) la frequenza indicata per ogni prestazione è quella massima e può variare in funzione della evoluzione o dell'indicazione clinica

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento del fabbisogno SSN per esenzione visite pazienti ex Covid	28,8	25,0	4,4		28,8	25,0	4,4		28,8	25,0	4,4	

La RT afferma che le prestazioni per il *follow up*, previste nell'allegato A sarebbero state comunque erogate alle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, secondo le specifiche esigenze sanitarie di ciascuna. Ne consegue pertanto che l'erogazione delle suddette prestazioni è compresa nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e non comporta oneri aggiuntivi. L'impatto economico è stato, invece, determinato stimando la mancata entrata della compartecipazione alla spesa per effetto del mancato gettito rispetto alle prestazioni rientranti nell'allegato A, applicando al valore tariffario delle predette prestazioni la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2019 e corrisposto dai non esenti. Ai fini della stima sono stati considerati i seguenti dati e parametri.

Pazienti coinvolti nel monitoraggio: 257.714 pazienti, pari al volume indicato dall'ISS alla data del 9 maggio 2021, riferiti al numero di pazienti non deceduti che sono stati ospedalizzati e risultano guariti.

È stato ipotizzato il numero delle prestazioni da fruire per ciascuno degli assistiti, sulla base della frequenza prevista per le singole prestazioni, come suggerita dalle principali società scientifiche di settore, suddivisa per i 3 periodi 25.5.2021-31.12.2021, 1.1.2022-31.12.2022 e 1.1.2023-25.5.2023.

Sono state considerate tre tipologie di pazienti: fino a 69 anni di età, ultra 70-enni, e tutti coloro che sono transitati in terapia intensiva per il periodo di ospedalizzazione

per una percentuale pari a circa il 9% del totale dei casi, come risulta dai dati dell'ISS per i quali è previsto il colloquio psicologico.

È stato calcolato a livello regionale e provinciale il valore tariffario corrispondente alla numerosità delle prestazioni da fruire per il monitoraggio nell'arco dei 3 anni, oltre al ticket correlato a dette prestazioni e che non sarà corrisposto per il periodo dei 3 anni dal 26.5.2021 al 25.5.2023. I dati e le ipotesi sopra descritte sono sintetizzate, con l'indicazione del ticket atteso per fasce di età, nelle tabelle seguenti. In particolare, complessivamente a livello nazionale, il valore tariffario del monitoraggio per il biennio è pari a 300.672.390 euro, di cui 147.863.971 euro per il periodo dal 25.5.2021 al 31.12.2021, 129.111.335 euro per il 2022 e 23.697.084 per il periodo dall'1.1.2023 al 25.5.2023, come risulta dalla seguente tabella:

numero i dimessi COVID non deceduti			NOMENCLATORE SPECIALISTICA AMBULATORIALE DM 18.10.2012		
			Impatto dal 25.5.2021 al 31.12.2021	Impatto dal 1.1.2022 al 31.12.2022	Impatto dal 1.1.2023 al 25.5.2023
			valore tariffario delle prestazioni	valore tariffario delle prestazioni	valore tariffario delle prestazioni
fino a 69 anni	70 e oltre	totale	dal 25.5.2021 al 31.12.2021	dal 1.1.2022 al 31.12.2022	dall'1.1.2023 al 25.5.2023
9.845	9.679	19.524	11.343.239	9.922.569	1.865.904
415	539	954	560.341	490.923	94.212
55.376	34.070	89.446	51.022.093	44.513.528	8.075.785
1.398	1.454	2.852	1.660.673	1.453.147	274.411
1.900	2.263	4.163	2.436.985	2.134.063	407.020
11.002	10.835	21.837	12.687.926	11.098.950	2.087.386
1.623	1.928	3.551	2.078.512	1.820.123	347.078
4.531	3.551	8.082	4.653.638	4.065.549	751.435
16.801	14.638	31.439	18.178.527	15.890.858	2.961.016
4.744	4.009	8.753	5.055.014	4.418.100	821.329
2.138	1.712	3.850	2.218.719	1.938.573	358.898
2.308	1.330	3.638	2.070.075	1.805.354	325.900
12.473	6.943	19.416	11.033.706	9.620.895	1.732.189
3.285	2.097	5.382	3.074.342	2.682.720	488.085
384	214	598	339.846	296.332	53.358
3.310	1.476	4.786	2.698.124	2.349.869	416.151
8.016	4.795	12.811	7.299.901	6.367.705	1.152.766
57	36	93	53.102	46.335	8.423
1.258	623	1.881	1.064.367	927.495	165.530
7.629	4.103	11.732	6.658.561	5.804.879	1.042.420
1.733	1.193	2.926	1.676.280	1.463.368	267.789
150.226	107.488	257.714	147.863.971	129.111.335	23.697.084

Si evidenzia che la tabella riprodotta dalla RT non reca ulteriori colonne di riferimento: dal confronto con la tabella sul gettito del ticket riportata più sotto si può comunque desumere che ciascuna riga corrisponda a una regione o provincia autonoma. La mancata entrata per compartecipazione alla spesa è stata determinata applicando al valore tariffario la proporzione di ticket osservata dai dati di Tessera sanitaria anno 2019 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID, come risulta da apposite tabelle riportate nella RT.

La RT prendendo a riferimento l'incidenza media del ticket pagato nel 2019 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID, secondo i criteri di calcolo sopra descritti, procede a stimare il mancato incasso per esenzione del ticket considerando la frequenza delle prestazioni di cui all'allegato A indicata dalle società scientifiche con riferimento alla platea dei possibili beneficiari rappresentati dai dimessi COVID non deceduti. Nella seguente tabella sono riportate le risultanze di detta stima di calcolo suddivisa per ciascuna regione e provincia autonoma:

REGIONI	NOMENCLATORE DM 2012						
	numero i dimessi COVID non deceduti			ticket osservato			
	fino a 69 anni	70 e oltre	totale	anno 1	anno 2	anno 3	totale
Piemonte	9.845	9.679	19.524	2.199.981	1.911.468	345.413	4.456.862
Valle d'Aosta	415	539	954	108.274	94.177	17.266	219.717
Lombardia	55.376	34.070	89.446	9.958.073	8.636.295	1.522.064	20.116.432
P.A. Bolzano	1.398	1.454	2.852	321.838	279.692	50.693	652.223
P.A. Trento	1.900	2.263	4.163	471.432	409.914	74.822	956.168
Veneto	11.002	10.835	21.837	2.460.722	2.138.028	386.389	4.985.139
Friuli Venezia Giulia	1.623	1.928	3.551	402.100	349.626	63.809	815.535
Liguria	4.531	3.551	8.082	905.330	785.899	140.306	1.831.534
Emilia-Romagna	16.801	14.638	31.439	3.531.430	3.066.843	550.638	7.148.911
Toscana	4.744	4.009	8.753	982.412	853.066	152.914	1.988.392
Umbria	2.138	1.712	3.850	431.509	374.617	66.957	873.083
Marche	2.308	1.330	3.638	404.365	350.605	61.579	816.550
Lazio	12.473	6.943	19.416	2.156.273	1.869.355	327.733	4.353.362
Abruzzo	3.285	2.097	5.382	599.734	520.202	91.859	1.211.795
Molise	384	214	598	66.414	57.577	10.095	134.085
Campania	3.310	1.476	4.786	528.748	458.024	79.401	1.066.174
Puglia	8.016	4.795	12.811	1.425.260	1.235.947	217.501	2.878.708
Basilicata	57	36	93	10.361	8.986	1.586	20.933
Calabria	1.258	623	1.881	208.314	180.518	31.459	420.290
Sicilia	7.629	4.103	11.732	1.301.830	1.128.462	197.488	2.627.780
Sardegna	1.733	1.193	2.926	326.676	283.437	50.252	660.365
TOTALE	150.226	107.488	257.714	28.801.076	24.992.736	4.440.226	58.234.037

Dalla tabella sopra riportata, si desume che il mancato gettito del ticket sulle prestazioni di cui all'allegato A che forma parte integrante del decreto è stimato in 28.801.076 euro per il periodo dal 25.5.2021 al 31.12.2021, in 24.992.736 euro per il 2022 e in 4.440.226 euro per il periodo dall'1.1.2023 al 25.5.2023, per complessivi mancati ticket pari a 58.234.037 euro. A fronte del predetto minor gettito di compartecipazione alla spesa è previsto un corrispondente incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato per ciascuno dei 3 periodi considerati nel biennio di vigenza della presente norma.

Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT per la stima degli oneri derivanti dalla mancata compartecipazione alle prestazioni da parte dei pazienti ex Covid oggetto del monitoraggio. Si evidenzia tuttavia che la RT considera una platea destinata certamente ad ampliarsi nel frattempo e che, pur descrivendo in maniera dettagliata il procedimento di stima, non fornisce tutti i parametri per una verifica dei costi da sostenere, quali il valore delle singole prestazioni (riportate nella Tabella A), indicando esclusivamente la percentuale del ticket da applicare e la frequenza della prestazione. Mentre sembrerebbe che la RT abbia considerato nella determinazione delle frequenze il fatto che i soggetti in questione saranno verosimilmente destinatari di prestazioni in misura maggiore rispetto alla media nazionale, atteso che fa riferimento proprio alle indicazioni delle società scientifiche in ordine alle esigenze di controllo e cura dei dimessi Covid, si chiede se la proporzione di ticket che non verranno incassati sia stata corretta al ribasso alla luce del fatto che l'esenzione dal ticket è maggiormente diffusa proprio fra la popolazione maggiormente colpita dalla sindrome Covid, ovvero quella anziana e con pluri-patologie. Ai fini di una compiuta verifica della quantificazione andrebbero pertanto forniti i residui parametri considerati nel calcolo.

Articolo 28

(Iniziativa internazionale per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima)

L'articolo, ai commi 1-3, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

Il comma 2 prevede che le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate: a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACTA), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali; alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACTA), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali; b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come

previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Il comma 3 pone l'onere a carico delle risorse individuate dall'articolo 77.

La RT ribadisce che la disposizione prevede lo stanziamento al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

Evidenzia che le risorse di cui al predetto Fondo sono finalizzate: a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali; b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Conclude rilevando che ai relativi oneri pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi delle disposizioni finanziarie del provvedimento di cui all'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 1	S	C	500				500				500			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa per il solo 2021 e che l'onere ad essa sotteso è rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni ivi espressamente al comma 2, lettere a) e b), e dalla RT, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in ordine alla gamma di iniziative ed interventi di cui si prevede il finanziamento ed ai costi il Paese è chiamato a sostenere per il loro buon esito.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, andrebbe confermato il loro impegno sulla sola annualità del 2021.

Articolo 29

(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1, al fine di adeguare gli *standard* organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, stabilisce che le regioni e le province autonome favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296 del 2006, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2.

Il comma 2, ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto interministeriale.

Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'articolo 2, comma 68, lettera c) della legge n. 191 del 2009. L'erogazione delle risorse di cui al comma 2 è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto delle norme.

Al riguardo, preliminarmente si evidenzia che l'onere configurato in termini di tetto di spesa e la tipologia delle prestazioni finanziate ha carattere rimodulabile. Tuttavia, si segnala che mentre il testo originario dell'articolo conferiva soltanto una facoltà alle regioni, il testo approvato dalla Camera dei deputati configura invece anche l'obbligo di inserire tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione. Andrebbe quindi chiarito se al di là del contributo per l'analisi di almeno 5.000 campioni da parte dei citati istituti di ricerca che la norma prevede in termini facoltativi, il loro inserimento tra le strutture qualificate determini anche altri oneri di carattere obbligatorio.

Per quanto attiene alla copertura, a valere sulle risorse relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, andrebbe acquisita conferma che le predette risorse siano disponibili a legislazione vigente e che il loro utilizzo per i fini previsti dalla norma in

esame non pregiudichi altri interventi già previsti o avviati a valere sulle medesime risorse, anche alla luce del ricorrente utilizzo di tale modalità di copertura per nuovi interventi in materia sanitaria negli ultimi anni.

Articolo 30

(Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)

Il comma 1 autorizza la spesa di 63.249.247 euro per l'anno 2021 al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziare la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema sanitario nazionale.

I commi 1-*bis*-1-*ter*, sono stati inseriti nel corso dell'esame in prima lettura¹⁰⁵, e prevedono al comma 1-*bis* che al fine di procedere alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli archivi della Sanità militare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 1-*ter* stabilisce che al fine di procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 1-*quater* prevede che ali oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili.

Il comma 2 autorizza la spesa di 16.500.000 euro per l'anno 2021 per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all'interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per le esigenze della sanità militare e della sanità pubblica al fine di conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi nazionali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo.

Il comma 3 assegna la somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021 per l'approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari indispensabili ad incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del Servizio sanitario della Guardia di finanza.

La RT ribadisce sui commi in esame che gli oneri finanziari sono volti al potenziamento delle capacità diagnostiche e cliniche della Sanità Militare e per la realizzazione di un reparto di *fill and pack* destinato alla preparazione di farmaci iniettabili. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Qui di seguito si riporta il dettaglio degli interventi programmati, all'interno di ciascuna progettualità individuata per lo sviluppo della Sanità militare, di cui al comma 1:

¹⁰⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

Potenziamento dei sistemi di telemedicina, telerefertazione, diagnostica molecolare e acquisizione di dispositivi diagnostici aggiuntivi

ITEM	IMPORTO
Apparati per l'analisi/identif. rapida di agenti biologici tramite Polymerase Chain Reaction (PCR)	225.000 €
Apparati per l'analisi/identif. rapida di agenti biologici tramite Polymerase Chain Reaction (PCR)	185.000 €
Estrattore automatico magnetico di acidi nucleici agenti biologici	30.000 €
Dispensatore automatico (sistema automatizzato per la preparazione dei campioni per analisi PCR)	60.000 €
Termociclatore PCR per analisi molecolari agenti biologici	40.000 €
Frigorifero trasporta campioni con datalogger	19.000 €
Materiale di consumo necessario per il funzionamento dei laboratori	80.000 €
Acquisizione strumentazione diagnostica e elettromedicale per Ospedali Militari (RMN Aperta; PET RM; Mammografo)	7.000.000 €
Acquisizione strumentazione diagnostica per l'ospedale militare Celio (n. 8 ecografi point of care e 3 Ecografi specialistici)	410.000 €
Acquisizione di Tomografia Assiale Computerizzata per Ospedale Militare	500.000 €
Apparecchio per emogasanalisi	3.000 €
Apparecchio contaglobuli portatile per biologia clinica completo di accessori e consumabili	1.200 €
Congelatore -20°C	5.000 €
Frigorifero +4+8°C	12.000 €
Sistema distribuzione gas medicali con serbatoio O2 liquido	300.000 €
TELEMEDICINA- TELEREFERTAZIONE	114.347€
PCR test rapido con kit per 200 test	48.000 €
LABORATORIO DI GENETICA (Imas Milano)	835.600€
Eco-fast (2 APPARATI)	59.800 €
EURATOM	
Adeguamento Lg. 101/2020	25.000 €
PANNELLO RADIOLOGICO DIGITALE DIRETTO	38.000 €
MAMMOGRAFIA CON MDC	60.000 €
Apparato per determinazione della G6PD	40.000 €
LABORATORIO BIOLOGIA CELLULARE, MOLECOLARE, PROTEOMICA	317.300€
Sviluppo del fascicolo elettronico sanitario	2.000.000 €
Realizzazione di un'infrastruttura informatica in chiave one health	2.000.000 €
Implementazione di un servizio di telemedicina integrato a capacità robotizzate/smart health	4.000.000 €
TOTALE	18.408.247 €

Potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale

ITEM	IMPORTO
Modulo di biocontenimento per Role 2	800.000 €
Unità distribuzione dell'energia per i Role 2	1.400.000 €
Gruppo elettrogeno di grande capacità	5.040.000 €
Torri faro per Role 2	1.000.000 €
Motosollevatore 22 t (movimentazione dei moduli ospedale nelle fasi di montaggio)	960.000 €
Motrice per trasporto rimorchi (derivazione commerciale)	2.660.000 €
Semirimorchio 40 piedi	1.440.000 €
Modulo servizi per Role 2	1.960.000 €
Materiali di ultima generazione per supportare la funzionalità dei Role 2 (carrelli per urgenza, monitor multiparametrici, dispositivi vari etc.)	180.400 €
Elettrocardiografo portatile con autodiagnosi	5.000 €
Ecocardiografo portatile di ultima generazione con sonde	45.000 €
Apparecchiatura RX portatile DR motorizzato	70.000 €
Ecografo fisso di alta fascia	70.000 €
Sistema per RX telecomandato DR	260.000 €
Laboratorio DIMOS MILNET	186.000 €
Impianti medicina iperbarica per Ospedale Militare del Celio e Marinferm La Spezia	5.000.000 €
Dotazioni tecniche e supporto ITC per incrementare le capacità di avio-trasporto sanitario	6.900.000 €
MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO ISTANTANEO	49.600€
SISTEMA NOTTURNIZZAZIONE IMMAGINI	300.000 €
TELEAUDIOLOGIA + TELECARDIOLOGIA	20.000 €
Kit stratevac per il trasporto via KC-767 di pazienti in condizioni critiche sottoposto a supporto dei parametri vitali	6.000.000 €
ROLE2 per ricovero pazienti su Nave Trieste	2.000.000 €
TOTALE	36.346.000€

Sviluppo dei sistemi informativi e formativi

ITEM	IMPORTO
Realizzazione centro simulazione "deployable"	50.000 €
Implementazione di Intelligenza Artificiale	4.500.000 €
Implementazione di Sistemi Informativi per l'analisi di dati Sanitari	700.000 €
Realizzazione centro formazione avanzata	50.000 €
Programma formazione gestione rischio clinico	160.000 €
Acquisizione nuove piattaforme per biologia molecolare	3.000.000 €
Elearning Content management system per il servizio sanitario militare con possibilità di Content Management System: il modulo LCMS	25.000 €
Aula Virtuale Sincrona (AVS): attrezzata strumenti tecnologici audio/video e software di elaborazione foto, video e audio impaginazione contenuti	10.000 €
TOTALE	8.495.000 €

Inoltre, di seguito si riporta il dettaglio degli interventi programmati, per lo sviluppo della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico di cui al comma 2:

Realizzazione di un reparto destinato all'infialamento e al confezionamento (*fill and pack*) di anticorpi monoclonali e vaccini

Progettazione, acquisizione e realizzazione di opere infrastrutturali, impianti/utilities ed apparecchiature di produzione e controllo qualità (chimico e microbiologico in asepsi) per la preparazione ed i relativi controlli analitici necessari per la realizzazione ed il rilascio di lotti di dosi di anticorpi monoclonali e di autoiniettori per la difesa CBNRe sia in condizioni ordinarie che in emergenza.	12.000.000,00 €
Acquisizione di una linea robotizzata per il "filling" di dosi anticorpi monoclonali (da bulk) in flaconcini monodose e di cartucce per la realizzazione di autoiniettori in ambiente asettico	3.200.000,00 €
Prototipizzazione autoiniettori (Finanz. PNRM) per la somministrazione in emergenza di antidoti per la difesa CBNRe	309.000,00 €
Industrializzazione autoiniettori per la realizzazione dei componenti necessari per l'assemblaggio del dispositivo	991.000,00 €
TOTALE	16.500.000 €

In merito al comma 3 conferma che ivi si prevede un'autorizzazione di spesa per complessivi € 2.000.000 per le esigenze del Servizio sanitario della Guardia di finanza. I pertinenti oneri finanziari sono stati quantificati come segue:

- € 1.000.000 per l'acquisto di 10 ambulanze in allestimento di soccorso avanzato (dal costo stimato di € 100.000 cadauna);
- € 400.000 per l'approntamento di 2 poliambulatori mobili (€ 200.000 cadauno);
- € 600.000 per l'approvvigionamento di strumenti di diagnostica per immagini e materiali di consumo.

I commi 1-*bis*-1-*quater*, aggiunti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale e in conto corrente:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	S	K	63,2				63,2				63,2			
c.2	S	K	16,5				16,5				16,5			
c.3	S	C	2				2				2			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che il maggior onere recato dalle norme in esame è limitato all'entità delle complessive autorizzazioni di spesa recate dai medesimi commi, non si formulano osservazioni.

Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, a sostegno della congruità delle spese autorizzate rispetto alle finalità indicate dalle relative norme.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi, dal momento che l'Allegato ascrive agli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2 natura di spesa in conto capitale, andrebbero richieste conferme circa la contabilizzazione degli effetti sulla sola prima annualità del triennio, dal momento che la prassi indica per gli stanziamenti di tale natura economica, articolate procedure di spesa.

Sui commi 1-*bis*-1-*ter*, pur considerando che le norme ivi previste prevedono entrambe una autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa, andrebbero richiesti ulteriori elementi concernenti i fabbisogni di spesa da sostenere la digitalizzazione dei fascicoli sanitari delle FFAA e della Guardia di finanza, fornendosi a tali fini le spese previste per le dotazioni *hardware e software* ed i connessi interventi previsti in conto spesa corrente e capitale, nonché per gli oneri relativi alla manutenzione del sistema digitale, evidenziano l'eventuale necessità di provvedersi all'adeguamento delle dotazioni per spese di funzionamento delle Amministrazioni interessate.

Il comma 4 autorizza la spesa complessiva di euro 6.502.918 a decorrere dal 1 maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale,.

Il comma 5 dispone che, per il medesimo periodo di cui al comma 4, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell'indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall'*hub* di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché a consentire l'impiego di team vaccinali mobili per contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, si autorizzi per il 2021 la spesa complessiva di euro 1.122.835.

Il comma 6 prevede che i compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

La RT riferisce, relativamente al comma 4, che sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento “*Drive Through*” della Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia della Difesa che del Servizio Sanitario Nazionale, e n. 78 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 92 giorni (dal 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021), nonché per il personale medico, paramedico e di supporto impiegato nei citati “*Drive Trough*”, nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali, l'attribuzione del compenso forfetario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle, rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto.

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																						
GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE					
		Fascia I*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***			
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,38	8,36	9,64	2,60	2,94	3,30	40,54	45,83	52,38	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,24	3.300,09	1.209,14			
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,38	8,36	9,64	2,60	2,94	3,30	40,54	45,83	52,38	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24			
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,78	4,20	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49			
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,23	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,0	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53			
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,39	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,26	24,0	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.991,50	1.381,46			
Primo Lieutenant	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,23	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,0	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91			
Lieutenant	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,45	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06			
I° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,43	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	902,07			
Maresciallo Capo	7	15,9	17,72	18,14	3,58	3,99	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,0	885,37	509,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.248,02			
Maresciallo Ordinato	8	15,64	15,44	17,81	3,58	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,6	868,81	491,75	189,07	6.990,51	3.933,86	1.512,57			
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,55	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85			
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,09	3,40	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,25	455,43	175,10	1.611,51	910,85	350,33			
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,05	1,17	1,35	16,14	18,26	21,00	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43			
Caporal/Magg. Ca. Scelo	3	12,12	13,71	15,81	2,94	3,32	3,83	1,05	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52			
Caporal/Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35			
Caporal/Magg. Scelo	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34			
TOTALE	78																			76.839,03	43.452,46	16.711,28
TOTALE MENSILE																					137.003	
TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021 (92 GG)																					420.142	
COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO																					21,96	

* Feriele diurno

** festivo diurno/feriale notturno

*** festivo notturno

IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	93,00	1,5	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	86,7	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	1,5	9.257	3.251	30.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	1,5	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	40.265	125.402
Capitano	65	74,00	1,5	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	1,5	18.903	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Sottotenente	20	74,00	1,5	5.572	1.887	29.499	148,00	5	5.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	1,5	16.045	5.676	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinato	65	68,00	1,5	16.045	5.676	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo	70	68,00	1,5	17.279	6.099	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	1,5	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal/Magg. Capo Sc.	100	64,00	1,5	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal/Magg. Capo	100	64,00	1,5	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal/Magg. Sc.	100	64,00	1,5	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non INSP	120	44,80	1,5	19.515	6.854	107.009	80,60	5	13.010	4.570	71.340	158.349
TOTALE	922			222.305	78.882	1.219.802			147.459	51.793	808.588	2.027.592
TOTALE MENSILE												2.027.592
TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021												6.082.776

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA

SALE OPERATIVE	420.142
PERSONALE MEDICO PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA	6.082.776
TOTALE FABBISOGNO	6.502.918

Per la quantificazione degli oneri di cui al comma 5 sono state prese in considerazione 100 unità di personale militare impiegato per lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto dei vaccini sul territorio nazionale, e di 60 unità di personale militare impiegate nell'ambito di team mobili vaccinali, nello svolgimento di attività connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla nel periodo 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021 (92 gg.):

- per l'attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto di vaccini sul territorio nazionale, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per 20 unità di personale e, per le restanti 80 unità, l'attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per una aliquota di tale personale, 50 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale;
- per i team vaccinali mobili, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per 12 unità di personale e per le restanti 48 unità l'attribuzione del compenso forfettario di impiego. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato). Per una aliquota di tale personale, 24 unità, sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale;

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle:

MOVIMENTAZIONE VACCINI SUL TERRITORIO NAZIONALE																			
699.513 €																			
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO (CLS)																			
GRADO	n.	VALORE ORE DI STRAORDINARIO			INPS AMM. 14,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORE DI STRAORDINARIO ORD. AMMINISTRAZIONE			DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E ONERI IMPEGATE		
		Ferie 1*	Ferie 2**	Ferie 3***	Ferie 1*	Ferie 2**	Ferie 3***	Ferie 1*	Ferie 2**	Ferie 3***	Ferie 1*	Ferie 2**	Ferie 3***	Ferie 1*	Ferie 2**	Ferie 3***	Ferie 1*	Ferie 2**	Ferie 3***
Comandante	1	31,55	34,54	39,85	7,29	8,26	9,64	2,61	2,94	3,39	40,54	45,83	53,03	29,57	45,83	0,00	2.807,79	4.353,03	-
Capitano	2	15,67	17,27	20,42	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	14,93	23,51	0,00	2.811,17	4.712,29	-
Primo Capo di Sezione	4	15,61	17,42	21,11	3,73	4,22	4,94	1,31	1,48	1,71	20,45	23,02	26,67	14,93	23,02	0,00	2.774,74	3.924,65	-
Secondo Capo di Sezione	3	13,84	15,44	17,81	3,20	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,67	12,67	20,49	0,00	2.534,84	4.084,78	-
Sergente Maggiore	3	12,85	14,3	16,5	3,04	3,46	3,99	1,08	1,23	1,41	16,79	18,99	21,40	11,70	18,99	0,00	4.700,23	7.593,04	-
Caporal Maggiore Capo	7	12,02	13,71	15,80	2,95	3,32	3,87	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,96	11,25	18,19	0,00	7.880,79	12.753,02	-
TOTALE	20																26.581,76	42.956,63	-
TOTALE MENSILE																		30.885	
TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021 (92 GG)																		94.715	
COSTO MEDIO ORE DI STRAORDINARIO																		19,50	

* Ferie di una
 ** Ferie di due ferie ordinarie
 *** Ferie in tutto

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO (CFI)												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMM. 14,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMM. 14,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Maggiore	1	85,00	15	309	103	1.692	165,00	5	200	70	1.095	2.787
Capitano	1	74,00	15	269	94	1.473	148,00	5	179	63	992	2.465
Tenente	2	74,00	15	537	189	2.946	148,00	5	338	126	1.964	4.910
Assistentente	2	74,00	15	537	189	2.946	148,00	5	338	126	1.964	4.910
Primo Capo Ordinato	4	68,00	15	987	347	5.414	136,00	5	638	231	3.409	9.024
Sergente	10	68,00	15	2.463	867	13.335	136,00	5	1.646	578	9.024	22.539
Caporal Maggiore Capo	30	64,00	15	6.970	2.448	38.218	128,00	5	4.646	1.632	25.478	63.696
Caporal Maggiore Sc.	30	64,00	15	6.970	2.448	38.218	128,00	5	4.646	1.632	25.478	63.696
TOTALE	80			19.047	6.690	104.442			12.692	4.458	69.595	174.037
TOTALE MENSILE												174.037
TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021												522.111

MOVIMENTAZIONE VACCINI SUL TERRITORIO NAZIONALE					
IPOTESI DI IMPIEGO IN MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE		Numerico personale inviato in missione	Vitto e alloggio c/o strutture A.D.	Vitto c/o strutture Civili	Giorni missione/mese
Totale percettori CLS	20	10	8	2	20
Totale percettori CFI	80	40	40		
TOTALE	100	50	48	2	20

STIMA ONERI DI MISSIONE MOVIMENTAZIONE VACCINI					
	Num.	Costo unitario	giorni missione/mese	Totale mensile (gg. 20)	Costo dal 1 maggio al 31 luglio (92 gg.)
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture A.D. (solo per personale ev. percettore di CLS)	8	12,27	20	1.963	6.020
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture Civili (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	8,18		327	1.003
Vitto presso strutture A.D.	48	4,80		4.608	14.131
Vitto strutture civili	2	15,00		600	1.840
Alloggio presso strutture A.D.	48	6,25		6.000	18.400
Alloggio strutture civili	2	35,00		1.400	4.293
Funzionamento automezzi	30	20,00		12.000	36.800
TOTALE				26.898	82.487

TEAM VACCINALI MOBILI
423.522€

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO
--

GRUPPO	n.	VALORE ORE DI STRAORDINARIO			DPS AMMINISTRAZIONE 34%			IRAP 0,7%			VALORE ORE DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			FO TES RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPEGATE			
		Festa 1*	Festa 2**	Festa 3***	Festa 1*	Festa 2**	Festa 3***	Festa 1*	Festa 2**	Festa 3***	Festa 1*	Festa 2**	Festa 3***	Festa 1*	Festa 2**	Festa 3***	Festa 1*	Festa 2**	Festa 3***	
Comune Crotone	1	20,00	24,24	29,00	7,20	8,26	9,60	2,60	2,94	3,20	40,24	45,00	51,00	20,70	25,70	29,00	0,00	267,00	316,00	-
Comune Corigliano	1	15,00	17,70	20,40	3,75	4,29	4,80	1,00	1,20	1,40	20,70	22,50	27,00	14,00	16,50	19,00	0,00	230,00	270,00	-
Comune Crotone	1	15,00	17,70	20,40	3,75	4,29	4,80	1,00	1,20	1,40	20,70	22,50	27,00	14,00	16,50	19,00	0,00	230,00	270,00	-
Municipio Ombone	1	10,00	12,44	14,80	2,50	2,74	3,00	0,60	0,60	0,70	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	-
Comune Mottola	1	10,00	12,44	14,80	2,50	2,74	3,00	0,60	0,60	0,70	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	-
Comune Mottola	1	10,00	12,44	14,80	2,50	2,74	3,00	0,60	0,60	0,70	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	-
TOTALE	12																	1000,00	1000,00	-
TOTALE MENSILE																				
TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2020 (RNO AL 31 LUGLIO 2020) (P.G.G.)																				
COSTO MEDIO ORE DI STRAORDINARIO																				

* Festivo diurno
 ** Festivo diurno e notturno
 *** Festivo notturno

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

GRADO	UNIV	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMM 242%	IRAP 85%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMM 242%	IRAP 85%	TOTALE FESTIVO	
Maggiore	1	85,00	15	309	108	1.692	165,00	5	200	70	1.095	2.787
Capitano	2	74,00	15	537	189	2.946	148,00	5	358	126	1.964	4.910
Tenente	2	74,00	15	537	189	2.946	148,00	5	358	126	1.964	4.910
Luogotenente	3	74,00	15	806	283	4.419	148,00	5	537	189	2.946	7.365
Maresciallo Ordinario	4	68,00	15	987	347	5.414	136,00	5	658	231	3.609	9.024
Sergente	10	68,00	15	2.468	867	13.535	136,00	5	1.646	578	9.024	22.539
CaporalMagg. Capo	12	64,00	15	2.788	979	15.287	128,00	5	1.859	653	10.191	25.478
CaporalMagg. Sc.	14	64,00	15	3.252	1.142	17.835	128,00	5	2.163	762	11.890	29.725
TOTALE	48			11.685	4.104	64.074			7.784	2.734	42.683	106.758
TOTALE MENSILE											106.758	
TOTALE ESIGENZA DAL 01 MAGGIO 2021 FINO AL 31 LUGLIO 2021											320.274	

TEAM VACCINALI MOBILI					
IPOTESI DI IMPIEGO IN MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE		Numerico personale inviato in missione	Vitto e alloggio c/o strutture A.D.	Vitto c/o strutture Civili	Giorni missione/mese
Totale percettori CLS	12	4	2	2	20
Totale percettori CFI	48	20	20		
TOTALE	60	24	22	2	20

STIMA ONERI DI MISSIONE					
	Num.	Costo unitario	giorni missione/mese	Totale mensile (gg- 20)	Costo dal 1 maggio al 31 luglio (92 gg.)
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture A.D. (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	12,27	20	491	1.506
Indennità missione personale alloggiato c/o strutture Civili (solo per personale ev. percettore di CLS)	2	8,18		327	1.003
Vitto presso strutture A.D.	22	4,80		2.112	6.477
Vitto strutture civili	2	15,00		600	1.840
Alloggio presso strutture A.D.	22	6,25		2.750	8.433
Alloggio strutture civili	2	35,00		1.400	4.293
Funzionamento automezzi	11	20,00		4.400	13.493
TOTALE				12.080	37.045

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate da effetti indotti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 4	S	C	6,5				6,5				6,5			
c.4	e	t/c					3,2				3,2			
c.5	S	c	1,1				1,1				1,1			
c.5	e	t/c					0,5				0,5			

Al riguardo, per ii profili di quantificazione, dal momento che il maggior onere recato dalle norme è chiaramente limitato all'entità delle complessive autorizzazioni di spesa recate dai medesimi commi sopra menzionati. A tale riguardo, si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, a sostegno della congruità delle spese autorizzate rispetto alle finalità indicate dalle relative norme.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indiretti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma 7 interviene sull'articolo 2197-ter.1 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), inserito dall'articolo 21 del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto "Rilancio"), che aveva autorizzato, per l'anno 2020, il reclutamento straordinario, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, suddivisi per Forza armata (n. 30 per l'Esercito italiano, n. 15 per la Marina militare e n.15 per l'Aeronautica militare). Il comma in esame prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell'anno 2021 per i posti eventualmente non coperti con il citato concorso del 2020.

La RT certifica che le disposizioni riportate al comma 7 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i reclutamenti straordinari dei marescialli saranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Pertanto, la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del medesimo decreto legislativo (COM), come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che i reclutamenti straordinari dei marescialli per il 2021 saranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per il medesimo anno e che la copertura sarà assicurata nell'ambito delle corrispondenti risorse individuate dal Codice

dell'ordinamento militare (artt. 582, 583 e 584) ai fini della progressiva trasformazione in senso professionale dello strumento militare, nulla da osservare.

I commi *7-bis-7-septies* sono stati inseriti nel corso dell'esame soltosi in prima lettura in commissione referente, con il parere favorevole del rappresentante del governo¹⁰⁶.

In particolare, ivi si prevede:

- l'autorizzazione all'arruolamento, a domanda, in relazione all'emergenza COVID-19, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma avente durata fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare. I posti sono autorizzati nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento autorizzate dal D.L. n. 137/2020 (articolo 19-undecies), pari a 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente e 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo;
- l'autorizzazione di spesa di 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinarsi ai provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 per il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (Forze di polizia, Forze Armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in relazione alla specificità di tale personale e dai peculiari compiti da esso svolti, anche in relazione all'emergenza COVID-19 (comma *7-quater*);
- per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'articolo 1, comma 996, della legge 178/2020, che istituiva un Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, per la retribuzione dei servizi esterni o delle attività operative fuori sede svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene sostituito in modo da destinare i medesimi 50 milioni di euro, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori. Sempre in relazione ai trattamenti economici accessori, si interviene sull'articolo 46 del decreto legislativo 95/2017, relativo al trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, estendendo fino al 2023 la deroga ai limiti di negoziazione economica previsti dal primo periodo del comma 5 del citato articolo (comma *7-quinqies*);
- l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del MEF per 30 milioni a decorrere dal 2021, in considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, nonché di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica, ivi inclusi i peculiari compiti connessi all'emergenza COVID-19 (comma *7-sexies*);
- la copertura degli oneri recati dai commi precedenti (comma *7-septies*):
 - a) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, 43 milioni di euro per l'anno 2030 e 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
 - b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili;
 - c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - d) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

¹⁰⁶ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021, pag.

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 3.038.400 euro annui a decorrere dall'anno 2021;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.838.400 euro per l'anno 2021, 3.861.200 euro per l'anno 2022 e 1.838.400 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 6.568.800 euro per l'anno 2021, 4.546.000 euro per l'anno 2022 e 6.568.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 12.554.400 euro.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, sui commi *7-bis* e *7-ter*, trattandosi di arruolamenti a tempo determinato nei limiti dei posti non coperti con le procedure di arruolamento autorizzate, non ci sono osservazioni.

In merito al comma *7-quater*, ivi prevedendosi una integrazione alle risorse già previste dalla legislazione vigente per il finanziamento degli istituti della contrattazione collettiva, triennio 2019/2021, relativi al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ivi predisponendosi un'autorizzazione di spesa sotto forma di limite massimo, non ci sono osservazioni. Andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma *7-quinquies* reca modifiche alle finalità di un fondo già istituito, ad invarianza di effetti finanziari, per cui andrebbe assicurato che non sia più necessario provvedere alle finalità originarie ovvero alla retribuzione dei servizi esterni o attività operative fuori sede.

Il comma *7-sexies* reca una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa e pertanto, nulla da osservare.

Quanto al comma *7-septies*, ivi predisponendosi la copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma *7-quater*, premesso che ivi si prevede, in parte (lettera d), il ricorso di fondi speciali di parte corrente, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità ivi esistenti a valere degli accantonamenti richiamati dalla norma (ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa).

Inoltre, con riferimento alle coperture richiamate alle lettere a) e b) (FISPE e Fondo indifferibili), andrebbero richieste rassicurazioni circa l'esistenza delle relative disponibilità previste per le annualità ivi richiamate, libere da impegni già formalizzati o in via di perfezionamento, nonché in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronteggiare interventi di spesa eventualmente già programmati.

In merito alla lettera d), ivi richiamandosi a copertura la dotazione prevista ai sensi della legislazione vigente il fondo per la riassegnazione dei residui perenti iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, va evidenziato che tale fondo è calibrato annualmente, all'esito del riaccertamento attraverso cui le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del

tutto o in parte, in bilancio, su base pluriennale e in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi sulla base dei fabbisogni stimati. Ciò premesso, andrebbe confermata la riducibilità di tale dotazione per il 2021.

Il comma 8 introduce modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n.76/2020, sostituendo il comma 5-*bis*. La nuova formulazione introdotta è finalizzata a: estendere anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la possibilità di svolgere l'attività di medicina generale, alle stesse condizioni previste per i sanitari degli altri Corpi dello Stato; sostituire l'aggettivo "persistente", che nella norma originaria, qualificava la mancanza di medici, con l'aggettivo "riscontrata", che si limita ad evidenziare la necessità di appurare tale carenza; specificare che l'attività di medicina generale può essere svolta dai soggetti individuati dalla norma "subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale - del 23 marzo 2005, e successive modificazioni".

La RT certifica che le disposizioni di cui al comma 8, assicura che queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività viene svolta da medici in servizio, senza modifiche allo stato giuridico del citato personale medico, non comportando, quindi, necessità di ulteriore copertura previdenziale. Inoltre, in ogni caso a ciascun assistito può corrispondere esclusivamente un solo medico di riferimento, a cui verrà attribuita unicamente la relativa quota capitaria prevista dall'attuale sistema di retribuzione dei medici di medicina generale, non essendo previste forme di emolumento fisso.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica l'impiego del personale medico delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Vigili del fuoco previsto dalla disposizione non determina modifiche allo stato giuridico del medesimo personale e non comporta quindi necessità di ulteriore copertura previdenziale e che, in ogni caso, a ciascun assistito corrisponderà comunque un unico medico cui verrà attribuita la relativa quota capitaria, non ci sono osservazioni.

Il comma 9 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 1-*bis*-1-*quater* e 7-*bis* 7-*septies*, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

La RT conferma che la norma prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.375.000 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 30-bis

(Modifica all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di agevolazioni all'Agenzia industrie difesa)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura ¹⁰⁷, integra il Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010) per introdurre misure di semplificazione finalizzate ad agevolare la produzione delle industrie facenti capo ad Agenzia Industrie Difesa.

Più in particolare, all'articolo 44 del Codice dell'Ordinamento Militare, riguardante il Registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento, istituito presso il Segretariato generale della Difesa, viene inserito il comma 13-bis che esenta l'Agenzia Industrie Difesa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e per l'iscrizione al suddetto Registro, dall'obbligo di munirsi delle seguenti licenze:

- licenza del Ministro dell'interno, per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, di cui all'articolo 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
- licenza del Ministro dell'interno per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego, di cui all'articolo 46 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
- licenza del Prefetto, per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplosivi, di cui all'articolo 47 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

La norma precisa che l'Agenzia Industrie Difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e altri soggetti privati sugli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica.

L'articolo è stato inserito nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore di mero rilievo ordinamentale della norma non ci sono osservazioni.

Articolo 31, commi da 1 a 5 e comma 9

(Credito di imposta per progetti di ricerca e sviluppo di farmaci innovativi)

Le disposizioni in commento introducono un nuovo credito di imposta in favore delle imprese che effettuano ricerca e sviluppo per nuovi farmaci innovativi, inclusi i vaccini.

¹⁰⁷ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

Il comma 2 individua i costi ammissibili ai fini della determinazione dell'agevolazione fiscale¹⁰⁸. Si precisa che il beneficio in commento non è cumulabile con altri incentivi sotto forma di credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

Con il comma 3 si individuano i possibili beneficiari del credito¹⁰⁹.

Il comma 4 precisa che il credito di imposta spetta fino ad un importo massimo di 20 mln di euro annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione¹¹⁰.

Il comma 5 prevede che le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Con il comma 9 si individuano gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di euro per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033. In relazione ad essi, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

La RT rappresenta che la stima del nuovo credito di imposta è basata su alcune assunzioni sull'incidenza degli investimenti effettuati a seguito del diffondersi del COVID 19. A fini prudenziali è stata incrementata la spesa indicata dagli operatori del settore relativa al 2019 (ultimi dati disponibili), tenendo conto delle spese addizionali sostenute a seguito dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente incrementate per valutare la spesa complessiva per farmaci innovativi e vaccini. Il credito massimo così stimato è stato assoggettato al limite di 20 mln di euro. Sono stati quindi rappresentati gli effetti finanziari stimati, considerando da giugno 2021 i contratti stipulati relativi alla spesa commissionata dall'estero e con l'utilizzabilità del credito in tre quote, in linea con quanto indicato nella legge di bilancio 2021, tenendo conto dell'effetto differenziale rispetto a quanto già stimato per il 2021 e il 2022 dalla relazione tecnica originaria. Di seguito la rappresentazione dell'impatto finanziario:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta	0,0	-19,3	-40,6	-68,3	-76,8	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-83,2	-55,4	-27,7	0,0

in milioni di euro

¹⁰⁸ Si tratta di tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata come indicati dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

¹⁰⁹ Si tratta delle imprese residenti o delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'UE, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al DM 3 settembre 1996.

¹¹⁰ Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Non trovano applicazione i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 2008 e di cui all'art. 34 della Legge n. 388 del 2000.

Al riguardo, si evidenzia il carattere estremamente sintetico della RT che si limita sostanzialmente ad offrire il risultato della quantificazione. Considerato il limite individuale annale di 20 mln di euro e pur tenendo conto della fruizione in tre quote annuali, i valori indicati nella sopra riportata tabella parrebbero dar conto di una platea soggettiva di potenziali beneficiari numericamente circoscritta. In proposito, sarebbe utile poter disporre di maggior elementi informativi al fine di poter consentire il riscontro del carattere prudenziale della stima.

Si rileva inoltre che la verifica della quantificazione non ha potuto avvalersi delle risposte del Governo – che non sono state prodotte o comunque trasmesse – alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del DD.L. di conversione del provvedimento in commento presso la Camera dei deputati¹¹¹.

Articolo 31, commi 6-8

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)

I commi 6-8 modificano la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, istituita dall'articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, la quale assume la nuova denominazione di "Enea Biomedical Tech" (comma 6).

Si prevede, inoltre, che gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico (istituito nello stato di previsione del MISE) siano estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione (comma 7, lettera a), numero 1)). Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 250 milioni di euro è destinata ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech* (comma 7, lettera a), numero 3)). Con il comma 7, lettera b), si prevede che al citato Fondo possono essere assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale. A tale fine, il Ministero dello sviluppo economico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 (istituito nello stato di previsione del MISE e presso il quale affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate), nel limite di 400 milioni di euro e comunque nel limite delle risorse disponibili, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa. Oltre ad ulteriori modifiche di natura ordinamentale e a disposizioni necessarie per ragioni di coerenza interna della normativa, con la lettera e), numero 2), viene previsto che tramite apposita convenzione il Ministero dello sviluppo economico possa procedere al trasferimento alla Fondazione delle risorse in questione. Viene poi disciplinata l'organizzazione interna della Fondazione Enea Biomedical Tech, con la previsione degli organi necessari, costituiti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei revisori, alle cui nomine si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 7, lettera f)).

Il comma 7, lettera g), al fine di assicurare il necessario sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, concede alla Fondazione FS

¹¹¹ Nello specifico espresse nel Dossier del 7 giugno 2021 – D.L. n. 73/2021 A.C. 3132 – Parte II – Profili finanziari, p. 96.

Italiane un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

I necessari adeguamenti dello statuto della fondazione Enea Tech sono adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le norme non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando sulla base delle risorse già stanziata a legislazione vigente per il fondo per il trasferimento tecnologico, nonché utilizzando le risorse ivi individuate.

Al riguardo, si rileva che la destinazione di 250 milioni di euro alle finalità di cui al comma 7, lettera a), numero 3), attinge da uno stanziamento di 500 milioni di euro complessivi previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 per lo stesso anno 2020. Pertanto, andrebbero forniti chiarimenti circa l'effettiva disponibilità ed entità delle somme in questione, evidentemente riconducibili a residui di stanziamento, il cui utilizzo nel corrente anno avrebbe tuttavia riflessi in termini di fabbisogno rispetto ai tendenziali scontati a l.v. (l'impatto sull'indebitamento netto dei 500 milioni di euro in questione era considerato nullo nel prospetto riepilogativo dei saldi afferente all'articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020). In relazione all'assegnazione al Fondo per il trasferimento tecnologico di ulteriori 400 milioni di euro dal Fondo di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva disponibilità di tali risorse (anche se, comunque, è espressamente previsto che il trasferimento avvenga nei limiti delle somme disponibili, nel caso evidentemente che siano inferiori a 400 milioni), anche considerando le risorse che, pur non formalmente impegnate, sarebbero destinate ad interventi già avviati o comunque programmati. In rapporto alla possibilità di trasferire le risorse del Fondo alla Fondazione tramite apposita convenzione, si osserva che tale operazione si risolverà probabilmente in una significativa accelerazione degli effetti d'impatto dei saldi che, mentre finora si sarebbero registrati al momento del finanziamento dell'investimento (quindi distribuiti su più annualità), potrebbero manifestarsi subito con il trasferimento delle somme alla Fondazione. Tuttavia, ove invece l'ente in questione fosse ricompreso nel novero delle pubbliche amministrazioni censite dall'ISTAT, tale effetto di accelerazione si annullerebbe, trattandosi di un trasferimento interno al settore della pubblica amministrazione allargata¹¹².

¹¹² Nell'ultimo elenco delle pubbliche amministrazioni dell'Istat del settembre 2020 la Fondazione ENEA Tech non era presente. Tuttavia potrebbe non essere stata considerata in quanto non ancora operativa.

Articolo 31-bis ***(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)***

Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento¹¹³, al comma 1, contemplano il riconoscimento in via sperimentale, per l'anno 2021 – nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021 – di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.

Con il comma 2, si prevede che l'agevolazione è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997¹¹⁴.

Il comma 3 demanda ad un DM¹¹⁵ la individuazione delle spese agevolabili, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

Il comma 4 indica in 11 milioni di euro gli oneri per l'anno 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, come incrementato dall'art. 77, comma 7, del provvedimento in commento.

Il comma 5 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo in commento all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, non ci sono osservazioni per quanto di competenza considerato che l'agevolazione in commento opera nell'ambito ed entro i limiti delle risorse stanziare che costituiscono un tetto di spesa.

Articolo 31-ter ***(Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell'ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei)***

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al comma 1, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2021, riduce al 5% l'aliquota IVA applicata ai reagenti e alle apparecchiature diagnostiche destinati a essere utilizzati per progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedica integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro.

Il comma 2 stima le minori entrate associate alle disposizioni in commento in 24,3 mln di euro per l'anno 2021. Provvede quindi alla relativa copertura a valere della dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7 del provvedimento in commento.

¹¹³ L'agevolazione in commento persegue l'obiettivo di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo.

¹¹⁴ Non trovano inoltre applicazione i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dell'art. 34 della legge n. 388 del 2000.

¹¹⁵ Si tratta di un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

La RT non è stata resa disponibile.

Al riguardo, appare necessario poter disporre di RT al fine di poter verificare il carattere prudenziale della stima.

Articolo 31-quater
(Modifiche al decreto legislativo n. 143 del 1998, in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione)

Il comma 1, modificando il decreto legislativo n. 143 del 1998, sopprime la competenza del CIPESS (già CIPE) a determinare annualmente, entro il 30 giugno - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo del “Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi”¹¹⁶, gestito da SIMEST spa.. Tale competenza è ora demandata al decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale, che fissa le condizioni e le modalità della concessione dei contributi stessi. Viene espunta la previsione che demandava a tale decreto i tempi della concessione dei contributi (lett. a), n. 1) e 2)).

Al CIPESS è ora riconosciuta la competenza a determinare il piano strategico annuale, oltre che il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni (soggetto amministratore del Fondo) (comma 1, lett. c)¹¹⁷.

Con la lettera b) si precisa ed estende la platea dei destinatari dei contributi del Fondo, includendovi le società controllate e collegate estere degli operatori nazionali nella loro attività svolta con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana, che abbiano ricevuto finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere.

Tra i finanziatori degli operatori nazionali o della controparte estera - i quali pure hanno accesso al Fondo - vengono poi inclusi gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione e operatività e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane. Viene dunque soppresso il richiamo ai finanziamenti ottenuti da intermediari finanziari autorizzati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico.

Il comma 2 dispone che il piano strategico è redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 143.

Il comma 3 prevede che l'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo SIMEST per il finanziamento dei crediti all'esportazione sia stabilito annualmente con la legge di bilancio.

¹¹⁶ Il Fondo è stato istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, il quale ha, a tal fine, modificato ed integrato l'art. 37 del decreto-legge n. 745 del 1970. Il Fondo – ai sensi di quanto dispone l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 143 del 1998 - è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.

¹¹⁷ In proposito si rammenta che, con la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 269), è stato attribuito al gestore del Fondo, la competenza a modificare la metodologia di calcolo degli impegni (a valere sul Fondo), in relazione sia al portafoglio in essere, sia alle operazioni attese, prevedendo la copertura sia di scenari “di base”, pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, che “di stress”, connessi ad ulteriori variazioni dei predetti tassi; conferire a soggetti terzi di provata esperienza e capacità operativa l'incarico di definire/verificare tale metodologia. Cfr. Corte dei Conti, [Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2020](#), Vol. I. Tomo II, pag. 227 e ss.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, preso atto della natura ordinamentale di gran parte delle disposizioni, si osserva che andrebbe chiarita la portata evidentemente estensiva della platea dei potenziali beneficiari delle risorse del Fondo determinata dalla lettera b) del comma 1. Anche se tale fondo opera nei limiti delle risorse disponibili, la loro determinazione in sede di legge di bilancio potrebbe risentire in senso incrementativo delle eventuali tensioni che un ampliamento degli aventi diritto all'accesso al fondo potrebbe generare proprio nella fase delle scelte allocative. La portata in termini quantitativi della lettera b) del comma 1 merita quindi un approfondimento.

Articolo 32

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

L'articolo al comma 1 prevede un credito d'imposta - in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle strutture ricettive *extra* alberghiere a carattere non imprenditoriale¹¹⁸ - pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione e individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19¹¹⁹. Il beneficio spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 mln di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 specifica la tipologia di spese che sono ammesse a fruire del credito d'imposta; il comma 3 precisa che il beneficio è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997. Non concorre alla determinazione del limite annuale della compensazione e rimborso dei crediti d'imposta; l'agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di detraibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di reddito¹²⁰.

Il comma 4 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito in parola. Per la copertura dell'onere di 200 mln di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente provvedimento.

La RT rappresenta che la disposizione riconosce per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 un credito d'imposta nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 sulle spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di sicurezza, comprese le spese per la somministrazione di tamponi, per l'emergenza Covid-19 a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture

¹¹⁸ Tali strutture, con modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare, sono stati meglio individuati precisandosi che le stesse devono essere munite di codice identificativo regionale, ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*.

¹¹⁹ In relazione illustrativa si legge che la disposizione è finalizzata a favorire la riapertura delle attività.

¹²⁰ Rispettivamente indicati agli articoli 61 e 109 del TUIR n. 917 del 1986.

ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del DL n. 34 del 2019. Ricorda che il credito è stabilito nella misura del 30% delle spese sostenute con un limite del credito di 60 mila euro.

In termini finanziari specifica che la misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa stabilito, pari a 200 milioni per il 2021. Conclude evidenziando che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza, in considerazione del fatto che l'onere è conformato come tetto di spesa.

Articolo 32-bis

(Autorizzazioni alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio)

Il comma 1 autorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 33

(Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)

Il comma 1, nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, in relazione ai modelli organizzativi regionali, di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

Il comma 2 autorizza, per le finalità di cui al comma 1, per l'anno 2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro è riportata nella tabella C allegata al presente decreto.

Il comma 3, al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da COVID-19, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai LEA per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.

Il comma 4 stabilisce che gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

Il comma 5 autorizza per le finalità di cui al comma 3, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro è riportata nella tabella D allegata al presente decreto.

Il comma 6 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma *6-bis* istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

Il comma *6-ter* demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis*, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma *6-quater* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo iniziale dell'articolo, non comprendente i commi da *6-bis* a *6-quater*, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento del fabbisogno SSN per potenziamento servizi di neuropsichiatria	8,0				8,0				8,0			
Incremento del fabbisogno SSN per reclutamento straordinario psicologi	19,9				19,9				19,9			

La RT, in riferimento al reclutamento straordinario di psicologi (commi 3-5), precisa che gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, possono essere conferiti agli psicologi nei limiti di spesa previsti nella Tabella D allegata al presente decreto. Tenuto conto di detti limiti di spesa, del monte ore per ciascun professionista, pari a 24 ore settimanali, e del numero di settimane da calcolare dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (circa 30,5 settimane), considerata altresì la quota oraria di 40 euro lordi, onnicomprensivi, possono essere conferiti a livello nazionale complessivamente 685 incarichi.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli oneri ascrivibili all'articolo sono limitati all'entità delle spese autorizzate e hanno carattere programmabile e sufficientemente modulabile. Tuttavia, considerata la finalità della disposizione, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa la congruità degli stanziamenti rispetto agli obiettivi che la misura si propone. Si tenga presente, assumendo una frequenza per ogni soggetto in terapia di un'ora a settimana, che ogni professionista potrebbe seguire 24 pazienti per i 7 mesi previsti. Il totale dei cittadini che potrebbe usufruire delle prestazioni degli psicologi incaricati ai sensi del comma 3 sarebbe di circa 16.500.

Articolo 33-bis

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini e degli altri Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1, al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità nell'anno 2020, attribuisce all'Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2, al fine di ristorare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce limite massimo di spesa, i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché quelli derivanti dal conseguente incremento delle prestazioni di alta

complessità, attribuisce agli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico un contributo pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 demanda a un decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 34

(Altre disposizioni urgenti in materia di salute)

Il comma 1 autorizza per il 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, previa motivata richiesta avanzata dal medesimo Commissario al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Dipartimento della Protezione civile. Le predette risorse finanziarie sono trasferite al Commissario previa presentazione, da parte del medesimo, di rendiconto amministrativo relativo alla gestione successiva al 1° marzo 2021.

Il comma 2, ai fini di una migliore allocazione delle risorse confluite a legislazione vigente sulla contabilità speciale di cui al comma 1 ed in relazione alle necessità di spesa connesse all'emergenza pandemica, su richiesta del commissario straordinario, mediante DPCM, consente che le predette risorse siano rimodulate tra le finalità di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 (tra gli ambiti di operatività previsti vi sono l'organizzazione, l'acquisizione e la produzione di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, il potenziamento delle strutture ospedaliere e della filiera produttiva di beni necessari al contrasto dell'emergenza, ecc..)

Il comma 3 prevede che il commissario straordinario rendiconti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1, decorsi sei mesi dalla data del loro trasferimento sulla contabilità speciale ad esso intestata. Successivamente, la rendicontazione è effettuata ogni quattro mesi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Risorse destinate al Commissario straordinario Covid-19	1.650,0				1.650,0				1.650,0			

La RT, con riferimento alla rimodulazione delle risorse tra le finalità di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, afferma che la disposizione è finalizzata a garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l'utilizzo delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell'andamento dell'emergenza sanitaria in corso, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l'adozione di apposito DPCM.

Al riguardo, anche se la RT non fornisce alcuna indicazione, nemmeno di massima, circa il riparto fra gli interventi delle risorse stanziare, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa e che le misure destinate al finanziamento appaiono nel complesso modulabili o comunque gestibili in modo da contenere l'onere entro il limite previsto.

Il comma 4 autorizza la spesa complessiva di 5.800.000 euro, di cui 2.500.000 per l'anno 2021 e 3.300.000 per il 2022, per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.

Il comma 5 coordina le attività di sorveglianza di cui al comma 4, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 4.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Sorveglianza del COVID e delle sue varianti nelle acque reflue	2,5	3,3			2,5	3,3			2,5	3,3		

La RT afferma che alla stima dell'importo complessivo della spesa pari a 5,8 milioni di euro si è pervenuti tenendo conto delle azioni da espletare, degli obiettivi da raggiungere, dei soggetti coinvolti e dei tempi per la realizzazione della sorveglianza sul territorio nazionale.

Al riguardo, rilevato preliminarmente che l'onere è configurato in termini di limite massimo di spesa e che la RT rende conto dei fattori considerati nella determinazione dello stesso soltanto da un punto di vista qualitativo, sarebbe comunque opportuna l'acquisizione di indicazioni di carattere quantitativo e riferibili alla ripartizione

temporale degli oneri fra il 2021 e il 2022, onde verificare la congruità delle risorse stanziare.

Il comma 7, aggiungendo dopo il primo periodo dell'articolo 1, comma 465, della legge n. 178 del 2020, consente alle regioni e province autonome di prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012¹²¹ e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che, trattandosi di una mera facoltà, da esercitarsi comunque nell'ambito dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, in virtù del duplice presidio dei saldi, rappresentato dalla non obbligatorietà del coinvolgimento dei privati e, viceversa, dal vincolo del rispetto dell'equilibrio economico del SSR.

Il comma 8, modificando la disciplina transitoria di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 2 del 2021, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, introduce la possibilità di optare tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico, sopprimendo la previsione tassativa della sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le mensilità corrispondenti all'incarico remunerato.

Il comma 9 reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa al rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-*bis* e la disciplina di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legge n. 18 del 2020 (il quale consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari, sanitari, operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione, per un totale di 1.100 milioni di euro per il 2021. A detti incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico), ai sensi della quale per gli incarichi oggetto di quest'ultima disciplina transitoria resti ferma la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento

¹²¹ Si ricorda che tale norma ha disposto che, con riferimento agli accordi contrattuali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, la regione o la provincia autonoma: avrebbe applicato, per gli anni 2012-2019, una riduzione complessiva dell'importo dei volumi d'acquisto, tale da ridurre la relativa spesa, rispetto a quella riscontrata a consuntivo per il 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014; si sarebbe attenuta, a decorrere dal 2020, ad un livello complessivo della spesa in oggetto non superiore a quello del 2011.

pensionistico (tale soluzione è in conformità all'interpretazione già seguita dalla circolare dell'INPS n. 70 del 26 aprile 2021).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che il comma 8 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto è diretto a consentire la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico.

Per quanto concerne la norma di interpretazione autentica (comma 9), la RT precisa che la disposizione chiarisce la non sovrapposizione per l'anno 2021 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 2 del 2021 con le disposizioni recate dall'articolo 2-*bis* del decreto legge n. 18 del 2020.

Al riguardo, non si formulano osservazioni con riferimento alle modifiche recate dal comma 8 dal momento che il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 2 del 2021 resta condizionato al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019. Inoltre, il citato articolo 3-*bis* configura il conferimento dell'incarico non come un obbligo bensì come una facoltà, cui gli enti potranno quindi dar corso al sussistere delle relative disponibilità di bilancio.

Con specifico riferimento alla possibilità di optare per il trattamento pensionistico in alternativa alla remunerazione dell'incarico non si formulano osservazioni in quanto viene mantenuto il divieto di cumulo per questa fattispecie a salvaguardia della finanza pubblica.

Con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui al comma 9, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa i possibili effetti finanziari legati al carattere retroattivo della disposizione, atteso che l'articolo 2-*bis* del decreto legge n. 18 del 2020 prevedeva per gli incarichi conferiti fino a luglio 2020 la non applicazione dell'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

Il comma 9-*bis*, al fine di sostenere il settore delle cerimonie colpito dalle restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus SARS-CoV-2 e in conformità alla proposta di raccomandazione di cui alla comunicazione COM(2021) 294 final del Consiglio, del 31 maggio 2021, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, modificando il decreto-legge n. 52 del 2021, stabilisce che, nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a 6 anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di 60 partecipanti. Inoltre, per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è

imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a 6 anni.

Il comma *9-ter*, al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di fare fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, colloca il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del DPR n. 761 del 1979, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 3 del 2018, nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma *9-quater*, al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto di spesa massima, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, o del certificato COVID digitale dell'UE, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/953, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma *9-quinquies* demanda ad apposito decreto interministeriale, anche al fine del rispetto del limite di spesa massima previsto, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo di cui al comma precedente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal comma *9-quater*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non considera tali commi.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che il transito nel nuovo ruolo del personale di cui al comma *9-ter* sia effettuato in modo da garantire effettivamente il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per l'esecuzione gratuita di test molecolari e antigenici, andrebbero forniti dati sulla platea, sul costo medio e sulla frequenza ipotizzata di ricorso a tali test, onde poter verificare la congruità dello stanziamento.

Il comma 10 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 4.

La RT nulla aggiunge al dispositivo.

Al riguardo, si rinvia all'articolo 77.

Il comma *10-bis*, al fine di rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, estende il sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all'immissione in commercio, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto, secondo i

termini e le modalità previsti dall'articolo 50, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 269 del 2003, utilizzando l'infrastruttura del sistema tessera sanitaria.

Il comma 10-*ter* stabilisce che, nell'ambito delle attività di cui al comma 10-*bis*, sia prevista l'acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all'erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.

Il comma 10-*quater* consente l'accesso ai dati di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia italiana del farmaco, all'Istituto nazionale di statistica, all'Istituto superiore di sanità e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro della sanità 18 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.

Il comma 10-*quinquies* impone che dall'attuazione dei commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla ricezione dei dati previsti dal presente articolo, i cui oneri di acquisizione e di trasmissione sono posti ad esclusivo carico delle associazioni di categoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 10-*sexies*, al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare ai centri della Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone nei limiti della spesa autorizzata.

Il comma 10-*septies* demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-*sexies*, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuati i centri che costituiscono la Rete italiana *screening* polmonare, garantendo il più ampio livello di copertura del territorio nazionale.

Il comma 10-*octies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10-*sexies* e 10-*septies*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non considera tali commi.

Al riguardo, pur in presenza della clausola d'invarianza finanziaria e dell'attribuzione ai soggetti privati coinvolti dell'onere per l'acquisizione e la trasmissione dei dati richiesti ai sensi dei commi 10-*bis* e 10-*ter*, si osserva che appare verosimile la necessità di un potenziamento e un aggiornamento tecnologico del sistema della TS, con conseguenti maggiori oneri. Inoltre, andrebbe chiarito se sia possibile accedere ai dati in questione da parte degli enti pubblici di cui al comma 10-*quater* senza ulteriori oneri, sulla base dell'entità dei flussi attesi e delle esistenti disponibilità in termini tecnologici e di personale. Un supplemento informativo appare opportuno per garantire l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria. Nulla da osservare sui restanti commi.

Articolo 34-bis

(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

Il comma 1, al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, prevede che l'Istituto superiore di sanità si avvalga di una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico individuati ai sensi del comma 2. Allo scopo di promuovere il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione da SARS-CoV-2 e ai vaccini somministrati per la prevenzione del medesimo virus, nonché attività di formazione e ricerca nel settore specifico che comprendono studi sui meccanismi patogenetici dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche, l'Istituto superiore di sanità coordina lo svolgimento di attività in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati nel territorio nazionale, anche mediante bandi pubblici.

Il comma 2, ai fini di cui al comma 1, dispone che ciascuna regione e provincia autonoma costituisce una rete di laboratori di microbiologia e di centri di sequenziamento genomico, individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale che, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, ai fini dell'accreditamento, verifica il possesso dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute. Ai medesimi fini, sono individuati laboratori di microbiologia e centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto coordinamento con l'Istituto superiore di sanità.

Il comma 3, allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica del virus SARS-CoV-2, impone ai laboratori di cui al comma 2 di trasmettere i dati relativi ai casi di pazienti positivi ai *test* per l'individuazione dell'infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, nel rispetto delle indicazioni dallo stesso fornite, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del COVID-19 istituita presso il medesimo Istituto ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2020. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

Il comma 4, per lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2, stabilisce che i laboratori e i centri di sequenziamento genomico di cui al comma 2, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto superiore di sanità e accedendo all'apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono, in forma anonima, i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni di casi positivi per l'infezione da SARS-CoV-2.

Il comma 5, ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, prevede che l'Istituto superiore di sanità si avvalga dei dati individuali acquisiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 2 del 2021.

Il comma 6 stabilisce che l'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza delle varianti genetiche del virus SARS-CoV-2 e di monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l'avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull'infezione da SARS-CoV-2, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 34, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44

del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, destinate agli interventi del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che andrebbero fornite informazioni a supporto dell'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria riferita ai commi 2 e 3, anche alla luce del fatto che essa non coinvolge anche il laboratorio pubblico di riferimento per ogni regione chiamato a collaborare per le finalità di cui al comma 2, potendosi soltanto presumere che esso sia incluso nel riferimento alle regioni e alle province autonome. In generale, l'idoneità delle risorse esistenti a fronteggiare i nuovi compiti, che consistono in verifiche di requisiti, attività di coordinamento, trasmissione e ricezione di dati, dovrebbe essere approfondita.

Andrebbe poi chiarito se l'apposito sistema informativo predisposto presso l'ISS di cui al comma 4 sia già esistente - come sembra probabile - ovvero verrà introdotto proprio per effetto di tale comma, in quanto in tale ultimo caso l'insorgere di nuovi oneri per la finanza pubblica appare inevitabile.

Anche se configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero poi fornite assicurazioni circa la congruità dello stanziamento di cui al comma 6, fornendo dati sul costo delle attività di sorveglianza e monitoraggio nonché di formazione e di ricerca.

Nulla da osservare per i profili di copertura, che si risolve in una specifica finalizzazione di una quota (peraltro minima) dello stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 34, anch'esso nel complesso finalizzato a fronteggiare l'emergenza covid-19.

Articolo 35

(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011:

- a) inserendo il comma 5-ter, prevede che ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali dell'anno 2021 siano regioni di riferimento tutte le 5 regioni indicate (invece che solo 3 di queste), ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (ciò consente di superare il passaggio in Conferenza Stato-Regioni previsto dal predetto comma 5, diretto a selezionare 3 delle 5 Regioni di riferimento in base ad uno specifico indicatore per la qualità e l'efficienza (IQE) costruito sugli scostamenti della spesa sanitaria rispetto a determinati standard).
- b) inserendo un periodo alla fine del comma 7, stabilisce che, in via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del medesimo comma 7 ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo dello stesso, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85% delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite in base alla composizione anagrafica per

classi di età della popolazione e il restante 15% delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020¹²².

Il comma 2, aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009, stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012 (si tratta della percentuale della quota premiale calcolata nell'ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle regioni), è pari allo 0,32% (finora era fissata allo 0,25%).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare precisa quanto segue.

- Determinazione dei fabbisogni standard regionali.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021. Nel concreto, infatti, considerare cinque regioni di riferimento in luogo delle tre previste dal comma 5 in sede di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, non comporta significative modifiche sia sotto il profilo metodologico (si tratta di effettuare una media aritmetica tra i costi pro capite per singolo macrolivello di assistenza rilevati su cinque anziché tre regioni), sia sotto il profilo dei valori ottenuti (nell'algoritmo dei costi standard in sanità previsto dall'articolo 27, le risultanze sono prevalentemente determinate dalla distribuzione della popolazione pesata, elemento sul quale non incide la norma proposta).

- Fabbisogno standard nazionale per l'anno 2021.

Sotto l'aspetto tecnico la norma proposta non determina alcun incremento di spesa, in quanto comporta esclusivamente una diversa ripartizione di risorse tra le regioni e le province autonome all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno. La ripartizione avverrebbe per l'85% delle risorse disponibili per l'anno 2021, a copertura del fabbisogno sanitario standard nazionale del medesimo anno, sulla base del criterio dei costi standard previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 e per il restante 15% sulla base della quota capitaria secca riferita alla popolazione residente al 1° gennaio 2020.

¹²² Si ricorda che in base alla normativa vigente, dal 2015 i pesi per il riparto del Fondo sanitario nazionale sono determinati sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, tenendo conto, nella ripartizione, del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale e del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. Ai sensi del citato comma 34, il CIPE è chiamato a stabilire una quota pro capite (o capitaria) di riparto, su proposta del Ministro della salute, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che definisce i pesi da attribuire in base ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali;

- Incremento quota premiale per l'anno 2021.

Sotto l'aspetto tecnico la norma proposta non determina alcun incremento di spesa, in quanto comporta esclusivamente uno spostamento di risorse (pari a circa 85 milioni di euro) all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno, dalla quota indistinta assegnata alle regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard (articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011) alla quota premiale. Tale spostamento si traduce in un diverso criterio di assegnazione alle regioni delle risorse individuate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Sarà possibile quindi riequilibrare i diversi sistemi sanitari regionali in ragione degli effetti della pandemia da Covid 19 sui territori, particolarità che non sono intercettate dalla attuale metodologia dei costi e dei fabbisogni standard.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si conviene con la stessa circa l'assenza di effetti onerosi sulla finanza pubblica, sebbene andrebbe assicurato che l'incremento della quota premiale non determini tensioni finanziarie per le regioni penalizzate. Appare pertanto necessaria l'acquisizione di dati, perlomeno di massima, in ordine agli effettivi riparti fra le regioni che si avrebbero sulla base della normativa previgente e del presente articolo, onde riscontrare l'asserita neutralità finanziaria della norma in esame.

Il comma *2-bis*, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 23, 31 e 38, comma 2, del DPCM 12 gennaio 2017 relativi alle cure palliative domiciliari, all'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita e al ricovero ordinario per acuti, stabilisce che il Ministero della salute, previa istruttoria dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) da concludere entro il 30 dicembre 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole regioni e province autonome ed elabora un programma triennale per l'attuazione della legge n. 38 del 2010 (in materia di cure palliative), al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui ai citati articoli 23, 31 e 38, in tutto il territorio nazionale, fissando per ciascuna regione e provincia autonoma i relativi obiettivi. L'attuazione del predetto programma triennale da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191 del 2009, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano periodicamente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali.

Il comma *2-ter* demanda ad apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, previa istruttoria dell'AGENAS, la definizione delle tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare e residenziale e in *hospice*, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale.

Il comma *2-quater* prevede che all'attuazione delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2-*quinqüies* stabilisce che, in caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti, si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

La RT non analizza i suddetti commi.

Al riguardo, sarebbe opportuna l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione in ordine all'effettiva possibilità di raggiungere l'uniforme erogazione sul territorio nazionale delle prestazioni inerenti le cure palliative domiciliari, l'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita e il ricovero ordinario per acuti conformemente ai livelli quantitativi e qualitativi previsti nei LEA e tenendo conto del tariffario che verrà definito con apposito decreto interministeriale, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, come asserito dal dispositivo.

Inoltre, andrebbero forniti elementi dimostrativi della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria apposta dal comma 2-*quater* in relazione alle attività demandate a Ministero della salute, AGENAS, regioni e province autonome.

Articolo 35-bis ***(Disposizioni in materia di proroga dei contratti AIFA)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹²³, modifica le norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell'AIFA disposte dalla legge di bilancio 2021 (commi da 429 a 435 della legge n. 178 del 2020). A questo proposito, si ricorda che il comma 430 della legge di bilancio 2021 ha disposto l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, di un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari. L'intervento legislativo in commento è attuato sostituendo i commi 431 e 432 della legge di bilancio 2021.

Più in particolare, la norma in commento prevede la proroga e il rinnovo, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui sopra, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (attualmente: 31 giugno 2021) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (attualmente: con scadenza entro il 31 maggio 2021) nel limite di 35 unità (attualmente: 30 unità) nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile scaduti il 30 giugno 2021 (attualmente: 31 dicembre 2020) nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui supra, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

La norma in commento sostituisce quindi il comma 432 attualmente vigente della legge di bilancio 2021 ponendo un divieto a regime a decorrere dal 1° gennaio 2022 (attualmente: dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo.

Il comma 2, individuando l'onere dell'articolo pari a 1.213.888 euro, reca la copertura finanziaria, ponendola a carico del fondo per le esigenze indifferibili.

¹²³ Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma indica il numero massimo di posizioni prorogabili al 31 dicembre 2021, andrebbero richiesti i dati relativi al relativo costo unitario medio per le due tipologie di lavoro flessibile indicate dalla norma, al fine di comprovare la congruità dell'onere ivi previsto.

Si ricorda che la RT alla legge di bilancio 2021 in merito alla proroga per sei mesi di 30 contratti di collaborazione aveva stimato un onere di 366.151 euro mentre per i 43 contratti di somministrazione prorogati sempre per sei mesi aveva stimato un onere di 947.740 euro. Utilizzando tali parametri l'onere complessivo sarebbe lievemente maggiore della copertura prevista. Va comunque evidenziato che la norma pone un onere modulabile essendo le proroghe dei contratti previste nel limite di un determinato contingente e quindi potranno essere realizzate anche in misura minore.

Quanto alla copertura ivi indicata (comma 2), andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del fondo spese indifferibili, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati per il 2021 avvalendosi delle medesime risorse.

Articolo 35-ter ***(Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi)***

L'articolo modifica la disciplina, recata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), istitutiva del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (comma 400) e del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi (comma 401), con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno dei due fondi.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre ad abrogare il comma 400, la norma, sostituendo il vigente comma 401 della legge di bilancio 2017, istituisce, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziare sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018).

Oltre ad una serie di coordinamenti formali, fra i quali rientra l'abrogazione del comma 550 della legge di bilancio per il 2019, l'articolo, introducendo il comma 401-bis, dispone poi circa il finanziamento del Fondo, stabilendo che per 664 milioni di euro avvenga a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e per 336 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996).

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, si osserva che l'unificazione dei due fondi potrebbe determinare in realtà, nel caso di un fondo attualmente sottoutilizzato e di un altro utilizzato fino ad esaurimento delle risorse ma rispetto al quale emergano necessità aggiuntive, effetti finanziari negativi, anche se presumibilmente già scontati nei tendenziali, che probabilmente sono definiti sulla base di un pieno utilizzo di entrambi i fondi.

Per i profili di copertura, stante l'ulteriore utilizzo a tal fine della quota del FSN destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, sarebbe opportuna l'acquisizione di un quadro complessivo degli interventi - con i relativi ammontari - la cui copertura è stata individuata su tali risorse, al fine di valutare la specifica previsione in esame (336 milioni di euro necessari).

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 36 (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

Il comma 1 riconosce per il 2021, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito «Rem»), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021. Ciascuna quota è della misura prevista al comma 1 del citato articolo 12.

Il comma 2 dispone che, ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

Il comma 3 prevede che la domanda per le quote di Rem sia presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 4 stabilisce che, per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 5 dispone che il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021 e, a tali fini, l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 82 è corrispondentemente incrementata per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 6 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 5 del presente articolo, pari a 884,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Proroga reddito di emergenza giugno-settembre 2021	884,4,0				884,4,0				884,4,0			

La RT rinvia ai parametri e al procedimento di stima riportati nella RT riferita all'articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021. La RT precisa infatti che non essendo disponibili nuovi dati rispetto a quanto valutato per la determinazione degli oneri in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 41, si confermano le platee e gli importi medi mensili già stimati. Ne consegue che l'onere derivante è pari a 884,4 milioni di euro (221,1 ogni quota mensile), che costituisce limite di spesa, avendo stimato 402.000 nuclei e un importo medio mensile pari a 550 euro.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il beneficio è configurato come limite di spesa e alla luce dei dati e degli elementi richiamati dalla RT, volti a suffragare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma e che risultano perfettamente coerenti con quelli recati dalla RT all'articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021, che vennero positivamente verificati.

Articolo 37

(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)

Il comma 1 inserisce i seguenti commi nell'articolo 31 del decreto-legge n. 18 del 2020:

- il comma *1-ter* equipara, ai fini della corresponsione dell'indennità per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020) per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma *1-bis*, comunque esso sia denominato, all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma (in sostanza estende la cumulabilità del reddito di ultima istanza con gli emolumenti aventi natura previdenziale corrisposti dalle Casse professionali).
- il comma *1-quater* consente entro il 31 luglio 2021 ai i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi sopra citati percettori degli emolumenti di cui al comma *1-ter*, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di reddito di ultima istanza.
- il comma *1-quinquies* prevede che la domanda di cui al comma *1-quater* sia presentata con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2020.

- il comma 1-*sexies* stabilisce che l'indennità di cui al comma 1-*ter* è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive all'articolo i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento del fondo Reddito ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità	8,5				8,5				8,5			

La RT afferma che le disposizioni in esame estendono la compatibilità delle indennità in esame rispetto a quella già stabilita con l'assegno ordinario di invalidità dall'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, dal momento che non sono stati indicati anche gli equivalenti emolumenti corrisposti dalle casse di previdenza privatizzate. In tal modo si è verificata la circostanza per cui i professionisti con disabilità iscritti alle casse di previdenza non hanno potuto chiedere il reddito di ultima istanza, a differenza di coloro i quali, pur trovandosi nella stessa situazione giuridica e di fatto, hanno beneficiato dell'emolumento in quanto iscritti alla gestione separata dell'INPS. Dalla ricognizione effettuata sulle 18 casse previdenziali (di cui 4 non erogano pensione di invalidità), si è calcolato il numero totale dei percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31 dicembre 2020, e tra questi, quelli con un reddito professionale inferiore a 50.000 euro annui, che avrebbero diritto a richiedere la prestazione prevista dall'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, per un totale di una platea potenziale di 3.883 aventi diritto. Calcolando: 3.883 (platea massima) x 2.200 euro [emolumenti per i mesi di marzo (600 euro), aprile (600 euro) e maggio 2020 (1.000 euro)] si ottiene un onere di 8.542.600 euro. Considerando che tale cifra si riferisce alla platea massima nell'ipotesi del 100% di domande effettuate entro il termine, si ritiene che il finanziamento per 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 sia ampiamente sufficiente e capiente.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, sia alla luce del fatto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, il quale è a sua volta presidiato dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori erogazioni nel caso di

raggiungimento, anche in via prospettica, del limite stesso, sia considerando i dati forniti dalla RT, nel presupposto che la platea dei percettori ivi riportata sia stata correttamente individuata.

Articolo 37-bis
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

Il comma 1, al fine di potenziare l'assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, incrementa il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, di 40 milioni di euro per il 2022 per finanziare programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrate. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 37-ter
(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili)

Il comma 1, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 (che consente le assunzioni di LSU, limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006, incrementate a decorrere dal 2020 di 9 milioni di euro annui dal successivo comma 496) permette anche alle amministrazioni pubbliche presso cui risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 di procedere all'assunzione a tempo indeterminato (degli stessi).

Il comma 2 prevede che nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019, sia espressa dall'organo commissariale.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, va sottolineato che la norma attribuisce alle PP.AA. interessate soltanto una facoltà di assunzione, peraltro già prevista dal comma 496 della legge di bilancio 2020 (160/2019), che già prevede tale facoltà per le amministrazioni utilizzatrici di lavoratori socialmente utili, per cui la norma in esame specifica si comprendano anche quelle temporaneamente utilizzatrici. Già la precedente RT aveva evidenziato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'attuazione delle misure sarà realizzata entro i limiti delle risorse già stanziare (9 milioni di euro annui).

Articolo 38

(Disposizioni in materia di NASPI e di trattamento di mobilità in deroga)

Il comma 1 sospende fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, l'ulteriore applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 (ai sensi del quale l'importo della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e prevede che le stesse siano confermate nell'importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021, e anche per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive all'articolo i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Disapplicazione, per l'anno 2021, del <i>décalage</i> NASPI	327,2				327,2				327,2			

La RT afferma che la stima è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2021, tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego. Rispetto alla generazione-tipo 2018, nel secondo semestre del 2021 si è ipotizzato un numero di ingressi del 16% superiore ed una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%; inoltre si è ipotizzata una misura media mensile di ANF pari a 50 euro per ciascun beneficiario. Secondo le ipotesi formulate, e ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021, il numero medio di beneficiari del provvedimento risulta pari a circa 3,3 milioni, con un numero medio di mensilità pari a 4,4 ed un importo medio mensile della NASpI pari a 794 euro: in termini medi la disapplicazione del *décalage* per l'anno 2021 a partire dal 1° giugno 2021, comporterebbe un innalzamento di tale importo fino alla misura di 816 euro mensili in termini medi. La stima è stata effettuata simulando individualmente le generazioni di beneficiari interessate. Si riportano di seguito alcuni elementi utili ai

fini della verifica degli effetti finanziari: nella prima tabella si riportano i dati complessivi di tutti i beneficiari di NASPI, nella seconda solo dei beneficiari che hanno ricevuto prestazioni con il blocco del décalage per almeno una mensilità:

	numero beneficiari (x 1000)	numero mensilità (x 1000)	numero medio mensilità nell'anno 2021 per beneficiario	Importo medio mensile trattamento normativa vigente	Importo medio mensile trattamento proposta normativa
2021	1.906	7.027	3,7	865	884
2020	1.118	6.187	5,5	760	788
2019	271	1.372	5,1	582	595
Totale	3.295	14.585	4,4	794	816

	numero beneficiari (x 1000) con almeno un beneficio	numero mensilità (x 1000)	numero medio mensilità nell'anno 2021 per beneficiario	Importo medio mensile trattamento normativa vigente	Importo medio mensile trattamento proposta normativa
2021	670	2192	3,3	812	873
2020	470	2532	5,4	683	752
2019	116	419	3,6	553	597
Totale	1.256	5.143	4,1	727	791

Sulla base delle ipotesi formulate, l'onere connesso alla disposizione in esame, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente e tenendo conto degli importi puntuali sopra arrotondati in euro, risulta valutato in 327,2 milioni di euro per l'anno 2021, come da tabella sotto riportata:

Onere derivante dalla disapplicazione per l'anno 2021 (a partire dal 1^a giugno) del decalage previsto nell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22

	norma vigente	norma proposta	Maggior onere
Numero beneficiari (migliaia)	3.295		
TOTALE Spesa netto anf e contributi figurativi (milioni)	11.581,0	11.908,2	327,2

Al riguardo, rilevato che il beneficio medio mensile è stato stimato pari all'8% circa rispetto alla normativa previgente, si osserva che tale valore appare sufficientemente prudenziale, anche considerando il valore medio delle mensilità di fruizione del beneficio (ovvero della mancata riduzione del trattamento) indicato dalla RT e quello comunque ragionevolmente ipotizzabile considerando che la norma ha un'efficacia massima limitata a 7 mesi. Sulla base delle platee indicate e degli importi dei trattamenti, che appaiono plausibili, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta.

Il comma 2-*bis*, al fine di non applicare, con riferimento al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021, ai lavoratori beneficiari delle misure di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017 (mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa), come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 289, della legge n. 178 del 2020, le riduzioni, previste dall'articolo 2, comma

66, secondo periodo, della legge n. 92 del 2012, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga, stanziando l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 2-ter, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non analizza tali disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero fornite assicurazioni circa la congruità dello stanziamento, il cui ordine di grandezza appare comunque appropriato.

Articolo 39

(Disposizioni in materia di contratto di espansione)

Il comma 1, con effetto dal 26 maggio 2021, intervenendo sull'articolo 41, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, riduce per il 2021 da 500 a 100 unità il limite di organico per le imprese autorizzate alla stipula di un contratto di espansione. Inoltre, viene ridotto da 250 a 100 unità il limite di organico delle imprese cui si applica il comma 5-bis del medesimo articolo 41, relativo all'esodo prepensionistico concordato. Conseguentemente i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis (relativo alla fruizione della NASpI nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento) e 7 (relativo alla fruizione di trattamenti integrativi nell'ambito di una riduzione oraria concordata) sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l'anno 2021, 91 milioni di euro per l'anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 101,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 3 incrementa da 3,7 a 30,4 milioni di euro per il 2024 il limite di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativo alla fruizione della NASpI nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuano un piano di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 26,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Estensione 2021 del contratto di espansione aziende con oltre 100 dipendenti - Prestazione (comma 1)	60,5	131,3	28,3		60,5	131,3	28,3		60,5	131,3	28,3	
Estensione 2021 del contratto di espansione aziende con oltre 100 dipendenti – Contribuzione figurativa (comma 1)	41,2	94,2	22,2									
Rifinanziamento contratti di espansione 2024 – Prestazione (comma 3)				14,6				14,6				14,6
Rifinanziamento contratti di espansione 2024 – Contribuzione figurativa (comma 3)				12,1								

La RT precisa che la disposizione in esame, esclusivamente per il 2021 e con effetto dal 26 maggio 2021, estende le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un'unica finalità produttiva o di servizi. La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede la possibilità per il 2021 di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 100 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

N° aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 = 7.670

N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 = 1.470.000

Retribuzione media annua = 34.000 euro

N° aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS = 299

N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS = 61.550.

Ipotesi di lavoro

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019. Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.800 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2021. Per quanto attiene il contributo addizionale si precisa che, a seguito di approfondimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l'impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall'obbligo di versamento del contributo addizionale. Conseguentemente, come riportato nella Circolare INPS n. 143 del 9/12/2020, per le integrazioni salariali di cui all'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale. Sulla base di quanto sopra riportato, ipotizzando una percentuale di adesione del 3%, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019 stimata in circa 18.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari.

Anno	Beneficiari	<i>(milioni di euro)</i>		
		Prestazioni	Maggiori oneri Contribuzione figurativa	Totale
2021	18.000	36,6	30,1	66,7
2022	18.000	73,6	60,9	134,5

Esclusivamente per il 2021, viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo: sono sufficienti 100 unità lavorative, anziché 250.

Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è sempre quello delineato sulla base dei parametri contenuti nel DEF 2021. Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'ampliamento della platea delle aziende. Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 4.500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5-*bis*, articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, a partire da settembre 2021 per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi. Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI

teorico per l'anno 2021. I maggior oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:

Anno	Prestazione	Contribuzione figurativa	Totale
2021	23,9	11,1	35,0
2022	57,7	33,3	91,0
2023	28,3	22,2	50,5

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda il comma 3, la RT afferma che la disposizione si rende necessaria per consentire l'applicazione degli accordi già stipulati in sede ministeriale con riferimento a tre aziende con un organico superiore a 1.000 dipendenti che hanno interessato complessivamente circa mille soggetti tutti con contestuale assunzione. Tutte le aziende si sono impegnate ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori prevedendo dunque il beneficio della copertura NASPI per la durata di tre anni. Visti i tempi degli accordi e delle procedure le uscite si prevedono a partire da ottobre 2021. Prudenzialmente con riferimento al collettivo la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI teorico per l'anno 2021. Sotto queste condizioni il costo dei soli soggetti potenzialmente interessati dagli accordi genererebbe i costi riportati nella tabella.

Anno	Prestazione	Contribuzione figurativa	Totale
2021	4,0	1,4	5,9
2022	13,2	7,9	20,6
2023	9,3	7,9	16,7
2024	6,3	5,6	11,9

Quindi, considerando che gli stanziamenti del comma 5-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevedono 17,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 si verificherebbe un'esigenza finanziaria prospettica nel 2024. Poiché il contratto di espansione sembra essere privilegiato dalle aziende più grandi, con la soluzione della contestuale assunzione di almeno un nuovo dipendente ogni tre in esodo e considerati i tempi di possibile attuazione degli accordi per dimensionare potenzialmente le risorse, si possono stimare ulteriori altri 1.400 soggetti con partenza del beneficio dal 1° novembre 2021. Nella tabella seguente i costi complessivi:

Anno	Prestazione	Contribuzione figurativa	(milioni di euro)
			Totale
2021	7,7	3,6	11,3
2022	32,3	17,8	50,1
2023	22,6	17,8	40,4
2024	16,2	14,2	30,4

Si manifesterebbe rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'anno 2024 una esigenza finanziaria di 26,7 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di 14,6 milioni di euro in termini di indebitamento netto, conseguendone la necessità del relativo rifinanziamento. Ai relativi oneri per l'anno 2024, pari a 26,7 milioni in termini di saldo netto da finanziare e a 14,6 milioni in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Al riguardo, in relazione agli oneri correlati alla concessione della NASpI per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, si osserva che i parametri utilizzati dalla RT per la determinazione dei maggiori oneri ricalcano quelli già utilizzati ai fini della stima riferita dall'articolo 1, comma 349, della legge n. 178 del 2020, che ha modificato l'istituto del contratto di espansione. Sulla base di tali parametri, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta. Inoltre, le disposizioni in esame riducono da 250 a 100 unità il limite di organico delle imprese cui si applica il comma 5-bis del medesimo articolo 41, relativo all'esodo prepensionistico concordato. In proposito, la RT chiarisce che gli oneri sono correlati alla concessione della NASpI per un periodo di 24 mesi, fornendo i parametri utilizzati per la determinazione dei maggiori oneri. Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in merito alle metodologie di calcolo utilizzate. Infatti la RT assume a base di calcolo l'importo massimo teorico della NASpI. Tale importo – non esplicitato nella RT - risulta pari, per il 2021, a 1.335,4 euro mensili. Tuttavia, se si applica tale importo alla platea stimata di 4.500 lavoratori per un periodo di 24 mesi, l'onere complessivo risulterebbe di 144,2 milioni (4.500 x 1.335,4 x 24) mentre se si sommano gli importi della tabella riportata dalla RT, l'importo complessivo sfiora i 110 milioni di euro. Pertanto, sulla base degli stessi dati assunti dalla RT, la quantificazione sarebbe sottostimata.

Inoltre, la colonna della contribuzione figurativa, se posta in rapporto alla colonna delle prestazioni, fornisce risultati diversi (in termini di rapporto fra le due voci) per ciascuna delle annualità interessate. Anche in relazione all'incremento del limite di spesa per il 2024, di cui al comma 5-bis, terzo periodo, dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 148, che aumenta da 3,7 a 30,4 milioni di euro, si segnala la medesima discrepanza nella percentuale di contribuzione figurativa per ciascuna annualità. Infatti la tabella evidenzia per gli anni 2022 e 2023 un onere di 17,8 milioni di euro per la contribuzione figurativa a fronte di differenti importi relativi alla prestazione della NASpI (32,3 milioni nel 2022 e 22,6 milioni nel 2023). L'ampiezza

della differenza in termini di prestazioni rende viepiù necessario un chiarimento in ordine alla identità dei valori nelle due annualità delle contribuzioni figurative.

Articolo 40

(Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale)

Il comma 1, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, consente ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2001 (cioè datori di lavoro che, per esigenze riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno presentato, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021), che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, di presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 del citato decreto legislativo n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al presente comma. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto ai sensi del presente comma è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

Il comma 1-bis, al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, i termini di decadenza di cui all'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021. Il beneficio di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2021; a tale fine è previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 2016 a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 2 concede i trattamenti di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 3 esonera i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021 (si tratta dei datori che quindi non possono più presentare domanda per la CIG con causale Covid). Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 4 preclude ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24 della legge n. 223 del 1991 (finalizzate a licenziamenti individuali o collettivi) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e altresì sospende nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 5 esclude che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 si applichino nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 rinvia all'articolo 77 per la copertura delle minori entrate derivanti dal comma 3, pari a 163,7 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Contratto di solidarietà in alternativa ai trattamenti CIGO - Prestazioni (commi 1-2)	379,1				379,1				379,1			
Contratto di solidarietà in alternativa ai trattamenti CIGO - Contribuzione figurativa (commi 1-2)	178,7											
Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale (comma 3)	163,7											
Minori entrate contributive												
Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale (comma 3)					163,7				163,7			
Maggiori entrate tributarie												
Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale Effetti fiscali (comma 3)		58,0				58,0				58,0		
Minori entrate tributarie												
Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale Effetti fiscali (comma 3)			24,0				24,0				24,0	

La RT afferma che per la stima della platea di lavoratori interessati al provvedimento si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS circa la fruizione dei trattamenti oggetto della norma nel 2020 da parte delle aziende. Tali dati

sono stati estrapolati per classe di integrazione media e durata dell'integrazione salariale.

Si è ipotizzato che i lavoratori interessati alla norma potessero essere individuati tra quelli ricompresi nelle classi di integrazione media maggiori del 60% e per durate superiori ai 9 mesi in quanto dipendenti da aziende fortemente in crisi.

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 73.000 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro; si è ipotizzato un ricorso al trattamento speciale di cassa integrazione in deroga per il 70% dei lavoratori con una riduzione media dell'orario di lavoro pari all'80%; l'importo medio orario *pro capite* della prestazione (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2021, pari a 9,2 euro (70% della retribuzione persa) e la copertura figurativa media oraria *pro capite* pari a 4,3 euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:

Stima oneri derivanti dalla concessione del trattamento speciale di cassa integrazione in deroga in alternativa ai trattamenti CIGO per aziende a cui siano stati integralmente autorizzati i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 1, del DL 41/2021 e che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno avuto un calo del fatturato superiore al 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Totale
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	
trattamento speciale di cassa integrazione in deroga	51.100	26	138,0	9,2	4,3	-379,1	-178,7	-557,8
Totale	51.100					-379,1	-178,7	-557,8

Con riferimento all'agevolazione contributiva di cui al comma 3, la RT afferma che ai fini della stima sono stati considerati circa 537.000 lavoratori che mediamente ogni mese fruiscono dei trattamenti di CIGO COVID 19. Considerato che l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria con causale COVID ha limitato l'utilizzo della CIGS ai soli lavoratori del settore del trasporto aereo, esclusi dalla disposizione in esame perché non sono assicurati per la CIGO, non si è tenuto conto dei beneficiari di CIGS nella stima.

L'ipotesi di base adottata è il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di tali lavoratori per 6 mesi, in considerazione del fatto che per eventi oggettivamente non evitabili è già previsto l'esonero in esame, nonché del miglioramento della situazione economica e sociale che fa presupporre un minor ricorso ai trattamenti in oggetto rispetto ai primi mesi del 2021.

La retribuzione media oraria è pari a 12,8 euro e il numero medio di ore fruite nel mese è pari a 62,6. L'aliquota del contributo addizionale oggetto di esonero contributivo è pari al 9%.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media ponderata del 21%.

Stima minori entrate contributive derivanti dall'esonero dal versamento della contribuzione addizionale per trattamenti di integrazione salariale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)				
	Soggetti interessati	minori entrate contributive (esonero)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	375.900	-163,7	0	-163,7
2022			58	58,0
2023			-24,0	-24,0
2024				0,0

Al riguardo, si osserva che, sulla base dei dati forniti dalla RT, la quantificazione dell'onere di cui ai commi 1 e 2 risulta corretta, anche se una prioritaria conferma andrebbe innanzitutto fornita in merito alla platea dei lavoratori beneficiari, stimata pari a circa 51.000 unità. Un chiarimento andrebbe poi fornito in ordine all'importo medio orario della prestazione, indicato pari a 9,2 euro rispetto ai 6,2 euro utilizzato come valore per il calcolo dell'onere nella RT riferita all'articolo 8 del decreto-legge n. 41 del 2021. Pur sottolineando, ai fini della quantificazione, la prudenzialità di questo incremento, tuttavia esso andrebbe giustificato, potendosi altrimenti sollevare dubbi persino sull'idoneità dei precedenti stanziamenti.

Un'ulteriore spiegazione andrebbe fornita in ordine al numero medio mensile di ore fruite, indicato dalla RT in 138, a fronte dell'omologo valore di 56 recato dalla RT al decreto-legge n. 41, pur considerando la situazione di maggiore criticità che caratterizza le aziende in questione (calo del fatturato di almeno il 50% nel primo semestre del 2021 rispetto al primo semestre del 2019).

Non si ritiene condivisibile l'impostazione della RT di non considerare l'effetto oneroso correlato all'esonero dal pagamento del contributo addizionale disposto dall'ultimo periodo del comma 1 per i suddetti trattamenti. Perlomeno in parte, non si può escludere che i datori di lavoro fruirebbero (in assenza della norma) di uno degli strumenti di integrazione del reddito normalmente assoggettati al pagamento di tale contributo. L'integrale omissione di tale voce in termini di minori entrate contributive, parzialmente compensate dal maggior gettito fiscale correlato, dovrebbe determinare oneri maggiori rispetto a quelli quantificati.

In ordine alla quantificazione dell'onere di cui al comma 3, anch'esso attinente all'esonero dal versamento del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, essa risulta verificata sulla base dei dati forniti. Nell'evidenziare il decremento della platea di lavoratori considerati rispetto al valore medio degli stessi che mediamente ogni mese fruiscono dei trattamenti cig COVID (si passa da 537.000 a circa 376.000 unità),

si ritiene tale *décalage* condivisibile, alla luce del migliorato quadro economico, anche se un supplemento informativo sarebbe auspicabile.

In generale, comunque, si rileva che tutti gli oneri sono calibrati sulla durata massima del beneficio (pari a 26 settimane), il che appare una scelta di estrema prudenzialità.

Rilevato che gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio e blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento dei limiti di spesa, si osserva tuttavia, in relazione all'esonero dal pagamento del contributo addizionale, che l'attivazione del predetto meccanismo non appare agevole, giacché la fruizione del beneficio non dipende direttamente da operazioni eseguite dalla P.A., bensì dalle molteplici e non coordinate azioni di operatori privati che non eseguiranno i versamenti altrimenti dovuti in assenza della disposizione agevolativa in esame.

Nulla da osservare in relazione al comma 1-*bis*, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Articolo 40-*bis* ***(Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)***

Il comma 1, anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, riconosce ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 2 preclude ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 (finalizzate a licenziamenti individuali o collettivi), per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e conferma la sospensione, nel medesimo periodo, delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 3 dispone che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto

accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 4 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo riferito all'articolo 4, commi 8 e 9, del DL 99/2021 qui riprodotto ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Integrazione salariale straordinaria per datori di lavoro che non possono ricorrere a strumenti ex D. Lgs. 148/2015- - Prestazioni	214,0				214,0				214,0			
Integrazione salariale straordinaria per datori di lavoro che non possono ricorrere a strumenti ex D. Lgs. 148/2015- - Contribuzione figurativa	137,0											

La RT riferita all'articolo 4, commi 8 e 9, del DL 99/2021 qui riprodotto afferma che la platea dei datori di lavoro che ricadono nella fattispecie considerata è ristretta, poiché la disposizione è riservata solo a coloro che non possono ricorrere ai trattamenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015. Infatti, dal marzo 2020 le aziende utilizzano la cassa integrazione con causale Covid i cui periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dagli articoli 4, 12 e 22 del citato decreto legislativo n. 148 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Pertanto, il limite delle 52 settimane nel biennio delle integrazioni ordinarie non potrebbe operare, limitando il caso di specie alle aziende che hanno terminato i limiti di utilizzo ai sensi del citato articolo 4 sulla durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile. Da un'analisi effettuata sui dati amministrativi delle autorizzazioni delle integrazioni salariali, sono stimati circa 120.000 beneficiari dipendenti delle aziende nelle condizioni descritte. Considerando un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano

maggiori oneri per 351 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 137 milioni per contribuzione figurativa, che costituiscono limite di spesa.

Al riguardo, sulla base dei parametri forniti dalla RT, la quantificazione delle prestazioni di integrazione al reddito, compreso l'assegno al nucleo familiare, sembra leggermente sovrastimata. Non viene peraltro esplicitato il parametro relativo all'importo medio orario relativo alla contribuzione figurativa che, se assunto nella misura adottata nel presente decreto (4,3 euro), confermerebbe la lieve sovrastima dell'onere. Tuttavia, nel prendere atto della numerosità della platea considerata (120.000 beneficiari), desunta da dati amministrativi, sui quali non si dispone di elementi di riscontro, si osserva che la prestazione media stimata, pari a 6,6 euro, appare significativamente inferiore a quella indicata dalla RT relativa all'articolo 40 (9,2 euro), il che - data la sua evidente rilevanza ai fini della quantificazione dell'onere - andrebbe chiarito.

Articolo 40-ter

(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l'anno 2020)

Il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, dispone che, nel limite massimo di spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 2016 (integrazione economica)¹²⁴, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale, per l'attuazione del presente articolo, la definizione delle modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

¹²⁴ Si tratta di prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpl/NASpl e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La durata massima delle prestazioni integrative è pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario. La somma è tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Al riguardo, rilevato preliminarmente che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si osserva che non si dispone di dati ed elementi per riscontrare la quantificazione. Si rileva poi che la norma, in assenza di indicazioni in senso contrario, potrebbe essere interpretata nel senso che l'integrazione economica prevista sarà erogata anche per il 2021, oltre che in relazione ai dieci mesi compresi fra marzo e dicembre 2020, per i quali sarebbero dovuti gli arretrati. Andrebbero quindi chiariti i riferimenti temporali considerati per la quantificazione dell'onere.

Articolo 40-quater **(Disposizioni per il settore marittimo)**

Il comma 1, inserendo il comma 2-bis nell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, dispone che dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2021, l'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 (un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile) può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla NASpI, ai lavoratori già dipendenti delle imprese di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 (ovvero autorizzate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti dall'Autorità di sistema portuale) operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per l'indennità di cui al presente comma, l'erogazione della NASpI è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa. Anche se l'entità dello stesso appare congrua come ordine di grandezza, sarebbe necessaria l'acquisizione di elementi e dati a supporto della quantificazione.

Articolo 41 **(Contratto di rioccupazione)**

Il comma 1 istituisce in via eccezionale dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Il comma 2 stabilisce che condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a

garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Il comma 3 consente al termine del periodo di inserimento alle parti di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 4 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 5 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo, per un periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 6, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015, dispone che l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il comma 7 prevede che il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporti la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il comma 8 considera il beneficio previsto dal comma 5 cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.

Il comma 9 concede il beneficio previsto dal comma 5 ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 10 riconosce il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 11 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di

euro per l'anno 2024, quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Esonero contributivo assunzioni con contratto di rioccupazione	585,6	292,8										
Minori entrate contributive												
Esonero contributivo assunzioni con contratto di rioccupazione					585,6	292,8			585,6	292,8		
Maggiori entrate tributarie												
Esonero contributivo assunzioni con contratto di rioccupazione – Effetti fiscali		202,0	18,0			202,0	18,0			202,0	18,0	
Minori entrate tributarie												
Esonero contributivo assunzioni con contratto di rioccupazione – Effetti fiscali				42,0				42,0				42,0

La RT afferma che la stima degli effetti finanziari è stata realizzata utilizzando quale base tecnica le informazioni desunte dalle statistiche sulle assunzioni a tempo indeterminato rilevate nell'Osservatorio sul precariato e relative al periodo luglio-ottobre degli anni 2019 e 2020. Il numero delle assunzioni rilevate è mediamente pari a 365.000 soggetti, da cui sono stati esclusi, sulla base degli elementi riportati sulla RT della legge di bilancio 2021, coloro che possono essere assunti utilizzando gli esoneri previsti dalla medesima legge n. 178 del 2020. Pertanto, la platea di riferimento finale è pari a 325.000 unità. L'esonero medio mensile stimato è pari a 450 euro, tenuto conto anche degli effetti legati all'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate prevista dalla legge di bilancio 2021.

Al riguardo, si osserva che la quantificazione risulta sostanzialmente coerente con i parametri forniti.

Tuttavia si segnala che la RT fa riferimento esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato degli omologhi periodi luglio-ottobre del 2019 e del 2020 (come risulta dalla consultazione dei report indicati dalla stessa RT), senza considerare un possibile effetto incrementativo delle stesse proprio per effetto della misura agevolativa in esame, né soprattutto il possibile spostamento di una quota delle assunzioni a tempo determinato (che coinvolgono circa tre volte l'insieme degli assunti a tempo indeterminato) verso tale nuova tipologia di contratto a t.i., anche alla luce del disposto del primo periodo del comma 3, che di fatto rende l'istituto parzialmente comparabile ad un contratto a t.d. di sei mesi.

Andrebbero fornite rassicurazioni sull'effettiva possibilità di bloccare i provvedimenti concessori in presenza di agevolazioni che, come la presente, si risolvono in una riduzione contributiva e non in una dazione di denaro da parte della P.A..

Per quanto concerne gli effetti fiscali, la RT non indica l'aliquota media dell'imposta utilizzata che, in base ai risultati forniti, risulta di poco inferiore al 21%.

Articolo 41-bis

(Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di lavoro a tempo determinato)

Il comma 1 (lettera a) introduce una nuova condizione, costituita da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, in presenza della quale il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24 mesi. Tale condizione si aggiunge a quelle (cd. causali) già previste dalla normativa vigente (di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81).

Il medesimo comma (lettera b), intervenendo in materia di durata massima del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, prevede che, qualora si verificano specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applica fino al 30 settembre 2022.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 42

(Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)

Il comma 1 prevede l'erogazione *una tantum* di un'ulteriore indennità pari a 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021 (lavoratori dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio).

Il comma 2 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate

nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 26 maggio 2021, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 26 maggio 2021.

Il comma 3 riconosce ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il 27 maggio 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 26 maggio 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il comma 4 impone che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non siano in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- b) titolari di pensione.

Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data del 26 maggio 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 26 maggio 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 stabilisce che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 8 dispone che le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986 e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 848 milioni di euro per l'anno 2021 (erano 750,4 milioni nel testo iniziale del presente decreto). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 8-*bis* stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il comma 9 incrementa di 167,4 milioni di euro per il 2021 (21 milioni nella versione originaria dell'articolo) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 10 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 1.015,4 milioni di euro per il 2021, quanto a 771,4 milioni (come nel testo originario) mediante il rinvio all'articolo 77, quanto a 70 milioni di euro riducendo il limite di spesa per l'APE sociale, quanto ad ulteriori 70 milioni riducendo il limite di spesa per i trattamenti pensionistici liquidabili secondo la disciplina relativa ai cosiddetti soggetti precoci e quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione, per 126,6 milioni del limite di spesa relativo alla concessione - in base ad alcune norme transitorie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed inerenti a specifiche fattispecie relative ai figli - di congedi con indennità o di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e incaricati alle vendite già beneficiari dell'indennità di cui DL 41/2021 (comma 1)	611,2				611,2				611,2			
Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e incaricati alle vendite già beneficiari dell'indennità di cui DL 41/2021, con requisiti estensivi (commi 2-3 e 5-6)	139,2				139,2				139,2			
Incremento onere ex art. 1, commi 1-7 del DL 41/2021 (comma 10)	21,0				21,0				21,0			

In un secondo momento, sulla base di più aggiornati dati di monitoraggio, integrati secondo quanto di seguito riportato:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento autorizzazione di spesa indennità ex art. 10, co. 8, DL 41/2021	146,40				146,40				146,40			
Incremento autorizzazione di spesa indennità ex art. 42, co. 8, DL 73/2021	97,60				97,60				97,60			
Minori spese correnti												
Riduzione autorizzazione di spesa ex art. 1, co. 186, L. 232/2016 (APE sociale) [comma 10, lettera a)]	70,0				70,0				70,0			
Riduzione autorizzazione di spesa ex art. 2, co. 8, DL 30/2021 (genitori minori in quarantena, malattia, DAD) [comma 10, lettera c)] - Prestazione	104,0				104,0				104,0			
Riduzione autorizzazione di spesa ex art. 2, co. 8, DL 30/2021 (genitori minori in quarantena, malattia, DAD) – Contribuzione figurativa [comma 10, lettera c)]	22,60											

La RT, riferita alla versione iniziale dell'articolo, sulla base di dati amministrativi relativi alle domande già pagate precedentemente o comunque pervenute ma non processate e ipotesi di nuove domande accoglibili derivanti sia dall'estensione temporale per il perfezionamento dei requisiti sia da nuove domande di indennizzo non riconducibili a nessuno dei provvedimenti sino ad ora erogati, prevede che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 469.000 (374.000 era la previsione del corrispondente valore nella RT al decreto-legge n. 41) lavoratori di cui

382.000 (365.000) riferibili al comma 1 ed i restanti 87.000 (9.000) riferibili ai commi 2, 3, 5 e 6.

Lavoratori	Domande attese
Lavoratori dipendenti stagionali turismo	185.000
Lavoratori spettacolo	63.000
Stagionali altri settori	85.000
Intermittenti	88.000
Autonomi occasionali	9.000
Venditori a domicilio	10.000
Lavoratori a tempo determinato turismo	29.000
Totale	469.000

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano per il 2021 maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 750,4 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, di cui 611,2 milioni di euro riferibili al comma 1 e i restanti 139,2 milioni di euro riferibili ai commi 2, 3, 5, 6.

Con riferimento al comma 10, la RT afferma che la disposizione in esame si rende necessaria per coprire il superamento del limite di spesa previsto all'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 41 del 2021 per il pagamento delle indennità ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo prevista ai commi da 1 a 7 dello stesso articolo. Le operazioni di monitoraggio registrano un numero di domande accolte riportate nella seguente tabella.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19	
Categoria lavoratori	Indennità
Lav. Dipendenti stagionali turismo	151.026
Lavoratori spettacolo	51.340
Stagionali altri settori	69.530
Intermittenti	71.386
Autonomi occasionali	7.138
Venditori a domicilio	7.984
Lavoratori tempo deter. Turismo	23.828
Totale	382.232

Lasciando un margine per eventuali riesami si stimano 382.750 beneficiari complessivi con un incremento, rispetto ai limiti previsti, di 8.750 beneficiari che, ad un costo unitario di 2.400 euro, determinano una maggior spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2021.

Una successiva **RT di riepilogo**, riferibile alle modifiche apportate alla Camera e che aggiorna anche i valori complessivi, meno analitica nell'esposizione, ricorda, in relazione alle indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, che il

limite di spesa originariamente previsto era pari a 897,6 milioni di euro (corrispondente a 374.000 beneficiari). Successivamente detto limite di spesa è stato elevato, ai sensi della versione originaria del presente articolo, di ulteriori 21 milioni di euro determinando, quindi, un nuovo limite pari a 918,6 milioni di euro (corrispondente a 382.750 beneficiari). Da una analisi effettuata sulle domande pervenute emerge che:

- le proroghe, relative all'erogazione automatica delle indennità in base alle domande precedenti, risultano 248.675 cui corrisponde un onere pari a circa 597,0 milioni di euro;
- le nuove domande sono pari a 170.066 cui corrisponde un onere pari a circa 408,0 milioni di euro.

Pertanto, dal processo centralizzato delle domande accolte (già pagate o ancora da pagare) deriva un onere complessivo pari a 1.005 milioni di euro con un maggiore onere da finanziare (rispetto al limite di 918,6 milioni di euro) pari a 86,4 milioni di euro. Tuttavia, sulla base di precedenti esperienze amministrative, sono stati stimati riesami con accoglimento pari a circa 25.000 beneficiari (10% delle domande respinte), pari ad una ulteriore spesa di 60 milioni di euro. Conseguentemente, l'onere complessivo ammonta a 1.065 milioni di euro cui corrisponde (rispetto al limite di spesa vigente pari a 918,6 milioni di euro) un saldo negativo per un totale di 146,4 milioni di euro. Al contempo, poiché gli oneri per indennizzo previsti dal presente decreto sono correlati a quelli del decreto-legge n. 41 - il presente comma 1 stabilisce che l'indennizzo pari a 1.600 euro deve essere erogato ai medesimi beneficiari - la disposizione in esame prevede necessariamente un aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto n. 41, pari a 97,6 milioni di euro. La RT inoltre afferma che, relativamente all'articolo 2, commi da 2 a 7, del decreto-legge n. 30 del 2021, le disposizioni prevedono un limite di spesa di 299,3 milioni per il 2021 al fine di erogare congedi parentali e bonus baby-sitting. Il ricorso a tali misure risulta essere limitato poiché, tenendo conto delle evidenze amministrative e di una stima di ulteriori oneri che potrebbero insorgere sino al 30 giugno, si ritiene che la spesa per congedo parentale ammonti a 20 milioni di euro - corrispondenti a circa 280.000 giornate indennizzate - e quella per baby-sitting a 34 milioni di euro, prudentemente elevati a 40 milioni per conservare un margine finanziario per revisioni future. Stante il totale di 60 milioni di euro, la RT afferma di ritenere congrua e prudente la revisione dei limiti di spesa come indicato dalla disposizione in esame. La RT precisa che i nuovi limiti di spesa relativi a congedi parentali e bonus baby-sitting sono, rispettivamente, pari a 88,3 milioni di euro (di cui 53,2 milioni per prestazioni e 35,1 milioni per contribuzione figurativa) e 84,5 milioni, per un totale di 172,8 milioni di euro. Infine, con riferimento alle riduzioni di spesa relative all'APE sociale (articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016) per 70 milioni di euro nel 2021 e ai benefici per l'anticipo pensionistico dei lavoratori cosiddetti precoci, la RT afferma che tali riduzioni sono state effettuate in considerazione di accertate

disponibilità finanziarie, conseguenti a specifici monitoraggi della spesa, mantenendo adeguati elementi di prudenzialità.

Al riguardo, con riferimento alla versione originaria del testo, si premette che, al netto del diverso termine finale di riferimento e dell'importo ridotto (da 2.400 a 1.600 euro), l'articolo ricalca sostanzialmente l'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021. Tuttavia, si osserva che la platea dei beneficiari risulta significativamente aumentata rispetto a quella ipotizzata dalla RT all'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 (si passa da un totale di 374.000 unità a 469.000).

Infatti, ad eccezione del settore del turismo, risultano incrementate le domande attese per tutti gli altri lavoratori, con aumenti che sfiorano il doppio delle stime precedenti per quanto riguarda gli stagionali in altri settori e gli intermittenti, mentre per gli autonomi occasionali sono previste ben 9.000 domande rispetto alle 2.000 attese in rapporto al decreto-legge n. 41.

In particolare, rispetto all'ultimo provvedimento analogo, ci si attende un cospicuo aumento di "nuovi ingressi" nel novero dei beneficiari (stimati pari a 9.000 nel decreto-legge n. 41 del 2021, attingono una previsione di 87.000 unità per l'articolo in esame).

Ciò detto, sulla base delle platee indicate, non vi sono osservazioni da formulare in merito alla iniziale quantificazione degli oneri.

Si osserva che l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 41 del 2020 inizialmente stimato in misura pari a 21 milioni di euro per l'anno 2021 (che quindi passava da 897,6 a 918,6 milioni di euro), relativa alle medesime indennità erogate dalle disposizioni in esame, scaturiva da una platea maggiore di 8.232 unità rispetto alle previsioni (da 374.000 a 382.232) e rappresentava un errore rispetto alle stime iniziali pari a poco più del 2%, rendendo di difficile comprensione il cospicuo aumento di nuovi beneficiari atteso con il presente decreto, alla luce appunto della puntuale individuazione della platea nella precedente occasione.

In relazione alle successive integrazioni del testo e alla pertinente RT, si rileva che esse incrementano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge n. 41 (relativa all'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) in ragione del maggior numero di erogazioni dovute rispetto alle stime iniziali della platea interessata. L'aumento delle erogazioni si riflette conseguentemente anche sul limite di spesa di cui all'articolo in esame, in quanto lo stesso prevede la corresponsione automatica dell'indennità alla platea che ha già beneficiato del beneficio disposto dal decreto-legge n. 41. Ciò detto, si prende atto delle argomentazioni e dei dati adottati dalla RT circa l'aumento della platea di riferimento, ricordando altresì che l'articolo 42, al comma 8, prevede un meccanismo di monitoraggio volto a garantire il rispetto del limite di spesa disposto, ed evidenziando la notevole variabilità delle stime a distanza di un solo mese dalle precedenti: infatti, il sopra cennato errore di stima pari a solo poco più del 2% si

avvicina in realtà al 20%. Riguardo alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative all'APE sociale, ai requisiti per il pensionamento dei lavoratori "precoci" e per i benefici in favore dei genitori di minori, si prende altresì atto di quanto chiarito dal Governo nella RT circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e non si formulano osservazioni.

Articolo 43

(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo)

Il comma 1 riconosce ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, a decorrere dal 26 maggio 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 2 dispone l'applicazione, ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2021, dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 3 stabilisce che la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 4 considera l'esonero di cui al comma 1 cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per il 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 5 concede l'esonero previsto di cui al comma 1 ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 6 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2023, quanto a 770 milioni di euro per l'anno 2021 e a 97 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo, non aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Esonero contributivo settori turismo, stabilimenti termali e commercio	770,0											
Minori entrate contributive												
Esonero contributivo settori turismo, stabilimenti termali e commercio					770,0				770,0			
Maggiori entrate tributarie												
Esonero contributivo settori turismo, stabilimenti termali e commercio – Effetti fiscali		235,6				235,6				235,6		
Minori entrate tributarie												
Esonero contributivo settori turismo, stabilimenti termali e commercio – Effetti fiscali			97,0				97,0				97,0	

La RT, riferita alla versione originaria dell'articolo e quindi limitata ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (senza considerare quelli del settore creativo, culturale e dello spettacolo), afferma che, ai fini dell'individuazione della platea beneficiaria della disposizione in esame, sono stati estrapolati dagli archivi dell'INPS i seguenti dati relativamente ai settori oggetto della norma per i mesi di ottobre e novembre 2020 (ultimi disponibili):

- n. medio di beneficiari di trattamenti di integrazione salariale ottobre-novembre 2020: 867.200 (di cui 222.200 al sud);
- n. medio di mesi fruiti ottobre-novembre 2020: 1,5;
- n. medio mensile di ore fruiti: 74;
- retribuzione media oraria 2021: 11,5 euro.

L'ipotesi di base adottata per la quantificazione degli oneri è una percentuale di ricorso all'esonero contributivo per il 60% della platea sopra riportata, mentre il 40% continua a fruire dei trattamenti di integrazione salariale. Pertanto, la platea beneficiaria dell'esonero contributivo in esame è pari a circa 520.000 lavoratori. L'aliquota contributiva ponderata oggetto di sgravio è pari al 29% e tiene conto del fatto che nelle regioni del Sud i datori di lavoro già possono usufruire di un esonero

contributivo del 30%. Per il calcolo degli effetti fiscali derivanti dalla concessione dell'esonero contributivo è stata considerata un'aliquota media ponderata del 18%.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione risulta corretta sulla base dei dati riportati. Tuttavia, si evidenzia che la RT fonda i suoi calcoli sulle ore di integrazione salariale relative ad un bimestre (ottobre-novembre), mentre in realtà la norma concede l'esonero contributivo nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite in un trimestre (gennaio-marzo), senza alcun riferimento a medie mensili. Ne deriva una possibile sottostima degli oneri.

In relazione all'onere correlato ai datori di lavoro del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si evidenzia l'enorme sproporzione nella quantificazione rispetto all'onere valutato dalla RT per il settore del commercio, turismo e stabilimenti balneari. Pur trattandosi, il primo, di un comparto molto meno rilevante sul tessuto economico rispetto al secondo, appare sottodimensionato ipotizzare un onere pari a 1/850 di quello relativo al commercio e turismo.

In ordine al meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco dei provvedimenti concessori in caso di raggiungimento del previsto limite di spesa, si osserva che la natura dell'onere in esame rende ardua l'applicazione adeguatamente tempestiva ed efficace di tale meccanismo, non dipendendo il beneficio da erogazioni dirette da parte della P.A..

Si segnala infine il refuso rappresentato dall'indicazione al comma 4 di minori entrate contributive pari a 0,1 milioni di euro per il 2023, che risulta priva di senso.

Articolo 43-bis ***(Contributi per i servizi della ristorazione collettiva)***

Il comma 1, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede l'erogazione alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva di contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.

Il comma 3 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 43-ter

(Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹²⁵, al comma 1 consente alle regioni di stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARSCoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.

Il comma 2 stabilisce che la copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.

Il comma 3 prevede che alla procedura per la stipulazione della polizza di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il comma 4 dispone che per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato «Fondo straordinario per il sostegno al turismo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Le norme sono state inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura e pertanto sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 4 provvede alla definizione di una autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo per la costituzione del Fondo straordinario per il sostegno al turismo, occorre soffermarsi sul contenuto dell'articolo, andrebbero richiesti elementi dimostrativi in merito all'adeguatezza delle risorse stanziare, a fronte della possibilità prevista in favore delle Regioni di stipula di polizze assicurative con imprese del settore.

Quanto infine ai profili di copertura del Fondo, ivi richiamandosi il fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 77, andrebbero richieste conferme circa l'esistenza delle relative disponibilità per il 2021, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali interventi di spesa già programmati a valere delle medesime risorse per la restante parte dell'anno.

¹²⁵ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e commissioni, 8 luglio 2021.

Articolo 44 **(Indennità per i collaboratori sportivi)**

Il comma 1 prevede che sia erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 2, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del D.P.R. n. 917 del 1986, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del citato DPR n. 917 e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, così come prorogate e integrate dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020 e dai decreti-legge n. 41 e 73 del 2021. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del DPR n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo DPR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 2 determina come segue l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1:

- a)* ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 2.400 euro;
- b)* ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 1.600 euro;
- c)* ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 800 euro.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini di cui al comma 2, la società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari.

Il comma 4 prevede che, ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori autocertifichino la persistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Il comma 5 dispone che Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 1, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori autocertificazioni ai sensi del comma 4, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando, in ogni caso, la possibilità di utilizzo ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente articolo di eventuali economie accertate in sede di attuazione dell'articolo 10, commi da 10 a 15 del decreto-legge n. 41 del 2021, previa comunicazione al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 7, al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità COVID-19 previste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, dall'articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, dall'articolo 98 del decreto-legge n. 34 del 2020, dall'articolo 12 del decreto-legge n. 104 del 2020, e dagli articoli 17 e 17 *bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali siano state riconosciute le indennità, ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 del decreto-

legge n. 18 del 2020, degli articoli 84 e 222 del decreto-legge n. 34 del 2020, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 104 del 2020, degli articoli 15 e 15 *bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, dell'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 12.

Il comma 8 stabilisce che, fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 18 del 2020, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 9 esclude che le indennità di cui ai commi da 7 a 12 concorrano alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986 e ne esclude il riconoscimento ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del DPR n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo DPR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 10 stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per le indennità di cui al comma 8, i soggetti di cui al comma 7 presentano, sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport dal Ministro 6 aprile 2020, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 2000, che prende luogo della dichiarazione resa all'atto della presentazione delle domande di cui al comma 7 salvi gli effetti dell'articolo 76 del predetto decreto.

Il comma 11 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 12 autorizza tutti i trattamenti dei dati tra la Società Sport e Salute S.p.A. e l'INPS necessari all'attuazione dei commi da 7 a 10.

Il comma 13 dispone il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021 delle somme trasferite alla società Sport e Salute spa e non utilizzate.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Indennità collaboratori sportivi (comma 10)	220,0				220,0				220,0			
Indennità collaboratori sportivi, detratte somme già corrisposte da INPS (comma 11)	35,8				35,8				35,8			

La RT precisa che il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive

dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a circa 120.801 unità. Nell'ambito di questa platea, i soggetti aventi diritto al contributo in esame, sono stimabili in 200.000 unità (193.068 aventi diritto già definiti, cui spetterebbe l'erogazione automatica, oltre ai soggetti per cui è stata rigettata la domanda e che hanno presentato istanza di autotutela). La platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, è suddivisa come segue:

- i soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa l'8,5% del totale dei richiedenti, per una somma totale pari a 40,8 milioni di euro;
- i soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27,6% del totale dei richiedenti, per una somma totale pari a 88,320 milioni;
- i soggetti con redditi 2019 inferiori a 4.000 euro sono circa il 63,9% del totale dei richiedenti per una somma totale pari a 102,240 milioni.

Dall'onere totale massimo della presente misura, pari quindi a 231,5 milioni di euro, devono essere detratte le risorse corrispondenti al numero medio dei soggetti che, con riferimento alle precedenti indennità erogate da Sport e Salute, ha rinunciato all'erogazione.

L'onere totale della presente misura è, quindi, pari a 220 milioni di euro, che in ogni caso costituisce limite di spesa. In relazione ai commi da 7 a 12, la RT precisa che si tratta di disposizioni introdotte per risolvere problematiche e incongruenze relative all'INPS. La normativa prevedeva che l'indennità di Sport e Salute intervenisse per quei collaboratori sportivi che non avessero diritto alle indennità erogate dall'INPS. Ciononostante, molti collaboratori hanno presentato la domanda ad ambedue gli enti e la circostanza è venuta in evidenza grazie ai controlli svolti dalla società, che ha quindi sospeso i pagamenti a tutti i soggetti che avessero ricevuto anche l'indennità dell'INPS. In ragione di quanto appena esposto, l'eterogeneità delle situazioni e la sovrapposizione di tutte le indennità previste dalla normativa emergenziale non ha consentito, a legislazione vigente, una tipizzazione delle fattispecie che consentisse di distinguere, *ex ante*, tra i soggetti che hanno ricevuto indennità sia da INPS che da Sport e Salute, quali possano ritenersi di competenza esclusiva di uno soltanto dei due enti erogatori ovvero quali, tra i soggetti che abbiano presentato domanda presso ambedue gli enti, fossero consapevoli dell'incompatibilità tra le differenti indennità ovvero ancora di valutare in modo oggettivo le situazioni di quei soggetti che, per ricevere l'indennità INPS, non avevano necessità di fare domanda. La disposizione è volta a superare tali sovrapposizioni normative, prevedendo, a tal fine, la presentazione di una nuova autocertificazione al fine di chiedere ai singoli soggetti di attestare la propria situazione. I soggetti interessati dalla disposizione sono i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all'INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità corrisposte ai sensi dei decreti-legge nn. 18, 34, 104, 137 del 2020 e del decreto-legge n. 41 del 2021 o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale. Fermo restando il divieto di cumulo, la società Sport e Salute

S.p.A. acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto stesso per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'onere, che in ogni caso costituisce limite di spesa, è stato determinato calcolando l'ammontare delle indennità eventualmente dovute da Sport e Salute a partire dalla data di presentazione di ciascuna delle domande (50,2 milioni), detraendo le somme già corrisposte da INPS (14,4 milioni).

Al riguardo, si osserva che la platea dei soggetti (200.000 unità) risulta lievemente incrementata rispetto a quella utilizzata nel decreto-legge n. 41 del 2021 (circa 191.300 unità). Risultano inoltre lievemente incrementate in percentuale le platee dei soggetti appartenenti alle prime due fasce di reddito (rispettivamente 8,5 e 27,6%, per le quali è previsto un'indennità di importo superiore) e conseguentemente ridotta la platea della terza (63,9%), rispetto ai parametri di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 (rispettivamente 7, 27 e 66%). In merito a tali divergenze, sia pur contenute e tutte destinate comunque ad accrescere l'onere complessivo, appare utile acquisire chiarimenti.

Andrebbe fornito un chiarimento sui soggetti che hanno rinunciato all'indennità, in particolare su quali motivazioni si determini un così ampio numero di rinunce. Infatti, l'onere totale si riduce di circa 11,5 milioni, in ragione del numero medio di soggetti che ha rinunciato all'erogazione delle indennità riconosciute nei provvedimenti precedenti. Tali elementi appaiono necessari per valutare la congruità dello stanziamento, che comunque è configurato in termini di tetto di spesa, a sua volta assistito dal consueto meccanismo volto a tutelare il rispetto dei saldi.

Con riferimento ai commi da 7 a 10, nel prendere atto di quanto riferito dalla RT, si osserva, da un lato, che non vengono forniti elementi di valutazione sulla cui base riscontrare la quantificazione e, dall'altro, che non appare chiara la rilevanza della difficoltà di individuare i soggetti in mala fede, atteso che la normativa non affronta minimamente il tema di un'eventuale restituzione dell'indebito. Nulla da osservare sui commi finali.

Articolo 45

(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Il comma 1, inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di 6 mesi dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per le imprese in crisi (di cui al citato articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018), previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero

dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge n. 178 del 2020 che, a tal fine, sono integrate per 50 milioni di euro per l'anno 2021 e per 25 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 2 incrementa di 125 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Norma	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione (c. 2)		125,0				87,5				87,5		

La RT afferma che, sulla base dei dati di monitoraggio INPS, si evidenzia un utilizzo contenuto rispetto alle risorse stanziato come limite di spesa. Infatti, nel 2020 sono state utilizzate risorse per 63,8 milioni di euro in meno rispetto alle risorse stanziato. Il finanziamento, a norma del comma 278, articolo 1, della legge n. 178 del 2020, è di 200 milioni di euro per il 2021 e 50 per il 2022; considerato il limitato utilizzo di tale tipo di integrazione salariale contestualmente ai trattamenti di integrazione con causale Covid, si stima che una proroga di 6 mesi dei trattamenti che terminano entro l'anno 2021 possa essere coperta da un finanziamento, che in ogni caso costituisce limite di spesa, di 50 milioni di euro nel 2021 e 25 milioni nel 2022. A tali maggiori oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità anche per effetto del rifinanziamento di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

Al riguardo, si rileva che la RT non fornisce dati a supporto dell'idoneità delle somme stanziato, anche se il limitato tiraggio delle risorse finora registrato e l'esistenza del consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni in caso di raggiungimento del limite di spesa (operativo ai sensi dell'articolo 44 novellato e comunque da intendersi riferito all'intero stanziamento disponibile e rispetto a tutte le misure che trovano copertura su tali risorse) consentono di ritenere sufficientemente garantito il rispetto dei saldi. Va tuttavia evidenziato che le somme previste non rappresentano in realtà l'effettivo limite di spesa per gli interventi in questione, costituendo esse soltanto un'integrazione dello stanziamento complessivo al quale, nella sua interezza, si potrebbe attingere per le misure in esame. Appare

pertanto necessario assicurare che l'eventuale utilizzo di una quota o del totale dello stanziamento esistente prima del presente decreto non pregiudichi interventi già in essere, anche in via prospettica, o comunque programmati. Con riferimento alla copertura a valere sul Fondo per occupazione e formazione, si conferma la necessaria capienza del Fondo per il 2021, anche se andrebbe assicurata l'assenza di pregiudizi a carico di altri interventi già avviati o programmati a valere sul Fondo sociale, del quale non è prevista l'integrazione per il 2021, mentre per il 2022 il rifinanziamento è considerevolmente superiore alle risorse utilizzate. Si osserva infine che l'onere di cui al comma 2 (appunto, tale rifinanziamento) impatta con importi diversi sul saldo netto da finanziare (125 milioni di euro nel 2022) e sul fabbisogno e indebitamento (87,5 milioni), secondo un rapporto coerente con i valori solitamente adottati per quantificare l'ammontare della contribuzione figurativa, ovvero la voce di spesa (in uscita dal bilancio dello Stato per affluire nelle casse dell'INPS) che si riflette soltanto sul SNF.

Articolo 46

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato)

Il comma 1, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, autorizza una spesa nel limite di 70 milioni di euro per il 2021, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

I commi 2-4, novellando alcune disposizioni di natura ordinamentale del decreto legislativo n. 150 del 2015 concernenti l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL):

- prevedono l'abrogazione delle norme relative alla figura del presidente dell'Agenzia, disciplinando le nuove funzioni del direttore e ridefinendo i compiti del consiglio di amministrazione (comma 2);
- dispongono la nomina di un commissario straordinario, nelle more dell'adozione delle modifiche dello statuto di ANPAL e della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione (comma 3),
- prevedono il subentro del Ministero dell'economia all'Agenzia nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi S.p.A. (comma 4).

Il comma 5 incrementa per l'esercizio finanziario 2021 di ulteriori 50 milioni di euro gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	S.N.F. e S.N.F. di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Continuità di funzionamento dei centri per l'impiego (comma 1)	70				70				70			
Contributo straordinario a favore degli Istituti di Patronato (comma 5)	50				50				50			
Minori spese correnti												
Riduzione del fondo del reddito di cittadinanza (comma 1)	70				70				70			

La RT relativa al testo iniziale con riguardo al comma 1 riferisce che l'articolo 1, comma 371, della legge n. 178 del 2020 ha integrato il fondo destinato all'erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza (RdC), sopprimendo conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2019. Non residuano, pertanto, risorse disponibili a copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l'impiego. È pertanto necessario prevedere un finanziamento pari a 70 milioni di euro per garantire per il 2021 la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego, anche in relazione alle assunzioni previste dal Piano straordinario finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del RdC. Viene, altresì, evidenziato che gli oneri di funzionamento sono stimabili in non meno del 15% del costo del nuovo personale, pari a 464 milioni di euro a decorrere dal 2021.

La RT evidenzia, inoltre, il carattere meramente ordinamentale dei commi 3-4, precisando che pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo al comma 5, la RT si limita a ribadire il contenuto e le finalità della norma. La RT non considera il comma 2.

Al riguardo, in relazione al comma 1, anche se i maggiori oneri appaiono configurati come limiti massimi di spesa, ne andrebbe confermata la congruità rispetto alle esigenze di funzionamento dei centri per l'impiego. Inoltre, si rappresenta che tali esigenze si ripresenteranno anche negli anni futuri, come del resto desumibile dalla stessa RT, per cui interventi di analogia portata a quello in esame appaiono inevitabili, con conseguente irrigidimento delle scelte allocative delle risorse pubbliche. Anche se di limitata portata rispetto all'entità delle risorse appostate presso il fondo (RdC) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, andrebbe poi confermata l'effettiva disponibilità dei 70 milioni richiesti a copertura per il presente anno, considerato il loro prioritario utilizzo per l'erogazione dei trattamenti del RdC e dell'esistenza di altre finalità di spesa precedentemente disposte, atteso che la riscontrata sussistenza sul capitolo relativo (capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) delle somme necessarie non esclude il pregiudizio delle principali finalità perseguite con il Fondo in questione, perlomeno in via prospettica, ovvero per l'erogazione dei trattamenti fino al 31 dicembre 2021.

Con riguardo al comma 2, che ridefinisce l'amministrazione di ANPAL (con la soppressione della figura del presidente e la ridefinizione di ruoli e compiti del direttore e del consiglio di amministrazione) andrebbero forniti elementi di valutazione volti ad escludere profili di onerosità derivanti dal nuovo modello organizzativo rispetto a quello previgente. Analoghi chiarimenti andrebbero, altresì, acquisiti con riguardo alla temporanea gestione commissariale di ANPAL prevista dal comma 3; in particolare, al fine di confermare la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla RT, andrebbe confermato che il trattamento economico riconosciuto al Commissario sia riconducibile nell'ambito dell'autonomia di bilancio dell'Agenzia. Con riferimento, infine, al subentro del Ministero dell'economia alla medesima Agenzia nella qualità di azionista di ANPAL Servizi S.p.A. (comma 4) non si formulano osservazioni, considerato che ANPAL e ANPAL Servizi S.p.A. sono entrambi ricompresi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni rilevanti ai fini della contabilità nazionale.

Nulla da osservare sul comma 5.

Articolo 47

(Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

Il comma 1 consente che il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 233 del 1990 (artigiani ed esercenti attività commerciali) con scadenza il 17 maggio 2021 sia effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT ricorda preliminarmente che i contributi relativi alle quattro rate dei contributi sul minimale di reddito dovuti da artigiani e commercianti devono essere versati alle scadenze del 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022 e che la disposizione intende differire, senza maggiorazioni, la scadenza del 17 maggio al 20 agosto 2021. Sulla base di:

- 1) stima del numero di soggetti interessati (1.480.000 artigiani, 2.015.000 commercianti per un totale di 3.495.000 iscritti);
- 2) importo del minimale di reddito annuo pari a 15.953 euro;
- 3) aliquote contributive (24,0% artigiani, 24,09% commercianti);

la RT stima che la proposta comporta un differimento temporale di circa 3.360 milioni di euro (comprensivi di contribuzione di maternità). Tuttavia, tale differimento risulta essere senza oneri per la finanza pubblica poiché trattasi di uno spostamento temporale di un versamento contributivo da effettuarsi, comunque, nell'arco dello stesso esercizio finanziario.

Al riguardo, stante l'entità dell'importo interessato, andrebbe assicurato che il differimento del suo ingresso nelle casse dell'INPS (sia pur mitigato dal fatto che in realtà la proroga è stata concessa dopo la scadenza del termine, per cui appare ragionevole attendersi che una quota dei pagamenti sia stata effettuata entro il termine originario del 17 maggio) non determini una riduzione – seppur temporanea – dei flussi di cassa tale da incidere sulle attività delle Gestioni previdenziali interessate.

Articolo 47-bis

(Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)

Le disposizioni in commento sono state introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che, ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178 del 2020, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a decorrere dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Con il comma 2, si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 59, comma 3, lettera a), della legge n. 449 del 1997, relative ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, il richiamo ivi contenuto all'articolo 17 del TUIR deve intendersi riferito alla determinazione dell'aliquota da applicare, con esclusione della riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari.

Il comma 3 indica gli oneri associati al comma 2 in misura pari a 22 mln di euro per l'anno 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 1, comma 25-bis.

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, si rileva che nel corso dell'esame in prima lettura la RGS aveva espresso la sua contrarietà sul comma 1 a cagione del rischio di una riduzione del gettito contributivo, perlomeno in relazione alla versione originaria del relativo emendamento, che faceva decorrere la verifica d'ufficio della regolarità contributiva dal marzo 2022. L'origine di tale perplessità andrebbe illustrata, atteso che la disciplina attuale, non prevedendo controlli d'ufficio, non sembra in grado di garantire entrate contributive con un minor grado di aleatorietà rispetto a quanto ci si potrebbe attendere con la modifica proposta. Effetti potenzialmente onerosi erano al limite ascrivibili ai maggiori adempimenti amministrativi necessari per procedere ai controlli d'ufficio, ma sul punto la RGS non si è espressa. Peraltro, successivamente la rappresentante del Governo¹²⁶, a seguito di ulteriori approfondimenti, al fine di evitare il temuto

¹²⁶ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari, 12 luglio 2021, pag. 31.

slittamento delle entrate relative al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, ha affermato che poteva essere sufficiente prevedere che la regolarità contributiva sia verificata d'ufficio dagli enti concedenti entro il 30 settembre 2021. Sulla base di quanto appena esposto e del fatto che in realtà il contenuto del comma in esame non sembra conforme alla proposta correttiva giunta dal Governo, si chiede un dettagliato approfondimento della questione e delle dinamiche attese rispetto al rischio prospettato.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3, si richiama l'attenzione sul tenore letterale della norma nella parte in cui indica gli oneri come "*pari a*" e non "valutati in". La formulazione lascerebbe intendere che si tratti di un beneficio operante entro il limite di un tetto di spesa. Tuttavia, in ogni caso, appare necessario poter disporre di una RT al fine di comprendere sia la natura dell'onere sia come si sia giunti a determinare l'importo indicato.

In particolare, andrebbe chiarita la portata dell'esclusione della riliquidazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) sulle prestazioni in argomento da parte degli uffici finanziari. In proposito si ravvisa la necessità di chiarimenti in merito: - alle modalità di calcolo dell'onere stimato; - alla portata della norma che parrebbe operare a regime con conseguenti oneri a decorre dall'anno 2021 (e non già per il solo anno 2021); - alla determinazione dell'eventuale minor gettito riveniente dall'impatto della nuova disciplina, che parrebbe introdurre un criterio interpretativo, sul contenzioso pendente.

Articolo 48

(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)

Il comma 1, al fine di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 denominato «Scuole dei mestieri».

Il comma 2 destina il fondo di cui al comma 1 all'istituzione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale, da emanare entro il 25 luglio 2021, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Il comma 4 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Istituzione fondo "scuole dei mestieri" (comma 1)	20,0				20,0				20,0			

La RT afferma che il limite di spesa indicato nella norma si ritiene congruo quale finanziamento iniziale di tale azione di sistema, agendo direttamente e in termini risolutivi sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di capitale umano manifestato dalle imprese.

Al riguardo, si osserva che il finanziamento è limitato al solo anno 2021, mentre la finalità del Fondo sembrerebbe richiedere un orizzonte temporale più ampio. Infatti, attraverso le risorse stanziare le regioni dovrebbero istituire Scuole dei mestieri.

Articolo 48-bis

(Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, contemplan il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. L'agevolazione è riconosciuta in misura pari al 25 per cento delle spese e nel limite massimo delle risorse stanziare al comma 5.

Il comma 2 ammette all'agevolazione le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, sicurezza cibernetica, sistemi *cyberfisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Con il comma 3, si dispone che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico¹²⁷, la fissazione delle disposizioni attuative, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 5.

¹²⁷ Da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.

Il comma 5, infine indica gli oneri associati all'agevolazione in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in commento.

La RT non è stata resa disponibile.

Al riguardo, poiché la nuova agevolazione è riconosciuta entro i limiti delle risorse stanziare (c.d. tetto di spesa) non ci sono osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 49, commi 1-2 *(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)*

Il comma 1 proroga al 2021 l'erogazione di contributi, nel limite massimo complessivo di 6 milioni di euro, in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, già previsto per il 2020 dall'articolo 103-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, che viene conseguentemente novellato.

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

<i>(milioni di euro)</i>												
	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento contributi lavoratori frontalieri - art 103-bis DL. 34/2020 (comma 1)	6,0				6,0				6,0			

La RT afferma che la disposizione si rende necessaria dal momento che le risorse iscritte per il 2020 per un importo pari a 6 milioni di euro sul capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultano essere state impegnate e risultano essere andate in economia. Pertanto, al fine di dare attuazione alla disposizione, per l'anno 2021, è necessario prevedere un rifinanziamento degli oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 49, commi 2-bis e 2-ter *(Modifica art. 94-bis D.L. 18/2020 - Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)*

I commi 2-bis e 2-ter, inseriti dalla Camera dei deputati, estendono al 2021 la facoltà della Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44,

comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di erogare anche per l'anno 2021, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. Agli oneri, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente provvedimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti dati circa il numero di dipendenti beneficiari e il trattamento medio previsto al fine di valutare la congruità dello stanziamento.

Articolo 50

(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

Il comma 1, al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del SSN, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, e assistenti sanitari, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.

PIEMONTE	250.402
VALLE D'AOSTA	7.142
LOMBARDIA	565.904
P.A. BOLZANO	29.179
P.A. TRENTO	30.268
VENETO	276.822
FRIULI VENEZIA GIULIA	70.191
LIGURIA	91.146
EMILIA-ROMAGNA	253.569
TOSCANA	214.166
UMBRIA	50.661
MARCHE	87.154
LAZIO	329.064
ABRUZZO	74.453
MOLISE	17.449
CAMPANIA	316.262
PUGLIA	225.140
BASILICATA	31.769
CALABRIA	108.477
SICILIA	277.488
SARDEGNA	93.294
Totale	3.400.000

Il comma 2 autorizza per le finalità di cui al comma 1 la spesa complessiva di 3.400.000 di euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400.000 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000 euro annui dall'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Il comma 3 esclude che alle disposizioni di cui al presente articolo si applichi l'articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l'emergenza COVID-19.

Il comma 4 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento finanziamento fabbisogno sanitario standard per reclutamento straordinario personale	3,4	10	10	10	3,4	10	10	10	3,4	10	10	10
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard per reclutamento straordinario personale – effetti indotti					1,6	4,9	4,9	4,9	1,6	4,9	4,9	4,9

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, chiarisce che, considerando lo stanziamento a regime dal 2022 di 10 milioni di euro, lo stanziamento per il 2021 è stato stimato proporzionalmente considerando un numero di 7 mensilità, a partire dal 1° giugno 2021. La RT evidenzia che le unità assumibili potranno variare da un minimo di circa 103 unità nel caso di assunzioni di soli dirigenti medici ad un massimo di circa 221 unità nel caso di assunzione di soli profili non dirigenziali.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti in ordine ai profili delle unità assumibili e rilevato comunque che gli oneri risultano limitati all'entità degli stanziamenti, si rileva che lo stanziamento previsto per il 2021, pur costituendo, anch'esso, un limite di spesa, non appare in linea con i criteri di stima indicati dalla RT. Quest'ultima infatti afferma che lo stanziamento del 2021 è calcolato in proporzione allo stanziamento a regime, pari a 10 milioni di euro, tenendo conto che le assunzioni potranno essere effettuate a partire dal 1° giugno, ossia per soli 7 mesi. Considerando quindi i 7/12 dell'onere a regime si ottiene una stima dell'onere 2021 pari a circa 5,83 milioni di euro, mentre la norma prevede un'autorizzazione di spesa di 3,4 milioni di euro. In ordine a tale aspetto appare opportuno un chiarimento. Si osserva infine che la RT non fornisce indicazioni riguardo alla proiezione ultratriennale della spesa per assunzioni: in proposito andrebbero acquisite indicazioni volte a confermare l'onere a regime indicato dalla RT.

Articolo 50-bis
(Misure in materia di tutela del lavoro)

Il comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, consente che la proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale di cui all'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 109 del 2018 sia concessa, in via eccezionale, previo accordo a livello interministeriale, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022; la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 249 del 2004 è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT riferita all'articolo 4 del DL 99/2021 qui riprodotto afferma che la potenziale platea è rappresentata da circa 1.450 soggetti. Ipotizzando una retribuzione media mensile lorda di 3.000 euro si avranno i seguenti oneri per la finanza pubblica:

- per trattamenti di integrazione salariale, 5,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,9 milioni per il 2022;
- per contribuzione figurativa, 6,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,3 per il 2022;
- per l'integrazione all'80% della retribuzione a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo, 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,7 milioni per il 2022.

Pertanto ne derivano oneri, che costituiscono limite di spesa, pari a 19,7 milioni di euro (di cui 6,6 per contribuzione figurativa) per l'anno 2021 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 3,3 per contribuzione figurativa). A tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, si osserva che la norma opera nel quadro di un limite di spesa. Non vi sono rilievi da formulare, nel presupposto dell'esatta individuazione della platea interessata e della retribuzione media mensile.

Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, di presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 99 del 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il

1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 3 dispone che per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Il comma 4 preclude ai datori di lavoro di cui al comma 2 fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 (finalizzate a licenziamenti individuali o collettivi) e conferma altresì la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 5 stabilisce che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (Naspi). Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 6 concede i trattamenti di cui al comma 2 nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 7 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 6, pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	S.N.F. e S.N.F. di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Trattamenti di integrazione salariale settori in crisi - Prestazioni e ANF	113,3				113,3				113,3			
Trattamenti di integrazione salariale settori in crisi - Contribuzione figurativa	72,1											

La RT all'articolo 4 del DL 99/2021 qui riprodotto afferma che sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali INPS, sono state desunte le seguenti basi tecniche con riferimento alla platea oggetto della norma:

- numero ore medie mensili fruito: 55;
- retribuzione media oraria 2021: 12,8 euro;
- importo medio orario prestazione + ANF: 6,6 euro;
- importo medio orario copertura figurativa: 4,3 euro.

La platea dei beneficiari considerata è pari a 80.000 lavoratori (che rappresentano l'80% dei lavoratori in CIGO al 1° marzo 2021 per tener conto di quanti hanno esaurito i contatori CIGO). L'ipotesi di base adottata è che tutti fruiscano delle ulteriori 17 settimane concesse ai sensi della presente disposizione. Pertanto l'onere derivante è pari a 185,4 milioni di euro (di cui 113,3 milioni di euro per prestazioni + ANF e 72,1 per coperture figurative) per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, a cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo, si rileva che, in base ai parametri forniti dalla RT, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta, anche se andrebbe confermata l'appropriatezza dell'importo medio della prestazione rispetto alla retribuzione assunta a base dei calcoli. Peraltro, non sembrano scontati gli effetti di minori entrate contributive derivanti dalla disapplicazione del contributo addizionale. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti, anche se si può presumere che sia stato scontato che la disposizione in esame configura una deroga complessiva alla normativa generale, che in effetti non avrebbe potuto trovare applicazione alla fattispecie in esame, per cui *in primis* lo stesso trattamento integrativo del reddito sarebbe mancato.

Il comma 8 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della NASpI. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il comma 9 demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 8.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	S.N.F. e S.N.F. di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale	50				50				50			

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 10, con effetto dal 1° gennaio 2021:

- modifica l'articolo 19, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, che disciplina la disapplicazione - per la cassa integrazione ordinaria e per gli assegni ordinari con causale COVID19 - dei limiti temporali di fruizione previsti dalla normativa vigente. In particolare, la modificazione introdotta specifica che i periodi di fruizione delle integrazioni COVID19 non sono "in ogni caso" conteggiati ai fini dei suddetti limiti. Inoltre, viene soppressa la previsione che detti periodi siano neutralizzati ai fini delle successive richieste [lettera a)];
- pone gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID19 (di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7 del DL n. 18 del 2020) prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente [lettera b)];
- pone gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato DL n. 18 del 2020, a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, ai sensi di quanto previsto alla lettera a) [lettera c)]¹²⁸.

Il comma 11 autorizza l'INPS ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 41 del 2021, in ragione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo (si ricorda che l'articolo 8, comma 13, fissa per il 2021 i limiti massimi di spesa in complessivi 4.336 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹²⁸ Le disposizioni sembrano volte a chiarire che i trattamenti e gli assegni con causale COVID-19, senza alcuna eccezione di tipologia, sono computati nei limiti di spesa, previsti dalle relative disposizioni in materia di contrasto alla pandemia, solo qualora la prestazione sia erogata oltre i limiti di durata previsti dalla relativa disciplina generale e che i medesimi limiti di durata, ai fini finanziari e contabili in esame, si applicano senza tener conto dei periodi di trattamento con causale COVID-19 fruiti in base a precedenti richieste; in tutti gli altri casi, dunque, la spesa è imputata all'ordinaria gestione di competenza. A tal fine è stata soppressa anche la previsione che prevedeva la neutralizzazione, ai fini delle successive richieste, dei suddetti periodi di trattamento fruiti.

La RT all'articolo 4 del DL 99/2021 qui riprodotto afferma, in relazione al comma 10, che dalla disposizione non derivano nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è diretta a esplicitare criteri e priorità nella imputazione degli oneri per integrazioni salariali tra le diverse gestioni, non generando nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto scontato a legislazione vigente in merito ai relativi utilizzi. Con riferimento al comma 11, la RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo la possibilità per l'INPS di aggiornare la ripartizione degli specifici limiti di spesa, fermo restando il limite di spesa complessivo.

Al riguardo, per quanto riguarda il comma 10, si osserva che la lettera a) – senza modificare i tetti di spesa autorizzati – disciplina i periodi di fruizione dei trattamenti e degli assegni con causale COVID-19. Le lettere b) e c), dal canto loro, hanno invece l'effetto di disciplinare l'imputazione e la contabilizzazione degli oneri dei trattamenti fra le diverse gestioni e fondi, anche in questo caso nel quadro dei vigenti limiti di spesa. In tale contesto, in mancanza di informazioni della RT o di chiarimenti della relazione illustrativa del decreto-legge n. 99 del 2021 (del quale le presenti disposizioni rappresentano una parziale trasposizione), ai fini della verifica parlamentare delle quantificazioni, sarebbe necessario esplicitare gli effetti finanziari delle disposizioni sulle singole gestioni interessate (posto che, a livello aggregato, i limiti complessivi rimangono fermi). Inoltre, andrebbe chiarito se le previsioni in esame intendano salvaguardare l'integrità delle risorse specificamente stanziare ai fini COVID, richiedendo che si attinga ad esse solo una volta esaurite le risorse ordinariamente disponibili presso le diverse gestioni.

Con riferimento al comma 11, si evidenzia che la facoltà ivi prevista di provvedere a rimodulazioni in sede amministrativa di limiti di spesa definiti, in via legislativa, per singole tipologie di integrazioni salariali, oltre a derogare agli ordinari criteri di rapporto tra le fonti, non appare conforme ai principi dell'ordinamento contabile che demandano alla fonte legislativa l'indicazione, per ciascuna finalità di spesa, dei relativi stanziamenti e coperture (cfr. art. 17 della legge n. 196 del 2009). In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che i nuovi limiti, modificati mediante provvedimenti amministrativi, non sarebbero sottoposti a verifica parlamentare.

Articolo 50-ter

(Assunzioni di personale presso i Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione nelle regioni dell'obiettivo europeo "Convergenza")

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹²⁹, autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire, nel limite di spesa di 20 mln di euro per il 2021 e di 40 mln per il 2022 (a valere

¹²⁹ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dal presente decreto), procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, della durata di 18 mesi e in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente, a cui sono ammessi in via prioritaria i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso i Ministeri della Cultura, della Giustizia e dell'Istruzione (commi 1 e 6).

L'individuazione delle unità di personale da assegnare a ciascuno dei suddetti Ministeri, nonché della relativa area di inquadramento economico è demandata ad apposito decreto del Ministro per la PA (comma 2).

Per l'ammissione alle suddette procedure – organizzate per figure professionali omogenee dal Dip.to della funzione pubblica per il tramite del Formez PA – si richiede il possesso del titolo di studio pari o superiore a quello della scuola dell'obbligo e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego (commi 3 e 4).

Si dispone, infine, che le graduatorie approvate all'esito delle predette procedure preselettive sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, anche da altre amministrazioni pubbliche per assunzioni a tempo determinato (comma 5).

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che trattasi di autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, come riferisce espressamente il comma 1, andrebbero richiesti dati riguardo al numero di contratti che si prevede di finanziare nonché circa l'onere unitario medio annuo previsto. Andrebbero fornite inoltre informazioni circa gli oneri da sostenere per le procedure selettive.

Quanto ai profili di copertura, posto che la norma indicata al comma 6 richiama a tal fine la dotazione provvista a legislazione vigente del Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'esistenza, alla data in entrata in vigore del provvedimento in esame, delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché relativamente all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati per la restante parte del 2021 e per il 2022.

Ad ogni modo, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di computo degli effetti indotti previsti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.¹³⁰

Articolo 50-quater ***(Tirocini di inclusione sociale nella regione Calabria)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, assegna alla regione Calabria un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'integrazione dell'indennità in favore dei disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga prorogati dalla regione Calabria.

¹³⁰ Paragrafo n. 5.

All'onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO V ENTI TERRITORIALI

Articolo 51

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

Il comma 1 incrementa di 450 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche a studenti. Le risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi.

I commi 2 e 3 prevedono la possibilità, nei limiti delle disponibilità del fondo in esame, di ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Si dispone poi che a determinate condizioni le convenzioni possono essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza.

Il comma 4 destina le risorse in esame, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale e di altri soggetti esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto.

Il comma 5 attribuisce ad un decreto ministeriale il riparto agli enti interessati delle risorse del fondo, ivi inclusa l'entità delle eventuali risorse di cui al comma 4.

Il comma 6 dispone che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede, anch'esso misure di sostegno del trasporto pubblico locale.

Il comma 7 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato all'erogazione:

- di contributi in favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che provvedano, previa nomina del *mobility manager*, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale attraverso iniziative di mobilità sostenibile;
- di contributi in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del *mobility manager* scolastico, a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.

Il comma 8 attribuisce ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto, nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.

Il comma 9 provvede agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Incremento fondo per il trasporto pubblico locale - maggiore spesa corrente	450				450				450			
Fondo per favorire la distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale - maggiore spesa corrente	50				50				50			

La RT con riferimento al comma 1 e allo stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro in favore del fondo previsto dall'articolo all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rappresenta che il citato articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto interministeriale, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Secondo la RT lo stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro è destinato per il finanziamento dei suddetti servizi aggiuntivi, nonché per la compensazione, nel limite massimo di 45 milioni di euro dei maggiori costi sostenuti per l'attività di sanificazione ovvero di igienizzazione dei mezzi all'uso utilizzati, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Per quanto concerne i profili di natura finanziaria, la RT evidenzia che la quantificazione è stata operata, relativamente ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, assumendo a riferimento la stima effettuata in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, tenendo conto dell'apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento, come da tabella di seguito riportata:

SERVIZI AGGIUNTIVI ATTIVATI NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME FINO AL 30 GIUGNO 2021 (*)	SERVIZI AGGIUNTIVI/KM 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021	MEZZI (N°)	Onere stimato 1 gennaio 2021 - 30 giugno 2021 €.	Costo medio mensile €.	Costo medio del Serv. Agg./km (€)	km medio al mese per singolo mezzo
TOTALE	85.333.619	6.144	318.589.483	53.098.247	3,73	2.315
(*) DATI STIMATI DALLE REGIONI AGGIORNATI AL 5 MARZO 2021						

Tale stima è stata aggiornata al contenuto delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto – legge n. 52 del 2021, che hanno previsto tra l'altro l'incremento della percentuale di svolgimento dell'attività didattica in presenza presso gli istituti superiori pari al 100% (e non già quella del 75% utilizzata, come evidenziato, ai fini della stima operata in data 5 marzo 2021). Per tener conto di queste nuove esigenze si è valutato un fabbisogno per servizi aggiuntivi fino al 30 giugno 2021 di 390 milioni di euro.

Ipotizzando, poi, una percentuale di didattica in presenza nella misura del 100 per cento, ivi compresa quella universitaria, nel periodo 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 e nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021, nonché un incremento della domanda di trasporto di tipo turistico nel periodo 1° luglio 2021 – 31 agosto 2021, la RT stima un fabbisogno aggiuntivo di mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico pari a 8.144 mezzi nel periodo 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 e nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021 e pari a 6.144 unità nel periodo 1° agosto 2021 – 31 agosto 2021.

Con specifico riguardo ai contributi per l'impiego di sistemi di sanificazione ovvero di prodotti disinfettanti o igienizzanti nella pulizia dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di trasporto pubblico, la RT evidenzia che la stima è stata effettuata, ipotizzando un intervento di sanificazione giornaliero e cinque interventi di igienizzazione su ciascun mezzo ogni giorno, per un costo stimato mensile pari a 958 euro, come da tabella di seguito indicata:

	Periodo 1° luglio 2021- 31 dicembre 2021 (escluso agosto)	Periodo 1°agosto 2021- 31 agosto 2021	
costo medio di sanificazione-igienizzazione-prodotti igienizzanti per singolo autobus/€	958,33	958,33	Totale
numero di mezzi utilizzati per i servizi aggiuntivi	8.144	6.144	
Costo totale €.	39.023.333,33	5.888.000,00	44.911.333,33

Nella tabella, di seguito riportata, sono indicati i valori considerati dalla RT ai fini della stima complessiva:

km medio nel periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto) per singolo mezzo	Potenziamento del servizio n. di mezzi 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto) per singolo mezzo	Servizi aggiuntivi / Km 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (escluso agosto)	Onere stimato periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 €.	Onere stimato periodo 1° agosto 2021 - 31 agosto 2021 €.	Onere stimato complessivo per servizi aggiuntivi e contributi igienizzazione e sanificazione 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021 €.
11.574	8.144,00	94.259.575,3	351.914.164,2	53.098.247,2	449.923.744,8
STIMA PER CALCOLO DEGLI ONERI 1° LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021					

Relativamente agli altri commi la RT, oltre a descrivere la norma, evidenzia la natura ordinamentale dei commi 5, 6 e 8 che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel prendere atto della quantificazione operata dalla RT, non si effettuano osservazioni, atteso anche che l'onere previsto dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 51-bis

(Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018 e disposizioni in materia di Consip Spa)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, estende fino al 31 dicembre 2021 (il termine precedente era il 30 giugno 2021) la possibilità di avvalersi della convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, per l'acquisto di autobus nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

Si estende a Consip spa, la deroga ai vincoli e ai limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, prevista per alcune società dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 928, della legge n. 205 del 2017 aggiungendo a quest'ultima disposizione, che giustificava la deroga con le finalità di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed al monitoraggio della spesa pubblica, anche la finalità di razionalizzazione degli acquisti pubblici e precisando che della deroga sopra descritta si tenga conto ai fini dell'emissione dei provvedimenti, a cura dell'amministrazione socia di Consip, per la fissazione degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Si dispone infine che Consip possa avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato per le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement* nonché con riferimento alle attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che Consip spa è contemplata nell'ambito delle unità istituzionali che concorrono alla formazione del Conto economico della PA (sottosettore degli Enti produttori di servizi economici).

Va ricordato che in merito alla norma originaria che già esclude Sogei e la SOSE dall'applicazione di vincoli e limiti assunzionali, la RT affermava che essa non comporta effetti finanziari in quanto resta fermo il concorso delle società agli obiettivi di finanza pubblica. Alla luce di tale presupposto, nulla da osservare relativamente all'esclusione anche di Consip.

Con riferimento al patrocinio dell'avvocatura dello Stato in favore di Consip spa andrebbe assicurato che tale attività possa essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 52

(Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162. La condizione per usufruire del sostegno è un maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto ministeriale.

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, dispone che l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.

Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come « Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità », in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stessa.

Il comma 1-quater, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che, a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Il comma 2 prevede che per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sia differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 ed il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023. Fino a tale data è, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio

Il comma 3 incrementa di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il comma 4 provvede all'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, e a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Fondo per la riduzione del disavanzo di amministrazione - maggiore spesa corrente	500				500				500			
Incremento contributo straordinario in favore dei comuni risultati dalla fusione	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

La RT descrive la norma.

Al riguardo, con riferimento al comma 1 non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Relativamente ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* si osserva che la previsione del ripiano in 10 anni del maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, emerso per effetto dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, sembra riproporre sia pure in una misura temporale più contenuta quanto già censurato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 80 del 29 aprile 2021 che si ricorda ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019, in quanto tale disposizione "comporta una diluizione degli oneri di ripianamento omologa allo stesso periodo temporale previsto per il rimborso dell'anticipazione di liquidità, recando un immediato effetto perturbatore degli equilibri di bilancio sin dall'anno 2020, alterando i saldi e consentendo di celare parte delle maggiori passività emerse con la corretta appostazione del FAL". La previsione di un ripiano decennale deroga in effetti alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo, che prevedono un orizzonte temporale annuale ovvero al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale.

Inoltre, andrebbe chiarito se la procedura di contabilizzazione dei rimborsi annuali dell'anticipazione di liquidità prevista al comma 1-*ter* sia effettivamente in grado di superare l'altra censura mossa dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 80 del 29 aprile 2021 laddove con riferimento al comma 3 dell'articolo 39-*ter* afferma che la previsione "che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei

debiti pregressi, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione". Infatti, la norma pur consentendo agli enti locali di ridurre annualmente con risorse di parte corrente il fondo anticipazione di liquidità accantonato e di prevedere espressamente il divieto di finanziare le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità mediante l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità consente poi che la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità sia iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, costituendo a sua volta una fonte di finanziamento delle spese. Andrebbero valutati in tal senso anche gli effetti in termini di maggiore spesa sui saldi, considerato che si deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019 per l'applicazione del risultato di amministrazione.

Articolo 52-bis ***(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)***

Il comma 1 sostituisce il comma 843 della legge n. 178 del 2020, il quale ha incrementato di 10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario destinandoli a determinati comuni, individuati dall'allegato B del D.M. 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa alla data del 15 giugno 2020. Con la modifica in esame è eliminato il riferimento al D.M. 19 ottobre 2020 ed è introdotto il riferimento alla data del 1° gennaio 2021 per individuare i comuni beneficiari i cui organi risultano sciolti per infiltrazioni mafiosa.

Il comma 2 riguarda la procedura per l'assegnazione dei contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevista dai commi 139-148 della legge n. 145/2018. La norma in esame dispone la non applicazione della disciplina di assegnazione del contributo in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili. Fino all'adozione di apposite linee guida la procedura di verifica dei requisiti per l'assegnazione del contributo è sospesa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, relativamente al comma 1 non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento.

Con riferimento al comma 2 andrebbe chiarito se la sospensione per l'assegnazione del contributo ai comuni potrebbe determinare una differente rappresentazione degli effetti finanziari della norma in esame rispetto a quella già scontata nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 53 ***(Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche)***

Il comma 1, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di

locazione e delle utenze domestiche, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro il 25 giugno 2021, con decreto interministeriale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi 250 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
- b) una quota pari al restante 50%, per complessivi 250 milioni di euro, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito *pro capite* di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, [pubblicati](#) dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a 600 euro. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

Il comma 1-*bis*, al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, consente ai i comuni di applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

Il comma 2 rinvia all'articolo 77 per la copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Fondo per misure di solidarietà (comma 1)	500				500				500			

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 54 ***(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)***

La norma stabilisce che nell'anno 2021 sia corrisposto l'importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190¹³¹. Ai relativi oneri, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

¹³¹ L'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, che le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fossero riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente l'articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha stabilito che le riserve costituite in attuazione del comma 508 citato in precedenza fossero restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Fondo per la riduzione del disavanzo di amministrazione - maggiore spesa corrente	120				120				120			

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare

Articolo 54-bis

(Misure a sostegno degli enti di area vasta in dissesto finanziario)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, in favore degli enti di area vasta in stato di dissesto finanziario.

Le modalità di attuazione della norma, nonché i criteri di ripartizione del contributo, sono rinviati ad un decreto del Ministro.

Alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziati dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in esame.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 54-ter

(Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, attribuisce alla Regione siciliana, in considerazione delle sue competenze e della sua autonomia, la facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 2021, alla riorganizzazione del proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso - nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico, nonché del rispetto del numero massimo di camere di commercio previsto a livello complessivo dal D.Lgs. n. 219/2016 - e assicurare alle nuove camere di commercio la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

Nelle more dell'attuazione della disposizione, entro trenta giorni dalla conversione del decreto legge, sono istituite, anche tramite accorpamento e ridefinizione delle attuali circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel limite del numero massimo di camere di commercio di cui al citato D.Lgs. n. 219/2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio di Catania, e della camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Il

nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Ministro dello sviluppo economico nomina con decreto un commissario ad acta per ciascuna delle citate camere di commercio. Infine, si dispone che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si fa presente che attualmente le Camere di commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani sono autonome mentre con la norma in esame sarebbero accorpate assieme a Siracusa e Ragusa che invece attualmente sono accorpate con Catania¹³².

Pur se la norma prevede espressamente una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere oneri aggiuntivi appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa lo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana ai sensi del decreto legislativo n. 291 del 2016 (anch'esso dotato di espressa clausola di invarianza finanziaria). Ciò al fine di comprendere se la nuova riorganizzazione del sistema camerale, recedendo dagli accorpamenti già effettuati o in corso, non determini oneri aggiuntivi per effetto del venir meno delle eventuali economie e dei risparmi realizzati o della mancata realizzazione degli obiettivi finanziari connessi agli oneri fin qui prodottisi. Sul punto, si tenga poi presente che la vigente normativa contabile (comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009) prevede che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".

Andrebbe poi chiarito se per la nomina di un commissario ad acta per ciascuna delle camere di commercio in esame siano previsti oneri a carico della finanza pubblica e, in tal caso, chi avrebbe la titolarità del relativo onere.

Articolo 55

(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

La norma nel modificare l'articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di imposte di soggiorno e di contributi di sbarco, portando la dotazione complessiva del Fondo a 350 milioni di euro per l'anno 2021.

All'onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

¹³² Cfr. <https://www.unioncameresicilia.it/>, consultato il 14 luglio 2021.

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate da mancata riscossione imposta di soggiorno - maggiore spesa corrente	100				100				100			

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 56

(Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome)

Il comma 1 modifica il comma 823 della legge di bilancio 2021 stabilendo che le risorse assegnate agli enti territoriali per l'emergenza COVID a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 della legge di bilancio 2021 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.

Il comma 2 consente per l'anno 2021 alle Regioni e alle Province autonome in disavanzo di amministrazione di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Utilizzo quote del risultato di amministrazione da parte delle Regioni e province autonome in disavanzo di amministrazione - maggiore spesa corrente					164	200	190	77	164	200	190	77

La RT con riferimento al comma 1 e all'utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020, afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

Relativamente al comma 2 la RT evidenzia che la norma amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di cui si ipotizza l'utilizzo nel corso del 2021 per finanziare sia spese correnti, sia spese di

investimento, con oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno indicati nella seguente tabella.

SOLO 2021	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
RT	164	200	190	77	10	641
di cui RSO	142	173	164	67	9	555
di cui RSS	22	27	26	10	1	86

La RT ribadisce che alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo, relativamente all'utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 di cui al comma 1, nel prendere atto di quanto affermato dalla RT che gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, andrebbero chiarite le modalità di costruzione dei tendenziali nella fattispecie considerata, specificando se la norma in esame innova rispetto a quanto già previsto circa l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato nell'anno successivo a quello di formazione.

Con riferimento al comma 2 si rileva che la RT non espone i dati di dettaglio posti alla base della quantificazione operata, non risultando possibile una valutazione della congruità dell'onere.

Inoltre, si osserva che la RT afferma che l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione in esame sarà finalizzato sia per finanziare spese correnti che spese in conto capitale mentre il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari mostra solo un maggiore onere corrente. Andrebbero dunque rappresentati per maggiore chiarezza gli effetti finanziari prodotti dalla norma sui saldi di finanza pubblica, specificando tra oneri correnti e oneri in conto capitale con le relative dinamiche.

Articolo 56-bis ***(Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, attribuisce ai comuni la facoltà di concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso, così come stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la disposizione determina di fatto la possibilità di prorogare il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche. A tal proposito, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità con la disciplina UE della proroga in esame, che comporta il prolungamento dell'affidamento della concessione in capo all'attuale titolare senza dunque procedere a una gara o altra procedura di evidenza pubblica per l'affidamento ai soggetti potenzialmente interessati. In merito si segnala che con riferimento alla proroga delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 la RGS nella nota di accompagnamento della relazione tecnica al maxiemendamento, ha evidenziato perplessità nei confronti di una proroga che è di fatto "sine die", non potendosi prevedere allo stato il termine della situazione emergenziale, richiamando i sovraordinati principi di concorrenza e trasparenza, secondo cui le concessioni vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale, al fine di scongiurare le conseguenze pregiudizievoli derivanti in termini di compressione dell'assetto concorrenziale e di garantire l'ottimale utilizzo dei beni pubblici ed il rispetto dei principi sanciti dal diritto dell'Unione europea, come stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 14 luglio 2016.

Un ulteriore chiarimento andrebbe poi fornito con riferimento ai mancati introiti che potrebbero derivare dalle nuove gare, specificando se l'incremento dei canoni concessori derivante dall'assegnazione delle concessioni con procedura competitiva, non sia eventualmente già stato scontato nei tendenziali.

Articolo 56-ter

(Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2017, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, siano poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio e che in caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione siano nulli e la loro adozione comporti responsabilità erariale dei soci. Il periodo aggiunto dispone che le disposizioni del citato comma 555 non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che alla norma oggetto di modifica, non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 56-quater
(Misure in favore degli enti locali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, istituisce un Fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni fino a 3mila abitanti per l'assistenza ai minori per i quali è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Le risorse del Fondo sono ripartite con decreto ministeriale e ai fini del riparto tra i comuni beneficiari si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore e alla durata dello stesso.

Agli oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 57
(Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

Le norme modificano l'articolo 23, comma 2 del decreto legge n. 41 del 2021 che ha incrementato il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, si stabilisce che il ristoro delle minori entrate introitate è attuato mediante la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati nella seguente tabella

Regioni e Province autonome	Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021 (in mln di euro)
Valle d'Aosta	6,78
Provincia di Trento	28,67
Provincia di Bolzano	29,88
Friuli-Venezia Giulia	43,45
Sicilia	63,00
Sardegna	88,22
TOTALE	260,00

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minor contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome- minori entrate extratributarie	260											
Minor contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome - maggiore spesa corrente					260				260			
Riduzione del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle regioni e delle province autonome - minore spesa corrente	260				260				260			

La RT descrive la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 57-bis

(Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹³³, che estende l'efficacia temporale di una delle misure transitorie di semplificazione procedimentale introdotte dal D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto-rilancio) in relazione all'emergenza Covid-19, consistente nell'ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione relativi all'emergenza Covid, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (articolo 264, co. 1, lett. a)).

In particolare, la disposizione consente l'applicazione della norma richiamata, che in base al D.L. n. 34 del 2020 risulta vigente fino al 31 dicembre 2020, sino alla vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID" approvato dalla Commissione europea. Tale quadro è stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e, successivamente, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.».

La disposizione, inserita nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

¹³³ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

TITOLO VI GIOVANI, SCUOLA E RICERCA

Articolo 58 *(Misure urgenti per la scuola)*

Il comma 1 – replicando, con alcune variazioni, parte di quanto già previsto dall’art. 2, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2010) in relazione all’avvio dell’a.s. 2020/2021 – prevede alle lettere a)-d), che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere adottate, anche derogando a disposizioni vigenti, ma nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, misure per l’ordinato avvio dell’a.s. 2021/2022.

In particolare, la lettera a) reca la definizione, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, della data di inizio delle lezioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico¹³⁴.

La lettera b) prevede che ivi siano previste disposizioni per l’adattamento e la modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, anche in relazione alla data di inizio delle lezioni, nonché di quelli relativi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, nonché alle attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall’art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001). Restano comunque fermi il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili, nonché la decorrenza dei contratti dal 1° settembre o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

La lettera c) prevede che le norme di cui si prevede l’emanazione debbano contenere la previsione che, a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni, siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, ma nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) dispone che le norme debbano tenere in considerazione le necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

La RT evidenzia sulla lettera a) che la disposizione consente di definire una data di inizio delle lezioni, d’intesa con le Regioni, che tenga conto del tempo da dedicare opportunamente al rafforzamento degli apprendimenti, in favore degli studenti che abbiano risentito negativamente dell’organizzazione parzialmente a distanza adottata nell’anno scolastico 2020/2021. Poiché l’ordinanza fisserebbe, comunque, l’avvio delle lezioni nel mese di settembre, senza anticiparlo, non si verificherebbero nuove o maggiori spese nemmeno per il personale scolastico. Nulla cambia per le spese di

¹³⁴ In base all’art. 74 del d.lgs. 297/1994, l’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. Spetta al Ministro dell’istruzione la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami. Ai sensi dell’art. 138, co. 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998, alle regioni è delegata, invece, la determinazione del calendario scolastico.

funzionamento. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla lettera b), certifica che la disposizione consente di derogare al termine del 31 agosto per le immissioni in ruolo, senza modificare le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente né per il personale docente né per quello ATA e mantenendo la data di decorrenza giuridica ed economica dei contratti al primo servizio, se successiva, alla data dell'effettivo inizio del servizio. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito alla lettera c), segnala che le attività di recupero sono remunerate 50 euro (l.d.) all'ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro (l.d.) all'ora ai sensi del vigente CCNL (tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007, mantenuta in vigore ai sensi dell'articolo 1 del CCNL 19/4/18). Certifica che il CCNL remunera tali attività poiché, di solito, si aggiungono a quelle d'obbligo, giacché sono svolte per lo più in concomitanza con le lezioni. Nei giorni di sospensione delle lezioni, tuttavia, il recupero, l'integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti non si aggiungono alle normali attività didattiche. Perciò la disposizione in esame ha l'effetto di azzerare il compenso previsto per le attività in questione, se svolte nel periodo tra il primo settembre 2021 e l'inizio delle lezioni.

Sulla lettera d), certifica che la disposizione ivi prevista ha carattere meramente organizzatorio, poiché gli studenti che si avvarrebbero della possibilità di seguire le lezioni a distanza lo farebbero con la propria strumentazione tecnologica, collegandosi alle attività di classe svolte a scuola con il personale comunque disponibile. Anche ove fosse la scuola a fornire la strumentazione tecnologica, lo farebbe nell'ambito e nel limite delle risorse finanziarie ad essa disponibili, senza esservi obbligata.

Di conseguenza, assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in linea di principio, in considerazione dei chiarimenti formulati dalla RT e che le disposizioni prorogano misure cui non sono stati ascritti effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sulla lettera c), premesso che la norma prevede che l'attuazione delle disposizioni dovrà avvenire nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, andrebbero richiesti in particolare gli elementi dimostrativi per cui questa sia effettivamente praticabile non presentandosi ulteriori oneri rispetto a quelli per i compensi già previsti dalla contrattazione nazionale vigente.

Sul punto, pur considerando gli elementi forniti dalla RT a sostegno della medesima, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, sembrerebbe pertanto opportuna la richiesta di una conferma.

Il comma 2, alle lettere 0a)-i), prevede che al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e di avviare l'anno successivo vengano disposte le seguenti misure.

In particolare, il comma 2, lettera a), abroga la previsione di riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, che doveva essere operata attraverso l'emanazione di un regolamento di delegificazione.

A sua volta, la lettera 0a), inserita durante l'esame alla Camera, opera direttamente tale riorganizzazione. In particolare, prevede l'istituzione, nell'ambito del ruolo dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, di una sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (al posto di un apposito ruolo), personale al quale si applica la normativa vigente per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Inoltre, ne ridisciplina le modalità di reclutamento.

Con la lettera b), si dispone che, con riferimento alle operazioni di avvio dell'a.s. 2021/2022, non si applichino le disposizioni relative alla c.d. "chiamata veloce" del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

La lettera c), laddove si consente, in via straordinaria, anche per l'a.s. 2021/2022, l'attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato, è stata soppressa nel corso della prima lettura su richiesta del Dipartimento della R.G.S. in quanto uguale a norma già vigente¹³⁵.

Attraverso le lettere d) ed h), si dispone che nell'arco temporale intercorrente tra il 27 maggio e il 31 agosto 2021, la riduzione a 7 giorni, decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione, del termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (lett. d)) e la proroga della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria (lett. h)). Si dispone, infine, che i membri della componente elettiva del Consiglio decadano unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina, secondo modalità e termini previsti nella stessa ordinanza del Ministro dell'istruzione.

Con la lettera e) si dispone poi che qualora, a seguito dell'emergenza da COVID-19, i sistemi IeFP e IFTS e gli ITS non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità.

Con la lettera f) si modifica la disciplina relativa ai termini minimi di permanenza del personale docente nella sede di prima assegnazione, riducendo gli stessi (da 5) a 3 anni. Al contempo, introduce nuove limitazioni relative alla mobilità in corso di carriera, finalizzate a salvaguardare la continuità didattica, che si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023.

Attraverso la lettera g), si differisce (dal 1° marzo 2021) al 1° settembre 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

Con la lettera i) si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione si provvede all'unificazione dei due cicli di istruzione presso una sola istituzione scolastica ed a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con una integrazione approvata in prima lettura in sede di commissione referente con l'assenso del rappresentante del Governo¹³⁶, si è aggiunta la lettera *i-bis*), la quale modifica l'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115. In particolare, si introduce un comma aggiuntivo, il 3-*bis*, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, recante riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma. La disposizione riconosce alla Scuola, la facoltà di stabilire, a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori necessari al funzionamento delle sezioni linguistiche anglofona, francofona ed italiana, finalizzate al rilascio del titolo di "baccelliere europeo". Tali rette

¹³⁵ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B. , Ufficio II, Nota del 12 luglio 2021.

¹³⁶ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 7 luglio 2021, pagina 81.

sono da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non siano dipendenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) né di società convenzionate con l’EFSA stessa. L’imposto dei contributi non può eccedere i 2.000 euro annui per alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle famiglie in base alle disposizioni vigenti.

La RT conferma sulla lettera a) che la norma abroga una precedente disposizione di natura ordinamentale (prevedeva un regolamento per la disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici). L’ammontare delle facoltà assunzionali disponibili per tale reclutamento rimane disciplinato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019.

Pertanto, certifica che la predetta abrogazione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Sulla lettera b), conferma che la disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a disapplicare la legislazione vigente relativa alla cosiddetta “call veloce”, limitatamente all’anno scolastico 2021/2022. Ciò ha l’effetto di sveltire le operazioni di immissione in ruolo, e di ridurre in minima misura il numero di quelle effettuabili, riduzione ampiamente compensata dalle disposizioni seguenti.

Pertanto, certifica che la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

In merito alla lettera c), ribadisce che la norma proroga una disciplina in deroga, per le scuole comunali, relativa allo scorrimento delle graduatorie utili per i contratti a tempo determinato, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Pertanto, certifica che la predetta proroga non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Sulla lettera d) conferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, mentre sulla lettera h) certifica che la disposizione proroga il termine per lo svolgimento delle elezioni per il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nulla muta in merito alla quantità di esoneri dall’insegnamento, che rimane pari al numero di componenti elettivi.

Pertanto, certifica che la predetta proroga ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Quanto alla lettera e) certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta dunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla lettera f) certifica che si interviene sul vincolo di permanenza presso la prima sede per i docenti neoassunti. Tale vincolo viene ridotto da cinque a tre anni. Inoltre, si interviene sulla mobilità in corso di carriera, nel senso di favorire una maggiore continuità didattica, diradando le occasioni per la mobilità volontaria dei docenti. Pertanto, la disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale. Si rappresenta, anzitutto, che le istanze di mobilità del personale docente possono essere accolte solo nel limite della percentuale (tipicamente il 50%) dei posti vacanti e disponibili, al netto degli esuberi, a ciò destinata dalla contrattazione integrativa nazionale. Per questo motivo, la mobilità non può mai determinare esubero di personale, bensì ha solo l’effetto di spostare sul territorio i posti vacanti e disponibili. La quantità di contratti a tempo determinato non è minimamente influenzata dalla mobilità. La modificazione al

vincolo quinquennale per i neo-assunti e l'introduzione del nuovo vincolo triennale durante la carriera lavorativa non hanno alcun impatto sulle predette considerazioni. Il numero di posti vacanti e disponibili, quindi, non è influenzato dalla disposizione in esame. Ne consegue che non lo sia nemmeno la spesa occorrente a coprirli, dato che i contratti a tempo determinato hanno un costo annuo indipendente dal territorio.

Sulla lettera g), certifica che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. Infatti, argomenta che questa si limita a prorogare la data entro la quale deve essere condotta a termine la procedura volta all'immissione in ruolo degli ex dipendenti delle imprese di pulizia che siano stati impegnati per almeno 5 anni presso le scuole nell'ambito di contratti per lo svolgimento delle attività ausiliarie. Nel frattempo, i relativi posti rimangono accantonati e il Ministero mantiene la facoltà di coprire le relative esigenze, sino al termine delle attività didattiche, con altrettanti contratti di cd. "supplenza breve" a tempo determinato, con una spesa pari o inferiore a quella che si sarebbe sostenuta a legislazione vigente.

Infine, anche sulla lettera i), assicura che la disposizione attiene esclusivamente ai profili ordinamentali della scuola europea di Brindisi e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La denominazione "scuola europea" si riferisce alla natura degli ordinamenti didattici cui si uniforma il curriculum delle due scuole statali di Brindisi in questione. Si tratta, infatti, di scuole accreditate al sistema delle scuole europee, anziché di scuole europee. Rimangono, cioè, scuole statali il cui personale è dipendente dello Stato. La proposta legislativa si limita a disporre l'accorpamento in un'unica istituzione scolastica. Tale circostanza non può, ovviamente, avere alcun impatto sul fabbisogno di docenti e sulla relativa spesa, né su fabbisogno e spesa per funzionamento.

Le integrazioni di cui alle lettere 0a) e i-bis) inserite in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che diverse disposizioni si limitano a prorogare misure cui non sono stati ascritti effetti finanziari o intervengono su procedure di carattere finanziariamente neutro, non ci sono osservazioni.

Parimenti, sulle lettere 0a) e i-bis) inserita in prima lettura, ritenuto il loro tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbe certificato che in relazione alle nuove norme concernenti reclutamento e carriera degli Ispettori tecnici nonché relativamente alla Scuola Europea di Parma non si determinino aggravii per la finanza pubblica e che ai relativi adempimenti le Amministrazioni interessate possano provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

I commi da 3 a 6, stanziavano nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

In particolare, il comma 3 consente agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l'a.s. 2020/2021 per l'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, incrementando le stesse di 70 milioni di euro per il 2021.

Il comma 4 istituisce il (nuovo) Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con una dotazione di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali.

Il comma 4-*bis* indica le possibili destinazioni del Fondo istituito dal comma 4: acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; acquisto di servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la didattica a distanza e l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; interventi per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; adattamento degli spazi interni ed esterni.

I commi da 4-*ter* a 4-*quinquies* riguardano l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 dicembre 2021, nei limiti delle risorse previste allo stesso fine per l'a.s. 2020/2021, non spese.

Il comma 4-*sexies* prevede l'istituzione di tavoli di coordinamento presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo per la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il comma 4-*septies* istituisce nello stato di previsione del MI un fondo, con uno stanziamento di 6 milioni di euro (per il 2021), le cui risorse sono destinate alle scuole che necessitano di completare l'acquisizione degli arredi scolastici. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse attribuite al Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19;

Per finalità analoghe al comma 4, il comma 5 autorizza un contributo complessivo di 50 milioni di euro nel 2021 a favore delle scuole paritarie primarie e secondarie. Per effetto di una modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹³⁷, si è aggiunta anche la scuola dell'infanzia ed è stato soppresso il riferimento presente nel disegno di legge iniziale ai servizi educativi autorizzati.

Quindi, con ulteriore modifica, anch'essa approvata in commissione referente con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹³⁸ si è aggiunto un periodo, in cui si è stabilito che le risorse di cui al medesimo comma sono erogate a condizione che, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le scuole "paritarie" di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito *internet*: a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae* e il compenso erogato; c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; f) le informazioni relative ai beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio.

Il comma 5-*bis* inserito in prima lettura prevede che la mancata osservanza degli obblighi di cui al quarto periodo del comma 5 comporta la revoca del contributo di cui al medesimo comma 5.

Il comma 5-*ter* prevede la concessione in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui di dispositivi digitali dotati di

¹³⁷ Cfr, Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e commissioni, 7 luglio 2021, pagina 81.

¹³⁸ Cfr, Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e commissioni, 7 luglio 2021, pagina 81.

connettività, al fine, fra l'altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata. Il beneficio è concesso nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021.

Il comma 5-*quater* prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato gli importi ad essa già trasferiti in attuazione del secondo periodo del comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 6 reca le modalità di copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5, stabilendo che a tal fine si provvede con le risorse indicate dall'articolo 77.

La RT conferma sul comma 3, lettera a), che la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente solo di utilizzare le risorse già assegnate agli enti locali beneficiari ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per l'anno scolastico 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021. La lettera b) del comma 3 prevede, invece, un incremento di risorse pari a 70 milioni corrispondenti alla copertura dei canoni di affitto per garantire la continuità didattica anche nell'anno scolastico 2021-2022, da trasferire agli enti locali beneficiari entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Sul comma 4 riferisce che istituisce un fondo per acquisto di beni e servizi, con la dotazione finanziaria di 350 milioni di euro nel 2021, per dotare le scuole di una provvista utile per la gestione dell'emergenza epidemiologica anche nel prossimo anno scolastico 2021/2022.

La disposizione di cui al comma 5 destina 50 milioni di euro nell'anno 2021 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Sul comma 6 ribadisce che agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5 pari a 470 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

L'integrazione approvata in prima lettura con l'inserimento dei commi 4-*bis* 4-*septies* nonché la modifica al comma 5 e le integrazioni al medesimo comma 5-*bis*-5-*quater* sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 3, lett. b)	S	C	70				70				70			
c. 4	S	C	350				350				350			
c. 4- <i>septies</i>	s	c	6				6				6			
c- 4- <i>septies</i>	s	c	-6				-6				-6			
c. 5	S	C	50				50				50			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le autorizzazioni di spesa in esame sono chiaramente configurate quali limiti massimi di spesa che gli oneri previsti presentano carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

In merito alle modifiche ed integrazioni apportate con l'inserimento dei commi 4-*bis*- 4-*septies* e al comma 5, vanno solo richiamate la clausola di neutralità riportata al comma 4-*sexies*, per cui andrebbero richiesti gli elementi e i dati dimostrativi di una sua effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, e lo stanziamento previsto per il 2021 al comma 4-*septies*, per cui andrebbero invece richiesti gli elementi informativi idonei a consentire una prima valutazione del grado di congruità delle risorse ivi stanziare, sia pure come tetto massimo di spesa. Con riguardo alla copertura del relativo onere, premesso che la norma richiama a tal fine la dotazione del fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe richiesta conferma in merito all'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi già programmati per il 2021

Sull'integrazione apportata al comma 5, ritenuta la stessa avente un mero contenuto ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Quanto ai commi 5-*bis*-5-*quater*, dal momento che gli effetti riconducibili alle norme ivi previste si scontano nella cornice degli effetti che sono già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 58-bis

(Misure per l'edilizia scolastica nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

L'articolo, inserito con un'integrazione approvata in prima lettura¹³⁹, destina al Fondo unico per l'edilizia scolastica (art. 11, co. 4-*sexies*, D.L. 179/2012-L. 221/2012), anziché al Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 41, co. 2, D.L. 50/2017-L. 96/2017) le risorse incrementalì, pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinate all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. A tal fine, novella l'art. 32, co. 7-*bis*, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma che si modifica prevedeva un decreto ministeriale di riparto delle risorse da emanare entro il mese di novembre 2020, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse in questione.

¹³⁹ Cfr. Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di giunta e Commissioni, 7 luglio 2021, pagina 81.

Articolo 59, commi 1-9

(Misure per la nomina dei docenti di posto comune e di sostegno)

L'articolo reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche.

In particolare, i commi da 1 a 9 recano una disciplina speciale per la copertura di posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022 per tutte le classi di concorso, riguardante le immissioni in ruolo attraverso l'incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 e l'integrazione – questa, valida a regime – delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei. Si prevede altresì l'attribuzione, in via straordinaria, di contratti a tempo determinato a soggetti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 10, che, all'esito di un percorso valutato positivamente, possono trasformarsi in immissioni in ruolo.

La RT evidenzia sul comma 1, che la disposizione si limita a ribadire la legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

Certifica che la norma non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 2, evidenzia che la disposizione in ragione del ridotto numero di soggetti presenti nelle graduatorie attualmente utili per le immissioni in ruolo si limita ad ampliare i posti destinati a legislazione vigente a due specifiche procedure. Non incide sui posti autorizzati e determina solo uno scorrimento più veloce delle graduatorie. Non può condurre a contenzioso in quanto l'incremento delle facoltà assunzionali destinato alle procedure in questione avviene a scapito di quelle destinate ai concorsi ordinari che, seppur banditi, non sono stati effettivamente svolti. Concorsi ordinari che recupereranno i posti per essi previsti nelle annualità successive, grazie alle cessazioni dal servizio che si verificheranno.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al comma 3, evidenzia che la disposizione inserisce nelle graduatorie della procedura straordinaria tutti i soggetti che pur avendo superato la prova non sono stati inclusi nel numero dei vincitori. Non incide sui posti autorizzati, sulle facoltà assunzionali disponibili e nemmeno sulle procedure autorizzatorie che determinano l'ammontare delle menzionate facoltà.

Assicura che trattandosi di procedure già espletate la disposizione non determina maggiori oneri nemmeno di natura amministrativa.

Evidenzia che il comma 4 determina le caratteristiche di una procedura straordinaria riservata solo ai soggetti inclusi nelle prime fasce delle graduatorie provinciali delle supplenze che abbiano tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali. Si tratta di una procedura utile per un solo anno scolastico ed esclusivamente sui posti vacanti e disponibili, autorizzati, che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie. Inoltre, il numero dei posti vacanti e disponibili autorizzabili è di gran lunga superiore

ai soggetti presenti nelle prime fasce delle GPS che risultano pari a circa 18.500 docenti.

Pertanto, afferma che la disposizione non incide sulla programmazione dei successivi concorsi ordinari.

Si stima, infatti, che dei circa 112.000 posti vacanti e disponibili, al massimo 53.000 potranno essere coperti con le attuali graduatorie concorsuali. La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri anche in ragione della circostanza per cui le GPS sono graduatorie già formate. Gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di acquisire le istanze di coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2021 sono nulli, considerato che, a tal fine, è disponibile la piattaforma informatica già predisposta per la raccolta delle istanze di iscrizione delle medesime GPS. I minimi adattamenti necessari sono affrontabili con gli ordinari stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio informativo.

Sul comma 5, certifica che la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché il riparto delle facoltà assunzionali dovrà rispettare, anche a livello di provincia e tipologia di posto/classe di concorso, il limite dei posti vacanti e disponibili, oltre che delle facoltà medesime.

In merito al comma 6, assicura che la disposizione è di carattere ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri, tenuto conto che le assunzioni anche se a tempo determinato sono comprese all'interno del contingente autorizzato.

Sul comma 7, evidenzia che la disposizione comporta oneri, per l'organizzazione della prova e i compensi alle commissioni, inferiori a quelli che occorrerebbe sostenere per coprire la medesima quantità di posti attraverso il concorso ordinario. Con riferimento alle spese per l'organizzazione della prova, il concorso ordinario prevede un maggior numero di prove, sia scritte sia orali, alle quali partecipano, ordinariamente, più candidati rispetto ai posti disponibili.

La disposizione in questione, invece, prevede un'unica prova, alla quale partecipano tanti candidati quante sono le facoltà assunzionali autorizzate che è stato possibile utilizzare nel limite delle iscrizioni utili nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Si tratta, perciò, di un numero di candidati sicuramente inferiore.

Quanto ai compensi ai componenti delle commissioni e ai relativi segretari, per la prova che si svolgerà nel corso del 2022, nulla cambia rispetto all'analogo onere che si sarebbe sostenuto esaminando i medesimi candidati nel corso del concorso ordinario. La spesa derivante dalla disposizione in esame è inferiore a quella che si sosterebbe a legislazione vigente.

Evidenzia che a legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ai candidati ammontano a (cfr. dPCM 23 marzo 1995 e dPCM 24 aprile 2020):

b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,10 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro;

b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi

si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro;

b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro;

Considerano la possibilità di formare commissioni regionali per ogni classe di concorso per le quali ci sono le prime fasce delle GPS pari a 636, si ricava un onere pari a euro 4.618.300,20 (6.128.484,37 compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) per l'anno 2022 e la capienza delle risorse a tale fine destinate.

	<i>Quant.</i>	<i>base</i>	<i>per cand.</i>	<i>max</i>	<i>Candidati</i>	<i>Spesa</i>
Presidenti	636	1980	1,1	8800	18500	1.279.630,00
Commissari	1272	1800	1	8000	18500	2.308.100,00
Segretari	636	1620	0,9	6400	278	1.030.570,20
					TOTALE	4.618.300,20

Regione	Conteggio totale CLC GPS I° Fascia
Abruzzo	15
Basilicata	21
Calabria	34
Campania	63
Emilia Romagna	36
Friuli Venezia Giulia	30
Lazio	60
Liguria	20
Lombardia	59
Marche	25
Molise	6
Piemonte	41
Puglia	46
Sardegna	32
Sicilia	48
Toscana	36
Umbria	18
Veneto	46
Totale	636

Certifica che la somma disponibile nel bilancio del Ministero è congrua rispetto alla spesa che si sosterebbe a legislazione vigente, come da relazioni tecniche al decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla legge di bilancio n. 145 del 2018, alle quali si rimanda.

Rappresenta, a tal riguardo, che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è iscritta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792,

della legge n. 145 del 2018, per complessivi euro 13,426 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021.

Assicura che tale somma eccede le necessità derivanti dallo svolgimento combinato di tutte le procedure assunzionali per le quali il Ministero è autorizzato, inclusa quella di cui alla disposizione in esame, poiché le relazioni tecniche al decreto legislativo n. 59 del 2017 e alla legge di bilancio n. 145 del 2018 ne dimostravano la congruità rispetto a procedure maggiormente aggravate e onerose rispetto a quelle che si sono venute a determinare per effetto dei successivi interventi legislativi.

Sul comma 8, evidenzia che la disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. In particolare, la decorrenza giuridica è la medesima che avrebbero di docenti che occuperebbero i posti se venisse completato, a legislazione vigente, il concorso ordinario.

Quanto al comma 9, conferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. L'incarico nella commissione nazionale è svolto a titolo onorifico e non comporta il pagamento di indennità o rimborsi comunque denominati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti i commi 4-9, laddove si delinea la nuova procedura speciale di reclutamento di docenti su posti comune e di sostegno, individuata dalle norme in esame con riferimento all'a.s. 2021/2022 in sostituzione di quella ordinaria disciplinata a normativa vigente, occorre evidenziare che ivi si prevede la stipula di contratti a tempo indeterminato con docenti supplenti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, per cui viene prevista l'immissione in ruolo al termine di un percorso di valutazione.

Ora, sebbene la RT riferisca che tale nuova procedura non determina nuovi e maggiori oneri - considerata la circostanza che le assunzioni, anche se a tempo determinato, sono comprese all'interno di un contingente autorizzato a normativa vigente e che la decorrenza giuridica di tali contratti è la medesima di quella riferibile ai docenti che verrebbero immessi in ruolo se venisse completato, a legislazione vigente, il concorso "ordinario" - andrebbe confermata la neutralità finanziaria della nuova procedura, anche con riferimento ai profili inerenti le modalità di ricostruzione di carriera da effettuare in ragione della futura immissione in ruolo dei docenti interessati dall'applicazione delle norme.

A tal fine andrebbe confermato che il reclutamento straordinario avverrà nell'ambito dei soli posti vacanti e disponibili nell'organico della scuola, già previsto dalla legislazione vigente, dal momento che la ricostruzione di carriera è istituito già previsto dal T.U.d ella scuola in relazione all'immissione in ruolo del personale scolastico col cd. "doppio canale"

Inoltre, anche avendo riguardo ai profili tecnici della onerosità della nuova procedura di valutazione dei suddetti docenti (prevista al comma 7) finalizzata alla conversione a tempo indeterminato del relativo rapporto d'impiego, posto che la RT afferma che le risorse già stanziare ai sensi della legislazione vigente per affrontare le procedure concorsuali ordinarie (13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) appaiono congrue rispetto anche rispetto a quelle necessarie a far fronte al nuovo meccanismo di reclutamento previsto in sostituzione delle stesse procedure ordinarie, che vengono puntualmente stimate dalla RT in euro 6.128.484,37 per il 2022, andrebbero chiariti i criteri considerati nella costruzione della previsione di spesa, al fine di verificare i fabbisogni su cui la stessa è stata stimata nel bilancio 2021/2023.

Infine, si prende atto, altresì, che per i componenti della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione dei docenti candidati all'assunzione a tempo indeterminato, non sono dovuti per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate.

Sulle norme di cui ai commi da 1 a 3 considerata la loro natura ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 59, comma 9-bis (Concorso straordinario)

Nel corso dell'esame in prima lettura, si è inserito il comma 9-bis i cui si prevede una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 5, che non rientrano tra quelli di cui al comma 4, ai fini di assunzioni a tempo indeterminato dal 1° settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/2022. Nel corso dall'a.s. 2022/2023 i docenti assunti svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.

Il dispositivo, inserito nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, posto che la procedura di reclutamento avrà luogo nel limite dei posti vacanti e disponibili, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si ravvisa l'opportunità dell'inserimento di una clausola di neutralità per quanto concerne gli oneri correlati all'espletamento delle procedure selettive.

Articolo 59, commi 10-13 (Semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente)

I commi da 10 a 13 introducono disposizioni – anche queste, valide a "regime" – volte a semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado. Tali modalità semplificate si applicano anche ai concorsi ordinari banditi nel 2020 (le cui prove non sono state avviate).

Il comma 10-*bis* introdotto nel corso dell'esame in prima lettura¹⁴⁰, prevede che i bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un'unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto.

La riserva si applica solo nel caso in cui il numero di posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

La RT riferisce sul comma 10 che la disposizione prevede modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi ordinari, anche quelli in corso, con semplificazione delle prove.

La disposizione comporta una spesa pari o inferiore a quella che si sosterebbe se i concorsi ordinari si svolgessero secondo le modalità già previste a legislazione vigente.

Infatti, sottolinea che le nuove modalità: a) si applicheranno, nel 2021, a un numero inferiore di posti, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché a un numero inferiore di candidati, giacché è presumibile che quelli assunti per effetto di tali disposizioni non parteciperanno al concorso ordinario. Nulla cambia rispetto ai posti disponibili e ai candidati attesi per gli anni successivi al 2021; b) prevedono un'unica prova scritta organizzata per quesiti a risposta multipla, così semplificando molto il relativo svolgimento e la correzione, mentre il concorso ordinario a legislazione vigente prevede una prova pre-selettiva – non obbligatoria ma comunque sempre necessaria per l'elevato numero dei candidati – nonché due prove scritte. Per questi motivi, vengono meno gli oneri collegati alla predisposizione e allo svolgimento di due prove scritte, potendo assimilare quelli per l'unica prova scritta ora prevista a quelli previsti, a legislazione vigente, per la pre-selettiva.

Ne deriva che lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente per lo svolgimento dei concorsi è necessariamente sufficiente (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, per complessivi euro 13,426 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021).

Sul comma 11, certifica che la disposizione ivi prevista comporta oneri per la finanza pubblica, necessari per l'acquisto dei quesiti a risposta multipla che comporranno la prova scritta annuale. Tali oneri sono stimabili in 1,56 milioni di euro annui (2.000 euro per 6 batterie di quesiti, ciascuna da 100 domande, per 130 procedure) nell'anno 2021, coperti con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio per lo svolgimento dei concorsi del personale docente

¹⁴⁰ Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 8 luglio 2021, pag.

Quanto al comma 12, evidenzia che la disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Sul comma 13, riferisce che la disposizione ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non viene meno il limite delle facoltà assunzionali autorizzate.

Il comma 10-*bis*, inserito nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si evidenzia sui commi 10 e 11 che le norme dispongono l'adozione di una procedura concorsuale semplificata per la selezione del personale docente, basata su una prova scritta con quesiti a risposta multipla ed una prova orale, in sostituzione delle prove scritte (prova pre-selettiva e prove scritte) e della successiva prova orale previste dalla vigente normativa.

Sul punto, dal momento che la RT certifica la congruità delle risorse già disponibili a legislazione vigente (euro 13,426 milioni annui a decorrere dal 2021) ai fini dell'applicazione del nuovo modello concorsuale - per cui si prevede, comunque l'acquisto dei quesiti a risposta multipla per una spesa valutata in 1,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2021- assicurando che tale nuovo modello troverà applicazione, con riferimento al 2021, per un numero ridotto di candidati (per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9) e che i relativi oneri organizzativi appaiono assimilabili a quelli già previsti, a legislazione vigente, per la sola prova pre-selettiva, andrebbe precisato se le risorse disponibili per tali occorrenze finanziarie siano sempre riferibili al predetto importo di 13,426 milioni ovvero ad altre disponibilità.

I predetti chiarimenti appaiono necessari in quanto, con specifico riferimento al 2021, le summenzionate risorse (13,426 milioni) sono interamente destinate a coprire i maggiori oneri recati dall'art. 59, comma 16 - concernenti le indennità e i compensi previsti, per componenti di commissioni di concorso per il reclutamento nel 2021 di personale docente di materie scientifiche e tecnologiche - e non potrebbero quindi essere disponibili per le summenzionate finalità (acquisto quesiti a risposta multipla ed ulteriori oneri organizzativi).

Inoltre, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a verificare la previsione di neutralità finanziaria recata dal comma 12 con riguardo alla disciplina, demandata ad un successivo decreto ministeriale, relativa al percorso di formazione e prova del personale docente.

Sul comma 10, nel metodo seguito circa la clausola di neutralità, fermo restando la validità del vincolo posto dalle platee assunzionali già previste dalla legislazione vigente, andrebbe confermata la sostenibilità anche in relazione al tema della invarianza degli oneri di funzionamento correlati all'espletamento delle procedure concorsuali atteso che ciò presuppone che le relative previsioni di spesa siano calibrate sulle platee di partecipanti alle prevede concorsuali per i posti di cui si prevede la messa a concorso.

Quanto al comma 10-*bis*, ritenendo le disposizioni vi previste aventi mero rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 59, commi 14-19

(Semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente)

I commi da 14 a 19 stabiliscono l'applicazione di modalità specifiche e particolarmente accelerate per lo svolgimento dei concorsi ordinari banditi nel 2020, limitatamente alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche, al fine di utilizzarne le graduatorie già per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2021/2022.

La RT evidenzia sul comma 14 che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che la disposizione modifica le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari già banditi che trovano copertura con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In particolare, quanto all'onere per la predisposizione dei quesiti della prova scritta, si tratta di 48.000 euro (2.000 euro per 6 batterie di quesiti, ciascuna da 100 domande, per 4 procedure), coperti con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio per lo svolgimento dei concorsi del personale docente.

Sul comma 15, conferma la natura ordinamentale della disposizione e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Quanto al comma 16, evidenzia che la disposizione comporta ulteriori oneri per la possibilità, prevista in via straordinaria, di costituire una sotto-commissione ogni 50 candidati, nonché di riconoscere il compenso aggiuntivo del doppio della quota base prevista per i componenti della commissione, indipendentemente dalla quantità di candidati esaminati, purché il concorso si concluda entro il termine prefissato.

Per stimare tali oneri, si tenga presente che: a) i candidati attesi per le classi di concorso di cui alla Tabella A sono 60.521; b) a legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici e ai candidati ammontano a (cfr. dPCM 23 marzo 1995 e dPCM 24 aprile 2020): b.1) per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,1 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.800 euro; b.2) per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; b.3) per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 8.000 euro; b.4) per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; b.5) ai componenti dei comitati di vigilanza, 50 euro per giorno di presenza nelle aule nelle quali si svolge il concorso; c) secondo la disposizione in esame, ai predetti

compensi si aggiunge, per il presidente e i componenti della commissione e delle sotto-commissioni, il compenso aggiuntivo del doppio della quota base, a prescindere dal numero di candidati esaminati, ove il concorso si concluda entro il termine prefissato.

- a) 60.521 candidati;
- b) 90 procedure concorsuali (5 per 18 regioni) = 90 presidenti e segretari;
- c) 90 commissioni d'esame principali = 180 componenti e 180 aggregati (lingua straniera e informatica);

La disposizione in questione comporta un incremento di spesa per:

- a) il raddoppio del compenso base per le commissioni che terminino in tempo, che si suppone prudenzialmente essere tutte;
- b) l'incremento nel numero di sottocommissioni, che giungerà a 1.211 (60.521 / 50).

Gli oneri recati dalla nuova disposizione sono stati determinati come segue:

	<i>Quant.</i>	<i>base</i>	<i>per cand.</i>	<i>max</i>	<i>premio</i>	<i>Candidati</i>	<i>Spesa</i>
Presidenti	90	1980	1,1	8800	3960	672	601.128,00
Commissari	180	1800	1	8000	3600	672	1.092.960,00
Aggregati	180	900	1	6400	1800	672	606.960,00
Comm. sott.	2422	900	1	8000	1800	50	6.660.500,00
Aggr. sott.	2422	450	1	6400	900	50	3.390.800,00
Segretari	90	1620	0,9	6400	3240	672	491.832,00
Segr. sott.	1211	810	0,9	6400	1620	50	2.997.225,00
						TOTALE	15.841.405,00
						differenza lordo stato	5.180.139,44
						Totale lordo stato	21.021.544,44

La RT certifica che la spesa di cui sopra, pari a euro 21.021.545 (compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) trova parziale copertura sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 145 del 2018, iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione per complessivi euro 13,426 milioni annui nel 2021, considerato che su tale autorizzazione gravano obbligazioni per 88.000 euro. Pertanto i maggiori oneri derivanti dal comma in esame sono determinati in euro 7.684.000 per l'anno 2021.

In merito al comma 17, evidenzia che la disposizione riveste natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Sul comma 18, riferisce che la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché le facoltà assunzionali del comparto scuola rimangono immutate.

Quanto al comma 19, conferma che ivi si prevede che agli oneri derivanti dal comma 16 pari a euro 7.684.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.16	S	C	7,7				7,7				7,7			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame introducono nuove modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie già bandite nel 2020, di personale docente in materie scientifiche e tecnologiche specificamente indicate, al fine di disporre delle relative graduatorie entro il 31 luglio 2021, va evidenziato che tale procedura non sostituisce quella ordinaria prevista a legislazione vigente, in quanto, ai sensi del comma 18, i candidati che partecipano alla procedura semplificata conservano, comunque, il diritto di concorrere secondo le regole ordinarie.

In proposito, posto che la RT provvede alla quantificazione degli oneri relativi alle commissioni e alle sottocommissioni d'esame della nuova procedura semplificata (comma 16) e che la stessa appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richieste la ragioni della mancata quantificazione degli oneri riferiti al medesimo comma 16, ovvero in relazione alla redazione dei quesiti della prova scritta da parte delle università, redazione che la norma prevede possa essere anche a titolo oneroso, nonché in relazione all'assegnazione dei servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento della prova scritta.

Circa la copertura degli oneri previsti, posto che la RT evidenzia che, a tal fine sarà utilizzato interamente lo stanziamento già disponibile a legislazione vigente (pari a 13,426 milioni – 0,88 milioni di obbligazioni già esistenti), andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle stesse tenuto conto che lo stanziamento non sembra capiente per tutte le finalità indicate dalla RT con riguardo ai commi 10-13 e 16.

Infine, circa la commissione nazionale incaricata di valutare i quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, nonché i requisiti dei componenti delle commissioni d'esame, dal momento che la norma – a differenza di quanto disposto per l'analoga commissione riferita alle procedure di cui ai commi da 1 a 9 - non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese in ragione della partecipazione ai suoi lavori, andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte all'attività che i componenti della commissione saranno chiamati a svolgere.

Articolo 59, commi 20 e 21

(Ulteriori disposizioni in materia di procedure concorsuali nella scuola)

Il comma 20 Il comma 20 prevede la definizione di appositi protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino a dicembre 2022.

Il comma 21, ai punti 1) e 2), semplifica le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'esito delle procedure straordinarie per l'immissione in ruolo e per l'abilitazione bandite nel 2020.

La RT certifica con riguardo al comma 20, afferma che la clausola di salvaguardia prevista farà sì che i protocolli previsti dalla norma siano definiti in maniera da non richiedere un maggior impiego di risorse – personale, funzionamento, spazi – rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 21 certifica che le modifiche hanno natura ordinamentale e, dunque, non comportano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della clausola di neutralità finanziaria per lo svolgimento in sicurezza, fino al 31 dicembre 2022, dei concorsi per il personale scolastico e nel presupposto dell'effettiva applicabilità della stessa, non verificabile in questa sede tenuto conto che la clausola medesima fa riferimento a futuri protocolli da definire con ordinanza del Ministro dell'istruzione, previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico, nulla da osservare.

Con riguardo al comma 21, richiamando quanto affermato dalla RT circa la non onerosità della norma, si evidenzia, altresì, che questa abroga una disposizione (art. 1, comma 13, del DL n. 126/2019) cui sono ascritti effetti di maggior spesa corrente, scontati sui saldi di finanza pubblica, pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.

Articolo 60

(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, nonché in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021 un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, destinato a promuovere attività di orientamento e tutorato rivolte a studenti che necessitano di azioni specifiche per l'accesso ai corsi di formazione superiore nonché di azioni di recupero e inclusione riferite anche a studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo reca altresì disposizioni relative ai concorsi di accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

In particolare, il comma 1 - in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19 - autorizza nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2021, allo stanziamento di un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'art. 77 del provvedimento in esame, recante le disposizioni finanziarie. Il fondo è finalizzato a favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio di studenti che necessitano di azioni specifiche indirizzate alla promozione del loro accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, aperte anche agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. L'individuazione dei criteri di riparto e di utilizzazione delle suddette risorse è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 2, alle lettere a) e b), apportando modifiche all'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).

Nel dettaglio:

- elimina la previsione per cui - ai fini della partecipazione ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia da parte dei medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale - è previsto l'obbligo di dover rinviare detta partecipazione al termine del corso di formazione in medicina generale ovvero di dover interrompere il corso medesimo;
- elimina la previsione per cui - ai fini della partecipazione ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici che si iscrivono alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia - è previsto l'obbligo di dover rinviare detta partecipazione al termine della scuola universitaria di specializzazione ovvero di dover interrompere la medesima;
- esclude, in ogni caso, la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria (con la conseguenza che l'eventuale superamento del secondo concorso impone al medico di optare per uno dei due percorsi).

Il comma 3, aggiornando l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, effettua una modifica di coordinamento conseguente alla disposizione riportata al comma 2, inserendo anche i concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale tra i soggetti per i quali si rende necessario disciplinare le modalità di valutazione dei titoli nell'ambito dei concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Il comma 4 sempre a fini di coordinamento con la disposizione di cui al comma 2 - interviene sull'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, sopprimendo il terzo periodo, che interpretava l'articolo 19, comma 12, della legge n. 448, nel senso di consentire ai medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria alla condizione di aver terminato il corso di formazione ovvero di rinunciare ad esso, interrompendolo anticipatamente.

La RT riferisce sul comma 1, che ivi si prevedono misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca.

A tal fine, precisa che la disposizione prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni finalizzato a rafforzare le azioni, di competenza statale, in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore nonché a beneficio degli studenti con disabilità e con disturbi specifici, i quali, per effetto degli oggettivi disagi determinati dalla crisi pandemica, necessitano di interventi mirati per il recupero e l'inclusione, ovvero per il primo inserimento, nei corsi della formazione superiore.

E' previsto che con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca verranno stabiliti criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse a tal fine stanziate, conseguentemente le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei limiti delle risorse rese disponibili nei loro bilanci a seguito di tale decreto, potranno organizzare i servizi di orientamento e tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Sui commi 2-4, ovvero riguardo alle disposizioni urgenti in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina, assicura che tali disposizioni hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	S	C	50				50				50			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sull'istituzione del Fondo previsto al comma 1, dal momento che l'onere viene configurato in termini di limite di spesa e presenta carattere di modulabilità. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni previsti, andrebbero richieste informazioni in merito alle iniziative finalizzate alle azioni da attivare in materia di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore nonché a beneficio degli studenti con disabilità e con disturbi specifici.

Per quanto riguarda, le previsioni contenute ai commi da 2 a 4 non si formulano osservazioni in considerazione del loro tenore ordinamentale, come evidenziato anche dalla RT.

Articolo 60-bis

(Modifica del comma 536 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

Le disposizioni in commento, approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riscrivono il comma 536 dell'articolo 1 della legge n. 179 del 2020.

Nello specifico si prevede il riconoscimento di un contributo per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.

Si demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca¹⁴¹, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per l'individuazione delle disposizioni per l'attuazione del presente comma e dei commi da 537 a 539, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 539.

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, non ci sono osservazioni in quanto il beneficio fiscale in commento opera nell'ambito ed entro i limiti delle risorse stanziare che costituiscono un tetto di spesa.

Articolo 60-ter ***(Misure a sostegno delle università del Mezzogiorno)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁴², prevede al comma 1 che al fine di promuovere lo sviluppo e di potenziare l'attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute aventi sede le-gale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno un numero di iscritti non superiore a 9.000, è riconosciuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra gli atenei interessati.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il dispositivo inserito nel coro della prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è predisposta quale limite massimo di spesa e che l'onere ad essa sotteso presente evidente carattere di rimodulabilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 61 ***(Fondo italiano per la scienza)***

L'articolo istituisce, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

La RT si limita a certificare che lo stanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il 2021 e di 150 milioni di euro disposto a decorrere dall'anno 2022 costituisce mero limite di spesa alla misura indicata dal presente articolo.

¹⁴¹ Da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

¹⁴² Camera dei Deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77 recante le disposizioni finanziarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.1	S	k	50	150	150	150	50	150	150	150	50	150	150	150

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione é formulata come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziata a fronte delle finalità indicate dalla norma, andrebbero richiesti ragguagli in merito alle iniziative che si intendono attivare e in ordine ai relativi fabbisogni di spesa.

Articolo 62

(Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

L'articolo, alle lettere a)-c), modifica in più punti la normativa vigente sul Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore *automotive* nell'area di crisi industriale complessa di Torino, al fine di renderla compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione. Viene anche prevista una autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per il 2021.

La copertura è disposta per l'anno 2021 a carico dell'articolo 77.

La RT si limita a riferire che l'articolo, al comma 1, modifica la disposizione introdotta dal decreto-legge Rilancio – art. 49 del DL 34/2020 - costitutiva di un Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino rendendolo a carattere permanente e autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Viene previsto nel Politecnico di Torino la figura di coordinatore del Centro e beneficiario delle risorse.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 1	S	K	20				20				20			
c. 2	S	C	-20				-20				-20			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo in relazione alla norma istitutiva del Centro¹⁴³, premesso che la spesa può ritenersi ascrivibile alla categoria economica dei trasferimenti in conto capitale, un chiarimento sembrerebbe necessario innanzitutto sugli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo, per cui si assume che la spesa, in termini di fabbisogno e Indebitamento, determinerà un impatto negli stessi anni di stanziamento dei contributi. Va osservato che il prospetto riepilogativo mostra effetti identici sui tre saldi, diversamente dalla prassi che assume di norma un coefficiente di spendibilità inferiore all'unità nell'anno di stanziamento in presenza di spese in conto capitale. Ciò che invero appare improbabile considerato che il comma 3 dell'articolo 49 del decreto legge n. 34 del 2020 demandava ad un apposito regolamento da pubblicare entro settembre del medesimo anno la definizione delle modalità di presentazione della proposta progettuale e di realizzazione dell'infrastruttura. Detto Regolamento non è stato ancora ad oggi varato.

Articolo 62-bis **(Centro italiano di ricerca per l'automotive)**

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁴⁴, istituisce e disciplina, ai commi 1-10, l'attività della Fondazione Centro Italiano di ricerca per l'Automotive sui temi tecnologici ed ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori automobilistico ed aerospaziale, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca ed innovazione che utilizzi i metodi di intelligenza artificiale.

Per la costituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7 del decreto legge, e a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 77.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è sprovvisto di **RT**.

¹⁴³ Nota di lettura n. 161, pagina 157.

¹⁴⁴ Camera dei Deputati, Bolletino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 8 luglio 2021.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che l'autorizzazione di spesa è predisposta quale limite massimo a decorrere dal 2021, non si hanno particolari osservazioni da formulare, anche se andrebbero illustrati i fattori d'oneri (quali spese di personale, dotazioni strumentali, beni) che hanno determinato lo stanziamento previsto. Ad ogni buon conto, si rammenta che tale organismo ancorché in forma di diritto comune (Fondazione per l'appunto) sembra destinata a confluire nel conto economico della PA ricevendo un contributo annuo di rilevante entità.

Per quanto riguarda l'impatto sui saldi, posto che il contributo statale ai sensi del comma 8 è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto, andrebbero prospettate le corrispondenti ipotesi annue di avanzamento.

Per i profili di copertura, posto che il comma 11 richiama il fondo per le esigenze indifferibili, nella dotazione aggiornata dal provvedimento in esame, andrebbero richieste conferme circa l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi già programmati per la restante parte del 2021 a carico delle medesime risorse.

Articolo 63

(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)

L'articolo reca ai commi 1-7 varie misure in materia di contrasto alla povertà educativa, incrementando di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia.

In particolare, ai commi 1-4, si prevede che tali risorse siano destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Gli interventi possono essere attuati nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. E' stabilito che i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento, sono stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 5 proroga per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 392, della stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).

Il comma 6, alle lettere a), b), rifinanzia per il 2022 il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 per cento dei versamenti effettuati dalle stesse Fondazioni al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Inoltre si incrementa l'ammontare del contributo nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così da 55 a 100 milioni) e di 55 milioni di euro nel 2022. L'intervento legislativo è attuato modificando l'art. 1, comma 394, primo e secondo periodo, della legge n. 208 del 2015.

Il comma 7 estende al 2022 l'assegnazione alle fondazioni bancarie di un contributo sotto forma di credito d'imposta delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità. Il contributo stanziato per il 2022 è di 60 milioni di euro.

Il comma 8 reca l'autorizzazione di spesa per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, per cui si provvede: quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 77 del provvedimento in esame; quanto a 115 milioni

di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (ex art. 1, comma 200, legge di stabilità 2015 - legge n. 190 del 2014).

La RT sui commi 1-3, riferisce che in inseguito della perdurante situazione emergenziale, la proposta normativa è volta a confermare l'iniziativa anche per l'anno 2021 di quanto già previsto dall'articolo 105 del decreto legge n. 34/2020 che ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia - tramite un incremento del suddetto fondo pari a 150 milioni - di destinare una quota delle suddette risorse a favore dei comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020.

Rispetto alla precedente disposizione, la presente proposta, sulla base della positiva esperienza sperimentata dai territori beneficiari nell'anno 2020, prevede l'estensione del periodo degli interventi per i mesi da giugno a dicembre 2021. Ciò al fine di consentire lo svolgimento di opportunità educative anche oltre i mesi estivi, tenuto conto del lungo periodo di privazione di socialità e di attività ludico-ricreative rivolte ai minori nel periodo di pandemia.

Sul comma 4 prevede, per le finalità di cui ai commi 1-3, che il fondo di cui al comma 1 venga incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Quanto al comma 5 proroga per l'anno 2022 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

Con riferimento al 6 apporta modifiche al comma 394 della legge n. 208/2015, nello specifico, integrando per l'anno 2021 e prorogando per l'anno 2022 il contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo da parte delle fondazioni bancarie al "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile".

Tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Fondazioni in favore del Fondo fino all'anno 2021 (nel 2019 e nel 2020 sono stati riconosciuti crediti alle Fondazioni per circa 55 milioni di euro annui), si ritiene di incrementare la misura del credito d'imposta nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 e di 55 milioni di euro nell'anno 2022.

Al riguardo, evidenzia che la disposizione in esame comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

Sul comma 7, conferma che ivi si prevede il rifinanziamento nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2022 del contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle Fondazioni di origine bancaria per la promozione del "welfare di

comunità". Tale incremento tiene conto delle risorse già stanziare nel periodo 2019-2021 e comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

In relazione al comma 8, certifica che la norma reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie e quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.4	S	c	135				135				135			
c.6	S	c	45	55			45	55			45	55		
c.7	S	c		60				60				60		
c.8	S	c		-115				-115				-115		

Al riguardo, sui profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l'autorizzazione è predisposta come tetto massimo di spesa e che l'onere presenta carattere di modulabilità.

Quanto ai profili di copertura, posto che in parte la compensazione opera a valere della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito all'esistenza delle relative disponibilità nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali esigenze che siano già state programmate.

Articolo 63-bis

(Disposizioni in materia di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di prevedere, nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire, concernenti la realizzazione di nuovi edifici residenziali che le amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione primaria, quelle necessarie ad assicurare il collegamento in fibra ottica tra l'edificio e il nodo di connessione più vicino.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, posto che la norma prevede una riduzione delle entrate per i comuni derivanti dallo scapito dagli oneri di urbanizzazione primaria delle opere di collegamento in fibra ottica, ne andrebbe valutato l'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica nonché sugli equilibri di bilancio dei comuni.

Articolo 64, commi 1-5 e 12-14

(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)

Il comma 1 dispone che si applichino fino al 31 dicembre 2021 (in luogo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, quindi fino a dicembre 2020) le disposizioni in deroga concernenti l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini") previste dall'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 in favore dei giovani infra-36enni (tale età è prevista dal comma 2 ed era fissata finora a 35 anni; il medesimo comma elimina poi il requisito di essere titolari di un rapporto di lavoro atipico).

Il comma 3 prevede che per le domande presentate a decorrere dal 25 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo sia elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Il comma 3-bis impone ai soggetti finanziatori di indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

Il comma 4 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 in misura pari a 290 milioni di euro per l'anno 2021 e a 250 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 5 rinvia all'articolo 77 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese in conto capitale												
Rifinanziamento Fondo di garanzia	290	250							290	250		

La RT con riferimento alla proroga dell'operatività in deroga del Fondo Gasparrini, afferma che sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo, avuto riguardo alle disponibilità del Fondo stesso alla data del 31 dicembre 2020 (237,7 milioni di euro) ed agli accantonamenti effettuati per l'anno 2020 per le istanze di sospensione accolte (126,7 milioni di euro), si avrebbe quindi una disponibilità di 111 milioni di euro per il 2021. Ipotizzando per lo stesso 2021 il medesimo andamento osservato per l'annualità precedente, la proposta normativa non comporta necessità di rifinanziamento del Fondo per l'anno 2021.

Con riferimento al rifinanziamento e alle modifiche previste per il Fondo di garanzia prima casa, la RT afferma che sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo al 31 dicembre 2020, e alla luce delle proiezioni per l'anno 2021 e per il primo semestre 2022, si stima che la proposta normativa comporti la necessità di

rifinanziamento del Fondo per 290 milioni di euro per l'anno 2021 e per 250 milioni di euro per l'anno 2022.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e considerando che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, così come previsto dal comma 475 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Tuttavia, un approfondimento circa la congruità dello stanziamento aggiuntivo sarebbe opportuno, atteso che l'eliminazione del requisito della titolarità di un rapporto di lavoro atipico sembra suscettibile di determinare un ampliamento particolarmente pronunciato della platea dei potenziali beneficiari della norma.

Quanto alla mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno, si ricorda che, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all'iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l'impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né nel quando.

Pur prendendo atto della coerenza di tale impostazione con le precedenti stime riferite a fattispecie analoghe, sotto il profilo della prudenzialità, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti (da rapportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione).

Il comma 12, in considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa il Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

Il comma 13 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri di riparto delle risorse del comma 12 e delle modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali.

Il comma 14 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	S.N.F. e S.N.F. di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Incremento Fondo	35				35				35			

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 64, commi da 6 a 11

(Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile)

I commi da 6 ad 11 del presente articolo hanno la finalità di favorire l'autonomia abitativa dei giovani; a tal scopo, il comma 6 prevede l'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case"¹⁴⁵ di abitazione¹⁴⁶ e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione delle stesse, stipulati da soggetti acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età¹⁴⁷ e che hanno un indicatore della situazione economica equivalente¹⁴⁸ (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Il comma 7 specifica che per gli atti di cui al precedente comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è attribuito ai medesimi soggetti di cui sopra un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o essere utilizzato in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; il credito in parola può anche essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997, però non dà luogo a rimborsi.

Il comma 8 dispone che i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui ai citati commi 6 e 7 del presente articolo e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25%, ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. n. 601 del 1973.

Il comma 9 specifica che le disposizioni in parola si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 giugno 2022.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per ottenere il beneficio in parola o di decadenza delle agevolazioni, il comma 10 dispone che per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni ed interessi si applicano le norme previste in materia di imposta di registro¹⁴⁹.

¹⁴⁵ Ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

¹⁴⁶ Come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR n. 131 del 1986.

¹⁴⁷ Nell'anno in cui è stipulato l'atto.

¹⁴⁸ Stabilito ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 159 del 2013.

¹⁴⁹ Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 e dall'articolo 20 del DPR n. 601 del 1973.

Il comma 11 valuta gli oneri delle disposizioni in argomento in 347,34 mln di euro per l'anno 2021 e in 260,48 mln di euro per l'anno 2022, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.

La RT evidenzia che le disposizioni prevedono l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato che acquistano la "prima casa di abitazione" e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto anche un ristoro pari all'IVA pagata.

L'esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno 2022.

Ai fini della quantificazione specifica che mediante l'elaborazione degli atti contenuti nell'archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell'agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L'esenzione dall'imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

Riporta le stime degli effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro nella tabella seguente:

(in milioni di euro)

	2021	2022
Imposta di registro	-145,04	-108,77
Imposta ipotecaria	-8,63	-6,47
Imposta catastale	-8,59	-6,44
Totale	-162,26	-121,68

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, individua circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Stima pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

(in milioni di euro)

	2021	2022
Imposta di registro	-2,48	-1,86
Imposta ipotecaria	-2,61	-1,96
Imposta catastale	-2,60	-1,96
Ristoro IVA	-120,69	-90,52
Totale	-128,38	-96,30

Ulteriore intervento di sostegno all'acquisto prima casa: imposta sostitutiva sui mutui per i giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato

Rappresenta che la disposizione prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e

delle tasse sulle concessioni governative, pari all'0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento. L'agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione.

Evidenzia che il gettito dell'imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l'acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2021	2022
Imposta sostitutiva	-56,7	-42,5

Nel complesso rappresenta i seguenti effetti finanziari:

(in milioni di euro)

	2021	2022
Imposta di registro	-147,52	-110,63
Imposta ipotecaria	-11,24	-8,43
Imposta catastale	-11,19	-8,4
Ristoro IVA	-120,69	-90,52
Imposta sostitutiva	-56,7	-42,5
Totale	-347,34	-260,48

Conclude rammentando che agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10, valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo, ai fini della verifica delle quantificazioni si rappresenta:

- la RT non evidenzia dati ed informazioni che consentano di ricostruire la stima presentata; ad esempio non indica il dato medio dell'imposta di registro, delle imposte ipo-catastali e dell'IVA, nonché il valore medio degli immobili "prima casa"¹⁵⁰, inoltre non indica la suddivisione numerica e di valore tra abitazioni e pertinenze dell'abitazione "prima casa";
- la RT non evidenzia le ipotesi di suddivisione degli oneri tra gli anni 2021 e 2022; infatti sia per i contribuenti soggetti alle imposte di registro e ipo-catastali,

¹⁵⁰ Nel merito valgono questi esempi: valore dell'immobile proporzionando l'imposta di registro al valore complessivo di gettito ed al numero di negozi: $218 \text{ mln}/193.000 = 1.129$ euro importo medio di imposta di registro; applicando ad esso l'imposta di registro al 2% (aliquota prevista per acquisti prima casa) si ottiene un dato medio di valore degli immobili pari a: $1.129/2*100 = 56.450$ euro. Ripercorrendo la stessa logica con gli immobili soggetti ad IVA si ottiene un valore di immobili pari a: $181 \text{ mln}/20.000/4*100 = 226.250$ euro. La notevole differenza di valore meriterebbe un approfondimento, pur nella consapevolezza che in caso di acquisti con IVA l'imposta di registro è calcolata sul prezzo della cessione, mentre l'imposta di registro nel caso di acquisto tra privati è calcolata, nella maggioranza dei casi, sul valore catastale opportunamente rivalutato.

sia per quelli assoggettati ad IVA ed imposte di registro ed ipo-catastali si evince che il valore di perdita di gettito è considerato al 50% per il solo anno 2022, mentre per l'anno 2021 la perdita di gettito è superiore rispetto alla quota dei 7/12. Sul punto si chiede di specificare le ipotesi che hanno indotto a stimare una perdita di gettito più elevata per l'anno 2021 rispetto alla parametrizzazione temporale¹⁵¹ che invece viene utilizzata per il 2022; in particolare se ciò fosse dovuto ad un effetto incentivo (il cui valore è pari alla differenza, cioè: $145-127 = 18$ mln di euro), che peraltro si condivide ed è di fatto attendibile visto l'*appeal* della disposizione, è verosimile che il medesimo effetto, peraltro potenziato – in ragione della scadenza del beneficio – dovrebbe risultare e quindi essere stimato anche per l'anno 2022;

- non vengono fornite indicazioni in merito al possibile effetto incentivo recato dal beneficio in esame; sul punto, e riprendendo quanto poco sopra specificato, volendo considerare per l'anno 2021 la maggior perdita di gettito rispetto alla semplice parametrizzazione annua come un opportuno e condivisibile effetto incentivo, si rappresenta che esso è differente per le diverse tipologie di imposte e varia da un minimo del 14,32% (calcolato sulla perdita di gettito IVA) ed un massimo del 17,4% (calcolato sull'ammontare delle imposte ipo-catastali sugli acquisti IVA)¹⁵², senza che la RT sul punto dia dati o informazioni;
- in merito all'ulteriore beneficio riconosciuto alla sottoscrizione di prestiti si sottolinea che la RT sembra stimare i soli contratti relativi all'acquisto della "prima casa" senza invece fornire informazioni di tipo numerico e valutativo in relazione alle diverse tipologie di fattispecie che danno accesso a mutui: acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo;
- si sottolinea che, in merito agli acquisti assoggettati ad IVA, il beneficio utilizzabile sotto forma di credito di imposta sembra essere riconosciuto non solo per l'acquisto dell'immobile e per tutti gli altri atti traslativi della proprietà -così come elencati dal comma 6 del presente articolo – ma anche per tipologie diverse di imposte quali quelle sulle successioni e donazioni, dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o in diminuzione dell'IRPEF in base alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di acquisto. In merito a tale ultimo aspetto si valuti l'opportunità di considerare anche un possibile slittamento nel tempo del credito d'imposta maturato che quindi potrebbe interessare anche gli anni successivi al 2022.

¹⁵¹ La parametrizzazione temporale avrebbe prodotto, ad esempio per gli acquisti tra privati, la seguente perdita di gettito: $218 \text{ mln di euro} / 12 * 7 = 127 \text{ mln di euro}$ circa, rispetto ai 145,04 mln di euro indicati in RT.

¹⁵² Valga un esempio per tutti; imposta di registro per gli acquisti tra privati: $145,04 + 108,77 = 254 \text{ mln di euro}$; $254 \text{ mln di euro} - 218 \text{ mln di euro} = 36 \text{ mln di euro}$; $36 \text{ mln di euro} / 218 \text{ mln di euro} * 100 = 16,5\%$.

TITOLO VII CULTURA

Articolo 65 (Misure urgenti per la cultura)

Il comma 1 incrementa di € 47,85 mln per l'anno 2021 per la parte corrente e di € 120 mln per gli interventi in conto capitale, la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

La RT si limita a ribadire che la norma rfinanzia, nell'anno 2021, per 47,85 milioni il fondo di parte corrente e per 120 milioni il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

Precisa che tali fondi sono destinati al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19. Si prevede altresì che quota parte dell'incremento del fondo di parte corrente è destinata a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ in conto capitale:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co. 1	s	c	47,9				47,9				47,9			
Co.1	s	k	120				120				120			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa predisposta come tetto massimo, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito alla gamma degli interventi previsti con le risorse ivi stanziare, sia in relazione alla dotazione aggiuntiva di parte corrente, che in relazione alla quota di risorse destinate al finanziamento di interventi in conto capitale. Su quest'ultima componente, inoltre, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, si rileva che il prospetto di sintesi ascrive integralmente gli effetti della spesa correlata allo stanziamento, imputandoli alla medesima annualità. Ciò che come noto costituisce una anomalia per le spese classificate come in conto capitale, dal momento che i relativi effetti di cassa sono di norma realizzabili solo all'esito di articolate procedure di evidenza pubblica che condizionano i relativi procedimenti di spesa.

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La RT certifica che la disposizione rifinanzia per 20 milioni nell'anno 2021 il fondo istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	c/K	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co. 2	s	c	20				20				20			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che trattasi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, tenuto conto degli elementi solo sommari forniti dalla RT in merito agli ulteriori fabbisogni di spesa attesi per il 2021¹⁵³ - da cui emerge che le risorse saranno volte al finanziamento di misure di sostegno in favore di coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre -, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo¹⁵⁴, andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi idonei a consentire la valutazione del grado di congruità delle risorse stanziare a fronte dei fabbisogni previsti.

Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento di istituti e luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

¹⁵³ Trattasi del capitolo 2062 dello stato di previsione del MIBAC, che reca uno stanziamento per il corrente anno di 143 milioni di euro al 18 giugno 2021. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Sistema DATAMART- RGS, sul sito del dipartimento, interrogazione al 18 giugno 2021.

¹⁵⁴ Nota di lettura n.161, Volume II, pagina 122.

La RT ribadisce che la norma prevede un incremento da 105 milioni a 125 milioni di euro delle risorse ad assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co. 3	s	c	20				20				20			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Non di meno, in considerazione dell'entità degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente in relazione alla prevista riassegnazione dei proventi correlati ai biglietti d'ingresso presso musei ed istituti di cultura statali e destinati ordinariamente alla copertura dei fabbisogni di funzionamento, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle risorse in esame a fronte delle risorse previste in bilancio per tali finalità¹⁵⁵.

Il comma 4 è stato sostituito nel corso dell'esame in prima lettura¹⁵⁶.

Nello specifico, le lettere a) e b) modificano la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi.

La lettera b-bis) – introdotta nel corso dell'esame alla Camera – dispone l'obbligo di rendicontazione annuale da parte della SIAE delle somme corrisposte quale compenso per copia privata.

A loro volta, gli altri soggetti abilitati a ripartire il compenso di cui all'art. 71-septies della stessa L. 633/1941 devono trasmettere, al MIC e alla SIAE, sempre entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari, nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse all'attività di riparto.

¹⁵⁵ Trattasi, in particolare, dei capitoli dello stato di previsione del MIBAC con la dotazione di stanziamento a fianco indicata: 2026 (7.500 euro); 2055 (2.500 euro); 4080 (127.000 euro); 7935 (18.400 euro); 3033 (261.000 euro); 7665 (15.000 euro); 3529 (161.000 euro); 7752 (10.000 euro); 4565 (145.000 euro); 8310 (10.000 euro); 5661 (2.462.600 euro); 7510 (280.000 euro). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., .I.G.B., Bilancio di previsione dello Stato 2021/2023, stato di previsione del MIBAC.

¹⁵⁶ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

Altresì, prevede che la SIAE definisce modelli e procedure – approvati dal MIC – relativi alle attività di riparto, che consentano alla medesima società di verificare necessità e congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o comunque non distribuite.

La SIAE può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati e disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di spese di gestione o di eventuali accantonamenti al fine del successivo riparto tra i beneficiari. Sugli esiti delle verifiche, la SIAE riferisce al MIC.

Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione determina per i soggetti inadempienti l'impossibilità di partecipare ai successivi riparti, nonché l'obbligo di restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla SIAE.

Il comma è stato riformulato nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di disposizioni di mero rilievo ordinamentale, nulla da osservare. Peraltro, si soggiunge che la Società in questione è ente pubblico economico e non è contemplato nell'ambito del perimetro della PA a fini di contabilità nazionale.

Il comma 5, alle lettere 0a)-b), modificando la legge 220/2016 (*Disciplina del cinema e dell'Audiovisivo*) riserva quota parte dei contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive, dovuti, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ai registi e agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica.

Nel corso dell'esame in prima lettura¹⁵⁷, è stata aggiunta una integrazione (lettera 0a)) in cui si prevede che con lo stesso decreto ministeriale di cui all'art. 7, co. 5, della L. 220/2016, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti anche:

- i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate, rispettivamente, opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
- i criteri per definire scambi delle opere di cui al punto precedente con cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con esse raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
- le modalità di svolgimento, da parte della Cineteca nazionale, ai fini delle attività di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'art. 27, co. 1, lett. da a) ad e) della stessa L. 220/2016 di proiezioni in sala delle opere depositate o di iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;
- i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali iniziative, tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere che vi sono depositate, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui ai già citati artt. 46 e 46-bis della L. 633/1941, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale.

¹⁵⁷ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

La RT assicura che, limitandosi a prevedere la destinazione di una quota parte dei contributi automatici ad autori e registi, la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.

L'integrazione non al momento provvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita a disporre un vincolo all'utilizzo di parte delle risorse già previste dalla legislazione vigente¹⁵⁸, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 esonera - dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 - i soggetti che esercitano le attività di circo equestre e di spettacolo viaggiante dal pagamento dei canoni dovuti per concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Il comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a provvedere al ristoro dei Comuni, in vista delle minori entrate a seguito degli esoneri dal pagamento dei canoni. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame.

La RT si riferisce alla versione iniziale della norma che prevedeva l'esonero fino al 31 agosto 2021, esteso in prima lettura fino al 31 dicembre 2021.

Afferma che la norma si pone in continuità rispetto alla medesima esenzione già disposta in favore delle imprese di pubblico esercizio dai decreti-legge nn. 34, 104 e 137 del 2020 e, da ultimo, dall'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021.

Sulla base della platea di soggetti interessati dalla disposizione, stima un onere derivante dalla norma per l'anno 2021 per i mesi di gennaio-agosto-2021 pari a 8,65 milioni di euro per il ristoro ai comuni delle minori entrate a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori entrate/maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co. 6	e	t/c					-12,95				-12,95			
Co. 7	s	c	12,95											

¹⁵⁸ Trattasi del Fondo iscritto al capitolo 8599 dello stato di previsione del MIBAC, recante una dotazione annua ai sensi della legislazione vigente di 473,5 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio di previsione..... doc. cit. stato di previsione del mibac.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT si limita a fornire la stima dell'onere senza esplicitare i dati ed il metodo considerati nella relativa stima, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi a sostegno degli oneri indicati in conto minori entrate e maggiori spese.

Il comma 8 sopprime il limite massimo di finanziamento, pari a 20 milioni di euro, attribuibile a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

La RT conferma che la norma reca interventi in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche. Precisa che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che non incide sulle risorse già destinate a copertura delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 590, della legge n. 178 del 2020.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che gli effetti finanziari della norma si iscrivono appieno nell'ambito degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Il comma 9 incrementa di 70 milioni di euro le risorse per l'assegnazione della c.d. *Card cultura* – introdotta per la prima volta nel 2016 – ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

La RT ribadisce che la norma incrementa di 70 milioni le risorse destinate all'iniziativa della carta elettronica per i diciottenni, al fine di consentire la fruibilità del bonus a tutta la platea di beneficiari. L'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha confermato il riconoscimento del cd. "*bonus cultura*" per i ragazzi che compiono 18 anni nell'anno 2021, per un importo massimo pari a 150 milioni.

L'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, su cui interviene la citata norma della legge di bilancio 2021, aveva a sua volta confermato il riconoscimento del bonus cultura per i ragazzi che compivano 18 anni nell'anno 2020, per un importo massimo pari a 190 milioni di euro; la legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 aveva, poi, previsto un incremento pari a 30 milioni di euro del capitolo 1430, iscritto nella missione "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*", programma 1.9 "*Tutela del patrimonio culturale*" dello stato di previsione del Ministero della cultura, destinato all'assegnazione del bonus.

Soggiunge che il regolamento 22 dicembre 2020 del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha confermato le disposizioni adottate col regolamento 24 dicembre 2019, relative al valore della Carta, alle modalità di fatturazione e liquidazione, al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta, allo svolgimento, da parte delle amministrazioni coinvolte, delle attività previste

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il valore della carta elettronica è sempre rimasto invariato nella misura di 500 euro, in modo da non creare differenze tra i beneficiari nati nei diversi anni.

Anche la platea di beneficiari (diciottenni residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità), in base alle rilevazioni ISTAT, si conferma per lo più invariata, con minimi scostamenti:

- nati nel 2001: 575.772 potenziali beneficiari;
- nati nel 2000: 592.017 potenziali beneficiari;
- nati nel 1999: 576.953 potenziali beneficiari;
- nati nel 1998: 576.953 potenziali beneficiari.

Visto il *trend* illustrato e le caratteristiche della misura in oggetto, si rende necessario incrementare a 220 milioni le risorse destinate all'iniziativa, al fine di consentire la fruibilità del bonus a tutta la platea di beneficiari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	c/K	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co. 9	s	c	70				70				70			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma modificata riconosce chiaramente un diritto soggettivo perfetto a coloro che, cittadini italiani o residenti con permesso di soggiorno, compiono 18 anni anche nel 2021, va evidenziato che la norma configura un onere inderogabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità.

Circostanza che, a ben vedere, a rigore si presenterebbe di per sé di incompatibile con una autorizzazione predisposta nella forma di limite massimo di spesa, quale è previsto dalla norma "madre" di cui al comma 357-358 della legge di bilancio 2020.

A tale proposito, il Regolamento di cui al D.M. n. 177/2019, come modificato dal D.M. 192/2020, prevede tuttavia una procedura di monitoraggio ad hoc (da parte di SOGEI spa), con cadenza mensile, al fine precipuo di consentire il rispetto del limite di spesa annua previsto dalla norma.

Ora, con riferimento all'adeguamento dello stanziamento già previsto per il 2021 che si dispone con la norma in esame, pur considerando i dati ISTAT riportati dalla RT - e tratti dalle coorti dei nati nel quadriennio 1998/2001 - va evidenziato che lo stanziamento complessivo per il 2021 (220 milioni) consentirebbe a rigore di riconoscere il beneficio ad una platea massima 440.000 unità, ovvero, in numero

"inferiore", alla platea pur astrattamente ipotizzata dalla RT alla luce dei dati riportati ivi riportati¹⁵⁹.

In tal senso, considerando la procedura di monitoraggio già prevista a legislazione vigente, appaiono non di meno necessarie indicazioni più aggiornate in merito alla stima della platea di diciottenni prevedibile per il 2021, che consenta di valutarne il grado di prudenzialità rispetto allo stanziamento complessivo previsto di 220 milioni per il medesimo anno, alla luce della integrazione disposta con la norma in esame.

Il comma 10 riformulato in prima lettura stabilisce che agli oneri derivanti complessivamente dal presente articolo, pari a 290,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
C. 10	s	c	-4,3				-4,3				-4,3			

Al riguardo, rinviando all'articolo 77, non ci sono osservazioni. Quanto alla riduzione ivi prevista del Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere di tale fondo per il 2021, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate per il 2021.

Articolo 65-bis

(Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Dato quest'ultimo che scaturisce dalla mera suddivisione dei 220 milioni complessivi stanziati nel 2021 per il costo di 500 euro da considerare per ogni bonus card. A tale proposito, si sottolinea che dalla media aritmetica calcolata in relazione ai dati annuali del quadriennio 1998/2001 esposti dalla RT, ne risulterebbe una media annua per tale periodo di 580.423 diciottenni: dato quest'ultimo, che, qualora a fosse adottato come parametro di riferimento per la platea di diciottenni attesa nel 2021, comporterebbe un fabbisogno di spesa di 290,2 milioni di circa: a fronte, invece, dello stanziamento complessivo previsto per nell'anno, al netto dell'incremento disposto con la norma in esame, di soli 220 milioni di euro

¹⁶⁰ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021

In particolare, ai commi 1-7 si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e artistico soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), con una dotazione di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni immobili un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di € 100.000. Il credito di imposta spetta a condizione che l'immobile non venga utilizzato nell'esercizio di impresa.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e non è cumulabile con altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione per spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi dell'art.15, co.1, lett.g) del TUIR.

Il credito d'imposta è cedibile anche in forma parziale ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

La disciplina applicativa deve essere definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma predispone il riconoscimento di un credito d'imposta entro un limite massimo di spesa e che l'onere presenta evidente carattere di modulabilità (comma 3), nulla da osservare.

Per i profili di copertura, ivi provvedendosi per gli oneri previsti per il 2021 e 2022, a valere delle risorse previste dal Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere di tale stanziamento, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati.

Articolo 66

(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)

I commi 1 e 2 stabiliscono che i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri (in luogo dei 100 finora previsti) dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza della malattia. Viene poi modificato l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 708 del 1947 (recante "Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo"), prevedendo che l'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime 40 paghe giornaliere percepite (100 finora).

Il comma 3 innalza da 130.000 lire (67,14 euro) a 100 euro la retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del SSN, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità, a favore dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

Il comma 4 estende l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, disciplinata dal testo unico di cui al DPR n. 1124 del 1965, anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Con uno o più decreti interministeriali verranno stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo di cui al primo periodo del presente comma e individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'articolo 49 della legge n. 88 del 1989 (che suddivide per categorie i lavoratori a fini previdenziali e assistenziali), e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2022.

Il comma 5 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del citato DPR n. 1124.

Il comma *5-bis* dispone che i premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma *5-ter* dichiara estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aventi a oggetto le questioni di cui al comma 5, con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Il comma 6 inserisce all'interno del capo X del decreto legislativo n. 151 del 2001 l'articolo *59-bis*, il quale chiarisce che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo; stabilisce inoltre che per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182 del 1997, ai fini del calcolo dell'indennità di maternità, la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'insorgenza dell'evento per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

I commi 7 e 8 prevedono, dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento per i lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182 del 1997, di un'indennità mensile per la disoccupazione involontaria (ALAS), erogata dall'INPS, per un massimo di 6 mesi, se in possesso di determinati requisiti (che devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennità, ai sensi del comma 10), tra cui:

- a) essere in stato di non occupazione;
- b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza,
- d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Il comma 9 impone che la domanda sia presentata all'INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.

I commi 11 e 12 rapportano l'indennità al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. Essa è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Il comma 13 prevede che l'indennità sia corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i medesimi lavoratori, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2% (comma 14).

Il comma 15 considera l'indennità incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria mentre il comma 16 esclude che essa concorra alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986.

Il comma 17 modifica il decreto legislativo n. 182 del 1997, riducendo (attraverso la modifica dell'articolo 2, comma 2, lettera a) e dell'articolo 1, comma 15) da 120 a 90 il numero di contributi giornalieri complessivi richiesti, ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Inoltre sono state introdotte le seguenti novità al decreto legislativo n. 182 del 1997:

- sono dovuti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo n. 708 del 1947 i contributi giornalieri anche nei casi di:
 - a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate;
 - b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo (nuovo comma 2-bis);
- l'accredito d'ufficio di un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi (120 finora), ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (lavoratori che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli), che non raggiungano il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l'importo del trattamento minimo annuale in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (articolo 1, nuovo comma 15-ter);

- l'accreditamento di un'ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi per ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l'accreditamento di un'ulteriore giornata (articolo 1, comma 15-*quater*);
- il datore di lavoro o il committente rilascia al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12, con conseguente sanzione amministrativa (pari a 10.000 euro), salvo che il fatto non costituisca reato più grave, per il caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera. È stabilito che il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, e il divieto di accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie (articolo 1, comma 15-*quinquies*).

Si è poi previsto, con la modifica dell'articolo 4, comma 7, primo periodo, che ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere devono riferirsi non più esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni lavorative effettive svolte per almeno due terzi nel predetto settore, al fine di garantire il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.

Il comma 18 prevede che le disposizioni di cui al comma 17 si applichino a decorrere dal 1° luglio 2021.

I commi 19 e 20 intervengono sul secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 708 del 1947, che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un lato, la potestà di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all'obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP (al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie produttive e dell'inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative) e, dall'altro, il potere di integrare o ridefinire la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo.

Il comma 21 individua gli oneri della disposizione nel modo seguente: agli oneri dell'articolo, con esclusione di quelli derivanti dai commi 3, 4 e 5, quantificati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16 e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo (co 1-2)	13,1	22,5	22,6	22,8	13,1	22,5	22,6	22,8	13,1	22,5	22,6	22,8
Indennità di maternità per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo (co 6)	1,4	2,3	2,3	2,4	1,4	2,3	2,3	2,4	1,4	2,3	2,3	2,4
Indennità di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo-prestazione (co 7-16)		19,6	19,7	19,9		19,6	19,7	19,9		19,6	19,7	19,9
Indennità di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo-contribuzione figurativa (co 7-16)		8,6	8,7	8,8								
Maggiori prestazioni	0,3	0,7	1,1	1,8	0,3	0,7	1,1	1,8	0,3	0,7	1,1	1,8

pensionistiche lavoratori dello spettacolo (co 17-18)													
Minori spese correnti													
Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo (co 14)		10,9	10,9	11,0									
Maggiori entrate contributive													
Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo (co 14)						10,9	10,9	11,0			10,9	10,9	11,0
Minori entrate tributarie													
Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo – effetti fiscali (co 14)			4,2	2,5			4,2	2,5			4,2	2,5	

La RT riporta gli effetti finanziari complessivi della disposizione:

Anno	Genitorialità	Indennità di malattia	Onere ALAS	Contributi Figur. ALAS	Onere totale ALAS	Contributi ALAS (2%)	Contributi netto fisco ALAS	Prestazioni pensionistiche
2021	1,4	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
2022	2,3	22,5	19,6	8,6	28,2	10,9	10,9	0,7
2023	2,3	22,6	19,7	8,7	28,4	10,9	6,7	1,1
2024	2,4	22,8	19,9	8,8	28,7	11,0	8,5	1,8
2025	2,4	23,1	20,1	8,9	29,0	11,2	8,6	2,6
2026	2,4	23,3	20,4	9,0	29,4	11,3	8,7	3,9
2027	2,4	23,6	20,6	9,1	29,7	11,4	8,8	4,9
2028	2,5	24,1	21,0	9,2	30,2	11,6	9,0	6,3
2029	2,5	24,5	21,4	9,4	30,8	11,9	9,1	8,8
2030	2,6	25,0	21,8	9,6	31,4	12,1	9,3	12,1

Anno	Totale entrate (netto fisco)	Totale onere prestazioni	Totale onere contribuiti figurativi	Totale onere	Effetti complessivi (entrate-uscite)
2021	0,0	14,8	0,0	14,8	-14,8
2022	10,9	45,1	8,6	53,7	-42,8
2023	6,7	45,7	8,7	54,4	-47,7
2024	8,5	46,9	8,8	55,7	-47,2
2025	8,6	48,2	8,9	57,1	-48,5
2026	8,7	50,0	9,0	59,0	-50,3
2027	8,8	51,5	9,1	60,6	-51,8
2028	9,0	53,9	9,2	63,1	-54,1
2029	9,1	57,2	9,4	66,6	-57,5
2030	9,3	61,5	9,6	71,1	-61,8

La RT fornisce la stima degli oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa riguardo alla modifica dei seguenti istituti dei lavoratori dello spettacolo:

- indennità malattia;
- importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- tutela e sostegno della genitorialità;
- assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS;
- valorizzazione contributiva a fini pensionistici.

Commi 1 e 2 - Indennità di malattia.

La stima dell'onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero di retribuzione previsti dalla norma. La valutazione è stata effettuata ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens è stata effettuata una rilevazione delle richieste di indennità di malattia presentate nell'anno 2019 da lavoratori dello spettacolo che avevano giornate lavorate o retribuite anche nel 2018. Sono stati considerati i seguenti dati:

- Lavoratori: circa 61.900, dei quali circa 6.700 autonomi, 17.900 a tempo determinato e 37.300 a tempo indeterminato e stagionali.
- La platea di 24.600 lavoratori (autonomi e a tempo determinato) è stata aumentata del 30%, ossia di circa 7.400 soggetti, che si ipotizza possano beneficiare dell'indennità di malattia in virtù della norma in esame tenendo conto

dell'effetto della riduzione del requisito minimo di accesso alla prestazione da 100 a 40 giornate.

- Incremento dell'indennità di malattia derivante dall'aumento a 100 euro del massimale giornaliero di retribuzione, prevista dal comma 3 dell'articolo in esame.

Per tutta la platea di 61.900 lavoratori che hanno percepito l'indennità di malattia nel 2019 si è proceduto ad effettuare il calcolo dell'indennità sia a normativa vigente che a normativa variata e la stima dell'onere è stata ottenuta per differenza.

Per gli anni successivi al 2021 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere per indennità di malattia derivante dalla norma proposta:

Onere per indennità di malattia (in milioni di euro)

Anno	Onere per indennità di malattia
2021	13,1
2022	22,5
2023	22,6
2024	22,8
2025	23,1
2026	23,3
2027	23,6
2028	24,1
2029	24,5
2030	25,0

Comma 3 - Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali.

La disposizione prevede l'aumento da 130.000 lire a 100 euro dell'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. Dalla disposizione derivano maggiori oneri i cui effetti sono ricompresi nelle quantificazioni dei commi 1, 2 e 6.

Commi 4 e 5. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I lavoratori dipendenti (subordinati e parasubordinati) dello spettacolo godono già della tutela assicurativa INAIL. La nuova disposizione estende l'assicurazione anche ai lavoratori autonomi. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica in quanto il premio assicurativo è a totale carico dei soggetti assicurati.

Comma 6 - Tutela e sostegno della genitorialità

La disposizione prevede per le lavoratrici e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 182 del 1997 una diversa modalità di calcolo della retribuzione media globale giornaliera ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità di maternità (di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001).

La normativa attuale prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 67,14 euro) nel mese precedente l'inizio del congedo e dividendo l'importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite nel suddetto mese.

La modifica normativa in esame prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell'indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 100 euro, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in esame) nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo e dividendo l'importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite in tale periodo.

La stima dell'onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero previsti dalla norma. La valutazione è stata effettuata ipotizzando l'entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens è stata effettuata una rilevazione delle richieste di indennità di maternità presentate nell'anno 2019 da lavoratrici dello spettacolo che avevano giornate lavorate retribuite anche nel 2018. Sono stati considerati i seguenti dati:

- lavoratrici assicurate: 1.150 circa, 800 delle quali lavoratrici autonome e a tempo determinato. Quest'ultima platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime.
- per gli anni successivi al 2021 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto.

La RT stima l'onere per differenza tra l'indennità di maternità calcolata sia a normativa vigente che a normativa variata.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere per indennità di maternità derivante dalla norma proposta:

Onere per indennità di maternità (in milioni di euro)

Anno	Onere per indennità di maternità
2021	1,4
2022	2,3
2023	2,3
2024	2,4
2025	2,4
2026	2,4
2027	2,4
2028	2,5
2029	2,5
2030	2,6

Commi 7 – 16. Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS

Sono stati oggetto di stima:

1. l'onere derivante dall'erogazione dell'indennità ALAS (commi 5, 6, 7);
2. l'onere derivante dal riconoscimento della contribuzione figurativa (comma 8);
3. la maggiore entrata derivante dal versamento, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182 del 1997, di un'aliquota contributiva pari al 2% (comma 8).

Sono state utilizzate le informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. Sono stati considerati i seguenti dati:

- platea degli assicurati individuata è costituita da circa 66.000 lavoratori autonomi iscritti nel 2019 al FPLS, appartenenti ai gruppi di cui all'art. 2, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 182 del 1997 e non titolari di pensione diretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie;

da questa platea sono stati esclusi i lavoratori che hanno meno di 15 giornate lavorate nell'anno e quelli che hanno una retribuzione annua superiore a 35.000 euro, arrivando così a 22.000 soggetti. Tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime.

Punto 1) è stata condotta ipotizzando, a partire dal 2022, un numero di beneficiari pari al 27% della generazione-tipo (5.940 soggetti) con una retribuzione media mensile di 1.100 euro e un'indennità ALAS di 825 euro mensili. La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'entità dei periodi lavorati, è stata stimata pari mediamente a 4 mesi. Per gli anni successivi al 2022 la retribuzione media mensile è stata

incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto e il numero di mesi di fruizione dell'indennità è stato lasciato invariato (4 mesi).

Punto 2) si è proceduto a valutare la contribuzione figurativa rapportandola alla retribuzione media mensile entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

Punto 3) si è proceduto a calcolare, a partire dal 2022, l'importo relativo alla contribuzione del 2% versata dai circa 66.000 lavoratori autonomi, appartenenti ai gruppi di cui all'articolo 2, c. 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 182 del 1997 e non titolari di pensione diretta, sulla retribuzione imponibile.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere (per indennità ALAS e contribuzione figurativa connessa) e la maggiore entrata contributiva derivanti dalla norma proposta:

Onere per indennità ALAS e contribuzione figurativa e maggiore entrata contributiva (in milioni di euro)

Anno	Onere ALAS			Contributi ALAS (2%)	Contributi ALAS (al netto degli effetti fiscali) (b)	Effetti complessivi (entrate - uscite) (b) - (a)
	per indennità ALAS	per contribuzione figurativa ALAS	complessivo (a)			
2022	19,6	8,6	28,2	10,9	10,9	-17,3
2023	19,7	8,7	28,4	10,9	6,7	-21,7
2024	19,9	8,8	28,7	11,0	8,5	-20,2
2025	20,1	8,9	29,0	11,2	8,6	-20,4
2026	20,4	9,0	29,4	11,3	8,7	-20,7
2027	20,6	9,1	29,7	11,4	8,8	-20,9
2028	21,0	9,2	30,2	11,6	9,0	-21,2
2029	21,4	9,4	30,8	11,9	9,1	-21,7
2030	21,8	9,6	31,4	12,1	9,3	-22,1
2031	22,2	9,8	32,0	12,3	9,5	-22,5

Commi 17 e 18 - Contributi a fini pensionistici

La proposta normativa riguarda i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 182.

Ipotesi valutata in assenza di SET – Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo.

Per effettuare la valutazione sono stati estratti dall'archivio delle dichiarazioni Uniemens i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (raggruppamento A) che risultano aver versato almeno un contributo giornaliero nel periodo 2017-2020. Sono state eliminate inoltre le posizioni con pensione diretta a carico Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La tabella seguente mostra gli assicurati per classi di età e sesso. Sono presenti assicurati giovanissimi e persone con età molto avanzata, come già detto non titolari di pensioni diretta ex Enpals. In generale è da rimarcare la giovane età media.

Classi di età	Distribuzione per sesso e classi di età		
	<i>Femmine</i>	<i>Maschi</i>	<i>Totale</i>
<15	6.351	6.703	13.054
15-19	5.415	4.369	9.784
20-24	26.522	24.775	51.297
25-29	26.882	29.670	56.552
30-34	20.149	25.416	45.565
35-39	15.218	20.685	35.903
40-44	12.369	19.164	31.533
45-49	11.093	18.406	29.499
50-54	9.201	15.112	24.313
55-59	6.918	13.082	20.000
60-64	3.990	8.519	12.509
65-69	2.295	4.988	7.283
70-74	1.383	3.106	4.489
75-79	637	1.236	1.873
80-84	328	525	853
85-90	141	216	357
>90	180	209	389
Totale	149.072	196.181	345.253

La tabella che segue mostra gli assicurati distinti per gruppo di appartenenza e per ultimo anno di contribuzione. L'analisi delle posizioni ha rilevato un'elevatissima frequenza nel passaggio dallo stato di attivo a quello di silente, tipica del settore.

Gruppo	Distribuzione per gruppo e ultimo anno di contribuzione				
	2017	2018	2019	2020	Totale
1	2275	2811	3.864	4.363	13.313
2	35697	43979	52.164	41.173	173.013
3	4955	6185	7.283	6.552	24.975
4	722	1140	1.626	4.610	8.098
5	1419	1979	2.634	4.271	10.303
6	78	93	110	324	605
7	194	216	371	647	1.428
8	6670	9395	13.498	14.706	44.269
9	5231	6378	7.013	6.305	24.927
10	155	194	219	477	1.045
11	1634	2101	2.660	4.974	11.369
12	3587	4942	5.784	6.972	21.285
13	590	884	1.259	2.426	5.159
14	394	622	870	1.018	2.904
15	266	408	753	1.133	2.560
Totale	63867	81327	100.108	99.951	345.253

Di seguito viene evidenziato il numero medio di giornate lavorate nell'anno 2019, ultimo anno che non risente dei pesanti effetti della pandemia sul settore. Com'è ovvio il numero medio è calcolato considerando solamente il numero degli assicurati che hanno avuto almeno una contribuzione, in caso contrario i numeri sarebbero molto più bassi. Risulta evidente la variabilità delle giornate lavorate tra i gruppi. In generale, il numero medio di giornate non risulta in nessun gruppo sufficiente a coprire un anno di assicurazione (attuale requisito di 120 giornate).

Gruppo	Numero medio di giornate lavorate nel 2019 per gruppo e sesso		
	<i>Femmine</i>	<i>Maschi</i>	<i>Totale</i>
1	27	35	31
2	12	13	12
3	51	41	45
4	93	90	91
5	109	90	98
6	113	100	106
7	46	38	39
8	20	21	21
9	31	40	33
10	113	127	118
11	95	75	78
12	63	67	66
13	86	85	86
14	43	43	43
15	24	32	30
Totale	31	34	33

La proposta normativa riduce questo limite a 90 giornate e in generale contiene norme che facilitano il raggiungimento della maturazione del requisito annuale.

Sulla base delle informazioni descritte si è proceduto per ciascun lavoratore a determinare il numero di annualità maturate negli anni 2017-2020, attribuendo un anno se il lavoratore ha versato un numero di giornate pari o superiore a 120 o, se inferiore, la frazione di anno pari alle giornate/120. Il numero così ottenuto è stato diviso per quattro ottenendo quindi il numero medio di annualità maturate ogni anno. Successivamente, per i soli anni con contribuzione si è determinato il numero medio di giornate lavorate e la retribuzione annua.

Sulla stessa base è stata attribuita un'anzianità assicurativa di partenza ipotizzando un ingresso in assicurazione a 20 anni di età. La popolazione è stata proiettata a livello individuale sino a raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia specifico del gruppo di appartenenza o della pensione anticipata ottenendo in questo modo lo sviluppo delle pensioni a normativa attuale.

Al fine di quantificare lo sviluppo nel quadro normativo variato si è:

- posto a 90 il numero minimo di giornate necessarie per perfezionare un anno;
- valutato come due giornate quelle versate dagli attori contrassegnati dal codice 022;
- valutato comunque la maturazione di un anno per i lavoratori con un numero medio di giornate di contribuzione elevato.

Si è potuto in questo modo stimare a livello individuale l'onere per il raggiungimento anticipato del requisito pensionistico.

Effettuando la differenza tra i due sviluppi si ottiene la stima del maggior onere relativo in termini di rate di pensione.

Anno	Maggiori rate di pensione (in milioni di euro)
2021	0,3
2022	0,7
2023	1,1
2024	1,8
2025	2,6
2026	3,9
2027	4,9
2028	6,3
2029	8,8
2030	12,1

Commi 19 e 20 - Adeguamento elenco categorie professionali.

La RT afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di interventi su una disposizione già vigente, volti a migliorarne i profili attuativi.

Al riguardo, si evidenzia che la RT fornisce alcuni dati utilizzati nel procedimento di calcolo degli oneri previsti dalla disposizione in esame ed esplicita le ipotesi e il metodo applicati nella stima, senza tuttavia esplicitare gli elementi di dettaglio necessari per una puntuale verifica della stima. In particolare, in merito all'indennità di malattia (commi 1 e 2) non è stato possibile verificare puntualmente la stima in quanto non sono state indicate il numero di giornate medie utilizzate per il calcolo dell'indennità complessiva per la platea considerata dalla RT.

Nulla da osservare sui commi 4 e 5, nel presupposto che il sistema tariffario INAIL per i nuovi lavoratori assicurati non si discosti dai criteri generali adottati, che consentono la maturazione di attivi di bilancio per l'INAIL.

In relazione alle nuove modalità di calcolo dell'indennità di maternità (comma 6), la RT fornisce la numerosità della platea potenzialmente interessata dalla modifica normativa ma non indica la retribuzione media giornaliera considerata nel procedimento di stima.

Con riferimento all'assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS (commi 7-16), la quantificazione degli oneri sulla base dei dati forniti dalla RT appare

sostanzialmente corretta. Tuttavia, non sono state esplicitate le motivazioni sottostanti l'abbattimento della platea potenzialmente interessata dalla misura fino a giungere al 27% del totale dei lavoratori interessati (dei 22.000 soggetti individuati sulla base dei dati amministrativi la RT applica la percentuale del 27% arrivando quindi a 5.940 soggetti interessati).

Inoltre, non sembra ispirata a criteri di prudenzialità, anche se certamente plausibile, l'ipotesi di una durata media della fruizione dell'indennità in questione pari a 4 mesi.

Infine, non è stato possibile verificare puntualmente le maggiori entrate per la contribuzione del 2% versata dai circa 66.000 lavoratori autonomi dello spettacolo, in quanto non è stata indicata dalla RT la retribuzione imponibile utilizzata per la stima, anche se l'ordine di grandezza del gettito atteso è certamente corretto.

Con riferimento alle modifiche della disciplina della contribuzione utile ai fini pensionistici (commi 17 e 18) si evidenzia che la RT fornisce alcuni dati aggregati relativi alle platee interessate distribuiti per età, sesso e ultimo anno di contribuzione. Con riferimento al procedimento di stima la RT utilizza peraltro un modello di microsimulazione, il che da un punto di vista metodologico appare appropriato: si prende atto quindi dei risultati di tale elaborazione, rilevando che non risulta peraltro possibile effettuare una verifica puntuale dell'onere.

Nulla da osservare per i profili di copertura, coerenti con i dati riportati nella quantificazione dalla RT.

Articolo 67

(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

Il comma 1 del presente articolo istituisce – in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali – un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021¹⁶¹ e, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante, calcolato ai sensi del comma 3 del presente articolo. L'efficacia della disposizione in parola è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea¹⁶²

Il comma 2 dispone che sono ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto disposto dall'articolo 109, del testo unico sulle imposte sui redditi, n. 917 del 1986 (TUIR). L'effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D. Lgs. n.241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis*, del codice civile.

¹⁶¹ Previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹⁶² Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ai sensi del comma 3 il beneficio in parola non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della L. n.198 del 2016 e al D. Lgs.n. 70 del 2017; esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, mediante utilizzo del modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate¹⁶³.

Il comma 4 specifica che il credito è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 40 del 2010.

Il comma 5 rinvia ad un D.P.C.M, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità dei contenuti, della documentazione richiesta e dei termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

Il comma 6 stima gli oneri derivanti dalle disposizioni all'esame pari a 60 mln di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.

Il comma 7 dispone, limitatamente all'anno 2021, che per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi l'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633 del 1972, può applicarsi, in deroga a quanto già disciplinato, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Il comma 8, modificando l'articolo 1, comma 609 della L. n. 178 del 2020, dispone che per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta, previsto per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, può essere parametrato, fermo restando il limite di spesa di 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Il comma 9 dispone che agli oneri derivanti da commi da 1 a 7, pari a 80,66 mln di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto all'esame.

Con il comma 10 si modifica il *bonus* di cui all'articolo 57-*bis* del DL n. 50 del 2017, c.d. bonus investimenti pubblicitari; nello specifico si prevede, limitatamente agli anni 2021 e 2022 che il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e comunque nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea, entro il limite massimo di 90 mln di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il limite di spesa indicato e concesso fino a 65 mln di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge

¹⁶³ Pena lo scarto dell'utilizzo. Lo scarto si ha anche qualora il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia eccedente l'importo spettante.

26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 2018. Per l'anno 2021 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, D.P.C.M. 90/2018, è presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre del medesimo anno, secondo le modalità ivi previste. Si dispone che le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 11 abroga i commi 612 e 613 della citata L. n. 178 del 2020.

Il comma 12 dispone che agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 25 milioni di euro con le risorse rinvenienti dal comma 11, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

Infine il comma 13 prevede che a decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Durante l'esame parlamentare la camera dei deputati ha introdotto nuovi commi; nello specifico:

- commi da 9-bis a 9-quater: il comma 9-bis riconosce anche per l'anno 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 188 del DL n. 34 del 2020¹⁶⁴, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte nel registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Si dispone che il credito di imposta in questione è riconosciuto nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020, entro il limite di 30 mln di euro che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 188 del D.L. n. 34 del 2020. Il comma 9-ter quindi prevede un corrispondente incremento del Fondo per il pluralismo dell'informazione (art. 1, L. 198/2016), nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF e sono successivamente trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ("Agenzia delle entrate – fondi di bilancio") per le necessarie regolazioni contabili. Il comma 9-quater dispone che agli oneri quantificati negli indicati 30 mln di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione¹⁶⁵.
- Comma 9-quinquies: modificando il comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019 al 30 giugno 2021, stabilito per la trasmissione da parte dell'INPGI ai ministeri vigilanti di un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dalle operazioni dell'ente volte al suo riequilibrio finanziario. Il medesimo differimento opera altresì, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI,

¹⁶⁴ Esso prevede per l'anno 2020 analogo credito d'imposta per le spese sostenute nel 2019.

¹⁶⁵ Di cui all'articolo 1, comma 200 della L. n. 23 n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7 del presente decreto.

per quanto riguarda l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1994, ai sensi del quale, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto interministeriale si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione, per cui, sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario, sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. Inoltre, al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo periodo, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una commissione tecnica composta da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'INPGI. La commissione conclude i propri lavori entro il 20 ottobre 2021. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività della commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Comma 11-*bis*: con esso, modificando l'articolo 1, comma 394 della L. n. 160 del 2019, si differisce di ulteriori 12 mesi i termini riguardanti l'abolizione, o la progressiva riduzione fino all'abolizione, dei **contributi diretti** a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019¹⁶⁶.
- Comma 13-*bis*: modificando l'articolo 4-*bis* del DL n. 125 del 2020, proroga i poteri di istruttoria dell'AGCOM finalizzati a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo sulla base di criteri previamente individuati, nei confronti dei soggetti operanti contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La modifica prevede che l'applicazione della disposizione non sia più prevista a decorrere dall'entrata in vigore del DL n. 120 del 2021 e per i sei mesi successivi a tale data (quindi fino al 7 aprile 2021) ma fino all'entrata in vigore del decreto legislativo contenente il recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), e comunque non oltre il 31 ottobre 2021 (si ricorda che la delega per il recepimento di tale direttiva è stata prevista all'articolo 3 della legge di delegazione europea 2019/2020).

La RT con riferimento ai **commi da 1 a 6** evidenzia che la proposta normativa introduce un credito di imposta fino al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita giornali. Il credito di imposta è

¹⁶⁶ Pertanto a seguito dello slittamento:

- decorre dal 31 gennaio 2025 l'abrogazione delle disposizioni che prevedono la concessione di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale;
- decorre dall'annualità di contributo 2024 la riduzione progressiva dell'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall'annualità di contributo 2027, per le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), D.Lgs. 70/2017) e gli enti senza fini di lucro, ovvero le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), D.Lgs. 70/2017).

riconosciuto entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa ed è utilizzabile solamente in compensazione.

Specifica che l'intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia 60 milioni di euro per l'anno 2021.

Per il **comma 7** sottolinea che la proposta normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, innalzando la resa dall'attuale 80% al 95%. (Regime che, limitatamente al 2020, l'art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte).

Con riferimento alla quantificazione stima che la misura determini una perdita di gettito IVA pari a 20,66 milioni di euro per il 2021.

In merito al **comma 8** rappresenta che la proposta normativa modifica l'art. 1, comma 609, della L. n. 178 del 2020 prevedendo che fermo restando il limite di spesa di Euro 15 milioni per ciascun anno 2021 e 2022, il credito di imposta ivi disciplinato può essere parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Pertanto dal punto di vista strettamente finanziario evidenzia che la disposizione non genera effetti, non essendo modificato il limite di spesa della norma in esame.

Con riferimento al **comma 9** evidenzia che agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 pari a 80,66 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Per i **commi da 10 a 12** la RT sottolinea che la disposizione sostituisce il comma 1-*quater* dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari che nella versione a legislazione vigente riconosceva l'agevolazione per gli anni 2021 e 2022, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La nuova disposizione riconosce il credito di imposta per le medesime annualità 2021 e 2022, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Sotto il profilo strettamente finanziario evidenzia che la disposizione genera un onere di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (pari alla differenza tra il limite di 50 milioni di euro già vigente nella formulazione dell'articolo 57-*bis*, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017 ed il nuovo limite di 90 milioni di euro stabilito nella nuova formulazione del medesimo comma 1-*quater* dell'articolo 57-*bis*).

La misura è a carico del Fondo del pluralismo, distintamente sulle due quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Quindi alla copertura finanziaria dell'onere pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per 15 milioni di euro ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie e per i restanti 25 milioni di euro con l'abrogazione della norma relativa al "voucher digitale" destinato alle famiglie a basso reddito per l'acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici – articolo 1, commi 612 e 613 della legge 178/2020 che vengono abrogati; a tal fine si prevede il versamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

Infine, in merito al **comma 13** rappresenta che la disposizione stabilisce, a regime dall'anno 2023, la destinazione, pari ad euro 45 milioni annue, di risorse per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, nell'ambito del plafond ordinario, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ripartito a valere sulle due quote del Fondo spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Ai relativi oneri, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Per le modifiche emendative non è stata presentata RT.

Al riguardo in merito ai **commi da 1 a 6** non si hanno osservazioni da formulare in quanto l'onere è conformato come tetto di spesa; ciò anche con riferimento al fatto che è la norma stessa a prevedere un meccanismo di adeguamento dell'importo del credito in capo ai beneficiari qualora le risorse destinate non risultino sufficienti.

Sul comma 6, per i profili di copertura, posto che la riduzione ivi prevista per il 2021 della dotazione prevista ai sensi della legislazione vigente per il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze recava- alla data di entrata in vigore del provvedimento- le necessarie disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere dello stanziamento a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati per la medesima annualità.

Con riferimento al **comma 7** si evidenzia che la RT non fornisce dati ed informazioni che consentano la verifica della stima indicata; tuttavia si osserva che la quantificazione pari a 20,66 mln di euro è la medesima di quella contenuta nella RT annessa all'articolo 187 del DL n. 34 del 2020; infatti in quella sede al fine della stima erano stati utilizzati i dati relativi ai consumi delle famiglie (anno 2019) ed era stata

considerata una percentuale pari al 15% della spesa (cioè 516,6 mln di euro) che è il differenziale di forfetizzazione in argomento (da 80% al 95%). All'imponibile così stimato, applicando l'aliquota IVA del 4%, si ottiene la citata stima di 20,66 mln di euro¹⁶⁷ annui che la RT all'esame ripropone. Nel merito si osserva che sarebbe stato opportuno acquisire anche il dato risultante dalle dichiarazioni IVA relativo all'introito dell'imposta per le cessioni di quotidiani e periodici al fine di calcolare la perdita di gettito derivante dalla maggiore quota di forfetizzazione riconosciuta dall'articolo in esame utilizzando quindi, non già i dati di consumo delle famiglie italiane, bensì i dati effettivi di gettito risultanti dalle dichiarazioni IVA. Un riscontro in tal senso sarebbe necessario per verificare la stima presentata in RT, anche alla luce del fatto che tale disposizione si presenta come una proroga di quanto già riconosciuto, anche se parzialmente, per l'anno 2020.

In merito al **comma 8** non si hanno osservazioni in quanto l'ampliamento oggettivo delle fattispecie per cui godere del beneficio viene ricondotto nell'ambito del tetto di spesa già autorizzato a legislazione vigente.

Sui commi *9-ter-9-quater*, per i profili di quantificazione, premesso che la norma si limita ad un corrispondente incremento del Fondo per il pluralismo dell'informazione (art. 1, L. 198/2016) per il 2021, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che l'onere di cui al comma 9-bis si presenta compatibile con un meccanismo di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Sul comma *9-quater*, venendo ai profili di copertura, in considerazione della circostanza che la norma richiama a tal fine la dotazione del fondo per le spese indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, esistenti a valere di tali risorse, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa già programmati a valere del medesimo stanziamento.

Nulla da osservare sul comma *9-quinquies*, alla luce dell'assenza di oneri ascritti ai precedenti, analoghi differimenti delle norme ivi indicate e dell'espressa esclusione della corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo ai componenti della commissione prevista al presente comma, nonché della clausola d'invarianza finanziaria rispetto al suo funzionamento.

Per la stima degli oneri di cui ai **commi da 10 a 12**, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare in quanto anche in tale ipotesi l'onere è conformato come tetto di spesa.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, va detto che il dispositivo pone l'onere complessivo, aggiornato con la norma in esame, di 90 milioni previsti per il 2021 e 2022, a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, imputandone l'onere in parte (65 milioni di euro) alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e altra in parte (25 milioni di euro) alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. In proposito, posto che il D.P.C.M. di riparto delle risorse già previste

¹⁶⁷ Cioè: $516,6 * 4\% = 20,66$ mln di euro.

dalla legislazione vigente a valere del Fondo richiamato per il corrente anno non è stato ancora approvato, non ci sono osservazioni

Poi, quanto alla copertura finanziaria del "maggior" onere (comma 12), rispetto a quanto non sia da ritenersi già scontato dai tendenziali a legislazione vigente (50 milioni di euro,) che si prevede con la norma *de quo*, pari a 40 milioni per il 2021 e 2022, premesso che, per quota parte (15 milioni di euro per il 2021 e 2022), si provvede ai sensi dell'articolo 77 e, per i restanti 25 milioni di euro, si provvede attraverso l'abrogazione della autorizzazione di spesa relativa al "voucher digitale" destinato alle famiglie a basso reddito di cui all' articolo 1, commi 612 e 613 della legge 178/2020, andrebbero solo richieste conferme in merito alla equivalente riducibilità degli stanziamenti richiamati, in corrispondenza alle norme abrogate, per le annualità 2021 e 2022, al netto degli impegni eventualmente già formalizzati, nell'ambito delle risorse previste dalla programmazione 2014/2020 del FSC¹⁶⁸.

Sul punto, posto che la RT prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'importo già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2021, che resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, va evidenziato che tale riversamento andrebbe opportunamente evidenziato nell'ambito degli effetti d'impatto sul Saldo di competenza finanziaria, trattandosi di risorse già transitate al bilancio della presidenza del consiglio dei ministri.

Ad ogni modo, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto sui Saldi, essendo gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente riferibili alla dotazione del FSC per la programmazione 2014/2020, va evidenziato che trattasi di copertura che dispone la destinazione di risorse classificate in bilancio per spese in conto capitale a finalizzazione di spesa volta alla copertura di maggiori spese correnti, ciò integrando una dequalificazione della spesa prevista ai sensi della legislazione vigente.

Con riferimento al **comma 13**, si osserva che la RT pur conformando l'onere di 45 mln di euro a decorrere dal 2023 come tetto di spesa, non fornisce dati ed informazioni che consentano di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità della disposizione; si evidenzia peraltro che il decreto attuativo dovrà disciplinare anche le modalità di ripartizione al fine di rispettare il limite di spesa indicato. Sul punto si osserva infatti che il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, di cui al citato comma 1-*quater* dell'articolo 57-*bis* del DL n. 50 del 2017 – il cui finanziamento è stato portato a 90 mln di euro per gli anni 2021 e 2022 ai sensi dei commi da 10 a 12 del presente articolo – risulta diminuito rispetto alla disposizione previgente (che destinava 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

¹⁶⁸ A tale proposito, si rammenta che ai sensi dell'articolo 2, del D.M. 7 agosto 2020, richiamato espressamente dal comma 613 della legge di bilancio 2021, gli interventi in parola sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 agosto 2017, n. 71, per un ammontare massimo di risorse pari a 204.000.000 euro (comprensivi di Iva) e per la realizzazione delle relative attività è riconosciuta ad Infratel Italia S.p.a., a titolo di rimborso dei costi diretti e indiretti per acquisti di beni e servizi, una somma fino al 2% della voce di spesa.

Per quanto riguarda la copertura ivi prevista dalla norma, premesso che ivi si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, , imputandone la riduzione per 30 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, andrebbe confermata la capienza della relativa dotazione a regione, tenuto conto della variabilità delle risorse prevista dallo stesso meccanismo di finanziamento del Fondo stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 198/2016¹⁶⁹.

Sul comma 11-bis per i profili di quantificazione, premesso che alla precedente proroga prevista dall'articolo 7, comma 4-*quater*, del ddl di conversione del decreto proroghe di cui all'A.S. 2101, non sono stati associati effetti in quanto comunque "i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione"¹⁷⁰, non ci sono osservazioni.

Nulla da osservare sul comma 13-*bis*, atteso che non erano stati ascritti effetti finanziari all'attività istruttoria in esame disposta dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 125 del 2020, la cui efficacia viene ora prorogata.

Articolo 67-*bis*

(Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone che per l'anno 2021¹⁷¹, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti

¹⁶⁹ Ivi si prevede che al Fondo confluiscono: a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività; 3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. Ad ogni modo, la dotazione prevista in bilancio per il 2021/2023 consta di 304,3 dal 2023.

¹⁷⁰ RT di passaggio all'A.S. 2101.

¹⁷¹ L'agevolazione è riconosciuta in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile

e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al DPR n. 495 del 1992. Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma 2 fa rinvio ad provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate¹⁷², per definire le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

Il comma 4 indica gli oneri associati all'agevolazione in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, disponendo che alla relativa copertura si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del provvedimento in commento.

Il comma 4 precisa che le disposizioni in commento trovano applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo non ci sono osservazioni in quanto l'agevolazione in commento opera entro il limite delle risorse stanziato che costituiscono un tetto di spesa. Inoltre il provvedimento attuativo sarà chiamato a dettare norme al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

TITOLO VIII AGRICOLTURA E TRASPORTI

Articolo 68

(Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agrituristico)

Il comma 1 del presente articolo, modificando l'articolo 1, comma 506 della legge n. 205 del 2017, innalza, per l'anno 2021 le percentuali di compensazione IVA di cui all'articolo 34, comma 1 del DPR n. 633 del 1972, applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, portandole entrambe al 9,5%¹⁷³. Pertanto in ragione di detta modifica, per l'anno 2021, gli allevatori potranno beneficiare di una detrazione IVA maggiore rispetto alla previgente normativa¹⁷⁴.

Il comma 2 quantifica gli oneri pari ad euro 27,5 mln di euro per l'anno 2021, a cui provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto.

¹⁷² Da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del provvedimento in commento.

¹⁷³ Le percentuali previgenti erano pari al 7,65% per la specie bovina e al 7,95% per la specie suina.

¹⁷⁴ In particolare si veda l'ultimo DM attuativo del 26 gennaio 2016 che ha previsto la percentuale del 7,65% per i bovini e del 7,95% per i suini. Il successivo e recente DM del 10 febbraio 2021 aveva esteso anche al 2021 le suddette percentuali.

La RT specifica che il comma 1, relativo alle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, prevede un innalzamento per il 2021 delle percentuali di compensazione applicabili per le cessioni di animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 9,5% (ora 7,65%), e, per le cessioni di animali vivi della specie suina, anch'essa nella misura massima del 9,5% (ora 7,95%).

Rammenta che con la legge di Bilancio per il 2018 tali percentuali erano state fissate in 7,65% e 7,95%, e che hanno determinato una perdita di circa 20 milioni di euro (entro il limite prefissato).

La legge di Bilancio per il 2021, come nelle precedenti leggi di Bilancio, ha confermato la proroga di tali percentuali.

Precisa che la proposta in esame prevede un ulteriore innalzamento per il 2021 pari al 9,5% per i bovini e suini. Applicando il differenziale di aliquote nella loro misura massima ottiene una perdita IVA per il 2021 pari a circa 27,5 milioni di euro.

Infine sottolinea che il comma 2 quantifica la misura in 27,5 milioni di euro per il 2021, alla cui copertura si provvede con le disposizioni finanziarie.

Al riguardo, si osserva in prima analisi che i decreti ministeriali che si sono succeduti nel tempo e che hanno attuato la disciplina primaria – definivano le specifiche percentuali di detrazione IVA¹⁷⁵ – entro l'indicato valore massimo delle percentuali previsto nella disposizione di legge – salvaguardando l'esigenza di garantire il rispetto del vincolo delle minori entrate¹⁷⁶, posto dalla normativa stessa, che ne determinava l'ammontare non superabile¹⁷⁷. Da una prima interpretazione del contenuto normativo qui all'esame si evince – diversamente dalla disciplina previgente – che è la stessa norma primaria ad indicare le percentuali di compensazione nella quota fissa del 9,5%, escludendo quindi la possibilità che le aliquote in argomento possano essere calibrate successivamente in relazione al vincolo finanziario indicato. Pertanto il comma 2, non può essere letto come tetto di spesa in quanto la percentuale di detrazione è non rimodulabile ed è garantita a tutti i possibili beneficiari della disposizione in parola; è quindi necessario produrre una stima specifica dell'onere derivante dalla definizione della nuova percentuale di compensazione IVA. Sarà quindi opportuno che venga fornito il valore dell'IVA sulle cessioni di animali suddivisi tra le diverse specie, nonché i dati di gettito IVA registrati a consuntivo e differenziati per le due specie di animali vivi, al fine di rendere verificabile l'ammontare del minor gettito che la RT indica come pari a 27,5 mln di euro.

¹⁷⁵ Nello specifico 7,65% per la specie bovina e 7,95% per la specie suina che rappresentavano le percentuali di detrazione – al di sotto del limite massimo rispettivamente del 7,7% e dell'8% posto dalla norma – che garantivano la capienza dell'onere entro il tetto massimo di minori entrate individuato in 20 mln di euro.

¹⁷⁶ Contenuto anche nell'ultima disposizione richiamata di cui all'articolo 1, comma 506, della L n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018).

¹⁷⁷ Ad esempio, come peraltro poc'anzi ricordato, l'ultima disposizione contenuta nel citato articolo 1, comma 506 della LB per il 2018 si esprimeva in tal modo: "*L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 mln di euro annui*".

Il comma *2-bis*, in considerazione del rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame, incrementa di 5 milioni di euro per il 2021 al fine di erogare contributi agli allevatori bovini il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020.

Il comma *2-ter* prevede che le disposizioni del comma *2-bis* si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19».

Il comma *2-quater* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non considera le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 estende alle operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100.000 euro, realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca (è già prevista la loro applicazione nel settore turistico alberghiero), la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT precisa che la fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (Loan/Value) elevata.

L'obiettivo è pertanto quello di ampliare l'accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura, nell'attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell'economia, per aziende ad alto potenziale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che già alla versione originaria della disposizione, riferibile al settore turistico-alberghiero, non erano stati ascritti effetti sui saldi.

Il comma 4, al fine di favorire la continuità produttiva nel settore bieticolo saccarifero, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste determinate dalle misure restrittive introdotte per il contenimento della pandemia da COVID-19 e stimolare la ripresa e il rilancio del comparto, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali un fondo, denominato «Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero.

Il comma 5 stabilisce che l'aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ed in relazione alle quali siano state presentate domande di aiuto dallo stesso produttore nell'anno 2021.

Il comma 6 prevede l'erogazione dell'aiuto a favore dei produttori di barbabietola da zucchero, mediante il versamento di un acconto pari all'80% dell'importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità. All'erogazione dell'acconto si applica l'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, ai sensi del quale qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti al momento dell'erogazione del saldo: in tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo. Impone poi che gli aiuti di cui al presente articolo siano stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con comunicazione della Commissione 2021/C 34/06.

Il comma 8 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 4, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020, relativa al Fondo per la filiera della ristorazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>												
	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero (comma 4)	25,0				25,0				25,0			
Minori spese correnti												
Riduzione dell'autorizzazione di spesa art. 58 DL 104/2020-fondo per la filiera della ristorazione (comma 8)	25,0				25,0				25,0			

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto della capienza del Fondo utilizzato a copertura, da valutarsi anche in relazione ad interventi già avviati o programmati a valere su tali somme e atteso comunque che, in corrispondenza dell'emanazione del presente decreto, su tale Fondo sono stati accantonati 130 milioni di euro (sui 200

complessivamente stanziati per il 2021), corrispondenti alla somma degli oneri derivanti dalla disposizione in esame e dall'articolo 71.

Il comma 9 estende alle imprenditrici l'applicabilità delle misure agevolative, riconosciute alle imprese, per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e per il ricambio generazionale recate dal titolo I, capo III, del decreto-legislativo n. 185 del 2000 e consistenti in mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso nullo, della durata massima di 10 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, nei limiti delle risorse all'uopo stanziate.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione consente di sostenere l'occupazione femminile in agricoltura, utilizzando strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull'intero territorio nazionale (a legislazione vigente, le misure trovano oggi copertura nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 506, della legge n. 160 del 2019, pari a 15 milioni di euro, incrementati di ulteriori 15 milioni di euro con la legge di bilancio per il 2021).

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le agevolazioni operano nei limiti delle risorse disponibili, che l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma appare di fatto contenuta e che gli interventi agevolativi sono modulabili in modo da contenere gli oneri entro il limite dello stanziamento.

Il comma 10 dispone che, al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 96 del 2006, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Il comma 11 elimina il riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio dell'attività agrituristica e di quella agricola quale regola in base alla quale le regioni e le province autonome sono chiamate a definire criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola.

Il comma 12 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, per 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Minori entrate contributive												
Lavoratori attività agrituristica (commi 10 e 11)					0,8	1,5	1,6	1,6	0,8	1,5	1,6	1,6
Maggiori spese correnti												
Lavoratori attività agrituristica (commi 10 e 11)	0,8	1,5	1,6	1,6								
Minori entrate tributarie												
Lavoratori attività agrituristica-IRPEF (commi 10 e 11)		2,2	1,3	1,3		2,2	1,3	1,3		2,2	1,3	1,3
Lavoratori attività agrituristica-IVA (commi 10 e 11)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Minori spese correnti												
Riduzione tab.A MIPAAF	1,6	4,6	3,8	3,8	1,6	4,6	3,8	3,8	1,6	4,6	3,8	3,8

La RT, con riferimento ai commi 10 e 11, afferma che nell'articolo 2 della legge n. 96 del 2006 il rapporto tra l'attività di agriturismo e l'attività dell'impresa è un rapporto di connessione, vincolato, quindi, alla prevalenza dell'attività agricola. Le modalità di verifica del rapporto di connessione sono rimesse alle regioni e alle province autonome che sono comunque tenute a valutarle, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 96 del 2006 "con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività". La disposizione in esame prevede che gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge n. 96 del 2006, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. La revisione di tali rapporti di connessione potrebbe far rientrare in attività di agriturismo connesse all'attività agricola soggetti attualmente esclusi (dipendenti e titolari di impresa). Sulla base di una rilevazione dagli archivi INPS la platea di titolari interessati dalla disposizione che potrebbe transitare da impresa commerciale a impresa di agriturismo è costituita da 300 soggetti cui corrisponde mediamente un differenziale di reddito imponibile ai fini contributivi di 8.500 euro annui ed un differenziale di aliquota contributiva pari allo 0,09% per l'anno 2021 e allo 0,48% dal 2022 con effetti di minori entrate contributive.

Relativamente ai loro dipendenti si è stimato un numero medio pari a 1,5 dipendenti per ciascun titolare che, in forza della disposizione, cambierebbero inquadramento previdenziale con medesima retribuzione imponibile ma con una riduzione della aliquota contributiva complessiva del 10% con effetti di minori entrate contributive. Nel prospetto che segue gli effetti complessivi sulle entrate dell'INPS:

Anno	Minori entrate contributive (milioni di euro)
2021	-0,77
2022	-1,54
2023	-1,56
2024	-1,58
2025	-1,60
2026	-1,63
2027	-1,65
2028	-1,67
2029	-1,69
2030	-1,69

Dal punto di vista delle imposte sul reddito di impresa sono stati selezionati i contribuenti IRPEF che non hanno indicato il flag agriturismo nella dichiarazione Redditi 2020, anno di imposta 2019 (dati provvisori), ma che svolgono le attività 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole e 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole coerenti con il settore dell'agriturismo. Dall'analisi di tali soggetti risultano redditi per circa 20 milioni di euro. Nell'ipotesi in cui, l'eliminazione di alcuni requisiti possa permettere ad una parte degli stessi (ipotizzata pari al 30%) di entrare nel regime agevolato e ridurre il reddito imponibile, si stima una perdita di gettito, con una aliquota media IRPEF del 26,5%, di circa 1,27 milioni di euro. Per quanto riguarda gli effetti IVA si è provveduto ad estrarre i soggetti che svolgono le medesime attività di cui sopra e che attualmente sono inquadrati nel regime ordinario. Dato che l'aliquota sulle cessioni (10%) rimane la stessa sia se il soggetto afferisce al regime speciale o all'ordinario, perché tipica della tipologia di servizi forniti, è stata dunque simulata la convenienza nel determinare la detrazione IVA mediante forfetizzazione dell'imposta al 50% sulle cessioni. Dalla simulazione si evince che su 7.900 soggetti circa 1.900 potrebbero aver convenienza a passare al regime speciale, determinando una perdita IVA di circa 0,8 milioni di euro annui.

	2021	2022	dal 2023
IRPEF	0	-2,22	-1,27
IVA	-0,8	-0,8	-0,8
Totale	-0,8	-3,02	-2,07

Al riguardo, in merito al riconoscimento dello *status* di lavoratore agricolo anche agli addetti ad attività agrituristica, di cui ai commi 10 e 11, si evidenzia che la stima non risulta pienamente verificabile, in quanto non viene riportato il reddito imponibile assoluto (ma solo la differenza), che risulta invece essere un dato fondamentale, atteso che il differenziale di aliquota contributiva si applica sull'intero reddito imponibile. Per quanto attiene alle minori entrate relative ai dipendenti delle aziende agrituristiche, la RT fornisce la platea di riferimento, nonché la riduzione della aliquota contributiva complessiva del 10% a seguito del differente inquadramento previdenziale. Appare quindi necessario acquisire il parametro riferito al reddito medio imponibile ai fini contributivi utilizzato, al fine di verificare la stima delle minori entrate. In merito alla quantificazione delle minori entrate tributarie, andrebbero acquisiti elementi informativi in merito all'ipotesi relativa alla quota di soggetti (30%), che entrerebbe a far parte del regime agevolato al fine di valutarne la prudenzialità. Inoltre, a titolo di IVA, andrebbero indicati i volumi di cessioni attribuite ai contribuenti che potrebbero ritenere conveniente il passaggio alla forfetizzazione dell'imposta al 50%.

Nulla da osservare per i profili di copertura.

Il comma 13, sostituendo il comma 1 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge n. 27 del 2019, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, autorizza la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione (che resta pari al 70% dell'importo richiesto) da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, innovando la vigente disciplina con l'introduzione delle fattispecie rappresentate dalle emergenze sanitarie e dalle gravi perturbazioni di mercato.

Il comma 14, inserendo due commi nell'articolo 10-*ter* del citato decreto-legge n. 27, consente che, in alternativa all'anticipazione del 70% dell'importo richiesto, nel periodo di vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e successive modifiche, l'anticipazione sia concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporti elementi di aiuto di Stato (comma 2-*bis*) ed inoltre prevede che gli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-*bis* siano compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui al punto 23 del medesimo "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Il comma 15 interviene sul Fondo istituito per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole prevedendo che le sue risorse possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti

materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti ai commi 13-15.

La RT, con riferimento ai commi 13 e 14, evidenzia, sul sistema di anticipazioni di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge n. 27 del 2019, che per il solo anno di domanda 2020, con il decreto-legge n. 18 del 2020, era stata introdotta, in alternativa al sistema medesimo, anche un'anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e che non incide, pertanto, sui *plafond* aziendali del regime *de minimis*. Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione (2021/C 34/06), che ha modificato il predetto "Quadro temporaneo" prorogandone, tra l'altro, la scadenza al 31 dicembre 2021, si consente ora, nell'ambito dell'ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli agricoltori, di erogare l'anticipazione di cui all'articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo» evitando, così, di intaccare il *plafond de minimis* disponibile per l'azienda. Tali commi, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Medesimo carattere ordinamentale è attribuito dalla RT al comma 15.

Al riguardo, andrebbe chiarita la portata finanziaria della disposizione che prevede la compensazione con apposita sovvenzione agli agricoltori degli interessi da corrispondere sull'anticipazione di cui al comma 2-bis, atteso che, mentre viene chiarito che essa sarebbe conforme alla normativa UE e non intaccerebbe il *plafond* degli aiuti *de minimis*, non sono fornite delucidazioni sulle risorse da cui attingere le somme per l'erogazione di tale sovvenzione. Più in generale, con riferimento al possibile aumento delle anticipazioni per effetto dell'estensione della casistica per la quale è possibile disporle, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che tale aumento non riguardi anche il Primo Pilastro della PAC, per il quale è previsto il cofinanziamento nazionale, in quanto si potrebbero registrare in tal caso flussi di cassa più accelerati, con conseguenti riflessi sul fabbisogno.

Il comma 15-bis, al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, stanziava 15 milioni di euro per il 2021, alla cui copertura provvede il comma 15-ter mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Per i profili di copertura, alla luce del coinvolgimento a tal fine di risorse di conto capitale, andrebbero chiarite la natura e la tipologia degli interventi che si mira a finanziare, al fine di escludere la possibilità che si incorra in una fattispecie di dequalificazione della spesa.

Il comma 15-*quater* rfinanzia con 5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 205 del 2017, relativa al Fondo nazionale agrumicolo.

Il comma 15-*quinquies* definisce come limite di spesa lo stanziamento di cui al comma 15-*quater*.

Il comma 15-*sexies* provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 15-*quater*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 15-*septies* prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020 (ovvero la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e di DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici. La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall'obbligo di comunicare all'INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente) fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 15-*octies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 15-*septies*, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno 2021, rinviando all'articolo 77.

La RT non considera i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, verificato che la quantificazione indicata corrisponde a quella, relativa al 2020, recata dall'articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020, e che il periodo di efficacia della disposizione di tale ultimo decreto è leggermente più esteso di quello del provvedimento in esame (nel primo caso dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, nel secondo dalla data di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021), non vi sono osservazioni da formulare. Si rappresenta invece che la possibilità di un'ulteriore proroga dopo il 31 dicembre 2021, che sarebbe automatica nel caso di termine dello stato di emergenza successivo a tale data, determinerebbe ulteriori oneri senza che siano appostate risorse a copertura.

Articolo 68-bis
(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

Il comma 1, al fine di sostenere, nel limite di spesa di cui al presente comma, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge n. 160 del 2019 (che concede alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80% delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nel limite di 1 milione di euro per il 2020).

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza, anche se la vastità delle finalità indicate sembra chiaramente contrastare con l'esiguità dello stanziamento aggiuntivo.

Articolo 68-ter
(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

Nello specifico, si stabilisce che il predetto importo pari a 92.717.455,29 euro - quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - è diretto, per il periodo transitorio 2021-2022, ad assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al FEASR, nonché a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".

La RT allegata al decreto legge 89/2021, il cui articolo 1 è identico all'articolo in esame, afferma che la norma non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'incremento del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 92.717.455,29 euro, viene effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul predetto Fondo, che risulta peraltro capiente rispetto al fabbisogno.

La RT indica poi le assegnazioni al Fondo, ripartite tra le regioni che si vedono assegnare minori risorse rispetto a quelle che avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri adottati nel periodo di programmazione 2014-2020:

REGIONI	IMPORTO
Basilicata	5.631.737,89
Calabria	1.398.759,55
Campania	40.165.463,37
Sicilia	26.449.625,25
Umbria	19.071.869,23
Totale	92.717.455,29

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 68-quater **(Misure a sostegno del settore della birra artigianale)**

Il comma 1 riconosce per l'anno 2021 un contributo a fondo perduto ai birrifici con produzione di tipo artigianale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962 in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'onere non costituisce un tetto di spesa e il contributo non è rimodulabile essendo predeterminato per legge in misura fissa (0,23€ per litro).

In assenza di dati della RT, si rileva che l'importo stanziato consentirebbe di garantire il contributo fino a circa 43,5 milioni di litri di birra artigianale e che, da dati desunti da internet¹⁷⁸, la produzione di birra artigianale (che copre circa il 3% del mercato) si attesta sui 50 milioni di litri complessivi. Considerando il riferimento al 2020 (anno di generale contrazione dell'attività economica) e la presenza di requisiti di natura contabile-gestionale, lo stanziamento potrebbe essere sufficiente, anche se sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati ufficiali.

Per quanto attiene ai profili di copertura non vi sono osservazioni da formulare dal punto di vista quantitativo, atteso che il fondo utilizzato, recante uno stanziamento di 150 milioni di euro, presenta tuttora le occorrenti disponibilità, nel presupposto comunque che non risultino pregiudicati interventi già avviati o programmati sulle

¹⁷⁸ <https://www.gamberorosso.it/notizie/birra-artigianale-tra-microbirrifici-e-grande-industria-come-cambia/>

medesime risorse. Si evidenzia tuttavia che tale Fondo è stato contabilizzato nella legge di bilancio per il 2021 come di conto capitale, per cui il suo (parziale) utilizzo per il contributo in esame integra chiaramente una fattispecie di dequalificazione della spesa.

Articolo 69

(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

Il comma 1 riconosce agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro.

Il comma 2 impone che i soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- b) titolari di pensione.

Il comma 3 stabilisce che l'indennità di cui al comma 1:

- a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986;
- b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza;
- c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
- d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 4 stabilisce che l'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 5 rinvia all'articolo 77 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 4, pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 6 riconosce ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata INPS, un'indennità *una tantum* di 950 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 7 rinvia all'articolo 77 per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Indennità operai agricoli (commi 1-4)	448,0				448,0				448,0			
Indennità pescatori autonomi (comma 6)	3,8				3,8				3,8			

La RT afferma che da un'analisi amministrativa effettuata sugli archivi INPS relativi al complesso degli operai agricoli con almeno una giornata di lavoro negli anni 2019 e 2020 risultano circa 620.000 operai a tempo determinato con almeno 50 giornate lavorate nel 2020. Escludendo quanti nel 2021 risultano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato (non intermittente), nonché i beneficiari di reddito di cittadinanza risultanti a marzo 2021 e i beneficiari di reddito di emergenza che hanno ricevuto almeno un pagamento nel 2020, la RT stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo in possesso dei requisiti siano pari a circa 560.000 lavoratori. Pertanto, dalla proposta in esame risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 448 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa. Con riferimento all'indennità erogata in favore dei pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, sulla base dei dati contributivi dell'ultimo triennio la RT stima un numero medio di circa 4.000 soggetti che potrebbero accedere all'indennità, con un maggior onere per la finanza pubblica pari a circa 3,8 milioni di euro che costituisce limite di spesa complessivo, rispetto al cui monitoraggio in fase di erogazione provvede l'INPS.

Al riguardo, rilevato preliminarmente che gli oneri sono configurati come limiti di spesa, per di più assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori erogazioni nel caso di raggiungimento dei limiti di spesa, si osserva che le quantificazioni recate dalla RT sono corrette sulla base delle platee indicate, desunte dagli archivi INPS e che appaiono ampiamente plausibili.

Articolo 70

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)

Il comma 1, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, riconosce alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al

netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Il comma 2 riconosce il medesimo esonero agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Il comma 3 conferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per l'esonero di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 4 riconosce l'esonero nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 5 provvede ai sensi dell'articolo 77 alla copertura delle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SFN e SFN di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti												
Esonero contributivo filiere agricole settori agrituristico e vitivinicolo	72,5											
Minori entrate contributive												
Esonero contributivo filiere agricole settori agrituristico e vitivinicolo					72,5				72,5			

La RT afferma che l'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di febbraio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo identificati dai codici ATECO 2007 allegati alla proposta normativa oggetto della presente valutazione;

2. dagli archivi DMAG i contributi per tutti gli operai agricoli di competenza del mese di febbraio 2019;

3. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 da tutti gli imprenditori agricoli professionali e da tutti i CDCM.

Per i punti 2 e 3, non essendo disponibile la classificazione ATECO, si è ipotizzato che la quota afferente ai settori vitivinicolo e agrituristico sia pari al 30% del complesso dei contributi rispettivamente degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli. La RT stima che gli effetti finanziari dell'esonero dal versamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2021 sia pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021 al lordo degli effetti fiscali, che in ogni caso costituisce limite di spesa. Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per l'anno 2022, ma tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli oneri sono configurati come limite di spesa ed è previsto il consueto meccanismo di salvaguardia a tutela dell'osservanza del limite medesimo. Comunque, la RT fornisce elementi a supporto della congruità dell'onere, che appare in linea con quello previsto in occasione di analoghi provvedimenti.

Articolo 71

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

Il comma 1 consente alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (si tratta di contributi, prestiti ed altre agevolazioni in favore delle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile).

Il comma 1-bis consente alle imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-bis del presente articolo, che costituisce limite massimo di spesa.

Il comma 2 consente alle regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102, di deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 incrementa, per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo, di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici.

Il comma 3-bis incrementa, per gli interventi di cui al comma 1-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2021.

Il comma 3-ter modifica la disciplina inerente le misure di sostegno alle imprese del settore olivicolo-oleario site in alcuni comuni della Provincia di Pisa che hanno subito danni a causa degli

incendi verificatisi nel 2018, disponendo che la Regione Toscana possa destinare eventuali economie di spesa agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale (FSN)¹⁷⁹.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 161 milioni di euro per l'anno 2021, mediante riduzione per 105 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 e per 56 milioni del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale non è più utilizzabile alla luce delle modifiche intervenute.

La RT puntualizza che la norma è finalizzata all'adozione di interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Al riguardo, nulla da osservare in linea generale, atteso che gli stanziamenti sono stati significativamente adeguati e che le misure operano entro il limite delle risorse effettivamente disponibili, oltre ad avere sufficienti profili di modulabilità.

In merito ai profili di copertura si rinvia a quanto precedentemente illustrato relativamente all'articolo 68, comma 8.

In relazione al comma 3-ter, si segnala che l'eventuale utilizzo di economie di spesa potrebbe rappresentare un peggioramento dei saldi rispetto alla l.v., fermo restando comunque il rispetto dei tendenziali (evidentemente costruiti senza considerare tali economie) pur evidenziando che tale utilizzo costituisce per la regione Toscana una mera facoltà e non un obbligo.

Articolo 72

(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS S.p.A.)

Il comma 1 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A.

Il comma 2 stabilisce che, per tali finalità, si prevede l'assunzione, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di n. 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

¹⁷⁹ Si fa riferimento sia agli interventi compensativi previsti in caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura e finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali nei limiti previsti dalle norme europee, sia agli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (tra cui quelle irrigue e di bonifica) compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

La RT evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a coprire i costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS S.p.a. destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione.

Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (Km. 1001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).

A tale riguardo, utilizzando i medesimi criteri impiegati per la determinazione dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS s.p.a. in funzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018, i maggiori costi derivanti dal trasferimento ad ANAS s.p.a. delle strade, di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, sono stati stimati in 35,5 milioni di euro per l'anno 2021. Nella quantificazione è stato considerato un fattore di efficientamento dell'1% rispetto ai costi stimati per l'intero anno 2020 (53,8 milioni di euro) e si è tenuto conto del termine (30 aprile 2021) indicato da ANAS s.p.a. per il completamento delle attività di presa in carico della rete stradale ad essa trasferita con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la disposizione di cui al comma 2, per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di garantire adeguata attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale, è autorizzata l'assunzione da parte di ANAS s.p.a. di 370 figure professionali di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per un costo di 12,630 milioni di euro per l'anno 2021 (ritenendosi che le assunzioni, tenuto conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure selettive, non avvengano prima del mese di luglio 2021) e di circa 25,258 milioni di euro per l'anno 2022.

Il calcolo del fabbisogno è basato sull'estesa media di centri, nuclei e tratte di manutenzione, ovvero le unità base lungo le quali si articola l'esercizio della rete gestita da ANAS S.p.A.

- -n. 20 Capi centro = $6680/320$ (estesa media, in km, di competenza del centro) = 20,85
- -n. 80 Capi nucleo = $6680/80$ (estesa media, in km, del nucleo) = 83,5
- -n. 50 Sorveglianti = $6680/60$ (estesa media, in km, della tratta) = 111*
- Totale n. 150 Risorse

* La razionalizzazione delle tratte esistente con l'integrazione della viabilità riclassificate consente di ridurre il fabbisogno a n. 50 unità.

Fabbisogno di tecnici per l'accelerazione della produzione di manutenzione programmata.

Nell'ultimo triennio, Anas ha registrato un costante incremento nell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata, di seguito riassunto in termini economici di produzione netta:

- 2018: 570,0 M€;
- 2019: 665,2 M€;
- 2020: 800,7 M€.

Per il 2021 la produzione netta stimata è pari ad almeno a 900 M€.

Anche il numero dei cantieri è in costante incremento, passando dagli oltre 1000 cantieri del 2019 ai previsti circa 1400 per il 2021.

L'incremento di produzione genera un proporzionale aumento del numero dei cantieri, con conseguente necessità di adeguare gli uffici di direzione lavori, determinando un fabbisogno aggiuntivo di n. 110 tecnici.

L'inserimento dei nuovi tecnici in azienda ha anche una valenza di più lungo termine, sulla base delle risorse economiche che saranno rese disponibili, in quanto si prevede di attuare, anche con essi, il fisiologico ricambio di personale dovuto, in particolare, ai collocamenti in quiescenza.

Fabbisogno per gli ispettori di ponti

Attualmente sono stati assunti n. 48 ispettori che operano sui 18.000 ponti a patrimonio Anas, con un carico medio n. 375 ponti a ispettore. Questo carico medio, risulta estremamente oneroso, pur considerando l'impiego - non esclusivo - degli altri tecnici di Anas impegnati nelle varie attività manutentive.

Nell'ipotesi di un incremento di n. 85 ispettori (parco ispettori complessivo n. 133), il carico medio di governo del processo ispettivo si riduce a n. 135 ponti per ispettore, risultando così un impegno medio più congruo rispetto alle necessità.

Fabbisogno di tecnici Impiantisti

Il rientro strade comporta, altresì, la presa in carico di numerose gallerie e relativi impianti tecnologici, che ampliano il patrimonio dei n. 2000 tunnel gestiti da Anas. Certamente anche i processi di digitalizzazione delle infrastrutture stradali e il progetto "Smart Road" di Anas, da estendere via via alla rete, necessitano di competenze specifiche in materia impiantistica ed elettronica. Pertanto si prevede di formare n. 14 Unità, dislocate nelle diverse Aree compartimentali laddove è preponderante la componente degli impianti tecnologici della rete. Ogni unità è costituita mediamente da n. 2 tecnici impiantisti con competenze distinte; nel caso di Aree Compartimentali con 2 Unità occorrono 3 nuove risorse tecniche.

Il fabbisogno totale di nuove risorse tecniche è dunque di n. 25.

DIMENSIONAMENTO

Alla luce delle considerazioni che precedono, il fabbisogno di tecnici per Anas, necessari ad assicurare l'attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale in gestione, negli anni 2021 e 2022, è stabilito in n. 370 tecnici, con la seguente ripartizione:

150 tecnici per Centri di Manutenzione

110 tecnici per piano di accelerazione produzione di manutenzione programmata

85 tecnici Ispettori ponti

25 tecnici impiantisti

370 Risorse complessive

L'onere per le assunzioni è stato quantificato, assumendo un costo medio annuo per singola figura professionale pari a 68,3 mila euro come dettagliato nella tabella seguente:

LIVELLO	RETRIBUZIONE FISSA				RETRIBUZIONE VARIABILE						TFR	ONERI PREVIDENZIALI	INAIL	ASISTENZA SANITARIA	TOTALE COSTO MENSILE per singola unità lavorativa	TOTALE COSTO ANNUALE per singola unità lavorativa	Numero personale da assumere	TOTALE COSTO ANNUALE
	STIP BASE	IIS	EDR	RATEO MENSILITA' AGGIUNTIVA	INDENNITA' DI ZONA	RIMBORSO FORFETTARIO DEL PASTO - INDENNITA' DI ZONA	PREMIO PRODUZIONE	INDENNITA' DI FUNZIONE	INDENNITA' DI RISCHIO	INDENNITA' DI REPERIBILITA'								
Media	2.447,58	545,44	10,33	250,28	206,58	112,00	281,47	195,00	24,80	133,00	257,11	1.141,58	34,24	49,11	5.688,52	68.262,30	370	25.257.000
																	6 mesi	12.628.500

Il comma 3 prevede la copertura degli oneri pari a 48,130 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti /entrate da effetti indotti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 1	s	c	35				35				35			
c.1	s	c	12,6	25,3			12,6	25,3			12,6	25,3		
c.2	e	t/c					6,1	12,3			6,1	12,3		

Al riguardo, occorre ricordare che ANAS spa è soggetto considerato Amministrazione pubblica ai fini di contabilità nazionale (SEC2010)¹⁸⁰ dunque rilevante ai fini di interesse.

Va premesso che gli oneri connessi alle varie attività affidate ad ANAS sulle strade trasferite dalle regioni alla predetta società, dovrebbero essere coperti attraverso il

¹⁸⁰ Sotto settore "Enti produttori di servizi economici".

contratto di programma. Infatti gli articoli 5 dei due DPCM 21 novembre 2019 citati in RT prevedono entrambi un adeguamento del contratto di programma sulla base della quantificazione dei costi incrementali sostenuti dalla società concessionaria sulla base della contabilità analitica. Andrebbe quindi chiarito perché non si è utilizzato tale strumento.

Inoltre, posto che le attività che dovrà sostenere ANAS hanno carattere permanente, andrebbe chiarito come si procederà dopo il 2021 al monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade, così come si provvederà senza le 370 unità altamente specializzate che verranno meno a partire dal 2023.

Per i profili di quantificazione, sul comma 1 ivi essendo predisposta un'autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, nulla da osservare. Ad ogni modo, posto che la RT si limita solo riferire che nella quantificazione è stato considerato un fattore di efficientamento dell'1% rispetto ai costi stimati per l'intero anno 2020 (53,8 milioni di euro) e che si è tenuto conto del termine (30 aprile 2021) indicato da ANAS s.p.a. per il completamento delle attività di presa in carico della rete stradale ad essa trasferita con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, andrebbero non di meno richiesti ragguagli circa il "metodo" attraverso cui si è pervenuti alla stima dell'onere ivi indicato, fornendo una analitica indicazione dei fabbisogni previsti per le reti stradali trasferite ad ANAS Spa..

Sul comma 2, con riguardo all'autorizzazione di spesa ivi disposta (12,63 milioni di euro per il 2021 e 25,258 milioni di euro per il 2022) per l'assunzione, a tempo determinato, e per le medesime annualità, di n. 370 unità di personale, pur alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla RT, occorre soffermarsi sui parametri a "valore" ivi considerati nella determinazione del costo unitario ipotizzato.

Difatti, posto che la RT fornisce infatti gli elementi da considerarsi nel trattamento economico in ragione mensile, ivi distinguendo le componenti del trattamento "fondamentale" da quello accessorio, riferisce tale trattamento ad un profilo di inquadramento "medio" non meglio precisato del personale oggetto di reclutamento.

Ebbene tale dato andrebbe meglio specificato in ragione della ponderazione dei contingenti riferibili alla platea complessiva di 370 unità, in ragione però del loro previsto inquadramento, ai sensi della normativa vigente e in considerazione del relativo trattamento economico, ivi distinguendosi le componenti riferibili al trattamento economico fondamentale distintamente da quelle associabili al trattamento "accessorio"¹⁸¹.

¹⁸¹ La ricognizione dei dati forniti da ANAS ai fini del Conto Annuale della R.G.S l'importo ivi indicato dalla RT appare tuttavia congruo, essendo indicato al 2020 un costo annuo complessivo di circa 415,6 milioni di euro a fronte di n. 6.073 presenti in organico a t.d., per un costo medio unitario di 68.400 euro annui circa. La contrattazione vigente prevede n.3 aree di inquadramento per il personale non dirigenziale (di base, operativa e quadri). I dati riportati dal Referto condotto sulla società da parte della Corte dei conti evidenziano che al 1 gennaio 2020 l'Azienda presentava un organico effettivo di 6.582 dipendenti (di cui 6.127 a tempo indeterminato), di cui 151 dirigenti, 2.142 quadri, 4.143 impiegati, in aggiunta a n. 136 unità di personale "estero". Cfr. ANAS SPA, sul sito internet della società; link società trasparente, sez. personale; Corte dei

Inoltre, si osserva che le suddette assunzioni vengono autorizzate dalla norma in un numero determinato di unità e non in un "limite massimo", come s'imporrebbe a fronte di oneri assunzionali indicati come limiti di spesa. Tale configurazione dell'onere richiederebbe quindi che anche il numero di unità da assumere fosse opportunamente definito entro un contingente massimo.

Articolo 73 ***(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)***

Il comma 1 incrementa la dotazione del fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA), di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di 100 milioni per l'anno 2021.

Il comma 2 incrementa la dotazione del fondo per il sostegno dell'intero settore aeroportuale per la compensazione dei danni subiti a causa dell'epidemia da COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 destina il finanziamento di cui al comma 2:

- nel limite di 285 milioni, alla compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali;
- nel limite di 15 milioni, alla compensazione dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

I commi 4 e 5 autorizzano l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

Il comma 6 nel modificare l'articolo 199, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che le eventuali risorse residue rispetto allo stanziamento di 24 milioni di euro per il 2021, di cui all'articolo 199, comma 7, lettera b), finalizzate all'indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio, siano destinate alle società cooperative di ormeggiatori.

I commi da 6-*bis* a 6-*quater*, inseriti dalla Camera dei deputati, contengono disposizioni a sostegno del settore marittimo e portuale, in considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19.

In particolare il comma 6-*bis* fornisce un'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 199, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020 che dispone che le autorità di sistema portuale possano erogare un contributo a beneficio del soggetto fornitore di lavoro portuale per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, prevedendo che per "ciascun lavoratore" debba intendersi ogni lavoratore con contratto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato, stagionale o part time) o con contratto di somministrazione.

Il comma 6-*ter*, lettera a), aumenta da 2 a 4 milioni per l'anno 2021 il limite del contributo che le Adsp possono erogare al soggetto fornitore di lavoro portuale.

Il comma 6-*quater* prevede la copertura finanziaria dell'intervento, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente provvedimento.

Il comma 7 nel modificare l'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2021 l'estensione dei benefici contributivi, già riconosciuti alle imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Il relativo onere viene determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 8 provvede agli oneri di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 ai sensi dell'articolo 77.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale dell'articolo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	SNF e SNF di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Incremento fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) - maggiore spesa corrente	100				100				100			
Incremento fondo per il sostegno dell'intero settore aeroportuale per la compensazione dei danni subiti a causa dell'epidemia da COVID-19 - maggiore spesa corrente	300				300				300			
Riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci -Fondo per compensazione gestore infrastruttura ferroviaria nazionale - maggiore spesa corrente	150				150				150			
Proroga sgravi contributi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere - minori entrate contributive					49	7			56			
Proroga sgravi contributi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere - maggiore spesa corrente	49	7										

La RT riferita al comma 1, oltre a descrivere la norma, afferma che si tratta di una misura destinata ai soli vettori aerei e, pertanto, del tutto distinta da quella prevista dall'articolo 1, commi 714-720, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede la costituzione di un fondo finalizzato a compensare le perdite subite da altre categorie di operatori del settore (nella specie: 450 milioni di euro sono destinati ai gestori aeroportuali e quanto a 50 milioni di euro alle società di servizi di *handling* aeroportuali).

La RT ricorda che la Commissione europea, con decisione (2020) 9625 *final* del 22 dicembre 2020, ha già autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul Funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura nei limiti di 79 milioni di euro per l'anno 2020 quale compensazione delle perdite nette totali per il periodo marzo-giugno 2020 dei vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air, che insieme rappresentano un fatturato di circa 2 miliardi di Euro, con circa 2.000 dipendenti). Si tratta di una prima decisione che ha riguardato solo un periodo parziale dell'anno 2020 (1 marzo-15 giugno 2020) e che è stata adottata, d'intesa con gli uffici della Commissione europea, per rispondere in via d'urgenza alle esigenze di liquidità degli operatori di settore ed evitare un ulteriore aggravamento della loro situazione economica – finanziaria.

La RT ipotizza che anche nel primo quadrimestre del 2021 (si prevede una leggera ripresa dei traffici passeggeri a partire dal secondo quadrimestre dell'anno 2021 anche in considerazione della campagna vaccinale in corso) il traffico passeggeri registrerà volumi inferiori, rispetto a quelli del medesimo periodo del 2019, ed in linea con gli ultimi mesi dell'anno 2020 ed evidenzia che le perdite consuntivate dai vettori fino al 31 dicembre 2020, sulla base degli stessi criteri discussi con la Commissione Europea, ammontano a circa 212 milioni di euro. A tali perdite, visto il protrarsi delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vanno aggiunte quelle che verranno registrate nel corso dell'anno 2021 stimate, nel primo trimestre, in circa 57 milioni di euro. Attualmente sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea finalizzate al riconoscimento delle ulteriori perdite registrate a partire dal 15 giugno 2020 e la Rappresentanza permanente ha anticipato che la Commissione definirà, in tempi rapidi, l'entità delle ulteriori perdite riconoscibili.

La RT poi riporta i dati comunicati dai vettori interessati dalla disposizione relativi alle perdite consuntivate nell'anno 2020 e a quelle stimate relative al 1° trimestre 2021.

perdite consuntivate dai vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air)		importo MIL/€.
da	a	
01/03/2020	15/06/2020	75,8
16/06/2020	30/10/2020	104,6
31/10/2020	31/12/2020	31,2
Totale anno 2020		211,6
perdite stimate dai vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air) relative al 1° trim. dell'anno 2021		
01/01/2021	31/03/2021	56,7
Totale 2020 + 1° trim 2021		268,3
Riasorse assegnate		79
Residui disponibili		16
Differenza		173,3
Richiesta		100
% di copertura		57,70%

Infine la RT evidenzia che l'analisi dei dati riportati mostra che, al netto delle risorse assegnate e già assentite dalla Commissione UE (79 milioni di euro per il periodo dal 01 marzo 2020 e il 15 giugno 2020) e di quelle ancora disponibili a legislazione vigente (16 milioni di euro), l'incremento del fondo per ulteriori 100 milioni di euro consentirà di erogare un contributo finalizzato alla copertura di circa il 58% della perdita subita. L'importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, corrisponde a circa il 77 per cento di quanto stanziato (euro 130 milioni) nell'anno 2020 in relazione al medesimo fondo.

Con riferimento ai commi 2 e 3 la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che secondo i dati elaborati da Assaeroporti, a causa della pandemia da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla libera circolazione tra Stati il sistema aeroportuale italiano ha chiuso il 2020 con soli 53 milioni di passeggeri contro i 193 milioni del 2019. Ne deriva che in un solo anno gli aeroporti italiani hanno subito una riduzione del numero di passeggeri pari a 140 milioni di unità, pari a -72,6% rispetto all'anno 2019.

Nel dettaglio nel corso dell'anno 2020:

- a) in Italia non hanno volato 7 passeggeri su 10;
- b) la contrazione dei voli con destinazione extra-UE è stata dell'81,2%, quella dei voli intra-UE è stata del 77,5%, mentre quella dei voli domestici è risultata pari al 61,3%.

Quanto al traffico merci, la riduzione si è attestata a -23,7% rispetto all'anno precedente.

Per i gestori aeroportuali, la RT stima che il calo dei traffici nel 2020 abbia prodotto una contrazione complessiva di fatturato di circa 1,65 miliardi di euro nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Ai danni subiti dai gestori aeroportuali occorre poi aggiungere quelli che hanno investito l'altro importante comparto degli operatori che prestano servizi di assistenza a terra negli aeroporti, ossia tutte le operazioni necessarie per la partenza e l'arrivo degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci (assistenza amministrativa e supervisione, assistenza passeggeri, bagagli, merci e posta, operazioni in pista, pulizia e servizi di scalo, carburante e olio, assistenza manutenzione dell'aereo, assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi, trasporto a terra, assistenza ristorazione "catering").

La RT evidenzia che la nuova dotazione del fondo, rideterminata in 800 milioni di euro, corrisponde a circa il 50% della perdita stimata di fatturato dei gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020. In particolare, lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro delle risorse del fondo destinate a ristorare la perdita stimata di fatturato dei gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 consente di incrementare del 35% la percentuale di copertura della perdita subita dagli stessi.

Nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio dei valori considerati.

Simulazione di ripartizione del Fondo in relazione ai risultati dell'EBITDA dei gestori aeroportuali ordinati in base al numero totale di passeggeri trasportati (nell'anno 2019) sui servizi "Aerei Commerciali" (importi espressi in milioni di euro)															
Aeroporto	Soc. di Gestione	EBITDA marzo-sett. 2019	STIMA EBITDA marzo-sett. 2020	Diff. EBITDA marzo-sett. 2020 rispetto al mar.-sett. 2019	Proiezione Diff. EBITDA 2020 rispetto all'anno 2019	AUTORIZZ. S/N/O	PERDITE AUTORIZZATE	PERCENTUALE DI INCIDENZA PERDITA AUTORIZZATA SUL TOTALE	RIPARTIZIONE FONDO SENZA LIMITE IMPOSTO DAL DECRETO	PERCENTUALE DI INCIDENZA (con limite imposto dal decreto)	RIPARTIZIONE FONDO (con limite imposto dal decreto)	ULTERIORE RIPARTIZIONE PERCENTUALE CON LIMITE DAL DECRETO	RIPARTIZIONE FONDO	Percentuale di copertura effettiva delle perdite (rip. fondo/perdite autoriz.)	
									€ 450,00		€ 450,00		€ 450,00		
1	Aerop. di Roma	Aer S.p.A.	388,25	-22,44	-410,70	-656,34	SI	-656,34	38,69%	€ 173,97	20,00%	€ 90,00	€ 90,00	13,71%	
2	Aerop. di Milano	SEA S.p.A.	184,00	-40,00	-224,00	-357,98	SI	-357,98	21,09%	€ 94,89	20,00%	€ 90,00	€ 90,00	25,14%	
3	Aerop. della Campania	GESAC S.p.A.	48,70	-6,30	-55,00	-87,90	SI	-87,90	5,18%	€ 23,30	5,18%	€ 23,30	€ 34,73	39,51%	
4	Aeroporti di Toscana	TOSCANA AEROP. S.p.A.	29,24	-8,19	-37,43	-59,81	SI	-59,81	3,52%	€ 15,85	3,52%	€ 15,85	€ 23,65	39,51%	
5	Aeroporti di Puglia	AdP S.p.A.	22,54	-4,88	-27,42	-45,83	SI	-45,83	2,58%	€ 11,62	2,58%	€ 11,62	€ 17,31	39,51%	
6	Aeroporti del Garda	V. CATTULLO S.p.A.	11,78	-3,56	-15,34	-24,52	SI	-24,52	1,44%	€ 6,50	1,44%	€ 6,50	€ 9,69	39,51%	
7	Aerop. della Calabria	SACAL S.p.A.	5,55	-6,33	-11,87	-18,98	SI	-18,98	1,12%	€ 5,08	1,12%	€ 5,08	€ 7,50	39,51%	
8	Bergamo	SACRO S.p.A.	26,67	-7,15	-33,82	-54,05	SI	-54,05	3,18%	€ 14,33	3,18%	€ 14,33	€ 21,35	39,51%	
9	Venezia	SAVES S.p.A.	77,80	-3,89	-81,70	-130,56	SI	-130,56	7,69%	€ 34,61	7,69%	€ 34,61	€ 51,58	39,51%	
10	Catania	SAC S.p.A.	24,26	-7,60	-31,87	-50,93	SI	-50,93	3,00%	€ 13,50	3,00%	€ 13,50	€ 20,12	39,51%	
11	Bologna	Aerop. Marconi S.p.A.	29,32	-7,57	-36,88	-58,95	SI	-58,95	3,47%	€ 15,62	3,47%	€ 15,62	€ 23,29	39,51%	
12	Palermo	GESAP S.p.A.	15,24	-3,20	-18,44	-29,46	SI	-29,46	1,74%	€ 7,81	1,74%	€ 7,81	€ 11,64	39,51%	
13	Cagliari	SOGAR S.p.A.	7,82	-2,23	-10,04	-16,05	SI	-16,05	0,95%	€ 4,25	0,95%	€ 4,25	€ 6,34	39,51%	
14	Torino	SAGATS S.p.A.	7,19	-5,23	-12,42	-19,85	SI	-19,85	1,17%	€ 5,26	1,17%	€ 5,26	€ 7,84	39,51%	
15	Treviso	AERTRE S.p.A.	4,84	-3,70	-8,54	-13,65	SI	-13,65	0,80%	€ 3,62	0,80%	€ 3,62	€ 5,39	39,51%	
16	Olbia	GEASAR S.p.A.	21,88	-0,89	-22,77	-36,39	SI	-36,39	2,14%	€ 9,65	2,14%	€ 9,65	€ 14,38	39,51%	
17	Genova	Aerop. di Genova S.p.A.	4,80	-2,70	-7,50	-11,99	SI	-11,99	0,71%	€ 3,18	0,71%	€ 3,18	€ 4,74	39,51%	
18	Alghero	SOGAR S.p.A.	2,41	-1,60	-4,01	-6,40	SI	-6,40	0,38%	€ 1,70	0,38%	€ 1,70	€ 2,53	39,51%	
19	Trieste	FVG S.p.A.	2,86	-0,51	-3,37	-5,39	SI	-5,39	0,32%	€ 1,43	0,32%	€ 1,43	€ 2,13	39,51%	
20	Pescara	SAGA S.p.A.	0,19	-0,55	-0,74	-1,19	SI	-1,19	0,07%	€ 0,32	0,07%	€ 0,32	€ 0,47	39,51%	
21	Ancona	AERDORICA S.p.A.	-2,33	-1,14	1,19	1,90	NO	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
22	Trapani	AIRGEST S.p.A.	-1,70	-1,87	-0,17	-0,27	SI	-0,27	0,02%	€ 0,07	0,02%	€ 0,07	€ 0,11	39,51%	
23	Rimini	AIRMINIUM S.p.A.	2,39	-0,68	-3,07	-4,91	SI	-4,91	0,29%	€ 1,30	0,29%	€ 1,30	€ 1,94	39,51%	
24	Lampedusa	AST S.p.A.	0,96	0,18	-0,78	-1,25	SI	-1,25	0,07%	€ 0,33	0,07%	€ 0,33	€ 0,49	39,51%	
25	Perugia	SABES S.p.A.	0,26	-0,79	-1,05	-1,68	SI	-1,68	0,10%	€ 0,44	0,10%	€ 0,44	€ 0,66	39,51%	
26	Cuneo	SAC S.p.A.	-0,30	-0,67	-0,38	-0,60	SI	-0,60	0,04%	€ 0,16	0,04%	€ 0,16	€ 0,24	39,51%	
27	Parma	SOGEAP S.p.A.	-1,02	-0,81	0,21	0,34	NO	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
28	Bolzano	ABO Airport S.p.A.	1,21	-1,60	-2,82	-4,50	SI	-4,50	0,26%	€ 1,19	0,26%	€ 1,19	€ 1,78	39,51%	
29	Grosseto	SEAM S.p.A.	0,28	0,08	-0,20	-0,32	SI	-0,32	0,02%	€ 0,08	0,02%	€ 0,08	€ 0,12	39,51%	
TOTALE GENERALE			915,11	-145,82	-1.060,93	-1.695,50		-1.697,74	100,00%	€ 450,00	80,25%	€ 361,15	100,00%	€ 450,00	
											Diff.	88,85 €			

R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X).

A ulteriore conferma dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, la RT evidenzia che il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto – legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro.

La RT determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto – legge n. 457 del 1997 di circa 5000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 ed il 31 dicembre 2021, di complessivi 56 milioni di euro (5000 unità x 1400 euro x 8 mesi).

La RT conclude affermando che gli oneri derivanti dal presente comma sono pari a 56 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto, per i minori contributi di competenza del 2021; e a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno (pari alla quota di dicembre, 7 milioni di euro, che sarebbe stata versata, in assenza della disposizione normativa, a gennaio 2022).

Con riferimento al comma 8 la RT afferma che la norma produce oneri complessivi, pari a 606 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto e a 599 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, a cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Al riguardo, con riferimento ai commi 4 e 5 e all'ulteriore stanziamento a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale di 150 milioni di euro per l'anno 2021, che si aggiungono ai 150 milioni di euro già stanziati per il periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021, pur rilevando che l'onere è contenuto entro il limite massimo dello stanziamento, occorre osservare che tale ulteriore stanziamento di analogo importo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 679 della legge n. 178 del 2020 è finalizzato alla riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per il periodo dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021 (5 mesi) mentre quello previsto nella legge di bilancio per il 2021 si riferiva a un periodo di tempo inferiore, ovvero 4 mesi (1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021). Sul punto al fine di verificare la congruità dell'onere ed escludere ulteriori futuri oneri a carico della finanza pubblica appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento.

Ulteriore chiarimento occorre poi fornire con riferimento alla diversa rappresentazione degli effetti della misura in esame rispetto a quella registrata dall'articolo 1, comma 679 della legge n. 178 del 2020. Infatti, mentre con tale ultima norma la ripartizione dei 150 milioni stanziati è stata prevista per il periodo 2021-2034

e precisamente, 20 milioni di euro nel 2021 e 10 milioni annui tra il 2022 e il 2034, la disposizione in esame sconta l'intero onere esclusivamente nell'esercizio 2021.

Relativamente al comma 6 e alla conservazione in conto residui per l'anno 2021 di somme stanziata per l'anno 2020, già previsto dall'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, atteso i chiarimenti della RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'interpretazione autentica di lavoratore recata al comma 6-bis e e per la conseguente determinazione del contributo da corrispondere a tali figure, si evidenzia che i suddetti interventi saranno finanziati dalle Autorità con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2021, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. A tal proposito, si osserva che la RT andrebbe integrata con dati inerenti: la platea dei lavoratori coinvolti, chiarendo se l'interpretazione autentica recata dalla presente disposizione amplia la platea dei potenziali beneficiari, le giornate mensili lavorate in meno, la disponibilità di risorse nei bilanci delle autorità. Sul punto stante la presenza del limite di spesa di 4 milioni di euro, si evince che il contributo è concedibile per un massimo di 44.444 giornate di lavoro in meno. A tale proposito, la RT al comma 281 della legge di bilancio 2021 (178/2020) che ha rifinanziato per 2 milioni di euro per l'anno 2021 la misura non forniva i dati utili alla verifica della quantificazione ma comunque ipotizzava il termine dello stato di crisi per effetto dell'emergenza epidemiologica entro il 31 aprile 2021. Andrebbe quindi chiarito se lo stanziamento di ulteriori 2 milioni di euro sia dovuto ad un ampliamento della platea per l'interpretazione data dalla norma in esame o anche dal perdurare di livelli di crisi anche oltre il periodo inizialmente ipotizzato.

Infine, con riferimento al comma 7, si osserva che la quantificazione delle minori entrate contributive risulta coerente con i parametri riportati dalla RT.

Articolo 73-bis
(Contributo per i destinatari dei ristori delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori)

Il comma 1 riconosce ai destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 (previsti nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2018 in favore degli autotrasportatori a fronte delle maggiori spese affrontate per i medesimi motivi del presente articolo) il diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per il 2021, che costituisce limite massimo di spesa e che, in ogni caso, non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativo ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come «ponte Morandi», avvenuto il 14 agosto 2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa indicato al comma 1,

nonché dell'acquisizione da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al medesimo comma 1 dell'idonea documentazione comprovante l'importo corrisposto a titolo di imposte.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il comma 4 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Articolo 73-ter ***(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone al comma 1 l'approvazione a seguito del parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) dell'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. prevedendo che gli stanziamenti ivi previsti si considerino immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Il comma 2 stabilisce che l'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.

I comma 3 e 4 assegnano 40 milioni di euro per l'anno 2021 a RFI per la progettazione anche esecutiva di interventi per il miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree dell'Appennino soggette a eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 anche attraverso la revisione o l'aggiornamento di progetti esistenti già esaminati dal CIPE o presenti nel contratto di programma RFI nonché alla redazione di studi di fattibilità finalizzati a migliorare il collegamento tra i capoluoghi di provincia dell'Italia centrale ricompresi nel cratere sismico e Roma.

Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021.

La RT riferita ai commi 1 e 2 che riproducono l'articolo 2 del DL 89/2021, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza.

Al riguardo, con riferimento ai commi 1 e 2, atteso che le norme sembrano determinare una accelerazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare a RFI SpA, andrebbe chiarito se tale evenienza possa produrre una rappresentazione degli effetti

finanziari sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già scontata nei tendenziali previsti a legislazione vigente.

Relativamente alla copertura di 40 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 36 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, a valere sul ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021, sommando gli effetti prodotti sui diversi saldi di bilancio dal decreto-legge in esame e quelli considerati dall'articolo 5 del decreto-legge n. 59 del 2021, sembrano sussistere le risorse necessarie alla copertura degli oneri. Sul punto anche alla luce degli ulteriori oneri derivanti dal passaggio in prima lettura del decreto legge in esame andrebbe acquisita dal Governo una conferma circa la coerenza degli effetti finanziari complessivi prodotti sui diversi saldi di bilancio rispetto al limite massimo del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere in forza delle menzionate risoluzioni.

Articolo 73-quater ***(Sospensione della tassa di ancoraggio per le navi da crociera)***

Le disposizioni in commento¹⁸², approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, escludono l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 della tassa di ancoraggio¹⁸³ per le navi da crociera.

Con il comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo con una dotazione di 2,2 mln di euro per l'anno 2021. La dotazione è destinata a compensare, nel limite indicato, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni in commento nonché dei rimborsi da essi effettuati nei confronti degli operatori economici che hanno già provveduto al pagamento della tassa per il periodo interessato dalla sospensione.

Il comma 3 subordina l'efficacia delle disposizioni in commento all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Con il comma 4 si prevede che entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione con apposito decreto¹⁸⁴ sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse stanziare alle Autorità di sistema portuale.

Il comma 5 prevede che la copertura dell'onere pari a 2,2 mln di euro per l'anno 2021 è posto a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'art. 77, comma 7 del provvedimento in commento.

La RT non è al momento stata resa disponibile.

Al riguardo, poiché la compensazione delle Autorità di sistema portuale, a fronte dei mancati incassi conseguenti alla sospensione del tributo, opera entro il limite delle risorse stanziare nell'apposito fondo (c.d. tetto di spesa), non si formulano osservazioni

¹⁸² L'obiettivo perseguito dalla novella è quello di fronteggiare la riduzione del traffico croceristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse.

¹⁸³ Disciplinata dalla legge n. 82 del 1963 e dall'art. 1 del D.P.R. n. 107 del 2009.

¹⁸⁴ Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

per quanto di competenza. In ogni caso, al fine di consentire la verifica circa l'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto all'esigenza di riequilibrio finanziario a fronte dei mancati incassi del Tributo nel periodo di sospensione per le Autorità di sistema portuale, appaiono necessarie maggiori informazioni circa il gettito annuale riveniente dalla predetta tassa e comunque quello di norma riferibile al periodo interessato dalla sospensione.

Articolo 73-quinquies

(Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 del regime di favore previsto dalla legge di bilancio 2021 (comma 654) per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica (cat. M1) con prezzo di listino inferiore a 40 mila euro con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e del regime di favore previsto per l'acquisto di veicoli commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1) differenziato in ragione della massa totale a terra del veicolo, dell'alimentazione dello stesso e dell'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

Il Fondo di cui all'articolo 1041 della legge n. 145 del 2018, originariamente destinato a finanziare l'acquisto di veicoli a basse emissioni, viene rifinanziato con 350 milioni di euro per l'anno 2021. Tale rifinanziamento, che costituisce limite di spesa, viene così ripartito:

- a) 60 milioni di euro per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni fino a 60 g/km CO₂;
- b) 200 milioni di euro per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli con emissioni da 61 a 135 g/km CO₂;
- c) 50 milioni di euro per l'acquisto (anche in locazione finanziaria) di veicoli commerciali (cat. N1) e veicoli speciali (cat. M1) di cui 15 milioni di euro riservati all'acquisto di veicoli esclusivamente elettrici;
- d) 40 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli usati (cat. M1) per il quale non siano stati già goduti i benefici previsti per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, con classe non inferiore ad euro 6 e prezzo risultante dalle quotazioni medie non superiore a 25 mila euro, con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 o che superi nel periodo di vigenza dell'agevolazione i 10 anni dall'immatricolazione di cui l'acquirente o un familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi. In quest'ultimo caso il contributo è riconosciuto in misura decrescente al crescere delle emissioni (da 2000 euro a 750 euro).

Il contributo di cui alla lettera d) è riconosciuto solo se il cedente aderisce e fino all'esaurimento delle risorse. Il cedente riconosce il contributo all'acquirente sul prezzo e ne recupera l'importo mediante corrispondente credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando l'F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle entrate. Per la disciplina applicativa degli incentivi sono richiamate le disposizioni che disciplinano i vigenti regimi agevolati riguardanti l'acquisto di veicoli a basse emissioni ossia i commi 1032-1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e le apposite disposizioni attuative.

Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per l'anno 201, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del presente provvedimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 74

(Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria)

Il comma 1 dispone la proroga dell'incremento di n. 753 unità personale del dispositivo "Strade Sicure" per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, fino al 31 luglio 2021.

Il comma 2 autorizza, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

L'articolo è stato integrato in prima lettura con un emendamento approvato in commissione referente con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁸⁵, con l'inserimento dei commi 2-bis-2-quater ove si destinano risorse aggiuntive in favore del comparto sicurezza.

In particolare, il comma 2-bis autorizza l'incremento di 8.628.749 euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo, istituito dal 2018, destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 45, comma 11 del decreto legislativo n. 95 del 2017 per fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo o valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi.

L'incremento è destinato al pagamento dei compensi spettanti al personale nelle annualità indicate, secondo la ripartizione di cui al comma 2-ter che prevede:

- 2.003.114 di euro per la Polizia di Stato, relativamente alle annualità 2018 e 2019;
- 3,4 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri, relativamente alla annualità 2020;
- 3 milioni di euro per la Corpo della guardia di finanza relativamente alla annualità 2020;
- 225.635 euro per il Corpo della polizia penitenziaria, relativamente alle annualità 2018 e 2019.

In base al comma 2-quater, agli oneri si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014).

La RT conferma che la norma proroga, fino al 31 luglio 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, comma 1025, della Legge 178/2020, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. Assicura che la norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1 maggio al 31 luglio 2021, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore/mese.

¹⁸⁵ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numerico del personale impiegato, pari a n. 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 92 gg. dal 1 maggio al 31 luglio 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di n. 47 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.875.015 euro;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato – ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% – ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 2.039.485 euro;
- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.430 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.039.140 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi 2.424.660 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 100.450 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 99.360 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il comma 2 prevede una spesa pari complessivamente a 7.670.674 euro per l'anno 2021, di cui 1.875.015 euro per gli straordinari del personale, 5.595.849 euro per le spese di funzionamento e 199.810 euro per oneri *una tantum*.

<p>LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA' MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19 CONTINGENTE: 753 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u> DALL'1/5/21 AL 31/7/21</p>

ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/5/21 al 31/7/21 (92 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.039.485
Straordinario	753	€ 17,66	€ 625.005	€ 1.875.015
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.290.055	€ 3.914.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/5/21 al 31/7/21 (160 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.039.140
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 2.424.660
Equipaggiamento/vestiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 100.450
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 99.360
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 3.663.610

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 10.224
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 92.564

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/5/21 al 31/7/21 (92 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.290.055	€ 3.914.500
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 3.663.610
TOTALE ONERI	€ 2.484.711	€ 7.578.110,00
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 7.670.674

I commi 2-bis-2-quater, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

In relazione ai commi, il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, relativo al testo iniziale, espone i seguenti valori in conto maggiori e minori spese correnti/ entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/k	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1-2	s	c	3,9				3,9				3,9			
1-2	s	c	3,7				3,7				3,7			
1-2	s	c	0,1				0,1				0,1			
1-2	e	t/c					1,9				1,9			

Al riguardo, sui commi 1-2, per i profili di quantificazione, dal momento che l'autorizzazione di spesa è limitata all'entità dello stanziamento previsto e che i dati e

gli elementi di quantificazione riportati dalla RT appaiono pienamente coerenti con quelli evidenziati in passato nelle relazioni riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione "Strade sicure", non ci sono osservazioni. Per i profili di copertura, si rinvia al comma 12 recante la norma di copertura complessiva degli oneri.

Sui commi *2-bis-2-quater*, per i profili di quantificazione, pur considerando che trattasi di un non meglio specificato "compenso" destinato ai funzionari e gradi direttivi corrispondenti delle Forze di polizia per le attività espletate ora nel 2020 ora per il 2018 e 2019, andrebbero richieste specifiche indicazioni in merito al costo unitario lordo annuo considerato distintamente per le qualifiche di vice questore e di vice questore aggiunto per la corresponsione di detto emolumento, nonché della platea degli aventi diritto per ciascuna delle forze di polizia.

Sul punto, va infatti considerato che, pur non essendo determinato lo specifico compenso, occorre tener conto della circostanza che un meccanismo di limite massimo di spesa opera legittimamente nella misura in cui sia pienamente rimodulabile l'onere ad esso sotteso. È chiaro che in presenza di una platea di beneficiari esattamente definibile, l'ammontare dello "specifico compenso" andrà necessariamente calibrato sulla base delle risorse assegnate dalla norma, nel riparto di cui al comma 2-ter, a ciascuna delle forze di polizia in regione dei fabbisogni ivi indicati per le annualità del triennio 2018-2020.

In definitiva, andrebbe integrata la RT, fornendosi dati più puntuali in relazione alla spesa prevista per ciascuna forza dell'Ordine, in relazione alle risorse assegnate e al personale avente diritto allo specifico compenso e andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Quanto al comma *2-quater*, recante la copertura delle norme inserite in prima lettura, posto che ivi si richiama la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del relativo stanziamento per il 2021, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa già programmati per la medesima annualità.

Il comma 3 destina risorse (per circa 40,3 milioni) per il pagamento di indennità di ordine pubblico, di ulteriori oneri, di prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia, nonché di altri oneri connessi all'impiego di personale delle polizie locali.

Il comma 4 destina risorse (per circa 22,6 milioni) per la sanificazione e la disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e mezzi delle Forze di polizia, nonché per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e materiale sanitario ai fini dell'equipaggiamento del loro personale.

Il comma 5, per il periodo di cui al comma 3, autorizza risorse per lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di euro 832.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

La RT evidenzia che la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della disposizione, per il periodo 1° maggio – 31 luglio 2021, è stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliero impiegate durante il 2020 e nel periodo gennaio-aprile 2021, ed è stata effettuata sulla base delle unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare, quantificabili in 22.000 unità, cui si aggiungono 2.500 appartenenti alle polizie locali.

Più precisamente, per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 8.500 unità, per l'Arma dei Carabinieri di 11.000 e per la Guardia di Finanza di 1.500.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 15 ore, in aggiunta a quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo "medio" orario pro-capite di € 19,79.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede, mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i tre mesi interi ma limitatamente a 60 giornate complessive pro-capite (20 mensili) rispetto al totale delle 91 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione.

Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire frequenti e ricorsivi cambiamenti in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.

Merita aggiungere che, rispetto alle pregresse fasi di impiego delle Forze di polizia, l'attività operativa non è più svolta prevalentemente mediante servizi di ordine pubblico, ma tramite servizi finalizzati a prevenire od interrompere assembramenti, ovvero, tramite controlli e interventi domiciliari volti a contenere possibili situazioni di contagio.

Tale determinazione, facendo leva sull'esperienza del trimestre febbraio–aprile 2021, durante il quale le giornate di ordine pubblico sono state quantificate in 25 mensili, induce a prevedere per il prossimo bimestre una possibile diminuzione delle giornate di ordine pubblico e un corrispondente incremento delle ore di lavoro straordinario, stimandosi all'incirca 15 ore il *surplus* da autorizzare in addizione ai normali limiti mensili pro-capite.

Si evidenzia, inoltre, che per le attività di ordine pubblico la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggio per il personale delle sole Forze di polizia è stata calcolata per 91 giorni.

In particolare, per il vitto, si prevede un solo pasto giornaliero in più rispetto agli ordinari servizi di mensa già garantiti con i vigenti stanziamenti di bilancio, con la parametrizzazione a 10 euro della spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e a 6 euro per l'Arma Carabinieri, in ragione della maggiore capillarità territoriale dei reparti dell'Arma che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, si prevede una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione, valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza, mentre per l'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio, si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile intorno al 30%.

Con il comma 5 vengono altresì riconosciute, dal punto visto retributivo, le maggiori attività amministrative svolte a causa dell'emergenza epidemiologica in corso dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o gli altri uffici, istituti e reparti in cui si articola l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso le Prefetture e le Questure della Repubblica.

In particolare, vengono previste n. 15 ore pro-capite di remunerazione di lavoro straordinario, ulteriori rispetto a quelle normalmente liquidate con gli ordinari stanziamenti di bilancio, a favore di un numero complessivo di 1.000 unità sull'intero territorio nazionale, con un costo medio orario di lavoro straordinario pari a euro 18,50.

Quantificazione Oneri

POLIZIA DI STATO

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 3 mesi
Unità giornaliera impiegate:	n. 8.500
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 8.500 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 2.523.225
Costo complessivo per n. 3 mesi	<u>€ 7.569.675</u>

- A2 Ordine pubblico

Determinate in 8.500 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 3.300.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un **costo complessivo**, per il periodo considerato, di **euro 6.930.000**.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 8.500
- Stima costi fuori sede	
Unità (2.550 x € 29,43 x giorni 60)	€ 4.502.790
- Stima costi in sede	
Unità (5.950 x € 17,25 x giorni 60)	€ 6.158.250
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 10.661.040
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 6.930.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	<u>€ 3.731.040</u>

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 2.550
Pasti giornalieri	n. 2.550
Costo medio del pasto	€ 10
- Stima costi:	
(n. 2.550 unità x giorni 91 x euro 10,00)	<u>€ 2.320.500</u>

- A4 <u>Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede</u>	
Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 2.550
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 500
numero camere per sistemazione in doppie	n. 250
costo medio per camera	€ 50
- Stima costi:	
(n. 250 camere x giorni 91 x euro 50,00)	€ 1.137.500

RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 7.569.675
Ordine pubblico in sede e fuori sede	€ 3.731.040
Servizi di mensa	€ 2.320.500
Alloggiamento	€ 1.137.500
T o t a l e	€ 14.758.715

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato all'igiene e sanificazione degli ambienti:

- **B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti**

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili, per 3 mesi è pari a: **€4.500.000**

- **B2) Dispositivi di protezione individuale:**

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente **€ 2.701.320**

- B3) <u>gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi</u>		
n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1 cadauno	€	450.000
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3 cadauno	€	360.000
n. 120.000 test antigenici rapidi	€	540.000
n. 45.000 tamponi molecolari	€	112.500
Totale	€	<u>1.462.500</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE POLIZIA DI STATO

	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 4.500.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 2.701.320
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.462.500
Totale		€ 8.663.820

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 14.758.715
Spese sanitarie	€ 8.663.820
Totale	€ 23.422.535

ARMA DEI CARABINIERI

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n. 11.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 19,79
n. 15 ore pro-capite mensili x 11.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 3.265.350
Costo complessivo per n. 3 mesi	€ <u>9.796.050</u>

- A2 Ordine pubblico

Determinato in 11.000 le unità dell'Arma Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 3.300.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un **costo complessivo**, per il periodo considerato, di **euro 6.930.000**.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 11.000
- Stima costi fuori sede	
Unità (3.300 x € 29,43 x giorni 60)	€ 5.827.140
- Stima costi in sede	
Unità (7.700 x € 17,25 x giorni 60)	€ 7.969.500
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 13.796.640
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 6.930.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	<u>€ 6.866.640</u>

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 3.300
Pasti giornalieri	n. 3.300
Costo medio del pasto	€ 6
- Stima costi:	
(n. 3.300 unità x giorni 91 x euro 6)	<u>€ 1.801.800</u>

- **A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 3.300
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 990
numero camere per sistemazione in doppie	n. 495
costo medio per camera	€ 50
- Stima costi:	
(n. 495 camere x giorni 91 x euro 50)	<u>€ 2.252.250</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 9.796.050
Ordine pubblico in sede e fuori sede	€ 6.866.640
Servizi di mensa	€ 1.801.800
Alloggiamento	€ 2.252.250
Totale	€ 20.716.740

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma Carabinieri alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari di sanificazione e del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia, quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili, per 3 mesi è pari a:

€ **4.500.000**

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente

€ **3.150.000**

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno	€	450.000
n. 120.000 dispenser da 1 lt x € 3,00 cadauno	€	360.000
n. 120.000 test antigenici rapidi	€	540.000
n. 30.000 tamponi molecolari	€	112.500

Totale € **1.462.500**

- B4) Sanificazione mezzi e autoveicoli

€ **375.000**

RIEPILOGO COMPLESSIVO SPESE SANITARIE ARMA DEI CARABINIERI

Lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 4.500.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 3.150.000
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.462.500
B4	Sanificazione mezzi e autoveicoli	€ 375.000
Totale		€ 9.487.500

TOTALE COMPLESSIVO ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 20.716.740
Spese sanitarie	€ 9.487.500
Totale	€ 30.204.240

GUARDIA DI FINANZA

A) Spese per il personale:

A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021) n. 3 mesi

Unità giornaliere impiegate: n. 1.500

- Numero ore da liquidare pro-capite mensili n. 15

- Importo orario € 19,79

n. 15 ore pro-capite mensili x 1.500 unità € 19,79 (costo mensile) € 445.275

Costo complessivo per n. 3 mesi **€ 1.335.825**

- **A2 Ordine pubblico**

Determinato in 1.500 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa euro 2.000.000 mensili, di cui – per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un **costo complessivo**, per il periodo considerato, di **euro 4.200.000**.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 60 giorni
Unità impiegate:	n. 1.500
- Stima costi fuori sede	
Unità (450 x € 29,43 x giorni 60)	€ 794.610
- Stima costi in sede	
Unità (1.050 x € 17,25 x giorni 60)	€ 1.086.750
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€ 1.881.360
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€ - 4.200.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	<u>€ zero</u>

- **A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 450
Pasti giornalieri	n. 450
Costo medio del pasto	€ 10,00
- Stima costi:	<u>€ 409.500</u>
(n. 450 unità x giorni 91 x euro 10)	

- **A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede**

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 91 giorni
Unità impiegate:	n. 450
Unità da sistemare in strutture alberghiere	n. 225
numero camere per sistemazione in doppie	n. 112
costo medio per camera	€ 50,00
- Stima costi:	<u>€ 509.600</u>
(n. 112 camere x giorni 91 x euro 50,00)	

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	€ 1.335.825
Ordine pubblico in sede e fuori sede	0
Servizi di mensa	€ 409.500
Alloggiamento	€ 509.600
Totale	€ 2.254.925

B) Spese sanitarie, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali. Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza, alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere nonché acquisto di dispositivi per la sanificazione e l'igienizzazione degli ambienti e purificatori d'aria. L'onere complessivo, tenuto conto di n. 3 interventi straordinari e del mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia, quantificabile mediamente per ciascuna provincia in euro 6.500,00 mensili, per 3 mesi è pari a:

€ 1.950.000

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente, capi di vestiario da destinare ai militari coinvolti nelle attività di prevenzione e tutela della salute pubblica.

€ 750.000

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

€ 1.500.000

- B4) Sanificazione mezzi

€ 300.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE GUARDIA DI FINANZA

Lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	€ 1.950.000
B2	Dispositivi di protezione individuale	€ 750.000
B3	Materiale gel antisepsi	€ 1.500.000
B4	Sanificazione mezzi	€ 300.000
Totale		€ 4.500.000

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 2.254.925
Spese sanitarie	€ 4.500.000
Totale	€ 6.754.925

POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto

delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Si prevede un impiego di 2.500 unità per il periodo 1° maggio – 31 luglio 2021.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede e per le medesime giornate individuate per le Forze di polizia.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio)	n. 60 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n. 2.500
- Stima costi in sede n. 2.500 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 60	€ 2.587.500

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA LOCALI € 2.587.500

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Viene previsto l'impiego di unità di personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri uffici e reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché presso le Prefetture e le Questure della Repubblica.

In particolare, vengono previste n. 15 ore pro-capite oltre quelle normalmente liquidate con gli ordinari stanziamenti di bilancio, determinando in euro 18,50 il costo medio orario del lavoro straordinario per un numero complessivo di 1.000 unità per l'intero territorio nazionale.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 maggio – 31 luglio 2021)	n. 3 mesi
Unità impiegate:	n. 1.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 15
- Importo orario	€ 18,50
n. 15 ore pro-capite mensili x 1.000 unità € 18,50 (costo mensile)	€ 277.500
Costo complessivo per n. 3 mesi	<u>€</u> <u>832.500</u>

RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE FABBISOGNO DA FINANZIARE:

Componenti	Spesa
Polizia di Stato	€ 23.422.535
Arma dei Carabinieri	€ 30.204.240
Guardia di Finanza	€ 6.754.925
Amministrazione civile dell'interno	€ 832.500
Polizie locali	€ 2.587.500
TOTALE	€ 63.801.700

PERIODO: 1° MAGGIO – 31 LUGLIO 2021

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma dei Carabinieri	Guardia di Finanza	Amm. civile dell'interno	Polizie locali	Totale
Lavoro straordinario	7.569.675	9.796.050	1.335.825	832.500	0	19.534.050
Ordine pubblico	3.731.040	6.866.640	0,00	0	2.587.500	13.185.180
Servizi di mensa	2.320.500	1.801.800	409.500	0	0	4.531.800
Alloggiamento	1.137.500	2.252.250	509.600	0	0	3.899.350
Spese di pulizia e sanitarie	8.663.820	9.487.500	4.500.000	0	0	22.651.320
Totale	23.422.535	30.204.240	6.754.925	832.500	2.587.500	63.801.700

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
3-4	s	c	14,8				14,8				14,8			
3-4	e	t/c					5,5				5,5			
3-4	s	c	8,7				8,7				8,7			
3-4	e	t/c					8,1				8,1			
3-4	s	c	20,7				20,7				20,7			
3-4	e	t/c					0,6				0,6			
3-4	s	c	9,5				9,5				9,5			
3-4	e	t/c					1,3				1,3			
3-4	s	c	2,3				2,3				2,3			
3-4	s	c	4,5				4,5				4,5			
3-4	s	c	2,6				2,6				2,6			
5	s	c	0,8				0,8				0,8			
5	e	t/c					0,4				0,4			

Al riguardo, non ci sono osservazioni sui commi 3 e 4, considerato che gli oneri ivi previsti sono chiaramente limitati all'entità delle spese autorizzate e che la RT fornisce elementi a supporto della loro congruità rispetto alla finalità delle disposizioni.

Ad ogni modo, con specifico riguardo al calcolo dei fabbisogni relativi agli oneri di spesa autorizzati per il riconoscimento dall'indennità di ordine pubblico in ragione oraria, distintamente per le Amministrazioni del comparto della pubblica sicurezza ivi interessate, pur considerando che la RT espone i dati complessivi relativi alle platee di personale e al monte ore medio, calcolato unitariamente su base oraria- mensile, che sia autorizza aggiuntivamente alle ore previste già a legislazione vigente (n. 15 ore), va considerato che il relativo onere medio ipotizzato come costo orario (19,79 euro) andrebbe suffragato alla luce di una stima inerente alle qualifiche e carriere del

personale "impiegato" la cui misura dell'indennità è evidente rapportata alla qualifica e grado rivestito

Inoltre, circa la prudenzialità della quantificazione dell'onere per il riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico, per cui il 30% si è ipotizzato "fuori sede" e per il 70% per l'ordine pubblico "in sede", mentre per l'effettiva corresponsione si è previsto l'impiego limitatamente a 60 giornate complessive pro-capite (20 mensili) rispetto al totale delle 91 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione, nulla da osservare.

D'altro canto, relativamente alle spese di funzionamento relative al vitto, andrebbe confermata la prudenzialità della previsione dell'onere relativo al riconoscimento di un solo pasto giornaliero in più, rispetto agli ordinari servizi di mensa che sarebbero già garantiti con i vigenti stanziamenti di bilancio, nonché rassicurazioni in merito alla congruità dell'onere medio di 10 euro a pasto per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e a 6 euro per l'Arma Carabinieri, in ragione della maggiore capillarità territoriale dei reparti dell'Arma che possono fruire delle mense di servizio.

Inoltre, anche circa l'alloggiamento, riferito ai soli servizi "fuori sede", previsto per un'aliquota pari al 40% dell'intera forza impiegata sul territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza, mentre per l'Arma dei Carabinieri, in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio, si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile intorno al 30%, andrebbero comunque richieste conferme in merito agli oneri unitari ipotizzati in ragione di 50 euro unitari giornalieri.

In merito al comma 5, circa le n. 15 ore pro-capite di remunerazione di lavoro straordinario previste per i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno, ulteriori rispetto a quelle normalmente liquidate con gli ordinari stanziamenti di bilancio, a favore di un numero complessivo di 1.000 unità sull'intero territorio nazionale, con un costo medio orario di lavoro "straordinario" pari a euro 18,50, andrebbe parimenti richiesta l'articolazione per profili di inquadramento e livelli professionali del personale interessato al fine di comprovare la congruità dell'onere orario ivi ipotizzato dalla RT (di norma l'ora di straordinario è computata pari a 1/150 della retribuzione unitaria media mensile).

Su tutti i commi in esame, quanto poi allo scrutinio degli effetti indotti, relativamente agli oneri retributivi, richiamando la Circolare n. 32/2010 della R.G.S.¹⁸⁶, andrebbero in ogni caso richiesti o i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma 6 in relazione allo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica in corso - per l'anno 2021 la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro "straordinario" del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È da intendersi che il lasso temporale di riferimento sia dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (analogamente a quanto previsto dal comma 3 per le Forze di polizia).

¹⁸⁶ Paragrafo n. 5:

La RT espone le quantificazioni degli articoli in rassegna, nei termini che seguono:

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il comma 6 mira ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 3.355.560 è stato quantificato considerando che:

- per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle criticità connesse con l'emergenza sanitaria in atto, è necessario prevedere, mediamente, il ricorso nel periodo in esame (1° maggio – 31 luglio) a 300 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario;
- nel periodo considerato (tredici settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare, settimanalmente, 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° maggio - 31 luglio 2021)	13 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	300
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (13 x 36 x 300)	140.400
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	euro 23,90
Onere complessivo dell'intervento (140.400 x 23,90)	euro 3.355.560

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con tre squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 24 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° maggio - 31 luglio 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 92 giorni.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (loro Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 1° maggio – 31 luglio 2021

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

- Unità giornaliere impiegate:	n.	24
- Totale ore da liquidare pro-capite (24h x 92gg)	n.	2.208
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo **1.266.510**

<u>TOTALE VIGILI DEL FUOCO</u>		
Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€	3.355.560
Straordinario-squadre specialistiche	€	
<u>1.266.510</u>		
	Totale	€
4.622.070		

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co 6	s	c	4,6				4,6				4,6			
Co 6	e	t/c					2,2				2,2			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in linea di massima, alla luce dei dati forniti dalla RT, nulla da osservare.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti i quadri di computo degli effettgi indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S¹⁸⁷

Il comma 7 autorizza la spesa di 2,52 milioni per fare fronte - fino al 31 luglio 2021 - alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto dei dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture.

La RT espone la seguente quantificazione.

FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Comma 7

Spese di pulizia e funzionamento

Le spese contemplate nella disposizione riguardano la pulizia e la sanificazione COVID-19 degli ambienti delle Prefetture e degli Uffici Centrali, con aumento delle prestazioni e della periodicità in atto, lavaggio e igienizzazione di uffici e delle aree adibite a ricezione del pubblico, dei servizi igienici e interventi di sanificazione COVID-19.

L'onere complessivo, su base mensile, è stato determinato sulla base delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura e dalla spesa effettuata per gli Uffici centrali dall'inizio del 2021.

Pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti

costo mensile € 210.000
costo x 7 mesi € **1.470.000**

Spese per DPI e altro materiale igienico-sanitario

Le spese di cui si richiede il finanziamento sono riconducibili all'acquisto di dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, visiere) forniti al personale delle Prefetture e degli Uffici centrali, all'acquisto di gel igienizzante da mettere a disposizione del personale e del pubblico nei locali delle Prefetture e degli Uffici centrali, all'approvvigionamento di divisori e altro materiale igienico sanitario.

Materiale igienico, sanitario, dispositivi di protezione Individuale

costo mensile € 150.000
costo x 7 mesi € 1.050.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co. 7	s	c	2,5				2,5				2,5			

¹⁸⁷ Paragrafo 5.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in generale non ci sono osservazioni, posto che l'onere complessivo è stato determinato sulla base delle richieste pervenute e sulla spesa effettuata dall'inizio del 2021. In ogni caso, al fine di verificare la quantificazioni andrebbero forniti maggiori elementi sui parametri utilizzati.

Il comma 8 autorizza per l'anno 2021 - con riferimento al periodo ricompreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021 - la spesa di 1.372.275 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Prefetture.

La RT espone la seguente quantificazione:

Comma 8:

Prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle Prefetture-U.t.G.

Lo stanziamento copre le maggiori spese per le prestazioni per il lavoro straordinario dal 1° maggio al 31 luglio 2021, determinate in un plafond di 15 ore mensili medie, per un numero di 1.500 unità, delle circa 7.800 attualmente in servizio presso le Prefetture-U.t.G..

La stima dei costi è stata determinata al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media convenzionale di € 20,33 l'ora,

Prestazioni di lavoro straordinario per personale delle Prefetture UtG

1500 unità x 15 ore mensili x 3 mesi x 20,33 € ora **€ 1.372.275**

	straordinario LORDO STATO	Contr. a carico amm.ne cap.2900/5	IRAP cap.2945/2	LORDO DIPENDENTE 2900/3
PERIFERIA UTG	1.372.275	250.257	87.900	1.034.118

MINISTERO DELL'INTERNO. RIEPILOGO COMMI 7 E 8

Spese di pulizia e funzionamento	€ 1.470.000
Spese per DPI e altro materiale igienico sanitario	€ 1.050.000
Straordinario per il personale dell'Amministrazione civile in servizio presso le Prefetture-Utg	€ 1.372.275
TOTALE	€ 3.892.275

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

			S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
norma	s/e	c/K	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co 8	s	c	1,4				1,4				1,4			
Co 8	e	t/c	0,7				0,7				0,7			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati concernenti i livelli e profili di inquadramento delle 1.500 unità di personale in forza alle prefetture dell'Amministrazione civile dell'interno, al fine di comprovare la congruità dell'onere medio unitario assunto nel calcolo della spesa ivi prevista.

Ad ogni buon conto, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma 9 destina risorse (per circa 18,5 milioni) alla remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario connesse al controllo del territorio, rese dal personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza). Siffatte previsioni concernono il periodo di attività ricompreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021.

La RT riporta la seguente quantificazione.

Comma 9. Remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro "straordinario" svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza La disposizione, al **comma 9**, aggiorna il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per fare fronte, fino al 31 luglio 2021, ai maggiori e dinamici compiti di controllo del territorio e di vigilanza economico-finanziaria.

In particolare, il **monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario** necessario all'assolvimento delle maggiori esigenze connesse al controllo del territorio e alla vigilanza economico-finanziaria, che attualmente, per le tre Forze di polizia sopra menzionate, ammonta mediamente a 18 ore mensili pro-capite, retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio, viene incrementato, per complessive 62.574 unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (come dettagliate nel prosieguo), di ulteriori 5 ore mensili pro-capite, così da arrivare al riconoscimento di 23 ore mensili di lavoro straordinario individuale, un quantitativo considerato più adeguato, in base all'attuale quadro, a garantire l'efficace e continuativa "copertura" dinamica, dal punto di vista della sicurezza del territorio.

L'elevato numero degli appartenenti impiegati dalle Forze di polizia sopra citate, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e dei gradi che verranno impiegati sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

Nel dettaglio, gli oneri per lavoro straordinario del personale delle tre Forze di polizia, sono stati calcolati come segue:

POLIZIA DI STATO

Per la Polizia di Stato, il fabbisogno preventivato per le prestazioni di lavoro straordinario ricomprende:

- il personale in servizio presso gli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) e gli Uffici controllo del territorio (UCT) delle Questure e dei dipendenti Commissariati di pubblica sicurezza, nonché presso i Reparti prevenzione crimine (RPC), il quale, in ragione della missione istituzionale delle predette articolazioni territoriali, garantisce ordinariamente il controllo dinamico del territorio;
- il personale delle specialità della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale e della Polizia di frontiera che svolge regolarmente compiti di vigilanza attiva nelle stazioni e nei tratti ferroviari, lungo la rete stradale e alle frontiere.

Complessivamente, il numero di appartenenti alla Polizia di Stato impiegati quotidianamente nelle attività di controllo del territorio, comprensive delle predette mansioni di vigilanza attiva svolte dal “comparto specialità”, è determinato analogicamente in n. **26.074 unità**, un valore numerico che costituisce la media tra la rilevazione dei servizi di controllo e pattugliamento territoriale realizzati nel periodo gennaio-giugno 2020 e quella del periodo luglio-dicembre 2020, differenziati come segue:

Unità impiegate nei servizi di controllo e di pattugliamento del territorio svolti nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2020	Unità impiegate nei servizi di controllo e di pattugliamento del territorio svolti nel periodo LUGLIO-DICEMBRE 2020
UPGSP + UCT = 18.166	UPGSP + UCT = 17.494
RPC = 1.656	RPC = 1.595
Polizia Ferroviaria = 1.814	Polizia Ferroviaria = 1.683
Polizia Stradale = 3.180	Polizia Stradale = 2.872
Polizia di Frontiera = 1.860	Polizia di Frontiera = 1.828
TOTALE 1° SEMESTRE 2020 = 26.676 unità	TOTALE 2° SEMESTRE 2020 = 25.472 unità
MEDIA 2020 = 26.074	

Da tale aliquota sono state escluse le unità di personale della Polizia di Stato mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Lavoro straordinario

Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):

- Mesi	n.	3
- Unità impiegate:	n.	26.074
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	5

- Importo orario	€ 19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 26.074 unità x n. 3 mesi x € 19,79	€ 7.740.067
Totale spese	€ <u>7.740.067</u>

ARMA DEI CARABINIERI

Per l'Arma dei Carabinieri, la quantificazione degli oneri tiene conto delle prestazioni di lavoro straordinario:

- -del personale in servizio presso i Comandi territoriali (Stazioni e Tenenze) che svolge compiti di prevenzione generale e controllo del territorio, quantificato in **n. 18.978 unità**;
- -del personale che svolge i medesimi servizi nell'ambito di Nuclei, sezioni e radiomobili, quantificato in **n. 5.022 unità**.

Complessivamente, quindi, il numero di appartenenti all'Arma dei Carabinieri giornalmente impegnati nelle attività di prevenzione generale e controllo del territorio è pari a **n. 24.000 unità**.

Da tale aliquota di militari sono state escluse le unità di personale dell'Arma dei Carabinieri mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Lavoro straordinario

Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):

- Mesi	n.	3
- Unità impiegate:	n.	24.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	5
- Importo orario		€ 19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 24.000 unità x n. 3 mesi x € 19,79		€ 7.124.400
Totale spese		€ <u>7.124.400</u>

GUARDIA DI FINANZA

Ai fini della quantificazione degli oneri connessi alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di Finanza, si è tenuto conto del relativo dispositivo che mediamente viene dispiegato, quotidianamente, nell'ambito dei servizi di controllo dinamico, di carattere economico-finanziario, del territorio.

Al riguardo, è stato considerato come in tale tipologia di attività venga impiegata, attualmente, circa la metà della forza effettiva presente presso i Reparti della "linea territoriale" del Corpo, ossia dei Gruppi ("operativi", diversi da quelli di "indirizzo e controllo"), dei Nuclei Operativi Metropolitan, delle Compagnie e delle Tenenze, nonché dei Gruppi e delle Compagnie Pronto Impiego.

Ciò per un **dispositivo complessivo** quantificato in **12.500 unità** dei vari ruoli del personale.

Da tale aliquota di militari sono state escluse le unità di personale della Guardia di Finanza mediamente impiegate, ogni giorno, nelle attività connesse al dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché allo svolgimento dei maggiori compiti comunque correlati all'emergenza epidemiologica in corso (vedasi, da ultimo, l'art. 35 del D.L. n. 41/2021).

Nella seguente tabella vengono riportati i dati relativi alla forza effettiva dei Reparti territoriali del Corpo impiegata nei servizi della specie:

Reparti	Totale unità
Gruppi	2.746
Gruppi e Compagnie Pronto Impiego	830
Nuclei Operativi Metropolitan	795
Compagnie	5.793
Tenzenze	2.336
Totale	12.500

Di seguito, la stima analitica dei costi derivanti dalla disposizione in esame:

Lavoro straordinario

Periodo considerato (1° maggio – 31 luglio 2021):	
- Mesi	n. 3
- Unità impiegate:	n. 12.500
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 5
- Importo orario	€ 19,79
- n. 5 ore pro-capite x n. 12.500 unità x n. 3 mesi x € 19,79	€ 3.710.625
<i>Totale spese</i>	<u>€ 3.710.625</u>

Complessivamente, le unità di personale delle tre Forze di polizia di cui è previsto l'impiego dal 1° maggio al 31 dicembre 2021, nelle diverse attività connesse alla prevenzione generale e alla sorveglianza territoriale, anche di carattere economico-finanziario, sono così riassumibili:

Polizia di Stato	n. 26.074
Arma dei Carabinieri	n. 24.000
Guardia di Finanza	n. 12.500
TOTALE	n. 62.574

Il fabbisogno stimato per la remunerazione del lavoro straordinario, complessivamente pari ad **euro 18.575.092** per un periodo di 3 mesi, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, tiene in debita considerazione gli stanziamenti ordinari di bilancio attraverso i quali è possibile garantire, come detto, una media pro-capite mensile di 18 ore.

Per le citate Forze di Polizia, in considerazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di bilancio, non sono stati computati ulteriori oneri per le indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Co. 9	s	c	7,7				7,7				7,7			
Co. 9	e	t/c					3,8				3,8			
Co.9	s	c	7,1				7,1				7,1			
Co.9	e	t/c					3,5				3,5			
Co.9	s	c	3,7				3,7				3,7			
Co.9	e	t/c					1,8				1,8			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che la RT fornisce egli elementi di sintesi a supporto della congruità delle spese previste, andrebbero richieste ulteriori informazioni.

In particolare, con specifico riguardo al calcolo dei fabbisogni relativi agli oneri di straordinario in ragione oraria, distintamente per le Amministrazioni del comparto della pubblica sicurezza ivi interessate, pur considerando che la RT espone i dati complessivi relativi alle platee di personale e al monte ore medio, calcolato unitariamente su base oraria - mensile, che sia autorizza aggiuntivamente, va considerato che il relativo onere medio ipotizzato come costo orario medio (19,79 euro) andrebbe suffragato alla luce di una stima inerente alle qualifiche allee carriere del personale interessato rispetto alle platee complessive indicate per ciascuna forza di polizia.

Andrebbero inoltre richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma 10 autorizza, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la spesa complessiva di euro 1.951.238 per Guardia costiera, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

La RT espone la seguente quantificazione.

Commi 10. Misure urgenti per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo

delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel periodo 1 maggio - 31 luglio 2021. Le esigenze riguardano maggiori spese di personale imbarcato sulle unità navali nel trimestre di prolungamento del periodo emergenziale e le spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

A) Spese di personale

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, è stato costretto a sottoporre il proprio personale impiegato a bordo delle proprie unità e mezzi Navali del Corpo, a protocolli sanitari finalizzati a prevenire l'efficacia dello strumento operativo e la salvaguardia dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'eventuale diffusione del contagio tra il proprio personale e l'ambiente esterno attuando misure che minimizzano la possibilità di contaminazione.

Infatti, le condizioni di impiego impongono, al fine di salvaguardare la pianificazione della missione operativa, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale, di durata superiore a cinque giorni siano posti, successivamente all'effettuazione di un ciclo obbligatorio di tamponi molecolari, a quarantana fiduciaria a bordo dell'unità navale in locali confinati al fine di individuare eventualmente soggetti contaminati, prevenendo quindi il contagio e della diffusione del *virus*, che diventa più difficilmente controllabile in ambienti ristretti. In tali condizioni di impiego si apre una cosiddetta "finestra operativa" che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona.

Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di € 21,21 pari ad un costo giornaliero di € 84,84 cadauno per una spesa stimata di 312.211,20 €.

Si verifica inoltre, che durante le operazioni di salvataggio di persona pericolanti in mare o di evacuazione medica di malati a bordo di navi gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di "contatto ravvicinato". Tale condizione implica, al completamento della missione, l'applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all'esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di € 39.026,40.

Nella seguente tabella si riporta la dimostrazione analitica delle spese sostenute:

Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo medio giornaliero a militare	giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	92	312.211,20 €
Quarantena fiduciaria Per contatto ravvicinato	5	84,84	92	39.026,40 €
		Totale		351.238 €

L'importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, rispetto alle qualifiche di personale che sono coinvolte nelle misure di prevenzione.

B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:	€ 1.000.000
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.000
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili compreso l'acquisto di tamponi igienici o il pagamento di ticket sanitari per l'effettuazione di misure alternative	€ 300.000
subtotale	€ 1.600.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	€ 351.238
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 1.600.000,00
	Totale	€ 1.951.238

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
10	s	c	1,6				1,6				1,6			
10	s	c	0,4				0,4				0,4			
10	e	t/c					0,2				0,2			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Relativamente alla spesa concernente le prestazioni di lavoro straordinario, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il comma 11 reca autorizzazioni di spesa per indennità di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo della polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché per il pagamento delle spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta. La disposizione, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.494.951,00 euro per l'anno 2021.

La RT espone la seguente quantificazione:

Comma 11. Misure urgenti per la sicurezza e la funzionalità delle strutture penitenziarie. Prevede una spesa complessiva di **euro 4.494.951,00** di cui euro **2.368.863,00** per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, di euro **486.102,00** per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni e di euro **572.670,00** per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Comparto funzioni centrali, per il periodo dal 1° maggio a tutto il 31 luglio 2021.

Ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato ipotizzato un costo medio orario *pro capite* di euro 19,79 per 570 unità di personale, per un periodo di mesi tre (stante il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021).

Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili *pro capite* per la specifica esigenza.

Si evidenzia che il criterio di quantificazione del costo medio unitario dell'ora di straordinario, risulta coerente con il parametro già impiegato in sede di redazione di

altri atti normativi di analoga portata, recanti misure urgenti poste in essere per far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, e precisamente avuto riguardo allo stanziamento disposto con l'articolo 74, comma 7, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, nonché con quanto previsto dal D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, ove all'articolo 219, comma 3, è stato disposto l'incremento del *plafond* stanziato dal predetto articolo 74, comma 7; da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) e dell'articolo 35, comma 4, del D.L. 41/2021.

Si rappresenta, inoltre, che l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri è resa estremamente complicata dall'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla diversità delle qualifiche del personale impiegato per garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, che deve di volta in volta essere individuato sul territorio, nonché dal continuo avvicendamento del personale stesso, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza degli istituti, indipendentemente dal grado rivestito e/o dalla qualifica di appartenenza.

Si sottolinea, infine, che l'importo medio in esame è sostanzialmente coincidente con quello indicato per l'anno 2020 nel decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e Finanze relativo alla corresponsione dello straordinario al personale appartenente alle Forze di Polizia (ordine pubblico).

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **2.368.863,00** in relazione al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
70 ore	3 mesi	570 unità	19,79 euro	2.368.863,00

Con riferimento ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, lo stanziamento aggiuntivo previsto consentirà di liquidare, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (3 mesi), ulteriori 15 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore già autorizzate dal previsto Decreto Interministeriale, per un totale di 32 ore mensili pro-capite.

La stima dell'onere per le prestazioni di lavoro straordinario relative al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, sempre per le mensilità maggio-giugno-luglio 2021, è stata effettuata, prudenzialmente, sulla qualifica di Primo dirigente con più di 23 anni di anzianità, applicando un'aliquota media oraria lorda di euro 41,23, in coerenza con quella risultante dall'adeguamento ISTAT sugli stipendi, di cui al DPCM 13 novembre 2020.

Al riguardo, si precisa che la normativa prevede per tale personale, equiparato ai dirigenti di diritto pubblico della Polizia di Stato, un'attribuzione massima individuale di 660 ore annue per 11 mesi (pari a 60 ore mensili).

L'onere, pari ad euro 486.102,00 (*arrotondato*) è stato determinato in base al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri (arrotondato)
15 ore	3 mesi	262 unità	41,23 euro	486.102,00

Considerata l'esigenza di assicurare, durante la proroga del periodo emergenziale, il buon andamento delle attività trattamentali ed amministrative-contabili negli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità si rende necessario prevedere un incremento di lavoro straordinario pari a 20 ore mensili - alla tariffa media oraria di euro 21,21 ottenuta dalla media delle tariffe orarie dello straordinario feriale del personale Area seconda e terza - dal 1° maggio al 31 luglio 2021 (3 mesi) per 450 unità.

Aliquota media oraria straordinario CFC:

Area	Fascia	ALIQUOTA ORARIA	RIT.PREV	IRAP	TOTALE
		Str. Diurno	24,20%	8,50%	LORDO STATO
III	F7	21,46	5,19	1,82	28,48
III	F6	20,21	4,89	1,72	26,82
III	F5	18,93	4,58	1,61	25,12
III	F4	17,78	4,30	1,51	23,59
III	F3	16,19	3,92	1,38	21,48
III	F2	15,36	3,72	1,31	20,38
III	F1	14,84	3,59	1,26	19,69
II	F6	15,32	3,71	1,30	20,33
II	F5	14,89	3,60	1,27	19,76
II	F4	14,37	3,48	1,22	19,07
II	F3	13,55	3,28	1,15	17,98
II	F2	12,73	3,08	1,08	16,89
II	F1	12,11	2,93	1,03	16,07
Media aliquota oraria (lordo Stato)					21,21

Ore mensili pro capite	Periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
20 ore	3 mesi	450 unità	21,21 euro	€ 572.670,00

La disposizione prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, per l'acquisto di dispositivi di prevenzione e

protezione (tra cui anche i tamponi ove necessario), a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole di formazione del personale.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per l'acquisto dei dispositivi di prevenzione e protezione, per la sanificazione degli istituti penitenziari, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. e gli istituti penali per minorenni, per un totale complessivo di circa 3.239.000 di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq (Istituti penitenziari)	12	46.154,00	553.848,00
239.000 mq (Istituti penali per minorenni)	12	11.539,00 (*)	138.468,00
TOTALE			692.316,00

(*) importo arrotondato

Si precisa che l'onere relativo alla spesa destinata alla sanificazione degli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni, è stato quantificato tenendo conto del principio dell'elasticità della domanda, secondo cui una maggiore quantità di superfici da sanificare, come nel caso degli istituti per adulti, è suscettibile di determinare un prezzo al mq proporzionalmente più basso.

Con riferimento all'acquisizione dei dispositivi di protezione e di prevenzione, si prevede l'acquisizione, per un fabbisogno di 3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021, di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, per una spesa complessiva quantificata in **375.000 euro**.

Riepilogo oneri:

Straordinario polizia penitenziaria	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	2.368.863,00
Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	486.102,00
Straordinario Comparto Funzioni centrali DAP e DGCM	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	572.670,00
Sanificazione locali istituti penitenziari	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	553.848,00
Sanificazione locali istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	138.468,00
Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione	3 mesi dal 1° maggio al 31 luglio 2021	375.000,00
Totale autorizzazione di spesa		4.494.951,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
11	s	c	3,4				3,4				3,4			
11	s	c	1,1				1,1				1,1			
11	e	t/c					1,7				1,7			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che l'entità degli oneri di spesa è limitata alla autorizzazione di spesa ivi prevista, nulla da osservare.

Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione a tale riguardo evidenziati dalla relazione tecnica a sostegno della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma¹⁸⁸.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono stati inseriti¹⁸⁹, i commi 11-*bis*-11-*quinqüies*,

Si prevede in primo luogo (**comma 11-*bis***) che alla copertura di un massimo di ulteriori 999 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, nell'ambito di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, si provvede in via straordinaria mediante integrale scorrimento dei concorsi interni per titoli ed esami per la copertura di posti per viceispettore indetti rispettivamente:

- il 2 novembre 2017;
- il 31 dicembre 2018.

Si prevede che i soggetti immessi nel ruolo mediante il suddetto scorrimento accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione (**comma 11-*ter***).

¹⁸⁸ I dati ed elementi sono coerenti con quelli evidenziati nella RT riferita ad analoga disposizione di cui all'art. 35, comma 4, del DL n. 41/2021 (c.d. decreto-legge sostegni).

¹⁸⁹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

È disposto che i posti della qualifica di vice ispettori coperti in base alla suddetta procedura tornano ad essere disponibili per i relativi concorsi pubblici di accesso alla qualifica, in ragione di almeno 250 unità ogni due anni, dal 31 dicembre 2023 (comma 11-quater).

Il comma 11-*quinquies* reca la copertura degli oneri connessi alle assunzioni di cui sopra quantificati come segue:

- 2.726.510 euro per il 2021
- 5.453.020 euro per il 2022
- 6.525.725 euro per il 2023
- 7.6900.430 euro per il 2024
- 7.611.390 euro per il 2025
- 7.639.595 euro per il 2026
- 7.658.950 euro per il 2027
- 7.660.820 euro per il 2028
- 8.220.260 euro per il 2029
- 8.803.860 euro per il 2030
- 8.828.020 euro a decorrere dal 2031

Alla copertura di tali oneri si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014).

Le norme, essendo state inserite nel corso della prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa risulta esattamente definita per ciascuna annualità del triennio in gestione e per i successivi sino al 2031 e a decorrere, occorre evidenziare che il dispositivo indica la platea esatta delle posizioni occupabili nella qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi già espletati, per n. 999 posti in organico, originariamente destinati ad una procedura concorsuale *ad hoc*.

Pertanto, considerato che trattasi di disciplina ordinamentale di comparto regolato da norma di diritto pubblico, in cui operano meccanismi di avanzamento in ruolo regolati principalmente dall'anzianità, richiamando l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità andrebbero richiesti dati analitici relativi ai profili di onerosità della platea considerata, alla luce dei profili retributivi dei diversi gradi del ruolo Ispettori della polizia di Stato, e degli avanzamenti in grado previsti nel decennio 2021/2031.

In merito alla norma che stabilisce la soglia minima di posti disponibili di accesso alla qualifica di vice ispettori, ne andrebbe chiarita la portata finanziaria, rispetto al numero di posti che si sarebbe reso disponibile in assenza di tale norma.

Inoltre, sui profili di copertura di cui al comma 11-*quinquies*, posto che ivi si richiama a tal fine il Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a

fronte degli interventi di spesa già programmati, per l'intero periodo 2021/2031, a valere delle medesime risorse.

Il comma 12 reca disposizione circa la copertura finanziaria delle disposizioni recate dall'articolo, stabilendo che agli oneri derivanti, pari a 105.008.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 74-bis
(Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹⁹⁰.

Il comma 1 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ad erogare, nel limite di spesa indicato, un sostegno economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i soggetti che possono usufruire delle iniziative di sostegno anche economico di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77, del presente decreto.

Il dispositivo, inserito nel corso della prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è formulata quale tetto massimo di spesa e che l'onere presenta carattere di modulabilità (comma 2), non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, dal momento che la compensazione opera a valere della dotazione prevista dalla legislazione vigente del fondo per le esigenze indifferibili,

¹⁹⁰ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate a valere delle medesime risorse.

Articolo 74-ter

(Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze armate)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura¹⁹¹.

Il comma 1 prevede che nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ad erogare, nel limite di spesa indicato, un sostegno economico a favore dei famigliari del personale delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i soggetti che possono usufruire delle iniziative di sostegno anche economico di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77, del presente decreto.

Il dispositivo, inserito nel corso della prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è formulata quale tetto massimo di spesa e che l'onere presenta carattere di modulabilità (comma 2), non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, dal momento che la compensazione opera a valere della dotazione prevista dalla legislazione vigente del fondo per le esigenze indifferibili, andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché richieste assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate a valere delle medesime risorse.

Articolo 75

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

L'articolo estende ai procedimenti penali militari l'efficacia di alcune disposizioni di semplificazione già previste per l'esercizio dell'attività giurisdizionale comune finalizzate a garantire,

¹⁹¹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.

In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b), estende ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili e limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria previste dagli articoli ivi indicati.

Il comma 2 prevede che per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le attività relative al giudizio di appello (articolo 23-bis del decreto-legge n. 137/2020) e di deposito atti, comprese le istanze per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, siano definiti con provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa (struttura omologa a quella Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia nell'ambito del processo penale ordinario) d'intesa con il Consiglio della magistratura militare.

Il comma 3 prevede che nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37 -bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata a indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio giudiziario.

Il comma 4 rappresenta una clausola di salvaguardia della validità e dell'efficacia degli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, degli atti di opposizione e dei reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente, posti in essere in data antecedente rispetto all'entrata in vigore della presente disposizione e, comunque a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020.

La RT certifica che trattandosi di disposizioni meramente procedurali e perfettamente applicabili attraverso le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente, esclude che dalle stesse possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'applicazione anche presso la giurisdizione militare, di specifiche modalità processuali e operative telematiche e da remoto già previste nell'ambito della giurisdizione civile e penale da vigenti risultino neutrali per la finanza pubblica, possa aver luogo anche nell'ambito della medesima giurisdizione, potendo avvalersi la relativa Amministrazione delle sole risorse finanziarie, umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

A tal fine, sembrerebbe opportuno l'inserimento di una specifica clausola di invarianza, che andrebbe accompagnata da un RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, nei termini previsti dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.

Articolo 75-bis
(Misure urgenti per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

L'articolo è stato inserito in prima lettura¹⁹².

Il comma 1 incrementa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'indennità di servizio, prevista dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, impiego all'estero di personale dell'Arma dei carabinieri per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni al richiamato D.P.R. n. 18/1967:

- alla lettera a) all'art. 203, esclude, per gli esperti appartenenti alle carriere direttive del personale dello Stato o di enti pubblici, operanti presso l'amministrazione centrale o la rete diplomatico-consolare del MAECI, l'applicazione delle misure di assistenza sanitaria ai sensi del novellato art. 211 del D.P.R. Tale esclusione si aggiunge a quelle già vigenti, riguardanti la corresponsione dell'indennità di richiamo dall'estero (art. 176), il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei figli presso scuole straniere operanti in Italia (art. 179, secondo comma) e l'indennizzo per danni (art. 208);
- -alla lettera b) sempre all'art. 203, sopprime il quinto comma, che prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria (art. 211, oggetto di novella apportata dal presente emendamento) agli esperti non appartenenti ai ruoli del MAECI, ex art. 168 del D.P.R., al personale facente capo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti statali (ENPAS), confluito nell'INPDAP nel 1994;
- alla lettera c) si novella integralmente l'art. 211, prevedendo che l'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto sia assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 (comma 1). In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, si autorizza il MAECI a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore (comma 2). Si dispone altresì che, per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, il MAECI possa stipulare polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore (comma 3). In favore del personale e dei familiari a carico, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non siano coperte dalle polizze assicurative stipulate, si prevede che possano essere applicate le misure di assistenza sanitaria in forma indiretta previste dalla normativa vigente (comma 4). Si autorizza infine che il MAECI a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprano i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Tali polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente (comma 5).

Secondo quanto disposto dal comma 3, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione di tali disposizioni, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di

¹⁹² Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.ale.

L'articolo è stato introdotto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è pertanto al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'articolo dispone al comma 1 l'incremento della autorizzazione di spesa prevista per la corresponsione dell'indennità di servizio all'estero spettante al personale dell'Arma dei Carabinieri nonché al comma 2 la stipula di polizze assicurative per il personale del Ministero in servizio all'estero e i familiari aventi diritto, si palesa indispensabile la richiesta di una RT recante l'illustrazione di tutti gli elementi e dati, nonché le ipotesi ed fabbisogni considerati nel calcolo della maggiori spese considerati distintamente per tali finalità.

Quanto ai profili di copertura, venendo al comma 3, ivi richiamandosi la dotazione prevista ai sensi della legislazione vigente dei fondi speciali di parte corrente, con espresso riferimento agli accantonamenti del MAECI, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità di tali fondi, nonché riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di iniziative legislativa già in programma da parte del medesimo dicastero.

Articolo 76

(Subentro dell'Agenzia delle entrate-riscossione alla Società Riscossione Sicilia Spa)

L'articolo dispone lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio nell'esercizio delle relative funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale della Sicilia all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In particolare, al comma 1 si prevede che, ai fini del passaggio di funzioni, entro il 31 ottobre 2021 sia erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a 300 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio 2021.

Il comma 2 prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1 ottobre 2021 subentri, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A.. Parallelamente, è previsto che il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. passi alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità. Viene dunque vietato a Riscossione Sicilia di effettuare ulteriori assunzioni dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle norme in esame).

L'articolo disciplina poi gli adempimenti connessi allo scioglimento e chiarisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta indenne dalla Regione siciliana dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A., con specifici limiti.

In particolare, il comma 3 stabilisce che per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 4 prevede che al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il comma 5 dispone che, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere, se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passerà alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al periodo che precede, a tale personale verrà applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. È fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 6 prevede che entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. provvede ad approvarne il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Entro centoventi giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A., è deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento e, corredato delle relazioni di legge, è trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Il comma 7, alle lettere a)-d), dispone la previsione delle occorrenze per cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dimissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A..

Il comma 8 stabilisce che le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.

Il comma 9 afferma che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Il comma 10 prevede che nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, l'Agenzia delle entrate – Riscossione espone separatamente, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le informazioni sui carichi di ruolo concernenti le entrate spettanti alla stessa Regione Siciliana e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei predetti carichi.

Il comma 11 afferma che tutte le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura.

Il comma 12 prevede che la Regione Siciliana adegua il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

La RT conferma che la disposizione prevede al comma 1 che, a decorrere dal 30 settembre 2021, la società Riscossione Sicilia S.p.A. sia sciolta per legge, senza che venga esperita alcuna procedura di liquidazione.

Sul comma 2, afferma che ivi si prevede che, con decorrenza dal 1° ottobre 2021 e secondo quanto previsto dalla legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della Regione venga attribuito all'Agenzia delle entrate, oggi titolare della funzione per le sole entrate non spettanti alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 3, comma 29-*bis*, del D.L. n. 203/2005 e svolto dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione di cui all'art. 1 del D.L. n. 193/2016, analogamente a quanto previsto sul resto del territorio nazionale.

In merito al comma 3 prevede, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, l'erogazione di un contributo in conto capitale a sostegno dell'intera operazione, ivi incluse le eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società, derivanti anche dall'applicazione dei criteri contabili adottati correntemente nei bilanci dell'ente. Il predetto contributo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, è assicurato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge n. 178/2020.

Tale importo è stato determinato sulla base delle evidenze contabili di Riscossione Sicilia S.p.A. risultanti dalla situazione economico-patrimoniale 2019 e dal preconsuntivo 2020, oggetto di specifica verifica da parte di un *Advisor* incaricato. Il predetto importo, come sopra determinato, risulta congruo anche tenuto conto dell'andamento della società rilevato nei primi mesi dell'esercizio e, pertanto, l'applicazione della disposizione in esame non determina nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato.

Sul comma 4 ribadisce che, per garantire il passaggio completo delle attività di riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione» subentri a titolo universale, in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, intrattenuti da Riscossione Sicilia S.p.A. alla data di scioglimento, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Quanto al comma 5 evidenzia che al fine di tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali, come peraltro auspicato dalla L.R. n. 16/2017 della Regione siciliana, si prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. venga trasferito all'ente senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica, ferma restando la necessità di effettuare una verifica delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale

alle esigenze dello stesso ente. Al personale trasferito si applicherà, ad ogni buon conto, la sola contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro, con immediata cessazione dell'intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. Viene, inoltre, specificatamente introdotto, a far data dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il divieto, per Riscossione Sicilia S.p.A, di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato.

Sul comma 6, certifica che ivi si stabilisce che, entro la data del 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia S.p.A. ne approvi il bilancio di esercizio per l'anno 2020, corredato delle relazioni di legge. Prevede, inoltre, che entro centoventi giorni dalla stessa data, gli organi di Riscossione Sicilia S.p.A., in carica alla data del relativo scioglimento, senza compenso aggiuntivo alcuno, rispetto agli emolumenti di spettanza alla data di scioglimento, ne deliberino il bilancio di chiusura e che, corredato anche in questo caso, delle relazioni di legge, lo stesso sia trasmesso, per l'approvazione, alla Regione Siciliana, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, qualora la Regione stessa non provveda ai sensi del relativo comma 2.

In merito al comma 7, conferma che ivi è previsto che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, sia tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività della stessa Riscossione Sicilia S.p.A., incluse quelle puntualmente indicate, in modo non esaustivo, dalle lettere a), b), c) e d). Precisa che il contributo di cui al comma 3 sarà destinato a copertura di rettifiche dei valori contabili alla data di subentro e, in via residuale, di eventuali altre "sopravvenienze passive" o "insussistenze patrimoniali" collegate alle medesime rettifiche che dovessero emergere negli esercizi successivi.

Quanto al comma 8, certifica che ivi si stabilisce che la manleva di cui al comma 7 sia temporalmente limitata alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Viene precisato, tuttavia, che tale limite temporale non opererà per le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività di riscossione.

In merito al comma 9, afferma che ivi si rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, la determinazione delle modalità per l'esercizio della manleva di cui al comma 7 e l'individuazione delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per la Regione Siciliana, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Sul comma 10, ribadisce che ivi si dispone che, all'interno della relazione annuale resa da Agenzia delle entrate-Riscossione al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 14-*bis*, del DL n. 193/2016, siano separatamente esposte, in apposita sezione da trasmettere alla Regione Siciliana agli specifici fini del rapporto di cui all'art. 10-*bis*.1 della legge n. 196/2006, le informazioni sui carichi di ruolo afferenti alle entrate di spettanza della stessa citata Regione e le relative procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, con evidenza dei motivi di mancata riscossione dei predetti carichi.

Sul comma 11 conferma che la norma prevede che le operazioni contemplate nell'articolo in commento siano esenti da imposizione fiscale.

Quanto al comma 12, ribadisce che ivi è stabilito che la Regione Siciliana adegui il proprio ordinamento in materia di riscossione compatibilmente con le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la disposizione provvede all'utilizzo dello stanziamento in conto capitale a tal fine previsto dal comma 1090 della legge di bilancio 2021¹⁹³, va evidenziato che la RT si limita a riferire che i 300 milioni attribuiti all'Agenzia delle entrate-Riscossione saranno sufficienti sia ad assorbire i possibili oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A che a compensare l'effettuazione di rettifiche di valore nei carichi di bilancio assunti da quest'ultima per effetto della sua cessazione, non fornendo però elementi e dati specifici, idonei a comprovare la congruità di tale assegnazione a fronte degli impegni di spesa.

Sul punto, come stabilito dal comma 7, nel caso in cui, in seguito al subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione nei rapporti giuridici di Riscossione Sicilia S.p.A. dovessero emergere passività o oneri superiori a 300 milioni di euro, tali passività e oneri "eccedenti", dovrebbero essere posti a carico della Regione siciliana, sia pure in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A..Si rammenta quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità.

Nello specifico, circa il trasferimento delle risorse umane e strumentali, nonché patrimoniali, relative a tale soggetto d'impresa ad Agenzia delle entrate - riscossione spa, non è fornita alcuna evidenza dalla RT, né in merito al *quantum* di risorse di

¹⁹³ La relazione illustrativa al ddl bilancio 2021 riferiva che la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A., nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione, ha assunto nel 2020 un carattere di urgenza. La perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A. è apparsa, infatti, ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 (disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica). Tale situazione, pertanto, potrebbe impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale.

personale per aree di inquadramento e ai carichi dei crediti esattoriali in gestione e tantomeno ai valori dei beni strumentali e alle passività ed ai crediti correlati al suo funzionamento, per cui si rende nei fatti impossibile una valutazione circa la congruità del trasferimento disposto ai sensi del comma 3, a fronte dei fabbisogni che Agenzia delle entrate riscossione (ente pubblico economico) dovrà d'ora innanzi farsi carico per effetto del trasferimento dell'intera gestione della cessata Riscossione Sicilia Spa, tenuto conto delle acute criticità rilevate anche di recente dall'Organo di controllo¹⁹⁴.

Oltretutto, richiamando valutazioni già formulate a suo tempo sul piano prettamente contabilistico¹⁹⁵, la classificazione dello stanziamento nel bilancio dello stato come spesa in conto capitale e le varie voci di spesa, non consentono al momento di escludere una dequalificazione delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 77, comma 1

(Acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Il comma 1 dispone l'incremento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2021, del valore medio previsto dalla legge di bilancio 2020 dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'INPS, al fine di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori. È previsto che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in complessivi 45 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo.

¹⁹⁴ In tal senso, ricorrendo alle parole del procuratore regionale della Corte dei conti per la Sicilia espresse nel corso della presentazione della relazione sul rendiconto della Regione per il bilancio 2019, in cui con riferimento a Riscossione Sicilia spa si riferisce che "la produzione nel periodo 2010-2018 (ultimo esercizio per il quale si ha disponibilità di bilancio approvato) ha fatto emergere significative perdite e, negli esercizi dell'intervallo considerato, nei quali si son prodotti utili (esercizi 2016 e 2017), questi non sono da considerare rappresentativi della capacità economica della società, in quanto, nel periodo 2015/2018, l'incremento dei ricavi registrato, anzitutto nel 2017, non appare avvenuto per miglioramento della capacità reddituale, ma per sopravvenienza normativa determinante componenti positive di natura non ricorrente". Inoltre, con specifico riferimento al *core business* delle attività svolte per conto dell'erario siciliano e dello Stato, certificando il livello decrescente delle riscossioni (percentuale su carico netto procedibile sceso dal 12,9 del 2000 ad appena lo 0,9 del 2019) ha rilevato che "la società ha omesso riversamenti di spettanza regionale per un importo pari ad € 68.573.105,83 e ritardato, anche, quelli a favore dell'erario. È stato rilevato che ben 110 milioni di euro, provento delle riscossioni effettuate sulla base della prima rottamazione, riversati dalla società sul proprio c/c presso 'Monte Paschi di Siena', sono stati totalmente incamerati dalla detta banca per soddisfare le proprie ragioni di credito di oltre € 230 milioni, con conseguente incremento del debito della società verso l'Erario" rilevandosi che sul "notevole importo dei crediti che a vario titolo la società asserisce di vantare nei confronti dei terzi nella bozza del progetto di bilancio dell'esercizio 2019, nell'attivo circolante complessivamente pari a ben 668.491.307,00, per i quali il Magistrato istruttore è dell'avviso che una parte significativa di detti crediti sia non riscuotibile, considerata natura e origine degli stessi e del rapporto sottostante" ivi evidenziandosi per di più che "non sia irragionevole prevedere il sorgere di questioni di legittimità costituzionale, qualora il nuovo assetto della materia, come tratteggiato dall'art. 1, co. 1090, della L. n. 178/2020, si concretizzi anche mediante un mero passaggio in blocco dei dipendenti di Riscossione spa all'Agenzia delle entrate-Riscossione, con riferimento alla Costituzione, art. 97, comma 4.".Cfr. Corte dei conti, Procura generale della regione siciliana, Giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019, intervento del Procuratore generale, 18 giugno 2021, paragrafo D; Relazione sul Rendiconto della Regione Sicilia 2019, pagina 151 e seguenti.

¹⁹⁵ Nota di lettura n.198, pagina 529.

La RT conferma che allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi per l'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con l'art. 101 del decreto-legge n. 34/2020 è stato consentito all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un aumento del tetto di spesa per acquisto di beni e servizi, rispetto alle previsioni normative introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di 68 milioni di euro per il solo anno 2020.

Evidenzia che in considerazione della fase emergenziale ancora in atto, il Governo, attraverso le norme introdotte con la legge di bilancio 2021, ha in progetto di rafforzare le misure di sostegno economico dei lavoratori e favorire la continuità dei rapporti di lavoro e lo sviluppo delle attività produttive. Pertanto, rileva che l'INPS è chiamato, anche nel 2021, a potenziare le attività che favoriscono l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori e dei servizi alle aziende attraverso soluzioni basate su servizi digitali e di *contact center* multicanale idonei a ridurre le esigenze di mobilità dei lavoratori, degli esponenti aziendali e degli intermediari previdenziali.

Certifica che la disposizione ha l'obiettivo di preservare in capo all'INPS, anche per l'esercizio finanziario 2021, la capacità di spesa per il finanziamento dello sviluppo dei suddetti servizi e stabilisce per l'esercizio 2021 nella misura di 45 milioni di euro il limite massimo di incremento del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in complessivi 45 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
c. 1	S	C					45					45			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa per il 2021, non ci sono osservazioni.

Tuttavia, dal momento che la RT certifica espressamente che la norma s'impone al fine preservare, per l'esercizio finanziario 2021, la capacità di spesa dell'INPS indispensabile volta allo sviluppo dei servizi volti al potenziamento delle attività che favoriscono l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori e dei servizi alle aziende attraverso soluzioni basate su servizi digitali e di *contact center* multicanale, che siano idonei a ridurre le esigenze di mobilità dei lavoratori, degli esponenti aziendali e degli intermediari previdenziali, sembrerebbe indispensabile la richiesta di ulteriori

informazioni al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse previste.

In particolare, andrebbero richieste più dettagliate informazioni in merito ai fabbisogni di spesa correlati a tali esigenze, nonché più specifiche indicazioni in merito agli eventuali fabbisogni formativi del personale e manutentivi delle strutture che potranno determinarsi per effetto del potenziamento dei dispositivi digitali dell'ente.

Articolo 77, comma 2

(Regolazione contabile di anticipazioni per la definizione di contenziosi)

La norma istituisce un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, con una dotazione di 500 milioni di euro, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. È stabilito che ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

La RT ribadisce che ai fini della sistemazione contabile di somme "anticipate", in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto del fondo è disposto con decreto emanato ai sensi dell'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 2	s	c	500											

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente predisposta nella forma di un limite massimo di spesa e che l'onere presenta carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione della congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa prevedibili, ivi trattandosi di interventi per la "sistemazione" contabile di somme già anticipate dalle amministrazioni centrali, i cui effetti a titolo di "anticipazioni" risulterebbero esser stati già registrati dai saldi di finanza pubblica, perlomeno in termini di Fabbisogno e di Indebitamento netto, nelle

annualità pregresse, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi circa l'entità complessiva delle citate regolazioni e in merito al quantum imputabile a ciascuno degli esercizi già conclusi.

Nel contempo, andrebbero richieste rassicurazioni volte ad escludere l'eventualità che analoghi futuri fabbisogni di regolazione debbano essere considerati ai fini della chiusura di ulteriori anticipazioni.

Articolo 77, commi 2-bis-2-sexies
(Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo ILVA di Taranto)

Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati inseriti i commi 2-bis -2-sexies¹⁹⁶.

Il comma 2-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA.

Il comma 2-ter prevede che abbiano diritto di accesso al fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie del medesimo fondo, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di ILVA Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, con insinuazione del credito allo stato passivo della procedura, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.

Il comma 2-quater stabilisce che l'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.

Il comma 2-quinquies prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis e per la liquidazione dell'indennizzo anche al fine del rispetto del limite di spesa.

Il comma 2-sexies dispone che agli oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti:

¹⁹⁶ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 2-bis	s	c	5	2,5			5	2,5			5	2,5		
c.2.qua.	s	c	-5	-2,5			-5	-2,5			-5	-2,5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rilevando che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come tetto massimo di spesa e che l'onere è configurato (comma 3) in modo da renderlo pienamente rimodulabile, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziata rispetto ai fabbisogni di spesa ipotizzabili, andrebbero richieste indicazioni più specifiche in ordine al numero delle unità immobiliari dislocate nei quartieri della città di Taranto che siano stati interessati dalla perdita di valore o dai maggiori costi manutentivi riconducibili alla prossimità con lo stabilimento ILVA.

Per i profili di copertura, ivi richiamandosi la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, per le annualità 2021 e 2022, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate a valere delle medesime risorse per gli stessi anni.

Articolo 77, comma 3 **(Incremento risorse del Fondo Sviluppo e Coesione)**

La norma incrementa di 200 milioni per il 2021 le risorse iscritte a valere del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027, ivi stabilendosi che ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

La RT riferisce che la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 20 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 3	s	k	200				20	80	90	10	20	80	90	10

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, posto che trattasi di autorizzazione chiaramente predisposta come "tetto massimo" di spesa per il 2021 e che l'onere presenta margine di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine ai criteri adottati nella stima gli effetti d'impatto attesi nel 2022 e nel biennio 2023-2024, che sembrerebbero discostarsi dal noto criterio 1-2/3 che contraddistingue l'imputazione degli effetti d'impatto nel triennio ascrivibili allo stanziamento di maggiori risorse per il FSC¹⁹⁷.

Articolo 77, comma 4
(Incremento risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica)

La disposizione incrementa di 150 milioni per il 2021 le risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

La RT conferma che il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 150 milioni di euro l'anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 4	s	k	150				30	100	20		30	100	20	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa¹⁹⁸, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione circa la congruità delle risorse stanziare con la norma in esame, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito al programma degli interventi e ai maggiori fabbisogni di spesa previsti per il 2021.

Inoltre, venendo agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitati i criteri e parametri adottati nella contabilizzazione degli effetti sulle annualità del triennio in relazione ai coefficienti di realizzazione (S.A.L.) associabili alla gamma degli interventi previsti.

¹⁹⁷ Capitolo 8000 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

¹⁹⁸ Capitolo 8105 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione.

Articolo 77, comma 5

(Incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie)

La norma incrementa la dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (c.d. Fondo IGRUE), di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026.

La RT ribadisce che la norma si limita a prevedere un incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori in conto maggiori spese in conto capitale trattandosi di spese successive al triennio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità delle risorse previste per le annualità 2025 e 2026, andrebbero richiesti elementi informativi in merito ai maggiori fabbisogni previsti per le medesime annualità, ai fini dell'adeguamento della quota cofinanziamento nazionale a valere delle risorse iscritte nel fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, gestito con nota "fuori " bilancio a valere di apposite contabilità di tesoreria¹⁹⁹.

Articolo 77, comma 6

(Fondo art. 13-duodecies D.L. 137/2020 per fronteggiare gli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive)

La norma incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del Fondo previsto all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge n. 137 del 2020 per provvedere agli oneri derivanti dall'estensione delle misure restrittive adottate per fronteggiare gli effetti della pandemia anche in conseguenza delle relative ordinanze del Ministero della salute.

La RT evidenzia che la norma prevede un incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 130 milioni di euro per l'anno 2022, in via prudenziale, del Fondo di cui all'articolo 13-*duodeces* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte ad eventuali necessità derivanti da provvedimenti di chiusura delle attività economiche adottati nel corso del 2021, motivati dall'esigenza sanitaria in corso, anche in termini di eventuali regolazioni

¹⁹⁹ Capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Come noto, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 è gestito a valere di contabilità speciali di tesoreria e dunque costituisce *ad excellentiam* gestione "fuori bilancio".

contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio”.

Evidenzia che per effetto della richiamata disposizione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo in esame, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 6	s	c	100	130			100	130			100	130		

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, dal momento che la norma si limita a disporre l'incremento del fondo e che la spesa è limitata all'entità degli stanziamenti aggiuntivi ivi previsti per il 2021 e il 2022, non ci sono osservazioni.

In ogni caso, andrebbero fornite precisazioni in merito al capitolo di riferimento del bilancio dello Stato per il Fondo in parola, al fine di confermare la corretta classificazione dello stanziamento in questione in conto maggiori spese correnti per il 2021 e 2022.

Articolo 77, comma 7

(Incremento Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)

La norma incrementa le risorse del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di 800 milioni per l'anno 2021 e di 100 milioni per l'anno 2022.

La RT certifica che la norma prevede un incremento, di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10 dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c.7	s	c	800	100			800	100			800	100		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che l'adeguamento del fondo in questione²⁰⁰ è limitato all'entità dello stanziamento aggiuntivo ivi previsto per il 2021 e il 2022, non ci sono osservazioni.

²⁰⁰ Capitolo 3076 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 77, comma 8
(Oneri per interessi sul maggiore indebitamento)

La norma provvede a quantificare gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021, a valere sul quale è posta la gran parte della copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento (indebitamento di cui al comma 10, lettera h)). In particolare, gli interessi sono valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 10.

La RT conferma che la disposizione determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al successivo comma 10, lettera h), che sono valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, 208 milioni di euro per l'anno 2023, 247 milioni di euro per l'anno 2024, 307 milioni di euro per l'anno 2025, 366 milioni di euro per l'anno 2026, 449 milioni di euro per l'anno 2027, 517 milioni di euro per l'anno 2028, 575 milioni di euro per l'anno 2029, 625 milioni di euro per l'anno 2030, 712 milioni di euro per l'anno 2031, 782 milioni di euro per l'anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l'anno 2021, 155 milioni di euro per l'anno 2022, 235 milioni di euro per l'anno 2023, 291 milioni di euro per l'anno 2024, 364 milioni di euro per l'anno 2025, 433 milioni di euro per l'anno 2026, 526 milioni di euro per l'anno 2027, 586 milioni di euro per l'anno 2028, 650 milioni di euro per l'anno 2029, 708 milioni di euro per l'anno 2030, 767 milioni di euro per l'anno 2031, 876 milioni di euro per l'anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del predetto comma 10.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 8	s	c	50.000	10.000	10.000	10.000	43.000	6.000	4.500	4.350	40.000	6.000	4.500	4.350
c.8	s	c	10.600	10.300	5.000	5.200	5.650	5.300	6.550	7.550	5.650	5.300	6.550	7.550
c. 8	s	c	3.500	3.300	3.500	3.200	7.950	7.200	7.450	6.200	7.950	7.200	7.450	6.200
c. 8	s	c	2.250	2.420			3.950	2.420			3.950	2.420		

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 8	s	c	50.000	10.000	10.000	10.000	43.000	6.000	4.500	4.350	40.000	6.000	4.500	4.350
Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
c.8	s	c	10.600	10.300	5.000	5.200	5.650	5.300	6.550	7.550	5.650	5.300	6.550	7.550
Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2029	2030	2031	2032	2029	2030	2031	2032	2029	2030	2031	2032
c. 8	s	c	3.500	3.300	3.500	3.200	7.950	7.200	7.450	6.200	7.950	7.200	7.450	6.200
Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2033	2034			2033	2034			2033	2034		
c. 8	s	c	2.250	2.420			3.950	2.420			3.950	2.420		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione determina gli interessi passivi sulle maggiori emissioni di titoli del debito pubblico in coerenza con l'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021, occorre evidenziare che RT non fornisce gli elementi né i parametri considerati nella relativa stima dell'onere (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) nonché i criteri adottati nella valutazione dell'impatto atteso sui diversi saldi, con riferimento all'arco temporale interessato, nonché alla previsione, dal 2033, dell'onere previsto a regime.

Articolo 77, comma 9

(Risorse per i territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi del 2020 e sismici del 2012)

La norma prevede per l'anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. Le risorse previste sono destinate ai territori che risultano già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite/versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La RT ribadisce che per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le risorse di cui al precedente periodo sono trasferite/versate nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'ordinanza 732/2020 e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44,

del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che reca le necessarie disponibilità finanziarie.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
c. 9	s	k	100				100				100			
c. 9	s	k	-100				-100				-100			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del fatto che l'onere è limitato alla spesa autorizzata, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria, posto che la disposizione provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile²⁰¹, andrebbero richieste conferme in merito alle residue disponibilità esistenti a valere del citato stanziamento per il 2021, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati per il resto dell'anno.

Articolo 77, comma 9-bis

(Risparmi di spesa contributo a fondo perduto a favore di determinati soggetti titolari di partita IVA)

Il comma 9-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁰², prevede che le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1 (*Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini in materia di dichiarazione precompilata IVA*), comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*), già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, si rinvia al comma 10, lettera h).

²⁰¹ Il Fondo in questione risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione di 940 milioni di euro per l'anno 2021, coerentemente con lo specifico capitolo 7441 iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze del bilancio dello Stato 2021/2023.

²⁰² Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 8 luglio 2021.

Articolo 77, comma 10 **(Copertura finanziaria)**

La disposizione è stata riformulata in prima lettura, aggiornandosi la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni del provvedimento, a seguito dell'inserimento nel provvedimento in esame delle disposizioni del D.L. 30 giugno 2021, n. 99, recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese"

In primis, la disposizione aggiornata prevede che agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 43.803,433 milioni di euro per l'anno 2021, 2.326,411 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 44.360,333 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.776,711 milioni di euro nel 2022, 1.201,901 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede come segue:

Alla lettera a), quanto a 138,18 milioni di euro per l'anno 2021, 1.370,25 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025, 58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029, 55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16 milioni di euro nel 2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, che aumentano a 1.575,05 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.869,443 milioni di euro per l'anno 2022, 906,79 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro nel 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di euro nel 2029, 60,01 milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 11-ter, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 42, comma 10, 43, 50, 72, 74;

Alla lettera b), quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Alla lettera c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Alla lettera d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante

corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Alla lettera e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Alla lettera f) quanto a 113,75 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 197,86 milioni di euro nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro nel 2025 e 150 milioni di euro nel 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

Alla lettera g) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Alla lettera h), quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 9-bis, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

Alla lettera i), quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

Alla lettera l) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 11 provvede alla sostituzione dell'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

Il comma 12 modifica il limite massimo di ricorso al mercato previsto per il 2021 dalla medesima legge di bilancio 2021. In tal senso, all'articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 le parole «180.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «223.000 milioni di euro».

La RT ribadisce che la norma prevede che agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione degli articoli 13, comma 3, 16, 17, 23, 29, 35, 46, commi da 1 a 4, 47, 57, 68, commi da 3 a 15, 71, 75 e 76, determinati in 41.873,833 milioni di euro per l'anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 42.145,633 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111 milioni di euro nel 2022, 1.073,151 milioni di euro per l'anno

2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, si provvede:

- a) quanto a 107,58 milioni di euro per l'anno 2021, 1.324,85 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025, 58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029, 55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16 milioni di euro nel 2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.477,95 milioni di euro per l'anno 2022, 780,90 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro nel 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di euro nel 2029, 60,01 milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74;
- b) quanto a 24,70 milioni di euro per l'anno 2023, 24,20 milioni di euro per l'anno 2024, 25,50 milioni di euro per l'anno 2025, 27,30 milioni di euro per l'anno 2026, 28,80 milioni di euro per l'anno 2027, 31,10 milioni di euro per l'anno 2028, 34,50 milioni di euro per l'anno 2029, 38,80 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 225,50 milioni di euro per l'anno 2034 e 225,70 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro nell'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- d) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 10 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- e) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma

“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- f) quanto a 45 milioni di euro per l’anno 2021, 175 milioni di euro nel 2023, 220 milioni di euro nel 2024, 145 milioni di euro nel 2025 e 150 milioni di euro nel 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- g) quanto a 90 milioni di euro per l’anno 2027, 70 milioni di euro per l’anno 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- l) mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riferito al testo iniziale esprimeva i seguenti valori in conto minori spese in conto correnti e in conto capitale.

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
l.a)	e/s	c	107,58	1.324,85	776,05	81,79	251,44	1.477,95	780,9	86,64	251,44	1.477,95	780,9	86,64
l.b)	e/s	c			24,70	24,20			24,70	24,20			24,70	24,20
l.c)	s	c				-50				-50				-50
l.d)	s	k				-50				-50				-50
l.e)	s	c			-23	-23			-23	-23			-23	-23
l.f)	s	k	-45		-175	-220	-45		-175	-220	-45		-175	-220
l.g)	s	c												
l.l)	d													

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, la norma provvede alle lettere a)-h) alla copertura degli oneri previsti dalle disposizioni contenute nel provvedimento, in aggiunta a quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo in esame.

A tal fine, si rileva sulla lettera a), che vi si predispone la copertura a valere delle maggiori entrate/minori spese previste dagli articoli 9, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 43, 50, 72, 74, cui si rinvia per la quantificazione dei relativi effetti finanziari.

Con riferimento alla lettera b), relativamente alla ivi prevista riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del

2014, che ha istituito il Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbero richieste conferme circa l'effettiva esistenza delle disponibilità ivi richiamate per il 2023 e 2024, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati;

Inoltre, con riferimento alla lettera c), andrebbero richieste conferme in merito all'esistenza degli stanziamenti previsti per il 2024 a valere della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati.

Relativamente alla copertura indicata alla lettera d), andrebbero richieste conferme in merito all'esistenza degli stanziamenti previsti per il 2024 a valere della dotazione del capitolo 8105 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati a valere delle medesime risorse.

In termini analoghi, con riferimento alla lettera e), andrebbe confermata l'adeguatezza delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, per un importo pari a 23 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Quanto alla lettera f), andrebbe confermata l'adeguatezza della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle disponibilità esistenti al 24 maggio 2021 e allo stanziamento previsto dalla legislazione vigente dal 2023, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati²⁰³. Si evidenzia che il capitolo in questione ha dotazione di sola cassa;

Sulla lettera g), andrebbe confermata l'adeguatezza della dotazione prevista dal 2023, a fini di riduzione per il triennio 2027/2029 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 1987, iscritto sul capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi già programmati.

²⁰³ Ad una interrogazione al Sistema *Datamart-RGS* aggiornata a tal data risultava una disponibilità di competenza pari a circa 46 milioni di euro. Lo stanziamento per il 2023 previsto dal bilancio 2021/2023 è pari a 448 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart-RGS*, interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero aggiornata al 24 maggio 2021.

Inoltre, nulla da riferire in ordine alla mancata evidenziazione nel triennio, dal momento che trattasi di effetti riferibili alle annualità 2027/2029.

In relazione alla lettera h), riferendosi al riversamento in conto entrata delle risorse di cui al comma 9-*bis*, andrebbe confermata la riduzione delle relative giacenze in c.s. 1778 a fronte dei fabbisogni programmati dall'Agenzia delle entrate per il 2021.

Con riferimento alla lettera i), andrebbe confermata la riducibilità della dotazione prevista per il 2022 del capitolo 4339 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, a fronte dei fabbisogni correlati alle anticipazioni da riconoscersi all'INPS per il medesimo anno.

Quanto alla lettera l), laddove si autorizza per la copertura rimanente al ricorso all'indebitamento autorizzato lo scorso aprile dalla Camera e dal Senato con le risoluzioni approvate lo scorso 22 aprile scorso²⁰⁴ sulla relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, si osserva soltanto che sarebbe opportuno indicare esplicitamente l'ammontare dell'indebitamento utilizzato a copertura. Ad ogni modo, sebbene la disposizione non espliciti l'ammontare dell'onere posto a suo carico, quest'ultimo può essere comunque indirettamente ricavato per differenza tra la somma degli oneri espressamente indicati nelle singole disposizioni che rinviano per la rispettiva copertura all'articolo 77, da una parte, e la somma degli oneri imputati alle modalità di copertura di cui alle lettere da a) a g), anche se l'indisponibilità al momento della chiusura del presente dossier non rende possibile tale riscontro.

Articolo 77, commi 11-12 ***(Livelli massimi dei saldi)***

Il comma 11 aggiorna i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), inizialmente fissati dall'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), e poi modificati, relativamente al 2021, dall'art. 22-*bis* del D.L. n. 183 del 2020 (proroga termini) (comprensivo degli effetti del D.L. n. 7 del 2021), dall'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 30 del 2021, dall'articolo 42, comma 1 del D.L. n. 41 del 2021, in coerenza con l'autorizzazione all'indebitamento approvata a gennaio scorso, e dall'articolo 5, comma 3 del D.L. n. 59 del 2021, in coerenza con l'autorizzazione all'indebitamento approvata ad aprile 2021.

Il comma 12 dispone inoltre l'aumento da 180.000 a 223.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, stabilito, per l'anno 2021, dall'articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), già modificato dall'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "decreto sostegni").

La RT ribadisce il contenuto delle norme.

²⁰⁴ Il Parlamento, con distinte risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato lo scorso 22 aprile ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, ha autorizzato per l'anno 2021 – a fronte del prolungarsi degli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica in atto – uno scostamento di bilancio per l'anno 2021 pari a 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, a 50 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 43 miliardi di euro in termini di fabbisogno, allo scopo di finalizzare tali risorse aggiuntive all'adozione di misure di sostegno all'economia e alle imprese, la cui concreta definizione trova ora riscontro negli interventi previsti dal presente provvedimento.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 11, nel confronto con la precedente modifica di cui al D.L. 59/2021, si evidenzia che i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, sono incrementati di importi superiori rispetto agli utilizzi previsti dal provvedimento in esame.

Sul comma 12, l'ivi previsto incremento (43 miliardi) dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, corrisponde inoltre al maggior fabbisogno determinato per l'esercizio in corso dal provvedimento in esame, nulla da osservare.

Articolo 77-bis
(Clausola di salvaguardia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2021

[Elementi di documentazione n. 9/1](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e l'immigrazione

"

[Elementi di documentazione n. 9/2](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia

"

[Elementi di documentazione n. 9/3](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri

"

[Elementi di documentazione n. 9/4](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la difesa

"

[Elementi di documentazione n. 9/5](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie

"

[Elementi di documentazione n. 9/6](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport

"

[Elementi di documentazione n. 9/7](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, le politiche abitative

"

[Elementi di documentazione n. 9/8](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura

"

[Elementi di documentazione n. 9/9](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, le imprese, il commercio, il turismo

"

[Elementi di documentazione n. 9/10](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche sociali

"

[Elementi di documentazione n. 9/11](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità

"

[Elementi di documentazione n. 9/12](#)

Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'ambiente

Lug 2021

[Nota di lettura n. 227](#)

A.S. 2255: "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 228](#)

A.S. 2301: "Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport"

"

[Nota breve n. 23](#)

Le previsioni economiche estive 2021 della Commissione europea

"

[Elementi di documentazione n. 10](#)

Rendiconto 2020 (**A.S. 2308**) e Assestamento 2021 (**A.S. 2309**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>